



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 16 aprile 2009

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 - Tel. 0161600286



Foto Toni Farina - Centro Documentazione Aree Protette

Parco Nazionale della Val Grande

I parchi del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 1 Leggi e regolamenti
- 11 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 12 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazione delle Conferenze dei Servizi
- 191 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- 206 Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTI

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario compilare il modulo pubblicato al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale - sezione "come abbonarsi" - ed inviarlo tramite fax alla Redazione, corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO
Abbonamento semestrale
Codice S1 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI
Abbonamento semestrale
Codice S3 23,00

INTERNET
Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzione devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale (via posta o fax) entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo.

Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), unitamente all'attestazione di pagamento e alla lettera di richiesta. Il modello della lettera è scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del Bollettino Ufficiale.

PRECISAZIONI

Ai sensi della D.G.R. 9.12.2008, n. 21-10253, gli Enti inserzionisti dovranno inviare i testi da pubblicare anche in forma elettronica avvalendosi della procedura web accessibile all'indirizzo

www.regione.piemonte.it/bollettino/.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici.

COSTI

Costo per riga o frazione di riga:
€ 2,50

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, carattere Times – corpo 12.

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali, Associazioni di volontariato, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali del novembre 1994, ottobre 2000

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ABBONATI E INSERZIONI

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Con bollettino o postagiato
sul C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale
Piazza Castello 165, 10122 Torino.

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 63331 – TO13
IBAN: IT/80/J/07601/01000/000030306104
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

www.poste.it
postagiato on-line
C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	-

VENDITA

Libreria Giuridica: Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076 - Corso Francia 64/A, Torino - Tel. 011 7495165

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/5

Di particolare interesse in questo numero

Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”.

pag. 1

Legge regionale 7 aprile 2009, n. 12.

Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale.

pag. 8

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 1-11092

Approvazione schema Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, C.M. Valli Gesso e Vermentagna, Comune di Valdieri per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2009 e Pluriennale 2009-2011 (L.R. 36/2008), con prelievo dal Capitolo di spesa 297917 - Variazione all’assegnazione delle risorse finanziarie anno 2009 (DGR 22-10601/ 19.1.09).

pag. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 15-11108

Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

pag. 44

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 16-11109

Linee guida e criteri di indirizzo per l’impianto di valvole aortiche transcateretere.

pag. 60

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 9-11161

Definizione dei requisiti degli studi professionali dei fisioterapisti.

pag. 121

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 28-11180

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità’ e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione. Anno 2009.

pag. 127

Quale allegato al Bollettino Ufficiale n. 14 del 9 aprile 2009 è stato pubblicato un supplemento contenente determinazioni dei dirigenti (ndr).

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11.	pag. 1
Legge regionale 7 aprile 2009, n. 12.	pag. 8

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2009, n. 36	pag. 11
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2009, n. 37	pag. 11

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 24 marzo 2009, n. 1-11092	pag. 12
D.G.R. 24 marzo 2009, n. 2-11093	pag. 42
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 1-11094	pag. 42
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 3-11096	pag. 42
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 4-11097	pag. 42
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 5-11098	pag. 42
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 6-11099	pag. 42
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 7-11100	pag. 42
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 8-11101	pag. 43
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 9-11102	pag. 43
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 10-11103	pag. 43
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 11-11104	pag. 43
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 12-11105	pag. 43
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 13-11106	pag. 43

D.G.R. 30 marzo 2009, n. 14-11107	pag. 43
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 15-11108	pag. 44
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 16-11109	pag. 60
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 18-11111	pag. 63
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 19-11112	pag. 69
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 20-11113	pag. 69
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 26-11119	pag. 69
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 27-11120	pag. 69
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 28-11121	pag. 69
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 30-11123	pag. 70
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 31-11124	pag. 70
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 32-11125	pag. 70
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 33-11126	pag. 70
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 34-11127	pag. 70
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 35-11128	pag. 70
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 36-11129	pag. 70
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 39-11132	pag. 71
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 40-11133	pag. 72
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 41-11134	pag. 73
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 42-11135	pag. 73
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 43-11136	pag. 73
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 44-11137	pag. 93
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 45-11138	pag. 96
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 46-11139	pag. 98
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 48-11140	pag. 103
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 49-11141	pag. 108
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 50-11142	pag. 119
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 51-11143	pag. 119
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 52-11144	pag. 120
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 53-11145	pag. 120
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 54-11146	pag. 120

D.G.R. 30 marzo 2009, n. 55-11147	pag. 120
D.G.R. 30 marzo 2009, n. 58-11150	pag. 120
D.G.R. 31 marzo 2009, n. 1-11151	pag. 121
D.G.R. 31 marzo 2009, n. 2-11152	pag. 121
D.G.R. 6 aprile 2009, n. 9-11161	pag. 121
D.G.R. 6 aprile 2009, n. 14-11166	pag. 124
D.G.R. 6 aprile 2009, n. 25-11177	pag. 127
D.G.R. 6 aprile 2009, n. 28-11180	pag. 127
D.G.R. 6 aprile 2009, n. 38-11189	pag. 130
D.G.R. 6 aprile 2009, n. 39-11190	pag. 173

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 210 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale

Codice DB0803	
D.D. 6 aprile 2009, n. 129	pag. 191
Codice DB1004	
D.D. 7 aprile 2009, n. 137	pag. 195
Codice DB1508	
D.D. 7 aprile 2009, n. 169	pag. 202
Codice DB1603	
D.D. 7 aprile 2009, n. 73	pag. 202
Codice DB1903	
D.D. 7 aprile 2009, n. 117	pag. 203

COMUNICATI

Comunicato della Direzione Agricoltura	pag. 206
--	----------

INDICE SISTEMATICO**AGRICOLTURA****Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 1-11094**

Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e Provincia di Novara finalizzato alla realizzazione di interventi per Recupero della latteria Sociale Turnaria del Comune di Pisano. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2009 e Pluriennale 2009 - 2011 (L.R. 36/2008), Capitolo di spesa 297917 - Variazione all'assegnazione delle risorse finanziarie dell'anno 2009. pag. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 46-11139

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 125 - Azione 2 - Sottosazione 1 Miglioramento dei sistemi irrigui. Approvazione disposizioni attuative. pag. 98

Comunicato della Direzione Agricoltura

Richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 510/2006 del prodotto: Indicazione Geografica Protetta - Vitellone piemontese della coscia pag. 206

ATTIVITÀ PRODUTTIVE**Codice DB1603****D.D. 7 aprile 2009, n. 73**

DGR n. 37 - 10799 del 16/02/2009 inerenti Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi. Conferimento di fondi ad Artigiancassa spa e Finpiemonte spa. Spesa di euro 40.000.000,00 UPB DB16002 cap. 296960/09 (ass. 103147) e cap 296964/09 (ass. n. 103148). pag. 202

BILANCIO**Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 2-11093**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazioni in conto capitale a favore della Direzione regionale DB14. pag. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 4-11097

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Variazione compensativa per far fronte al fabbisogno delle Aziende Sanitarie Regionali. Art. 24, L.R. n. 7/2001. pag. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 5-11098

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il Settore della Difesa del suolo. pag. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 6-11099

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Iscrizione di fondi, provenienti dall'Unione Europea, per l'attuazione del Progetto "Econtent Plus - Nature SDI Plus". pag. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 7-11100

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il pagamento di indennizzi per danni da trasfusioni (D.Lgs 112/98). pag. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 8-11101

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Variazione compensativa tra capitoli appartenenti alla medesima UPB (DB12041), di provenienza statale e vincolati allo stesso capitolo di entrata. pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 9-11102

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Variazione compensativa tra capitoli appartenenti alla medesima UPB (DB16002), di provenienza statale e vincolati allo stesso capitolo di entrata. pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 10-11103

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011. Iscrizione della quota 2011 del finanziamento dell'accordo di programma "Progettazione e realizzazione impianto di risalita collegamento strada regionale 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e collegamento con il complesso di Pra-Catinat". pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 11-11104

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 in applicazione di variazioni compensative previste dall'art. 24 comma 3 della L.R. 7/2001 (UPB DB17041, DB11071, DB11111, DB12041, DB17051, DB16042, DB01031). pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 12-11105

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazioni in parte corrente a favore della Direzione regionale DB11. pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 13-11106

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazioni in parte corrente a favore della Direzione regionale DB13. pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 14-11107

Realizzazione di un ciclo di incontri - lezioni con i riscossori della tassa automobilistica per l'aggiornamento periodico degli operatori del settore. Spesa di euro 12.000,00 (capitolo 113113/2009). pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 53-11145

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 in attuazione dell'art. 15 della L.R. 18 del 25/6/2008, "Interventi a sostegno dell'editoria Piemontese e dell'informazione locale", così come modificato dall'art. 18 della L.R. 35 del 30/12/2008 "Legge finanziaria per l'anno 2009". pag. 120

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 54-11146

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 mediante prelievo dal fondo di riserva di cassa (capitolo di spesa 197396/98) al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione. pag. 120

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 1-11151

Determinazione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 ed approvazione del conto di Tesoreria relativo all'anno 2008. pag. 121

CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 19-11112

Affidamento di incarico di collaborazione esterna al dr. Lorenzo Muller. Incremento delle spese di missione. Impegno della somma di Euro 5.000,00 (cap. 117150/09). pag. 69

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 25-11177

Procedimento penale relativo a gestione "Premio Grinzane Cavour". Ulteriori determinazioni. pag. 127

CONTENZIOSO

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 26-11119

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Alessandria - Sez. Lavoro proposto da privato per ottenere i benefici previsti dalla legge 210/1992. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava. pag. 69

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 27-11120

Ricorso proposto da alcuni privati avanti al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 1751/94) contro la Regione e il Comune di Nizza Monferrato per l'annullamento - tra i vari atti - dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30.12.1993 prot. n. 13693 in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Marco Piovano. pag. 69

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 28-11121

Ricorso proposto da alcuni privati avanti al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 893/94) contro la Regione e il Comune di Nizza Monferrato per l'annullamento - tra i vari atti dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale. 30.12.1993 prot. n. 13693 in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Marco Piovano. pag. 69

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 30-11123

Ricorso proposto da alcuni privati avanti al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 241/09) contro la Regione e il Comune di Gozzano, la Provincia di Novara, il Ministero delle Infrastrutture e R.F.I. S.p.A. per l'annullamento - tra i vari atti - dell'accordo di programma per la rettifica della realizzazione della Gobba ferroviaria di Gozzano dell'11 febbraio 2008. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Marco Piovano. pag. 70

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 31-11124

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino proposto da una Provincia per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Novara, Sez. Domodossola n. 256 del 21.11.2008 in materia di danni cagionati da fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina. pag. 70

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 32-11125

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Cuneo promosso da privato, in materia di contributi in agricoltura. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Ilaria Chesta. pag. 70

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 33-11126

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Novara proposto da privato contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento di danni ocasionati da fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Patrizia Costanzo. pag. 70

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 34-11127

Autorizzazione a resistere ed a proporre appello incidentale nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino proposto da privati per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 813 del 18.11.2007 in materia di danno biologico. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina. pag. 70

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 58-11150

Procedimento penale relativo a gestione Premio Grinzane Cavour. Determinazioni. pag. 120

CULTURA**Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11.**

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte". pag. 1

Legge regionale 7 aprile 2009, n. 12.

Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale. pag. 8

ECONOMIA MONTANA E FORESTE**Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 43-11136**

Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2007-2013 - Approvazione disposizioni attuative delle Mis. 123, Az. 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali", 124, Az. 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnol. nel settore forestale" e 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi". pag. 73

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 45-11138

Legge regionale 2 luglio 1999 - n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane. A.S. 2009/10. pag. 96

EDILIZIA**Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 20-11113**

Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Autorizzazione alla Agenzia Territoriale per la Casa di Cuneo ad utilizzare i fondi accantonati di cui alla D.G.R. n. 51-16159 del 22 giugno 1992 per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 da destinare alla manutenzione straordinaria su immobili di e.r.p.s.. pag. 69

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 55-11147

A.T.C. di Torino, legge 5.8.1978, n. 457 e s.m.i.. Finanziamento euro 2.250.000,00 per l'acquisto ed il recupero edilizio dell'immobile sito nel Comune di Sant'Ambrogio da destinare all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, P.I. n. 7121. Diffida ad adempiere all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 3 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.. pag. 120

Codice DB0803**D.D. 6 aprile 2009, n. 129**

D.G.R. n. 55-9151 del 7 luglio 2008. Sperimentazione di interventi di social housing tramite casi pilota. Definizione degli interventi ammessi a condizione e sospesi. Graduatoria generale degli interventi. pag. 191

ISTRUZIONE**Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 36-11129**

L.r. 28/2007- Art. 32 - "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" - Anno 2009 - Criteri di riparto per il trasferimento di risorse agli Enti Locali. Spesa euro 1.100.000,00 (cap. 137390/2009). pag. 70

Codice DB1508**D.D. 7 aprile 2009, n. 169**

Approvazione e stipula Convenzione con il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, relativa ad attività in materia di sicurezza dell'edilizia scolastica. Impegno di spesa di Euro 200.000,00 (cap. 117150/2009) pag. 202

MONTAGNA**Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 44-11137**

Art. 51, comma 1, lettera b, Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i. Individuazione delle azioni d'iniziativa della Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2009. pag. 93

NOMINE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 15-11108

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale. pag. 44

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 52-11144

S.C.R. Piemonte s.p.a. - Assemblea straordinaria del 31 marzo 2009. Indirizzi al rappresentante regionale. pag. 120

PERSONALE REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 3-11096

Dipendente Dott. Andrea Lazzari; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della S.C.R. Piemonte ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989. pag. 42

POLITICHE COMUNITARIE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 39-11132

Programma obiettivo cooperazione territoriale 2007-2013 Italia-Svizzera. Approvazione della scheda relativa al progetto strategico "P.T.A. - PIATTAFORMA TECNOLOGICA ALPINA: UNO STRUMENTO TRANSFRONTALIERO PER LA CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI" e relativo piano finanziario. pag. 71

POLITICHE SOCIALI

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 35-11128

LL.RR. n. 16/1995 e n. 5/2001 - Accordo di programma quadro "PYOU: Passione da vendere" - Criteri di ripartizione del Fondo da trasferire alle Province per l'attuazione della Scheda PA/05 - seconda annualità. pag. 70

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 28-11180

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione. Anno 2009. pag. 127

Codice DB1903

D.D. 7 aprile 2009, n. 117

D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 - L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia - Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 - quarta assegnazione contributi

derivanti da risorse anno 2008 e 2009 - Importo totale assegnazione Euro 823.564,30 - Impegno euro 106.679,30 (cap. 225066/2009). pag. 203

PROGRAMMAZIONE

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 51-11143

Accordo di programma quadro in materia di reti infrastrutturali e successivo I atto integrativo (Delibere CIPE 35/05 e 3/06) Presa d'atto della riprogrammazione dell'attuazione degli interventi. Variazione al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 (L.R. 36/08). pag. 119

SANITÀ

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 16-11109

Linee guida e criteri di indirizzo per l'impianto di valvole aortiche transcateretere. pag. 60

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 2-11152

Parziale rettifica alla D.G.R. n. 24-10835 del 23/02/2009 - Individuazione delle ASL incaricate di attivare la fase transitoria di sperimentazione della Direzione Integrata della Prevenzione e istituzione del Coordinamento Regionale della Prevenzione. pag. 121

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 9-11161

Definizione dei requisiti degli studi professionali dei fisioterapisti. pag. 121

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 38-11189

Requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei Centri Diurni e dei Nuclei per persone affette da Morbo di Alzheimer ed altre demenze, ai sensi della D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005. Revoca della D.G.R. 29-29519 del 1 marzo 2000 "Criteri per l'adeguamento della D.G.R. 41-42433/95 a quanto previsto dal D.lgs 229/99". pag. 130

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 39-11190

Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23.7.2007. pag. 173

TRASPORTI

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 18-11111

Approvazione del testo dell'Accordo di programma, ex art. 34 d.lvo 267/2000, tra Regione Piemonte, Province di

Biella, Novara e Vercelli, con la partecipazione di C.A.P. spa per la redazione dello studio di fattibilità della Pedemontana Piemontese A4-Santhia'-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme. pag. 63

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 48-11140

Espressione delle valutazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 166 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. sul Progetto Definitivo "Metropolitana automatica di Torino Linea 1 - tratta 4: Lingotto - Bengasi" presentato dal Comune di Torino. pag. 103

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 49-11141

Espressione delle valutazioni di competenza regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 17/03/2003 n. 44-8734 sul Progetto Definitivo "Accesso Malpensa - Novara. Potenziamento Linea Ferroviaria Novara - Seregno - Variante di Galliate" presentato da FERROVIE NORD S.p.A. pag. 108

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 50-11142

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Predosa e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avente per oggetto la "Soppressione dei passaggi a livello ai km 18+883, 19+514 e 20+235 della linea Alessandria - Ovada e per la realizzazione delle relative opere sostitutive". Delega alla firma. pag. 119

TURISMO

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 1-11092

Approvazione schema Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, C.M. Valli Gesso e Vermenagna, Comune di Valdieri per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2009 e Pluriennale 2009-2011 (L.R. 36/2008), con prelievo dal Capitolo di spesa 297917 - Variazione all'assegnazione delle risorse finanziarie anno 2009 (DGR 22-10601/ 19.1.09). pag. 12

TUTELA DEL SUOLO

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 40-11133

Comune di Chieri (TO). Istanza Società Case Manolino s.r.l.. Parere favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, di aree appartenenti al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondi altrui. pag. 72

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 41-11134

Comune di Gozzano (NO). Istanza Sig.ri Alessandro Massara, Fabrizio Massara, Maria Grazia Massara e

Adele Valentini. Parere parzialmente favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, di aree appartenenti al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondi altrui. pag. 73

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 42-11135

Comune di Pettenasco (NO). Istanza Sig.ra Daniela Allesina. Parere parzialmente favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, di aree appartenenti al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondi altrui. pag. 73

TUTELA DELL'AMBIENTE

Codice DB1004

D.D. 7 aprile 2009, n. 137

Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori, approvato con D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008. Approvazione delle graduatorie di merito. pag. 195

URBANISTICA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2009, n. 36

Comune di Torino. Ricorso dell'Associazione (omissis) ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 176 del 1 dicembre 2008. pag. 11

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2009, n. 37

Comune di Torino. Ricorso del sig. (omissis) ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 176 del 1 dicembre 2008. pag. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 14-11166

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di CASALNOCETO (AL). Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione. pag. 124

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua piemontese, l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.

Art. 2.

(Principi ed ambiti dell'azione regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), così come introdotti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 si prevedono:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico-linguistiche, con particolare riguardo alla

toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità linguistica e culturale delle rispettive comunità;

c) la facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;

d) la promozione dell'insegnamento della lingua piemontese, dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

e) l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari, delle iniziative di studio, ricerca e documentazione;

f) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni appartenenti allo stesso ceppo linguistico e parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

g) la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle lingue minoritarie di cui all'articolo 1;

h) il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le banche dati realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico;

i) l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative alla lingua piemontese e all'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Denominazioni storiche)

1. La Regione eroga contributi ai comuni singoli od associati per ricerche finalizzate all'eventuale ripristino delle proprie denominazioni storiche.

2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio di un Comitato scientifico composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo rappresentante, con funzione di Presidente;

b) due esperti universitari in materie linguistiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

c) due esperti universitari in materie geografiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Possono far parte del Comitato scientifico, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) due docenti universitari in materie linguistiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

b) due docenti universitari in materie geografiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

c) un esperto di storia regionale della Deputazione subalpina di storia patria;

d) un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo e prestano la loro opera a titolo gratuito.

5. Su istanza dei comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione, in attuazione dell'articolo 133, ultimo comma della Costituzione, può disporre, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), così come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10, il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni.

Art. 4.

(Segnali di localizzazione territoriale)

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni singoli od associati.

2. Per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, la Regione eroga ai comuni un contributo in conto capitale a fondo perduto.

3. I soggetti di cui al comma 1 chiedono la concessione del contributo finanziario all'assessorato competente in materia di cultura previa presentazione di un'istanza corredata dai seguenti atti:

a) delibera del Consiglio comunale relativa all'apposizione della segnaletica;

b) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione ed apposizione dei cartelli in idioma locale storicamente presente;

c) atto di liquidazione della spesa sostenuta.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 2 è determinato sulla base della spesa liquidata fino alla totale copertura della stessa qualora la cifra non ecceda i 2.500 euro e fino al 50 per cento della medesima per la parte eccedente, fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa complessiva.

Art. 5.

(Informazione regionale)

1. La Regione si impegna a riservare, sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale, appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla promozione dell'uso e della conoscenza dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

Art. 6.

(Istituzione del registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi.

3. Nel registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione ed il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

4. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale, che provvede alle periodiche revisioni ed aggiornamenti dello stesso.

5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali.

Art. 7.

(Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico)

1. È istituita la Consulta permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) tre Consiglieri regionali;

c) gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, o loro delegati;

d) gli Assessori provinciali competenti in materia di cultura;

e) cinque sindaci di comuni proposti dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, in ragione di uno per ciascuna delle comunità linguistiche di cui al comma 1;

f) nove esponenti individuati dalla Giunta regionale nell'ambito delle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 6, in modo da garantire la più ampia rappresentatività.

3. Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza e previo parere della Commissione consiliare competente, un rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

4. La Consulta dura in carica cinque anni e, all'atto dello scioglimento del Consiglio regionale, decade inderogabilmente.

5. La Consulta formula proposte per l'individuazione dei criteri finalizzati a definire la valenza regionale o locale delle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico.

6. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

7. Ai componenti la Consulta spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento.

Art. 8.

(Procedura di erogazione dei contributi)

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, che intendono avvalersi dei contributi regionali, presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno all'assessorato competente in materia di cultura.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da:

- a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;
- b) preventivo di spesa;
- c) relazione sulle attività culturali eventualmente già svolte nella materia.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta permanente di cui all'articolo 7 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 9.

(Festa del Piemonte)

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio, nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 3 e della Consulta di cui all'articolo 7 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergono i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

- a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo;
- b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
- c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

Art. 11.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte) e la legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 "Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte"), fatta salva l'erogazione dei contributi concessi sulla base del programma di interventi previsto dall'articolo 10 della l.r. 26/1990 ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro, alla copertura della spesa corrente pari a 1.600.000,00 euro e della spesa in conto capitale pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede rispettivamente con le dotazioni delle unità previsionali di base (UPB) DB18041 e DB12022 del bilancio di previsione, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 12

Contributi regionali per l'installazione di segnaletica stradale con toponimi in lingua locale.

- Presentata dai Consiglieri: Dutto, Allasia, Montegia, Rossi il 17 maggio 2005.
- Assegnata in sede referente alla II Commissione e in sede consultiva alla I Commissione l'8 giugno 2005.
- Riassegnata alle Commissioni II e VI in sede congiunta e in sede consultiva alla I commissione il 14 settembre 2005.

Proposta di legge n. 22

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni piemontesi del Piemonte.

- Presentata dai Consiglieri: Allasia, Dutto, Montegia, Rossi il 17 maggio 2005.
- Assegnata in sede referente alla VI Commissione e in sede consultiva alla I Commissione il 10 giugno 2005.

Proposta di legge n. 106

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte). Norme a tutela della lingua provenzale.

- Presentata dal Consigliere Dutto l'8 luglio 2005.
- Assegnata in sede referente alla VI Commissione il 25 luglio 2005.

Proposta di legge n. 155

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della Val d'Ossola e della Val Sesia.

- Presentata dai Consiglieri: Ghigo, Leo, Pedrale il 12 ottobre 2005.
- Assegnata in sede referente alla VI Commissione il 19 ottobre 2005.
- Richiamata in Aula, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 4 del Regolamento, il 9 luglio 2007.
- Rinviiata in Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, il 20 luglio 2007.
- Iscritta in data 25 settembre 2007 all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del Regolamento.
- Rinviiata in Commissione, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, il 7 novembre 2009.

Proposta di legge n. 378

Tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché delle minoranze occitana, franco provenzale e walser.

- Presentata dai Consiglieri: Travaglini, Auddino, Barassi, Bellion, Bizjak, Boeti, Cattaneo, Cavallaro, Chieppa, Clement, Comella, Deambrogio, Ferraris, Larizza, Laus, Lepri Manolino, Motta, Muliere, Pace, Pizzale, Placido, Pozzi, Reschigna, Ricca, Robotti, Ronzani, Rostagno, Spinosa, Turigliatto, Valloggia il 13 dicembre 2006.

- Assegnata in sede referente alla VI Commissione e alla I Commissione in sede consultiva il 29 dicembre 2006.

Testo unificato delle proposte di legge n. 12, 22, 106, 155 e 378 licenziato all'unanimità dalla VI Commissione, congiunta con la II Commissione, il 19 febbraio 2009 con relazione di Marco Travaglini e Claudio Dutto

Approvato in Aula il 31 marzo 2009, con emendamenti sul testo, con 36 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della Costituzione è il seguente:

“Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.

- Il testo dell'articolo 6 della Costituzione è il seguente:

“Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”.

- Il testo dell'articolo 9 della Costituzione è il seguente:

“Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 4 (Programmazione)

1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari.

3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.”.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

- Il testo dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è il seguente:

“Art. 3.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 124 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è il seguente:

“Art. 124 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del d.lgs. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la

sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

2) definire, di concerto con gli Enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;

3) definire, di concerto con lo Stato e con gli Enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;

4) vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;

5) assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 149, comma 3, lettera a) del d. lgs. 112/1998 e del d. lgs. 490/1999;

6) incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, sia con il sostegno agli Enti locali nell'esercizio delle medesime funzioni;

7) promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera e) del d.lgs. 112/1998, utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;

8) promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo i criteri generali definiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera d) del d.lgs. 112/1998 con gli Atenei e con altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;

9) progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

10) promuovere l'istituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o società o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o l'erogazione di servizi culturali;

11) sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e all'estero;

12) stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;

13) sostenere l'attività degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali così come previsto dalla legge regionale 3 settembre 1984, n.

49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);

14) promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;

15) individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;

16) sostenere l'editoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura:

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) promuovere le attività espositive e le arti visive;

2) tutelare, valorizzare e promuovere l'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 26 "Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte");

3) promuovere le attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, rassegne e festival, diffondere le attività di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e l'ammmodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;

4) promuovere le attività formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare l'albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere l'istituzione e sostenere le università popolari e della terza età e, più in generale, la promozione delle attività di educazione permanente.

2. Sono da considerarsi inoltre di competenza regionale:

a) le iniziative organizzate da Enti, Associazioni e Istituzioni, la cui costituzione sia stata promossa dalla Regione o a cui la Regione partecipi, o quelli i cui rapporti con la Regione siano regolati da convenzione o da atti di concertazione;

b) le iniziative il cui svolgimento coinvolga più Province o comunque un territorio molto ampio.

3. La Regione si riserva altresì la promozione ovvero l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo culturale o turistico.

4. La Regione adotta il piano triennale degli interventi in materia di beni e attività culturali e spettacolo, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie-locali di cui alla l.r. 34/1998.

5. Il Consiglio regionale, anche su iniziativa e proposta delle Province, sentita la competente commissione consiliare, approva gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, privilegiando la stipulazione di accordi, convenzioni e intese.

6. La Regione opera al fine di favorire la gestione integrata dei servizi culturali a livello di sistemi territoriali o tematici rendendosi garante della autonomia scientifica e amministrativa.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e dell'articolo 125, gli uffici regionali si avvalgono dei servizi culturali delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, secondo il principio di sussidiarietà."

- Il testo dell'articolo 126 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è il seguente:

"Art. 126 (Funzioni delle Province)

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, le Province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.

2. In particolare alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i Comuni e gli enti interessati;

2) la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;

3) il coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;

4) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

5) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dell'articolo 149 comma 5 del d.lgs. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'articolo 1 della l.r. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

3. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attività culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti. Tale programmazione è integrata nella programmazione generale della Provincia ed è volta all'equilibrato sviluppo del territorio."

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è il seguente:

"Art. 127 (Funzioni dei Comuni)

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, i Comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla

cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento.

2. In particolare i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:

a) in materia di beni culturali:

1) l'istituzione e la gestione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali di propria competenza, nonché dei relativi sistemi;

2) il coordinamento ed il sostegno dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, cooperando alla formazione del sistema informativo regionale;

3) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

4) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dell'articolo 149, comma 5 del d.lgs. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico come indicato dall'articolo 1 della l.r. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

3. I Comuni esercitano altresì tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale o provinciale.”

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 133 della Costituzione è il seguente:

“Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.”

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è il seguente:

“Art. 6 (Modificazione delle denominazioni comunali)

1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale.

2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta, preliminarmente all'esame del progetto di legge

richiede i pareri del Consiglio comunale interessato e del Consiglio provinciale competente per territorio.

4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 4/73 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.

5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4.

6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

7. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Sulle richieste di cui al comma 7 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio.”

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 è il seguente:

“Art. 10. (Procedure)

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:

a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella materia.

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati. “

Note all'articolo 12

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB18041 (Cultura, turismo e sport promozione delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico Titolo 1: spese correnti)

DB12022 (Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica Reti ferroviarie ed impianti fissi Titolo 2: spese in conto capitale)

Legge regionale 7 aprile 2009, n. 12.

Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitane, franco-provenzale, francese e walser, di cui alla deliberazione legislativa relativa a 'Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte' approvata in data 31 marzo 2009, la Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche, stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Art. 2.

(Studi e attività formative)

1. La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, promuove d'intesa con le università degli studi del Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero della pubblica istruzione:

a) attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad un'effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;

b) ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l'istituzione di apposite borse di studio.

Art. 3.

(Informazione e attività culturali)

1. La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovono la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.

2. La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura delle suddette minoranze.

3. Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall'articolo 8 della deliberazione legislativa di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1 Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla copertura della quale si provvede nell'ambito dell'unità previsionale

di base (UPB) DB18041 del bilancio di previsione, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 382

Tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale.

- Presentata dai Consiglieri Roberto Placido, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Mariano Turi-
gliatto il 18 dicembre 2006

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione l'11 gennaio 2007

- Testo licenziato dalla VI Commissione referente il 19 febbraio 2009 con relazione di Roberto Placido

- Approvata in Aula il 31 marzo 2009, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è il seguente:

“Art. 2.

1 In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della deliberazione legislativa relativa a “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte” approvata il 31 marzo 2009 è il seguente:

“Art. 8. (Procedura di erogazione dei contributi)

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, che intendono avvalersi dei contributi regionali, presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno all'assessorato competente in materia di cultura.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da:

a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) relazione sulle attività culturali eventualmente già svolte nella materia.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta permanente di cui all'articolo 7 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

*Denominazione delle unità previsionali di base
(UPB) citate nella legge.*

DB18041 (Cultura, turismo e sport promozione delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico
Titolo 1: spese correnti)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2009, n. 36

Comune di Torino. Ricorso dell'Associazione (omissis) ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 176 del 1 dicembre 2008.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

per i motivi esposti, di accogliere il ricorso presentato dal sig. (omissis) e di annullare la deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 176 del 1° dicembre 2008, avente ad oggetto: "Variante parziale n. 144 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge urbanistica regionale, concernente le aree di piazza Modena e di strada Cartman. Approvazione".

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 aprile 2009, n. 37

Comune di Torino. Ricorso del sig. (omissis) ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 176 del 1 dicembre 2008.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

per i motivi esposti, di accogliere il ricorso presentato dal sig. (omissis) e di annullare la deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 176 del 1° dicembre 2008, avente ad oggetto: "Variante parziale n. 144 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge urbanistica regionale, concernente le aree di piazza Modena e di strada Cartman. Approvazione".

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Mercedes Bresso

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 1-11092

Approvazione schema Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, C.M. Valli Gesso e Vermenagna, Comune di Valdieri per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2009 e Pluriennale 2009-2011 (L.R. 36/2008), con prelievo dal Capitolo di spesa 297917 - Variazione all'assegnazione delle risorse finanziarie anno 2009 (DGR 22-10601/ 19.1.09).

A relazione della Presidente Bresso, del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore Sibille:

Premesso che :

la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, con nota del 3 marzo 2006 prot. n. 5079, ha presentato alla Presidente della Regione Piemonte la richiesta per verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di Programma, in merito all'iniziativa in oggetto. L'istanza è stata condivisa dai Sindaci di Valdieri, Entracque, Cuneo, Limone P.te, dal Presidente del Parco Naturale Alpi Marittime e dal Presidente della Provincia di Cuneo.

La Presidente della Regione Piemonte, con comunicazione del 29 maggio 2006 prot. n. 9363/S1.45, ha nominato Responsabile del Procedimento dell'Accordo di Programma in oggetto l'Arch. Claudio Fumagalli, dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica.

La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, in data 21 luglio 2006 prot. n. 4456, ha comunicato di aver costituito una Cabina di Regia relativa all'A.d.P. ed in data 1 agosto 2006 ha trasmesso le Delibere n. 117 e n. 120 riguardanti i primi provvedimenti e determinazioni in merito all'accordo e la presa d'atto dell'elenco delle opere indicate dalla Soc. Terme di Valdieri da inserire nell'iniziativa.

Il Responsabile del Procedimento ha convocato il 24 agosto 2006 e il 29 settembre 2006 incontri interlocutori per verificare i contenuti dell'iniziativa proposta che oltre la promozione e lo sviluppo del territorio montano può favorire l'occupazione di circa 200 addetti.

Con nota del 13.11.2008 prot. 15195/SA01/1.45 la Presidente della Regione Piemonte ha convocato la Conferenza di servizi per il 19.11.2008 e da parte del responsabile del procedimento è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento sul BUR n 49 del 4.12.2008.

Gli interventi oggetto dell'iniziativa prevista sono così classificati:

- interventi pubblici: sistemazione della S.P. 249 e posa delle tubazioni per l'adduzione dell'acqua calda e dell'acqua minerale; acquisizione ed urbanizzazione dell'area destinata al nuovo centro termale e ricettivo presso il capoluogo di Valdieri; eventuale costruzione di una centralina idroelettrica;

- interventi privati: costruzione del nuovo centro termale e ricettivo; eventuale riqualificazione funzionale dell'attuale complesso delle Terme di Valdieri;

costruzione di uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale.

L'intervento riguardante il nuovo centro termale risulta conforme alle previsioni del vigente P.R.G.C. del Comune di Valdieri, che destina l'area di intervento ad Area Termale Ricettiva e la assoggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo.

L'Accordo è articolato in tre fasi.

- L'attuale prima fase individua: la definizione degli interventi oggetto dell'A.d.P. con la classificazione delle priorità, la stima di massima degli investimenti, il quadro urbanistico di riferimento, le modalità di acquisizione delle aree per il nuovo centro termale - ricettivo, le opere di urbanizzazione previste; le eventuali condizioni convenzionali dell'iniziativa. Tale fase determina, a seguito della sottoscrizione, l'erogazione di un contributo regionale per redigere lo Studio di fattibilità, in coerenza con le disposizioni regionali, che ha lo scopo di verificare la fattibilità economica, gestionale, ambientale e procedurale dell'iniziativa ed i suoi aspetti occupazionali nell'ambito del contesto socio-economico dell'area territoriale di riferimento. La certificazione dello Studio di fattibilità da parte del Nuval costituirà il presupposto per la redazione del progetto preliminare nella seconda fase.

- La seconda fase di attuazione riguarda: la formazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dello strumento urbanistico esecutivo per l'area del nuovo centro termale-ricettivo; la redazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dei progetti preliminare relativi :

 - alla sistemazione della S.P. 249 e delle condotte per il trasporto dell'acqua termale e minerale;

 - al nuovo centro termale e alle opere di urbanizzazione dell'area;

 - alla definizione di atti convenzionali con il gestore del complesso di Terme di Valdieri utili a determinare modalità e costi per l'utilizzo delle acque nei nuovi stabilimenti; all'attivazione delle procedure per l'individuazione del soggetto realizzatore/gestore del nuovo complesso termale-ricettivo. Previa intesa tra le parti, verranno altresì determinati i presupposti per l'eventuale intervento di riqualificazione delle attuali Terme di Valdieri e dello stabilimento di imbottigliamento delle acque.

- La terza fase di attuazione riguarda: la redazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dei progetti definitivi relativi :

 - alla sistemazione della S.P. 249 e delle condotte per il trasporto dell'acqua termale e minerale,

 - al nuovo centro termale e opere di urbanizzazione dell'area, con l'applicazione della condizione sostitutiva del rilascio del permesso di costruire; al quadro definitivo degli investimenti e delle coperture finanziarie; alla realizzazione delle opere, con la dichiarazione di pubblica utilità e l'avvio delle procedure espropriative per l'acquisizione delle aree.

Gli interventi che strutturano l'operazione dell'Accordo di Programma e quelli ad essa complementari sono sinteticamente descritti nelle schede riportate nella Relazione illustrativa, che indicano i contenuti degli interventi pubblici e privati, i soggetti attuatori, i costi presunti ed il livello di approfondimento raggiunto. Alle schede segue

lo schema denominato “Masterplan degli interventi”, che evidenzia le connessioni funzionali tra le varie componenti dell’iniziativa e mette in risalto, nel contempo, ruolo dei soggetti attuatori (enti pubblici/imprese private) ed il livello di priorità.

Preso atto che la Regione Piemonte, con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma allegato al presente atto deliberativo, si impegna a corrispondere alla Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna, sia per lo studio di fattibilità sia per la realizzazione degli interventi pubblici quali la sistemazione della S.P. 249, la posa delle tubazioni per l’adduzione dell’acqua calda e dell’acqua minerale, l’acquisizione ed urbanizzazione dell’area destinata al nuovo centro termale e ricettivo presso il capoluogo di Valdieri, l’importo complessivo di Euro 6.500.000,00, ripartito in Euro 3.000.000,00 sull’annualità 2009 la somma di Euro 3.000.000,00 sull’annualità 2010 ed Euro 500.000,00 sull’annualità 2011.

Vista la Deliberazione n. 22 – 10601 del 19/1/2009 “Bilancio di previsione per l’anno 2009. Adempimenti a seguito dell’adozione della nuova organizzazione della Regione e ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli”, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato, in attesa della definizione del P.O. 2009, l’assegnazione delle risorse finanziarie nella misura del 75% dello stanziamento di ciascun capitolo.

Vista la nota del 23 gennaio 2009 – Prot. n. 22/SB0200 – della Struttura Speciale Controllo di Gestione relativa alla prima assegnazione delle risorse finanziarie dell’anno 2009.

Dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale del presente Accordo è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB 08032) “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma” del “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011” – L.R. n. 36/2008.

Considerato pertanto che occorre procedere, contestualmente all’approvazione dello schema di Accordo di Programma, alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l’anno 2009, al Bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ed all’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2009, al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale competente.

Visto lo schema di Accordo di Programma di definizione programmatica ed attuazione operativa dell’iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile;

vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. 35/2008 “Legge finanziaria per l’anno 2009”;

vista la L.R. n. 36/2008 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011”;

visto l’art. 7 comma 3 della L.R. n. 36/2008 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011”;

visto l’art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27–23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. n. 51/97, art. 17”;

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60–11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27–23223)”;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

di promuovere, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, il Comune di Valdieri per la realizzazione dell’iniziativa denominata “definizione programmatica ed attuazione operativa dell’iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile”;

di approvare lo schema di Accordo di Programma unitamente alla scheda monitoraggio intervento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);

di apportare al Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, le variazioni, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 36/2008, secondo le indicazioni inserite negli allegati A e B, parti integranti della presente deliberazione;

di variare l’assegnazione delle risorse per l’anno 2009, approvata con DGR n. 22 – 10601 del 19/1/2009, come indicato nell’allegato C, parte integrante della presente deliberazione;

di autorizzare la Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece l’Assessore delegato, alla stipula dell’Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

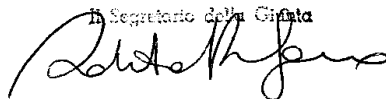
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato alla Deliberazione
n. 11092 del 24-3-2009

In Segretario della Giunta



Allegato 1

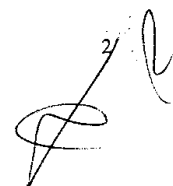
**ACCORDO DI PROGRAMMA DI DEFINIZIONE PROGRAMMATICA
ED ATTUAZIONE OPERATIVA DELL'INIZIATIVA AVENTE PER OGGETTO
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI
PER LO SVILUPPO DEL COMPLESSO TURISTICO E TERMALE
DI VALDIERI, DELLE ACQUE MINERALI,
DELLO SVILUPPO ENERGETICO E SOSTENIBILE
AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000
TRA
LA REGIONE PIEMONTE
LA PROVINCIA DI CUNEO
LA COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI GESSO E VERMENAGNA
IL COMUNE DI VALDIERI**

2009



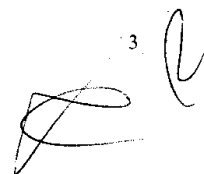
Premesso che :

1. Con comunicazione del 3 marzo 2006 prot. n. 5079, la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna ha presentato richiesta alla Presidente della Regione Piemonte per verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, in merito ad una iniziativa riguardante la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali e dello sviluppo energetico e sostenibile. L'istanza è stata condivisa e contro-firmata dai Sindaci di Valdieri, Entracque, Cuneo, Limone P.te, dal Presidente del Parco Naturale Alpi Marittime, ed accompagnata da una nota specifica del Presidente Provincia di Cuneo (allegato 1).
2. Con comunicazione della Presidente della Regione Piemonte 29 maggio 2006 prot. n. 9363/S1.45, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento dell'Accordo di Programma in oggetto, l'Arch. Claudio Fumagalli dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica (allegato 2).
3. La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna in data 21 luglio 2006 prot. n. 4456 ha comunicato di aver costituito una Cabina di Regia relativa all'A.d.P. e ha trasmesso i primi atti amministrativi significativi tra cui: il Protocollo d'Intesa, tra la Provincia di Cuneo la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna il Comune di Valdieri e la Soc. Terme Reali di Valdieri, (allegato 3), il Documento Programmatico di sintesi anno 2003 relativo al sistema degli interventi pubblici e privati per lo sviluppo dell'Alta Valle Gesso nel Parco Naturale delle Alpi Marittime, l'estratto del Piano Pluriennale socio-economico anni 2005-2009, il Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (PISL), l'estratto del Comune di Cuneo relativo al Piano Strategico della città e del suo territorio
4. La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna in data 1 agosto 2006 ha trasmesso le Delibere n. 117 e n. 120 riguardanti i primi provvedimenti e



- determinazioni in merito all'accordo e la presa d'atto dell'elenco delle opere indicate dalla Soc. Terme di Valdieri da inserire nell'AdP (allegato 4).
5. In data 9 agosto 2006 con nota n. 26157/19.7 il Responsabile del Procedimento ha convocato per il 24 agosto 2006 un incontro interlocutorio presso Terme di Valdieri per verificare i contenuti dell'iniziativa (allegato 5).
6. Della seduta il Responsabile del Procedimento ha redatto apposito verbale (allegato 6) dal quale si evince che i soggetti convenuti in rappresentanza degli Enti istituzionali, dei sindacati e delle associazioni di categoria sostengono l'iniziativa proposta in quanto favorevole per la promozione e lo sviluppo del territorio montano e per l'occupazione di circa 200 addetti. Nella medesima seduta i convenuti hanno preso atto che l'iniziativa proposta è così articolata:
- interventi pubblici: sistemazione della S.P. 249 e posa delle tubazioni per l'adduzione dell'acqua calda e dell'acqua minerale; acquisizione ed urbanizzazione dell'area destinata al nuovo centro termale e ricettivo presso il capoluogo di Valdieri; eventuale costruzione di una centralina idroelettrica;
 - interventi privati: costruzione del nuovo centro termale e ricettivo; riqualificazione funzionale dell'attuale complesso di Terme di Valdieri; eventuale costruzione di uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale.
7. In data 4 settembre 2006, il Responsabile del Procedimento, con nota prot. 28713/19.7, ha convocato per il 29 settembre 2006 un secondo incontro interlocutorio presso la sede della Provincia di Cuneo (allegato 7).
8. Della seduta è stato ha redatto apposito verbale dal quale si evince che, poiché l'iniziativa è complessa, i convenuti hanno condiviso la proposta del Responsabile del Procedimento di approfondire gli aspetti ambientali-urbanistici - paesaggistici (allegato 8).
9. In data 13 maggio 2008, si è tenuto un incontro con le Direzioni regionali al fine di individuare un proprio referente per la costituzione di un gruppo di

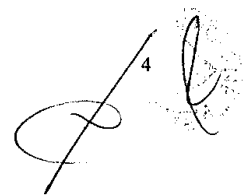
3



lavoro finalizzato al coordinamento degli sviluppi e degli approfondimenti dell'iniziativa.

10. In data 15 settembre 2008, con nota prot.0041331/DA0800, il Direttore regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha promosso un incontro per il 22 settembre 2008, con gli Enti ed i settori regionali interessati nell'ambito del quale il Direttore regionale ha sottoposto all'attenzione dei presenti l'iniziativa, condividendo i contenuti, sottolineando l'interesse e gli impegni a carico dell'amministrazione regionale (allegato 9).
11. L'iniziativa è coerente con il Programma Integrato per lo Sviluppo Locale (P.I.S.L.) predisposto nel 2006 dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, che ha definito un quadro di interventi pubblici e privati, tra di loro correlati, orientati allo sviluppo dell'ambito di riferimento. L'intervento risulta conforme alle previsioni del vigente P.R.G.C. del Comune di Valdieri, che destina l'area di intervento ad Area Termale Ricettiva (art. 14 N.T.A.), e la assoggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo. I dati dimensionali vengono definiti nelle tabelle di zona.
12. Il presente Accordo è articolato in tre fasi.

L'attuale prima fase individua: la definizione degli interventi oggetto dell'AdP con la classificazione delle priorità, la stima di massima degli investimenti, il quadro urbanistico di riferimento, le modalità di acquisizione delle aree per il nuovo centro termale - ricettivo, le opere di urbanizzazione previste; le eventuali condizioni convenzionali dell'iniziativa. Tale fase determina, dopo la sottoscrizione del presente Accordo, l'erogazione di un contributo regionale per redigere lo Studio di fattibilità, in coerenza con le disposizioni regionali, che ha lo scopo di verificare la fattibilità economica, gestionale, ambientale e procedurale dell'iniziativa ed i suoi aspetti occupazionali nell'ambito del contesto socio-economico dell'area territoriale di riferimento. La certificazione dello Studio di fattibilità da parte del Nuval



costituirà il presupposto per la redazione del progetto preliminare nella seconda fase.

La seconda fase di attuazione riguarda: la formazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dello strumento urbanistico esecutivo per l'area del nuovo centro termale - ricettivo;

la redazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dei progetti preliminare relativi :

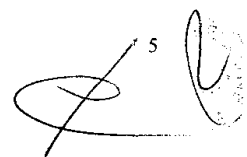
- alla sistemazione della S.P. 249 e delle condotte per il trasporto dell'acqua termale e minerale,
- al nuovo centro termale e opere di urbanizzazione dell'area;

la definizione di atti convenzionali con il gestore del complesso di Terme di Valdieri utili a determinare modalità e costi per l'utilizzo delle acque nei nuovi stabilimenti; l'attivazione delle procedure per l'individuazione del soggetto realizzatore/gestore del nuovo complesso termale-ricettivo. Previa intesa tra le Parti verranno altresì determinati i presupposti per l'eventuale intervento di riqualificazione delle attuali Terme di Valdieri e dello stabilimento di imbottigliamento delle acque.

La terza fase di attuazione riguarda: la redazione ed approvazione in Conferenza di Servizi dei progetti definitivi relativi :

- alla sistemazione della S.P. 249 e delle condotte per il trasporto dell'acqua termale e minerale,
- al nuovo centro termale e opere di urbanizzazione dell'area, con l'applicazione della condizione sostitutiva del rilascio del permesso di costruire; il quadro definitivo degli investimenti e delle coperture finanziarie; la realizzazione delle opere, con la dichiarazione di pubblica utilità e l'avvio delle procedure espropriative per l'acquisizione delle aree

13. Gli interventi che strutturano l'operazione dell'Accordo di Programma e quelli ad essa complementari sono sinteticamente descritti nelle schede riportate nella Relazione allegata, che indicano i contenuti degli interventi, i



soggetti attuatori, i costi presunti ed il livello di approfondimento raggiunto. Alle schede segue lo schema denominato "*Masterplan degli interventi*", che evidenzia le connessioni funzionali tra le varie componenti dell'iniziativa e mette in risalto, nel contempo, ruolo dei soggetti attuatori (enti pubblici/imprese private) ed il livello di priorità.

Per individuare la priorità degli interventi si è fatto riferimento a tre classi.

Classe A: interventi con priorità elevata

Sono considerati tali gli interventi direttamente riconducibili alla costruzione di un nuovo centro termale-ricettivo presso il capoluogo di Valdieri. L'elevato livello di priorità è giustificato dagli effetti derivanti da questo tipo di interventi:

- innovazione radicale nella proposta turistica della valle Gesso;
- utilizzazione per tutto l'arco dell'anno della "risorsa termale";
- generazione di occupazione;
- aumento rilevante delle presenze turistiche.

Rientrano nella classe A:

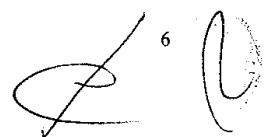
- la sistemazione della S.P. 249 e la posa delle tubazioni per l'adduzione dell'acqua calda e dell'acqua minerale;
- l'acquisizione e l'urbanizzazione dell'area destinata al nuovo centro termale e ricettivo;
- la costruzione del nuovo centro termale e ricettivo.

Classe B: interventi con priorità media

Sono considerati tali gli interventi riguardanti la riqualificazione e la riconfigurazione funzionale delle attuali strutture termali e ricettive di Terme a carico del Soggetto privato .

Rientrano nella classe B:

- la ristrutturazione del complesso alberghiero e dei relativi servizi;
- la ristrutturazione dello stabilimento termale e dei relativi servizi;
- la sistemazione delle aree di pertinenza;



- la rilocalizzazione di funzioni accessorie.

Classe C: interventi con priorità minore

Sono considerati tali gli interventi che non hanno una connessione diretta con l'utilizzo dell'acqua termale, nel nuovo sito o in quello attuale a quota 1.370. L'eventuale mancata realizzazione di questi interventi, o di una loro parte, non incrina l'ossatura portante dell'operazione.

Rientrano nella classe C:

- la costruzione di uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale;
 - la costruzione di una centralina idroelettrica.
14. Con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4.12.2008 è stata data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvio del procedimento dell'A.D.P. ai sensi di legge (allegato 10);
 15. In data 19 novembre 2008, a seguito della convocazione del Presidente della Regione Piemonte, prot. n. 15195/SA01/1.45, si è tenuta presso la sede della Provincia di Cuneo la Conferenza prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 nella quale le parti interessate e coinvolte nell'iniziativa hanno unanimemente espresso la condivisione dei contenuti del presente Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi oggetto dell'iniziativa (allegato 11);
 16. Nella citata seduta i convenuti hanno unanimemente condiviso la proposta di articolazione del procedimento in fasi e la bozza del testo di Accordo, preso atto l'impegno finanziario sostenuto dalla Regione, nel quadro dell'iniziativa generale (allegato 12).
 17. La documentazione riguardante l'iniziativa in oggetto è costituita:

Relazione illustrativa, che comprende anche una tavola di inquadramento geografico.

Tavole grafiche:

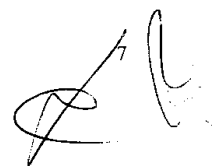


Tavola 1: LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (scala 1:25.000)

ESTRATTO di P.R.G.C. e N.T.A.

Documentazione Amministrativa:

allegato 1: istanza del 3.3.2006 prot.5079;

allegato 2: nomina del Responsabile Procedimento prot. 9363/S1.45;

allegato 3 :Protocollo d'Intesa trasmesso il 21.7.2006 prot. 4456;

allegato 4: Delibere Comunità Montana n. 117 e n. 120;

allegato 5: convocazione del 9.8.2006 per il 24.8.2006, prot. 26157/19.78;

allegato 6: verbale incontro del 24.8.2006;

allegato 7 : convocazione del 4.9.2006 per il 28. 9.2006, prot.28713/19.7;

allegato 8: verbale incontro del 28.9.2006;

allegato 9: convocazione 15.9.2008 per il 22.9.2008;

allegato 10: avviso di avvio del procedimento;

allegato 11: convocazione prot. 15195/SA01/1.45 per il 19.11.2008;

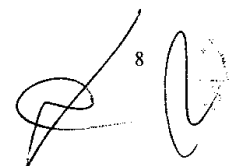
allegato 12: verbale della seduta della CDS del 19.11.2008;

allegato 13: convocazione per la sottoscrizione;

allegato 14: schede di intervento;

allegato 15: Delibere di condivisione degli Enti ;

18. Che gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità per 10 (dieci) anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza.
19. Che il presente Accordo di Programma, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma.
20. Che l'individuazione dei legali rappresentanti o rappresentanti delegati degli Enti interessati alla conclusione dell'Accordo di Programma, facenti parte del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma ai sensi del VII comma dell'art. 34 del D. Lgs 267/2000, sarà formalizzato in sede di formazione del Decreto di adozione dell'Accordo di Programma; il Collegio di



Vigilanza vigilerà sulla corretta esecuzione dei contenuti dell'Accordo di Programma, disponendo sopralluoghi ed ogni altra azione necessaria ad accertare eventuali ritardi o inerzie durante le fasi attuative dell'Accordo medesimo, adottando, se del caso, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge. Il Collegio di Vigilanza per l'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del Responsabile del Procedimento e dei funzionari competenti per materia delegati dai singoli Enti partecipanti.

21. Che in data xxx con nota n. xxxx/S.1/1.45 la Presidente della Giunta Regionale ha convocato le parti interessate alla sottoscrizione dell'Accordo in data xxx presso la Sede xxxxxx.

Tutto ciò premesso

visto l'art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

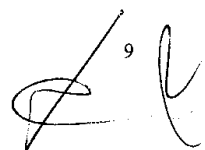
vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. n. 51/97, art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

viste le schede di intervento relative all'iniziativa in oggetto, pervenute agli uffici regionali in data 9.2.2009, che costituiscono parte integrante del presente Accordo (allegato 14);

viste le Deliberazioni degli Enti di approvazione della bozza del testo dell'Accordo di Programma (allegato 15):

- Regione Piemonte - D.G.R. n. xxx del xxx
- Provincia di Cuneo - D.G.P. n. 45 del 22 dicembre 2008



- Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna-D.G. n. 71 del 1.12.2008
- Comune di Valdieri D.C.C. n. 50 del 28.11.2008

si stabilisce che

**l'anno duemilanove addì xxxx del mese di marzo alle ore xxxx
presso la Sede della REGIONE PIEMONTE**

tra

La **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata dalla Presidente On. Mercedes BRESSO della Regione Piemonte, domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165.

La **PROVINCIA DI CUNEO**, rappresentata dal Presidente della Giunta Provinciale On. Avv. Raffaele COSTA, domiciliato per la carica in Cuneo, C.so Nizza 21

La **COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI GESSO E VERMENAGNA** rappresentata dal Presidente Geom. Ugo BOCCACCI, domiciliato per la carica in Robilante, Piazza R. Margherita, 27

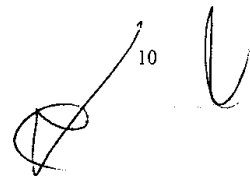
Il **COMUNE DI VALDIERI** rappresentato dal Sindaco Emanuel PARRACONE, Piazza della Resistenza, 2

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1- OGGETTO DELL'ACCORDO

Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, è condiviso all'unanimità, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, dal Comune di Valdieri il contenuto del presente Accordo di Programma, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente alla documentazione allegata e depositata in originale presso gli uffici della Presidenza della Regione Piemonte.

L'Accordo di Programma in oggetto, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa, prevede nel territorio del Comune di Valdieri, la



ART. 2 – IMPEGNI

La Regione Piemonte nella figura della Presidente della Giunta Regionale On. Mercedes Bresso si impegna affinché sia adottato il presente Accordo di Programma con specifico decreto ai sensi art. 34 del D.Lgs. 267/2000. Si impegna altresì a garantire l'erogazione dei finanziamenti.

La Regione Piemonte si impegna a finanziare :

- la redazione dello Studio di fattibilità dell'iniziativa denominata "Interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile", con un ammontare di Euro 65.000,00, pari all'1% del costo presunto della realizzazione delle opere, indicato dal soggetto attuatore nella somma di Euro 6.500.000,00;
- la progettazione fino al livello esecutivo degli interventi di cui al punto precedente, nella misura del 7%, pari a Euro 455.000,00, del costo previsto di realizzazione delle opere;
- la realizzazione delle opere, successivamente all'approvazione della progettazione esecutiva, fino ad un contributo massimo di Euro 6.500.000,00, comprendente le somme già corrisposte per lo Studio di Fattibilità e per la progettazione, come indicato nella Tabella 1, e successive modalità:

Tabella 1 - Finanziamento regionale

INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE Euro	2009			2010	2011
		Studio di fattibilità (1%)	Progettazione (7%)	Opere	Opere	Opere
Interventi per lo sviluppo del complesso turistico termale di Valdieri delle acque minerali dello sviluppo energetico e sostenibile	6.500.000,00	65,000	455.000,00	2.480.000,00	3.000.000,00	500.000,00
TOTALE	6.500.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	500.000,00

A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma – capitolo 297917.

La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità di seguito esposte:

- le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Corso Bolzano 44, Torino;
- la liquidazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica stabilita per ogni singola annualità, è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

1) Liquidazione della quota di finanziamento regionale per la redazione dello Studio di Fattibilità:

- nel 2009 100% del finanziamento concesso, successivamente alla stipula del presente Accordo di Programma.

2) Liquidazione della quota di finanziamento regionale per la progettazione fino al livello definitivo:

- nel 2009 100% del finanziamento concesso, successivamente alla certificazione dello Studio di fattibilità da parte del Nuval.

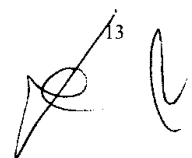
3) Finanziamento regionale finalizzato alla sola realizzazione delle opere

⇒ per l'anno 2009 si definiscono due tranches:

- 50%, pari a Euro 1.240.000,00, alla presentazione dell'approvazione della progettazione esecutiva;
- 50%, pari a Euro 1.240.000,00, alla presentazione della documentazione relativa all'avanzamento delle opere in misura non inferiore al 30%;

⇒ per l'anno 2010 si definiscono due tranches:

- 50%, pari a Euro 1.500.000,00, alla presentazione della documentazione relativa all'avanzamento delle opere in misura non inferiore al 60%;
- 50%, pari a Euro 1.500.000,00, a fronte della presentazione del certificato di fine lavori;



⇒ per l'anno 2011: la cifra residua verrà erogata a fronte della presentazione del Certificato di collaudo e del quadro economico consuntivo, unitamente alle copie delle fatture comprovanti le opere realizzate.

L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito degli adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, ecc., potranno essere utilizzati dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna per lavori ed opere funzionali e/o migliorative dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte.

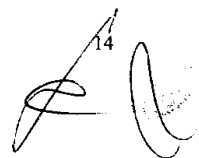
La **Provincia di Cuneo** si impegna a concertare con gli Enti locali gli interventi riguardanti la S.P. 249 e le modalità più idonee per la loro realizzazione anche attraverso una convenzione con la Comunità Montana per la gestione temporanea della strada provinciale. Tali adempimenti vengono sviluppati con il supporto di un Tavolo tecnico appositamente costituito.

La **Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna** si impegna a:

- predisporre, d'intesa con il Comune di Valdieri, lo studio di fattibilità e ad inoltrarlo alla Regione Piemonte per i successivi adempimenti;
- attivare rapporti con il Comune di Valdieri già individuati dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.10.2007 dai due Enti;
- attivare una convenzione con la Provincia di Cuneo per la gestione temporanea della strada provinciale.

Il **Comune di Valdieri** si impegna a:

- collaborare con la Comunità Montana nella predisposizione dello studio fattibilità;
- attivare rapporti con la Comunità Montana già individuati dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.10.2007 dai due Enti.



ART. 3 - ASPETTI URBANISTICI

Per la realizzazione del nuovo centro termale, l'intervento risulta conforme alle previsioni del vigente P.R.G.C. del Comune di Valdieri, che destina l'area di intervento ad Area Termale Ricettiva (art. 14 N.T.A.), e la assoggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo.

Per gli interventi riguardanti sia i modesti adeguamenti al sedime stradale della S.P. 249 sia l'alloggiamento dei cavidotti dentro la fascia di rispetto, allo stato attuale non si prevedono variazioni urbanistiche.

ART. 4 - VINCOLATIVITA' DELL'ACCORDO

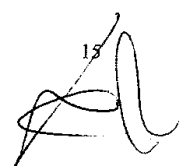
I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

La delimitazione delle aree oggetto di intervento, evidenziate negli allegati costituisce riferimento giuridico per gli adempimenti, le modalità operative e gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

ART. 5 - APPLICAZIONE PROTOCOLLO ITACA

Il Soggetto che realizzerà il nuovo centro termale, dovrà porre in essere ogni accorgimento progettuale e costruttivo utile a limitare l'uso di fonti energetiche non rinnovabili; a tal fine dovrà procedere alla compilazione del "Protocollo Itaca" in versione sintetica assicurando, sulla base dell'applicazione in esso prevista, il miglioramento della prestazione dell'intervento rispetto ai regolamenti e alla pratica corrente. Per tale finalità il risultato della valutazione e sostenibilità non dovrà risultare inferiore all'indicatore "2".



ART. 6 - MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul contenuto dell'Accordo generale approvato sono valutate con determinazione del Collegio di Vigilanza ed adottate con Decreto del Presidente della Regione Piemonte. Eventuali modifiche giudicate sostanziali dal Collegio di Vigilanza allorquando determinano una revisione degli impegni, delle modalità, del quadro finanziario e della localizzazione delle opere, saranno oggetto di un aggiornamento dell'Accordo di Programma con le stesse procedure amministrative utilizzate per l'approvazione dell'Accordo di Programma originario.

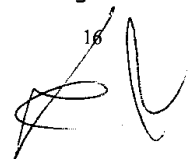
ART. 7 - VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e, come concordemente stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Applica eventuali sanzioni in coerenza con quanto espresso a pag. 15 del presente dispositivo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo rappresentante ed è composto dai legali rappresentanti, o loro delegati degli



Enti sottoscrittori. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

ART. 8 - EFFICACIA DELL'ACCORDO

I contenuti del presente Accordo esplicano efficacia all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del decreto del Presidente.

Gli interventi relativi agli aspetti della viabilità che riguardano strade provinciali saranno oggetto di specifiche concertazioni/convenzioni con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, nell'ambito della seconda fase dell'Accordo di Programma.

ART. 9 - CONTROVERSIE

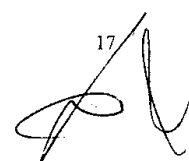
Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato è disciplinato dagli art. 806 e segg. del codice di procedura civile.

ART. 10 - DURATA DELL'ACCORDO

La durata degli impegni è stabilita in anni 10 (dieci) riferita alla 1 - 2 - 3 fase dell'Accordo di Programma, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione dell'Accordo da parte del Presidente della Regione; l'eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

17


Il presente Accordo è costituito dal n. 18 pagine dattiloscritte ed eventualmente manoscritte, di cui il Responsabile del Procedimento attesta che si è data lettura.

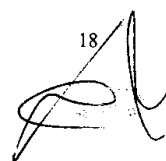
Il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di trasmettere ai soggetti firmatari copia conforme dell'Accordo di Programma e del Decreto di adozione, nonché degli atti amministrativi elencati al paragrafo 17

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Cuneo

Per la Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna
Il Presidente

Per il Comune di Valdieri
Il Sindaco

18


SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

1 – DATI IDENTIFICATIVIVERSIONE DEL: **09.02.2009**

TITOLO DELL' INTERVENTO: Realizzazione programma di interventi per lo sviluppo turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile - Sistemazione della strada provinciale della Valle Gesso e posa delle tubazioni per l'adduzione dell'acqua calda e dell'acqua minerale.

SETTORE DI INTERVENTO : Sviluppo della montagna / Opere pubbliche

LOCALIZZAZIONE: Comune: Valdieri (CN)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Claudio Fumagalli, dirigente del Settore Programmazione Operativa
RECAPITO: Regione Piemonte – Via Lagrange 24 – 10123 Torino

SOGGETTO PROPONENTE: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna

SOGGETTO PERCETTORE: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna

SOGGETTO ATTUATORE : Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
 (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA' ☐
 PROGETTO PRELIMINARE ☐
 PROGETTO DEFINITIVO ☐
 PROGETTO ESECUTIVO ☐

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI **01/03/09 P - 01/06/09 P - 31/08/09 P**
 Soggetto competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna
 NOTE: (subordinato alla sottoscrizione dell'A.d.P.)

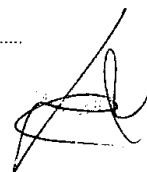
2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI **01/09/09 P - 30/11/09 P - 31/12/09 P**
 Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna
 NOTE:

B - DEFINITIVA SI **01/01/10 P - 30/06/10 P - 30/09/10 P**
 Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna
 NOTE:

C - ESECUTIVA SI **15/01/11 P - 31/03/11 P - 15/04/11 P**
 Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna
 NOTE:

#32634



C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A - V.I.A. da parte della Regione	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
Da verificare nell'ambito dello studio di fattibilità la specifica necessità e relativa competenza			
B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
C - CONFERENZA DEI SERVIZI	15/10/10... P/E	-	31/12/10... P/E
Soggetto Competente: Regione Piemonte			
D -/.../... P/E	-	.../.../... P/E
Soggetto Competente:			

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 01/05/11 - Prevista - DATA FINE: 30/07/11 - Prevista

Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna

NOTE:

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/09/11 - Prevista - DATA FINE: 30/11/12 - Prevista

Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna

NOTE:

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 15/11/11 - Prevista - DATA FINE: 15/03/12 - Prevista

Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna

NOTE: la durata del periodo di sospensione varierà in funzione della accessibilità dell'area di intervento

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 15/12/12 - Prevista - DATA FINE: 30/03/13 - Prevista

Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna

NOTE:

5. FUNZIONALITA': 30/03/13

- Prevista - DATA FINE: .../.../... - Prevista

NOTE:

3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 11.000.000 (da proposta di project financing da rivedere sulla base dell'esito dello studio di fattibilità).

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2008	0,00		0,00		0,00
nel 2009	0,00		200.000,00		200.000,00
					redaz. S.d.F. e progett. prelim.
nel 2010	0,00		320.000,00		320.000,00
					progettazione definitiva
nel 2011	0,00		1.980.000,00		1.980.000,00
					parte lavori
nel 2012	0,00		7.500.000,00		7.500.000,00
					lavori
nel 2013	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00
					collaudo e funzionalità

AVANZAMENTO DELLA SPESA:

2008: %

2009: %

2010: %

2011: %



2012:%
2013:%

4 - PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: Regione Piemonte
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4): Accordo di programma – fondi regionali
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
IMPORTO : 6.500.000 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009 – 2010 - 2011
NOTE: anno 2009: € 3.000.000 – anno 2010 € 3.000.000 – anno 2011 - € 500.000.
- 2) TIPO FONTE: Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna – Comune di Valdieri, altri soggetti pubblici e privati
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
IMPORTO : 4.500.000 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011 - 2012
NOTE: L'importo del contributo locale sarà stanziato, se necessario, dopo la revisione del progetto attualmente disponibile (project financing)

NOTE:

- 1 Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- 2 Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- 3 E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- 4 Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- 5 Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

1 – DATI IDENTIFICATIVIVERSIONE DEL: **09.02.2009**

TITOLO DELL' INTERVENTO: Realizzazione programma di interventi per lo sviluppo turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile - Sistemazione della strada provinciale della Valle Gesso e posa delle tubazioni per l'adduzione dell'acqua calda e dell'acqua minerale.

SETTORE DI INTERVENTO : Sviluppo della montagna / Opere pubbliche

LOCALIZZAZIONE: Comune: Valdieri (CN)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Claudio Fumagalli, dirigente del Settore Programmazione Operativa
RECAPITO: Regione Piemonte – Via Lagrange 24 – 10123 Torino

SOGGETTO PROPONENTE: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

SOGGETTO PERCETTORE: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

SOGGETTO ATTUATORE : Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
 (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA' ☐

PROGETTO PRELIMINARE ☐

PROGETTO DEFINITIVO ☐

PROGETTO ESECUTIVO ☐

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI 01/03/09 P - 01/06/09 P - 31/08/09 P

Soggetto competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

NOTE: (subordinato alla sottoscrizione dell'A.d.P.)

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI 01/09/09 P - 30/11/09 P - 31/12/09 P

Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

NOTE:

B - DEFINITIVA SI 01/01/10 P - 30/06/10 P - 30/09/10 P

Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

NOTE:

C - ESECUTIVA SI 15/01/11 P - 31/03/11 P - 15/04/11 P

Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

NOTE:



C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A - V.I.A. da parte della Regione	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
Da verificare nell'ambito dello studio di fattibilità la specifica necessità e relativa competenza			
B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
C - CONFERENZA DEI SERVIZI	15/10/10. P/E	-	31/12/10. P/E
Soggetto Competente: Regione Piemonte			
D -/.../... P/E	-	.../.../... P/E
Soggetto Competente:			

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 01/05/11 - Prevista - DATA FINE: 30/07/11 - Prevista
 Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna
 NOTE:

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/09/11 - Prevista - DATA FINE: 30/11/12 - Prevista
 Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna
 NOTE:

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 15/11/11 - Prevista - DATA FINE: 15/03/12 - Prevista
 Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna
 NOTE: la durata del periodo di sospensione varierà in funzione della accessibilità dell'area di intervento

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 15/12/12 - Prevista - DATA FINE: 30/03/13 - Prevista
 Soggetto Competente: Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna
 NOTE:

5. FUNZIONALITA': 30/03/13 - Prevista - DATA FINE: .../.../... - Prevista

NOTE:

3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 11.000.000 (da proposta di project financing da rivedere sulla base dell'esito dello studio di fattibilità).

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE	
al 2008	0,00		0,00		0,00	
nel 2009	0,00		200.000,00		200.000,00	redaz. S.d.F. e progett. prelim.
nel 2010	0,00		320.000,00		320.000,00	progettazione definitiva
nel 2011	0,00		1.980.000,00		1.980.000,00	parte lavori
nel 2012	0,00		7.500.000,00		7.500.000,00	lavori
nel 2013	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	collaudo e funzionalità

AVANZAMENTO DELLA SPESA:

2008 : %
 2009 : %
 2010 : %
 2011 : %

#32634



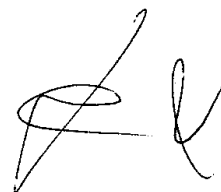
2012:%
2013:%

4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: Regione Piemonte
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4): Accordo di programma – fondi regionali
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
IMPORTO : 6.500.000 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009 – 2010 – 2011
NOTE: anno 2009: € 3.000.000 – anno 2010 € 3.000.000 – anno 2011 - € 500.000.
- 2) TIPO FONTE: Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna – Comune di Valdieri, altri soggetti pubblici e privati
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
IMPORTO : 4.500.000 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011 - 2012
NOTE: L'importo del contributo locale sarà stanziato, se necessario, dopo la revisione del progetto attualmente disponibile (project financing)

NOTE:

- 1 Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- 2 Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- 3 E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- 4 Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- 5 Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



VARIAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO 2009 ALLEGATO B

ACCORDO DI PROGRAMMA COMPLESSO TURISTICO E TERMALE DI VALDIERI

SPESA VARIAZIONE ANNO 2009	UPB	CAP.	DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONE ANNO 2009
AUMENTO	DB14192	245020	ACCORDO DI PROGRAMMA COMPLESSO TURISTICO E TERMALE DI VALDIERI (ART. 7 DELLA L.R. 36/2008)	+ € 3.000.000,00
RIDUZIONE	DB08022	297917	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	- € 3.000.000,00



IL DIRETTORE
(data: 15/04/2009)
(firma: Rolando)

(Handwritten signature)

REGIONE PIEMONTE		BILANCIO DI GESTIONE		VARIAZ. N. 143		02/03/2009		*** BOZZA ***		
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE		STAMPA PER CAPOLO									
SETTORE BILANCI		ACCORDO DI PROGRAMMA		COMPLESSO TURISTICO E TERMALE DI VALDIERI						ALLEGATO A	
SPESA											
CAPITOLO		UPB		DESCRIZIONE		COMPETENZA		CASSA		RESIDUI	
2009 245020/0		DB14192		DI NUOVA ISTITUZIONE							
ACCORDO DI PROGRAMMA "COMPLESSO TURISTICO E TERMALE DI VALDIERI"											
(ART. 7 DELLA L.R. 36/2008).											
2009 297917/0		DB08022				+3.000.000,00		+3.000.000,00		+0,00	
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA						-3.000.000,00		-3.000.000,00		+0,00	
Totale spesa						+0,00		+0,00		+0,00	
SALDO (ENTRATA - USCITE)						+0,00		+0,00		+0,00	

PAG. 2
ALLEGATO A

*** BOZZA ***

VARIAZ. N. 143 , 02/03/2009

BILANCIO DI GESTIONE
STAMPA PER CAPITOLATO
ACCORDO DI PROGRAMMA COMPLESSO TURISTICO E TERMALIS DI VALDIERI

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI

CORRELATI :
E 2009 55635/0

E/U ANNO CAPITOLATO
U 2009 297917/0



[Handwritten signature]

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

BILANCI, DI GESTIONE
STAMPA PER CAPITOLO
ACCORDO DI PROGRAMMA

VARIAZ. N. 143 02/03/2009 ***
TURISTICO E TERMALE DI VALDIERI

PAG. 3
ALLEGATO A

E/U	ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI
-----	------	----------	-------------

U 2009 245020/0

A 02 B 02 C 06

DB14/19

D I R E Z I O N I

C O D I C I

42

F 1 2
G 2
H 02

003
I
L 3

M 08 N 15

Cod. Gest.
2236


R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI REGIONE (PLURIENNALE)
STAMPA PER CAPITOLI
ACCORDO DI PROGRAMMA COMPLESSO TURISTICO E TERMALE DI VALDIERI

VARIAZ. N. 45 / 02/03/2009 *** BOZZA ***
ALLEGATO C

PAG. 1

SPESA		2010	2011
CAPITOLO	DESCRIZIONE		
UPB			
DB14192			
245020/0	ACCORDO DI PROGRAMMA "COMPLESSO TURISTICO E TERMALE DI VALDIERI"		
(ART. 7 DELLA L.R. 36/2008)		+3.000.000,00	+500.000,00
297917/0	DB08022		
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA		-3.000.000,00	-500.000,00
Totale SPESA		+0,00	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00



R

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 2-11093

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazioni in conto capitale a favore della Direzione regionale DB14.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 1-11094

Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e Provincia di Novara finalizzato alla realizzazione di interventi per Recupero della latteria Sociale Turnaria del Comune di Pisano. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2009 e Pluriennale 2009 - 2011 (L.R. 36/2008), Capitolo di spesa 297917 - Variazione all'assegnazione delle risorse finanziarie dell'anno 2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di promuovere, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi per "Recupero della Latteria Sociale Turnaria del Comune di Pisano per realizzare un caseificio per la lavorazione del latte ovi caprino e per installare un frantoio per la spremitura e la lavorazione delle olive";

di approvare lo schema di Accordo di programma e relativi allegati, parte integrante della presente deliberazione;

di apportare al Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, le variazioni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 36/2008, secondo le indicazioni inserite negli allegati A e C, parti integranti della presente deliberazione;

di variare l'assegnazione delle risorse per l'anno 2009, approvata con DGR n. 22 - 10601 del 19/1/2009, come indicato nell'allegato B parte integrante della presente deliberazione;

di dare mandato alla Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece l'Assessore delegato, alla stipula dell'Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 3-11096

Dipendente Dott. Andrea Lazzari; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della S.C.R. Piemonte ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il Dott. Andrea Lazzari dirigente regionale, ad assumere fino alla data di cessazione dal servizio prevista entro l'anno 2009 l'incarico di consulenza tecnica a favore della S.C.R. Piemonte S.p.A. con un impegno di circa 10 giornate all'anno.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dalla S.C.R. Piemonte S.p.A. direttamente al dirigente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 4-11097

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Variazione compensativa per far fronte al fabbisogno delle Aziende Sanitarie Regionali. Art. 24, L.R. n. 7/2001.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 5-11098

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il Settore della Difesa del suolo.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 6-11099

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Iscrizione di fondi, provenienti dall'Unione Europea, per l'attuazione del Progetto "Econtent Plus - Nature SDI Plus".

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 7-11100

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il pagamento di indennizzi per danni da trasfusioni (D.Lgs 112/98).

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 8-11101

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Variazione compensativa tra capitoli appartenenti alla medesima UPB (DB12041), di provenienza statale e vincolati allo stesso capitolo di entrata.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 9-11102

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Variazione compensativa tra capitoli appartenenti alla medesima UPB (DB16002), di provenienza statale e vincolati allo stesso capitolo di entrata.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 10-11103

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011. Iscrizione della quota 2011 del finanziamento dell'accordo di programma "Progettazione e realizzazione impianto di risalita collegamento strada regionale 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e collegamento con il complesso di Pra-Catinat".

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 11-11104

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 in applicazione di variazioni compensative previste dall'art. 24 comma 3 della L.R. 7/2001 (UPB DB17041, DB11071, DB11111, DB12041, DB17051, DB16042, DB01031).

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 12-11105

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazioni in parte corrente a favore della Direzione regionale DB11.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 13-11106

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazioni in parte corrente a favore della Direzione regionale DB13.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 14-11107

Realizzazione di un ciclo di incontri - lezioni con i riscossori della tassa automobilistica per l'aggiornamento periodico degli operatori del settore. Spesa di euro 12.000,00 (capitolo 113113/2009).

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Visto che l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, tra l'altro, che le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

visti i decreti del Ministero delle Finanze 5 novembre 1998, n. 418, e 23 dicembre 1998, realizzano il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

considerato che, in base all'art. 2 del sopracitato decreto n. 418, il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono ora effettuate direttamente dalle Regioni;

considerato che la lettera c) dell'art. 12 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (*Disposizioni in materia di tassa automobilistica*) conferisce alla Giunta regionale la facoltà di adottare ogni provvedimento volto ad attuare le disposizioni contenute nella predetta legge;

considerato che dopo l'avvio del nuovo applicativo e a seguito della D.G.R. n. 42-8032 del 14/1/2008 è stato istituito un call center specializzato per i riscossori, stante che ormai tutti i riscossori sono collegati solo sull'archivio regionale ed in caso di anomalie, malfunzionamenti o di incompletezza dei dati non è possibile pagare la tassa se non con interventi mirati e correttivi;

considerato che molti riscossori hanno richiesto alla Regione Piemonte corsi di formazione ed approfondimenti sui temi della tassa automobilistica, per meglio assistere i cittadini;

rilevato che ad un anno dall'inizio del servizio, e che dalla verifica periodica dell'attività del servizio stesso risulta necessario avviare un percorso formativo per i riscossori della tassa automobilistica, che tratti sia la parte normativa che quella relazionale con i contribuenti;

ritenuto pertanto attivare un primo ciclo di 10 incontri-lezioni con i riscossori della tassa automobilistica al fine di migliorare l'approccio con il cittadino - contribuente e fornire un puntuale aggiornamento sulla normativa giuridico amministrativa che è sottesa agli strumenti tecnici (applicativo) di ausilio all'attività di assistenza;

tutto ciò premesso, a voti unanimi la Giunta Regionale
delibera

di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, la realizzazione di un primo ciclo di incontri con i riscossori della tassa automobilistica;

di dare atto che la spesa, quantificabile in euro 12.000, per il primo ciclo, troverà copertura finanziaria nel capitolo 113113 del bilancio 2009, che verrà liquidata nell'esatto importo contabilizzato a consuntivo con provvedimento del Settore Politiche fiscali.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 15-11108

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

A relazione dell'Assessore Artesio:

L'art. 1 del D.L. 27.8.1994 n. 512 convertito nella L. 17 ottobre 1994, n. 590 prevede che le Regioni nominino i direttori generali delle aziende sanitarie regionali tra coloro che abbiano inoltrato istanza a seguito di specifico avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In ossequio alla previsione normativa, con deliberazione n. 103-689 del 31 luglio 2000, la Giunta regionale aveva approvato un avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla nomina a Direttore generale di azienda sanitaria regionale, prevedendo il periodico aggiornamento dell'elenco conseguentemente formato (DGR n. 39-1874 del 28 dicembre 2000). L'elenco medesimo venne poi aggiornato a seguito di nuovi avvisi pubblici emessi in conformità alle previsioni di cui alle deliberazioni n. 19-4315 del 5 novembre 2001 (l'elenco relativo fu approvato a mezzo della DGR n. 54-5238 del 4 febbraio 2002) e n. 66-11104 del 24 novembre 2003 (con relativo elenco approvato a mezzo della DGR n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, e successivamente integrato con DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004 a seguito di ricorso proposto da un candidato).

In relazione alle previsioni di cui all'articolo 3 bis, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ai sensi del quale costituisce requisito per la carica a direttore generale di ASR l'esperienza "almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie" maturata nell'arco di tempo di dieci anni precedenti la pubblicazione del relativo avviso, attesa la necessità di provvedere all'aggiornamento dei profili professionali prodotti dai candidati, con deliberazione n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, venne indetto un nuovo avviso per l'aggiornamento dell'elenco.

In tale occasione, ai candidati inseriti negli elenchi approvati dalle deliberazioni n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del 4 febbraio 2002, venne chiesto di confermare la disponibilità alla nomina e l'aggiornamento dei requisiti professionali; contestualmente, con il medesimo provvedimento n. 75-1862/2005 cit., si procedette all'emanazione dell'avviso per l'acquisizione di nuove candidature.

Consequentemente, al termine del relativo procedimento, nell'allegato A) alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006 vennero riportati, in ordine alfabetico, i nominativi di tutti i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di ASR, così come definiti sia a seguito di presentazione di nuova istanza che di conferma

dell'interesse alla nomina. L'allegato A) alla deliberazione sopra riportata è stato poi integrato con la DGR n. 62-3498 del 24 luglio 2006 a seguito di richiesta di riesame presentata da un candidato in un primo tempo escluso.

In relazione alla necessità di aggiornare i nominativi già inseriti nell'elenco approvato con le deliberazioni n. 51-11598 del 26 gennaio 2004 (come integrata con DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004) a mezzo della citata deliberazione n. 75-1862 del 19 dicembre 2005 fu altresì precisato che, per ragioni di economia organizzativa e procedimentale, l'aggiornamento medesimo veniva rinviato a successivo provvedimento.

Ora, considerato il periodo di tempo trascorso dall'emanazione della deliberazione n. 51-11598 del 26 gennaio 2004 come integrata dalla DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004, nell'eventualità di procedere a nuove nomine a seguito di possibili vacanze delle direzioni generali delle Aziende sanitarie regionali, in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal citato art. 1 del D.L. n. 512/1994, convertito in L. n. 590/1994 e dalla normativa regionale di riferimento, si rende opportuno verificare il persistere dell'attualità dell'esperienza professionale dichiarata dai candidati inseriti nell'anno 2004 con riferimento al criterio temporale decennale sopra richiamato; contestualmente, al fine di disporre di un ventaglio quanto più ampio possibile di candidature alla nomina a direttore generale di ASR, si rende opportuno provvedere all'indizione di un avviso per l'acquisizione di nuove candidature.

In relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 recante ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", si ritiene di dover confermare i criteri generali utilizzati nei precedenti avvisi, e richiamati, da ultimo, nella DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005.

Al fine di garantire un'adeguata informazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, si ritiene che l'avviso contenente le informazioni sui requisiti per la nomina, sul regime delle incompatibilità, sui termini e sulle modalità di presentazione delle istanze unitamente ai fac-simili delle stesse e delle schede analitiche ad esse allegate siano da pubblicarsi integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it).

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. n. 7 del 4 luglio 2005, viene individuata quale struttura responsabile del procedimento per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria regionale il Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari, della Direzione Sanità, Assessorato Tutela della salute e Sanità programmazione socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare, e per quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al Patrimonio.

Come di consueto, ai fini della verifica dei requisiti dei candidati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. n.

10/1995, si propone di costituire un'apposita commissione composta da esperti, individuati nelle persone della dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore Attività legislativa e per la qualità della normazione, della dott.ssa Patrizia Camandona, responsabile del Settore Attività Ispettiva e di controllo amministrativo, del dott. Sergio Di Giacomo, responsabile del Settore Servizio civile, Terzo Settore ed Enti di diritto pubblico e privato.

A conclusione del procedimento, verrà predisposto un unico elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria regionale, che abbiano dichiarato la propria disponibilità alla nomina stessa.

Tale elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sostituirà integralmente l'elenco di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 53-2527 del 3 aprile 2006. Saranno in ogni caso riportati i nominativi già inseriti nell'allegato A) alla deliberazione n. 53-2527 del 3.4.2006, nonché l'ulteriore nominativo inserito a seguito della approvazione della citata DGR n. 62-3498 del 24.7.2006, tutti relativi all'anno di iscrizione 2006.

L'elenco così pubblicato sarà oggetto di periodico aggiornamento.

In attuazione del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di tutte quelle presentate dai soggetti che saranno nominati.

Quanto sopra illustrato e motivato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge:

- visto il d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. avente ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- visto il D.L. 27.8.1994 n. 512 convertito nella L. 17 ottobre 1994 n. 590, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali";
- visto il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- vista la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- vista la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 avente ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";
- vista la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 avente ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
- vista la l.r. n. 18 del 6 agosto 2007 avente ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";
- visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati persona-

li";

- visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- visto il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali" convertito con modifiche in legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- vista la DCR n. 137-40212 del 24 ottobre 2007 avente ad oggetto: "Piano socio-sanitario 2007-2010";
- vista la DCR n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 avente ad oggetto "Individuazione delle Aziende sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali";
- vista la DGR n. 65-7819 del 17 dicembre 2007 avente ad oggetto "Assetto del Sistema sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l.r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della DCR n. 136-39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l'operatività degli altri organi ed organismi aziendali";
- vista la DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000 avente ad oggetto "Artt. 3 e 3-bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. Avviso per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione Piemonte;
- vista la DGR n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 avente ad oggetto "Costituzione elenco idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale";
- vista la DGR n. 19-4315 del 5 novembre 2001 avente ad oggetto "Avviso pubblico per l'integrazione di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale approvato con DGR n. 39-1874 del 28.12.2000";
- vista la DGR n. 54-5238 del 4 febbraio 2002 avente ad oggetto "Integrazione elenco idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale DGR n. 39-1874 del 28.12.2000"
- vista la DGR n. 66-11104 del 24 novembre 2003 avente ad oggetto: "Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale"
- vista la DGR n. 51-11598 del 26 gennaio 2004 avente ad oggetto: "Integrazione dell'elenco di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale";
- vista la DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004 avente ad oggetto "DGR n. 51-11598 del 26 gennaio 2004. Integrazione e correzione errore materiale";
- vista la DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005 avente ad oggetto: "Avviso per l'aggiornamento dell'elenco di candidati in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore Generale d'azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte. Artt. 3 e 3-bis del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.";
- vista la DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006 avente ad oggetto: "Aggiornamento dell'elenco dei candidati alla nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte. Art. 3 e 3-bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i."
- vista la DGR n. 62-3498 del 24 luglio 2006 avente ad oggetto: "Articolo 3 e 3-bis D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.. Elenco di candidati in possesso dei requi-

siti per la nomina a Direttore generale di Azienda sanitaria della Regione Piemonte. Provvedimenti”.

delibera

- di indire, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, un pubblico avviso per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi che si dovessero rendere vacanti. L'aggiornamento dell'elenco consisterà nell'inserimento dei nuovi candidati, ovvero nella cancellazione dei nominativi di coloro che, già inseriti nell'elenco di cui all'allegato A) alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006 con annotazione “anno di iscrizione 2004”, non confermeranno il possesso di tutti i requisiti, segnatamente il persistere dell'attualità dei dati relativi all'esperienza professionale maturata con riferimento al criterio temporale decennale specificato in premessa, rinnovando nel contempo la disponibilità alla nomina;

- di approvare l'allegato A) avente ad oggetto “Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di confermare, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ed in applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”), i criteri ermeneutici contenuti nella DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005;

- di individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. n. 7 del 4 luglio 2005, quale struttura responsabile del procedimento per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria regionale il Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi sanitari - Assessorato Tutela della salute e Sanità programmazione socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare, e per quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al Patrimonio;

- di costituire, ai fini della verifica dei requisiti dei candidati, un'apposita commissione composta da esperti, individuati nelle persone della dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore Attività legislativa e per la qualità della normazione, della dott.ssa Patrizia Camandona, responsabile del Settore Attività Ispettiva e di controllo amministrativo, del dott. Sergio Di Giacomo, responsabile del Settore Servizio civile, Terzo Settore ed Enti di diritto pubblico e privato.

- di disporre la pubblicazione integrale dell'avviso contenente le informazioni sui requisiti per la nomina, sul regime delle incompatibilità, sui termini e sulle modalità di presentazione delle istanze, unitamente ai fac-simile delle medesime e delle schede analitiche, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it);

- di disporre, in attuazione del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, che la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di tutte

quelle presentate dai soggetti che saranno nominati;

- di disporre che, a conclusione del procedimento, venga predisposto un unico elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda sanitaria regionale, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in sostituzione dell'elenco di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 53-2527 del 3 aprile 2006;

- di dare atto che in tale elenco saranno in ogni caso riportati i nominativi già inseriti nell'allegato A) alla deliberazione n. 53-2527 del 3.4.2006, nonché l'ulteriore nominativo inserito a seguito della approvazione della citata DGR n. 62-3498 del 24.7.2006, tutti relativi all'anno di iscrizione 2006.

- di disporre che l'elenco così pubblicato sarà oggetto di periodico aggiornamento;

- avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) *“Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale”.*

REGIONE PIEMONTE

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale

DESTINATARI

Con deliberazione n. 15 - 11108 del 30 marzo 2009, la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha indetto, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, un pubblico avviso per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi che si dovessero rendere vacanti. L'aggiornamento dell'elenco consisterà nell'inserimento dei nuovi candidati ovvero nella cancellazione dei nominativi di coloro che, già inseriti nell'elenco di cui all'allegato A) alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006, con annotazione “anno di iscrizione 2004”, non confermeranno il possesso di tutti i requisiti, segnatamente il persistere dell'attualità dei dati relativi all'esperienza professionale maturata, rinnovando nel contempo la disponibilità alla nomina;

Conseguentemente, solo i soggetti che risultano già iscritti nell'elenco regionale, a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004 (come integrata dalla DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004) sono tenuti a confermare la propria disponibilità, rinnovando l'istanza ed aggiornando il curriculum professionale e la scheda analitica già presentate, con l'indicazione delle attività lavorative idonee a giustificare il permanere del possesso del requisito relativo all'esperienza professionale maturata nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pena la cancellazione dall'elenco.

Non devono presentare alcuna richiesta coloro che hanno formulato una nuova istanza, a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, o hanno confermato la propria disponibilità - rinnovando l'istanza ed aggiornando il curriculum professionale e la scheda analitica - con riferimento alle istanze presentate a seguito delle DD.GG.RR. nn. 103-689 del 31 luglio 2000 e 19-4315 del 5 novembre 2001. **I suddetti nominativi sono inseriti nell'elenco allegato alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006, come integrata dalla DGR 62-3498 del 24 luglio 2006, ed identificati con “anno di iscrizione 2006”. Si precisa che gli stessi nominativi verranno integralmente riportati nell'elenco che verrà formato a conclusione dell'espletamento del presente avviso.**

REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare istanza coloro che, ai sensi dell'art. 3 bis comma 3 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea;
- specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in **posizione** dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 10 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., la carica di Direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti, anche in regime convenzionale, con l'azienda sanitaria presso la quale sono esercitate le funzioni, o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La carica di Direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'azienda sanitaria presso la quale sono esercitate le funzioni.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la carica di Direttore generale di azienda sanitaria regionale è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana.

Sempre ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il Direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il Direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte il territorio dell'azienda sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il Direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in aziende sanitarie locali ricomprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, le nomine di competenza della Giunta regionale sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1. Consigliere regionale;
2. dipendente della Regione, nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10, ("Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale") e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del capitale sociale ovvero nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

- Non e' inoltre consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società od organismo regionale di cui al presente articolo, ad esclusione dei Sindaci e dei componenti di organismi di revisione contabile.

49

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. L'interessato può far valere i diritti attribuiti dall'articolo 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le istanze, redatte in carta legale, formulate secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabili dal sito Internet della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) codice fiscale;
- 4) residenza;
- 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 6) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
- 9) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- 10) il diploma di laurea conseguito, con l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorità che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
- 11) il possesso degli specifici requisiti di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- 12) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla carica previste dagli art. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dall'art. 13, della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero l'indicazione delle cause d'incompatibilità e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico;
- 13) di accettare, in caso di nomina, l'assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina è fatta alle condizioni del contratto approvato dalla Giunta regionale;
- 14) indirizzi di recapito postale, telefonico, fax ed e-mail, ai fini delle comunicazioni inerenti il presente avviso e l'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 8), si precisa che ai sensi del comma 1 bis dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

All'istanza dovrà essere allegato, **a pena d'inammissibilità**:

- dettagliato curriculum scolastico e professionale, datato e firmato;
- scheda analitica - redatta secondo lo schema allegato all'avviso - attinente ai requisiti per la nomina a Direttore generale di ASR (titolo di studio, requisiti formativi e professionali), datata e firmata.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce all'istanza contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), del dichiarante.

Le candidature, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno pervenire alla Regione Piemonte - Assessorato Tutela della salute e Sanità programmazione socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare, e per quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al Patrimonio - Direzione Sanità - Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi sanitari - C.so Regina Margherita 153 bis - 10122 Torino, **entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.** Qualora il termine per la presentazione delle candidature cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Non saranno esaminate le candidature pervenute oltre la data sopra indicata.

Le istanze possono essere consegnate direttamente al Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi sanitari, corso Regina Margherita 153 bis, Torino, Pal. B, 3° piano, dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previa presentazione di un documento di identità, oppure spedite a mezzo raccomandata, nel qual caso sulla busta dovrà essere indicato il riferimento **"candidatura a Direttore generale di A.S.R."**. Per la determinazione del termine di scadenza, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, oppure, per le istanze presentate manualmente, la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla copia dell'istanza medesima.

E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità (fronte e retro) del delegante.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Il rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale è esclusivo, ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi del contratto di lavoro sono approvati dalla Giunta regionale coerentemente alle previsioni di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Direttore generale dell'Azienda sanitaria da norme nazionali o regionali, e con l'assunzione dei poteri di gestione dell'Azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti nazionali o regionali, si accolla ogni responsabilità connessa.

Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale è determinato dall'allegato D alla DGR n. 65 -7819 del 17 dicembre 2007, in relazione alle peculiari caratteristiche aziendali e viene corrisposto in dodici quote mensili, posticipate, di pari ammontare. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Il predetto corrispettivo può essere integrato, fino ad un massimo del venti per cento, in considerazione del raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Il trattamento economico può essere inoltre integrato fino all'importo massimo previsto dall'art. 1 comma 5 bis del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., conformemente altresì al disposto di cui

alla D.G.R. n. 99-10265 dell'1 agosto 2003, in relazione alla documentata partecipazione ad iniziative di formazione manageriale, di studio e di aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il direttore generale partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio.

In attuazione del disposto di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008 n. 133, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

ISTRUTTORIA

Non verranno prese in considerazione:

- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- le istanze presentate dopo che siano trascorsi più di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- le istanze presentate in difformità al presente avviso;
- **le istanze pervenute da soggetti inseriti, con annotazione "anno di iscrizione 2006", nell'elenco di cui all'allegato A) alla deliberazione di Giunta regionale n. 53-2527 del 3 aprile 2006, come integrato con DGR n. 62-3498 del 24 luglio 2006.**

La mancata presentazione dell'istanza di conferma all'iscrizione nell'elenco da parte dei candidati inseriti con la deliberazione di Giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, come integrata con DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004, unitamente all'aggiornamento del curriculum professionale e della scheda analitica già presentate, contenenti l'indicazione delle attività lavorative idonee a giustificare il permanere del possesso del requisito dell'esperienza professionale, maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione **del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale**, determinerà la cancellazione dall'elenco.

La valutazione dei requisiti richiesti per la nomina alla carica di direttore generale di azienda sanitaria regionale, quali dichiarati dai candidati, verrà effettuata sulla base dei criteri ermeneutici utilizzati nei precedenti avvisi, e da ultimo nell'avviso di cui alla DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, adottata in conformità all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", il quale dispone che "le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per le nomine", conseguentemente:

- l'esperienza professionale quinquennale deve essere stata svolta, anche in periodi non continuativi, nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- l'attività deve riferirsi a funzioni effettivamente svolte in seguito al conferimento di incarico formale;
- **non sono** da considerarsi attività professionali ai fini del presente avviso le esperienze relative:
 - ad attività libero-professionale,
 - all'esercizio del mandato politico,
 - alla mera consulenza,
 - a componente di organi d'amministrazione, **eccezion fatta** per l'amministratore delegato, o il socio accomandatario e il consigliere delegato con incarichi operativi;
- l'attività di amministratore di enti o aziende sanitarie viene considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in veste di organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale, commissario) successivamente all'attuazione della legge 4 aprile 1991, n. 111;

- per «attività di direzione tecnica o amministrativa» verrà considerata l'attività di direzione di strutture organizzative svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero studio, ricerca, ispezione nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;
- l'attività di direzione sarà, inoltre, ritenuta qualificante se esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovrà essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza organizzativa e responsabilità verso l'esterno;
- **verrà considerata rilevante:**
 - l'attività di amministratore di enti o aziende sanitarie, qualora svolta in qualità di organo monocratico, **con esclusione** degli incarichi di componente di organi collegiali (componenti di comitati di gestione, componenti di consigli di amministrazione, **eccezion fatta** per l'amministratore delegato, il socio accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi);
 - l'attività di partecipazione alla direzione strategica aziendale;
 - l'attività di direzione di strutture caratterizzate da autonomia e complessità in enti e aziende sanitarie; in mancanza del titolare della posizione funzionale apicale sono prese in considerazione le funzioni svolte in tale posizione da personale di qualifica inferiore, purché le funzioni stesse siano state conferite con atto formale;
 - l'attività svolta, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale, in enti/aziende private e in enti pubblici che abbiano recepito nei rispettivi ordinamenti quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla separazione tra le competenze degli organi di direzione politica e le responsabilità gestionali dirigenziali;
 - l'attività dirigenziale svolta a capo delle principali articolazioni organizzative di enti pubblici e privati, in posizione apicale, con responsabilità verso l'esterno, indipendentemente dall'adozione di atti che impegnino l'ente;
- **non sarà considerata rilevante:**
 - l'attività di magistrato, qualora non connessa a responsabilità di direzione di struttura, come definita dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000;
 - la presidenza in consigli di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000;
 - l'esperienza professionale il cui grado di qualificazione, come previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000, non risulti adeguatamente comprovato.

A conclusione del procedimento, l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore generale d'Azienda sanitaria regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

In caso di nomina, verrà richiesto all'interessato di presentare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e di quanto comunque dichiarato nell'istanza, nel curriculum e nella scheda analitica alla stessa allegati.

Fac-simile istanza di nuovo inserimento

Sulla busta riportare la dicitura: "Candidatura a direttore generale di A.S.R."

marca
da bollo

Al Signor Presidente della Giunta regionale
della Regione Piemonte
c/o Assessorato Tutela della salute e
Sanità, programmazione socio-sanitaria di
concerto con l'Assessore al Welfare, e per
quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto
con l'Assessore al Patrimonio
Direzione Sanità
Settore Assetto Istituzionale e organizzativo
delle ASR e Sistemi informativi sanitari
Corso Regina Margherita n. 153 bis
10122 T O R I N O

Oggetto: Istanza di nuovo inserimento nell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte.

... I ... sottoscritt dichiara la propria disponibilità all'inserimento nell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda sanitaria regionale.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R., ha luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

1. di essere nat... a Prov. il/...../.....;
2. di essere residente in Prov....., via n.;
3. di avere il seguente codice fiscale:
4. di essere cittadin..... italian..... (ovvero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi vigenti);
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero i motivi della non iscrizione);
6. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti);
8. di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
9. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
10. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dall'art. 13, della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità..... e di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico);

11. di aver conseguito il diploma di laurea in , presso , in data....., con votazione.....;
12. di essere in possesso dei requisiti specifici per la nomina a Direttore generale di azienda sanitaria regionale, previsti dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., descritti nella scheda analitica;
13. di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda per la quale la nomina è fatta, alle condizioni stabilite dal contratto approvato dalla Giunta regionale;
14. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo:
Vian.
Comune c.a.p.
Telefono FAX
Indirizzo e-mail

Allega all'istanza:

- il curriculum scolastico e professionale, datato e firmato;
- la scheda analitica, redatta secondo lo schema allegato, attinente le esperienze formative e professionali utili ai fini dell' attestazione del possesso dei requisiti (titolo di studio, requisiti formativi e professionali), datata e firmata;
- copia fotostatica di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti personali e professionali dichiarati e a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

Data

Firma

.....

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma in calce all'istanza, al curriculum nonché alla scheda analitica non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del funzionario regionale addetto o se alla documentazione è allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Fac-simile istanza di conferma

Sulla busta riportare la dicitura: "candidatura a DIRETTORE GENERALE di A.S.R."

marca
da bollo

Al Signor Presidente della Giunta regionale
della Regione Piemonte
c/o Assessorato Tutela della salute e
Sanità, programmazione socio-sanitaria di
concerto con l'Assessore al Welfare, e per
quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto
con l'Assessore al Patrimonio
Direzione Sanità
Settore Assetto Istituzionale e organizzativo
delle ASR e Sistemi informativi sanitari
Corso Regina Margherita n. 153 bis
10122 T O R I N O

Oggetto: Conferma della disponibilità all'iscrizione nell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte; aggiornamento del curriculum professionale e della scheda analitica.

. I . . . sottoscritt;
nat... a Prov. il/...../.....;
residente in Prov....., via n.;
codice fiscale;

già iscritto, con annotazione "anno di iscrizione 2004", nell'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte, di cui all'allegato A) alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006 (integrata dalla DGR n. 62-3498 del 24 luglio 2006);

**CONFERMA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI
CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA A DIRETTORE GENERALE
D'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE**

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R., ha luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

1. di essere cittadin..... italian..... (ovvero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi vigenti);
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero i motivi della non iscrizione);
3. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
4. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti);

5. di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
6. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dall'art. 13, della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità..... e di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico);
8. di essere in possesso dei requisiti specifici per la nomina a Direttore generale di azienda sanitaria regionale, previsti dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., descritti nella scheda analitica;
9. di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda per la quale la nomina è fatta, alle condizioni stabilite dal contratto approvato dalla Giunta regionale;
10. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo:
Vian.
Comune c.a.p.
Telefono FAX
Indirizzo e-mail

Allega all'istanza:

- il curriculum scolastico e professionale, datato e firmato dal candidato; (*)
- la scheda analitica, redatta secondo lo schema allegato, attinente le esperienze formative e professionali utili ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti (titolo di studio, requisiti formativi e professionali), datata e firmata; (*)
- copia fotostatica di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti personali e professionali dichiarati e a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

(*) Con riferimento ai periodi successivi alla data di presentazione dell'istanza per l'inserimento, con annotazione anno 2004, nell'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte, di cui all'allegato A) alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006 (integrata dalla DGR n. 62-3498 del 24 luglio 2006);

Data

Firma

.....

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma in calce all'istanza, al curriculum nonché alla scheda analitica non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del funzionario regionale addetto o se alla documentazione è allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

SCHEDA ANALITICA da allegare all'istanza**1. Dati anagrafici**

- Cognome e nome
 - Data e luogo di nascita
 - Residenza
 - Telefonofax e.mail
 - Codice fiscale
-

2. Titoli di studio e dati relativi alla formazione

Diploma di laurea; *per ciascun diploma indicare:*

- Tipologia
- Università
- Anno del conseguimento
- Titolo della tesi
- Votazione

Specializzazione post universitaria; *per ciascun diploma di specializzazione indicare:*

- Titolo
- Ente
- Anno del conseguimento

Abilitazione professionale; *indicare:*

- Professione
- Luogo e data del conseguimento

Iscrizione ad albo professionale; *indicare:*

- Ordine professionale
- Luogo e data dell'iscrizione

Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'articolo 3 bis, comma 4, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

- Ente organizzatore
- Anno di conseguimento del certificato di formazione manageriale

Corsi formativi e di aggiornamento frequentati; *per ogni corso indicare:*

- Titolo
- Ente organizzatore
- Periodo e durata dell'attività formativa

Docenze universitarie o in istituti di formazione manageriale; *per ciascuna indicare:*

- Università o istituto
- Materia di insegnamento
- Periodo e durata dell'attività di insegnamento

Pubblicazioni attinenti all'organizzazione, programmazione e gestione aziendale; *per ciascuna pubblicazione indicare:*

- Titolo
- Anno
- Editore

Articoli su riviste attinenti all'organizzazione, programmazione e gestione aziendale; per ciascun articolo indicare:

- Titolo
- Rivista
- Anno di pubblicazione e numero della rivista

3. Esperienza professionale, di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

Vanno specificate, in ordine cronologico, le esperienze professionali utili ad integrare il possesso, almeno quinquennale, del requisito. Ruoli e posizioni organizzative diverse, anche interne allo stesso ente/azienda, vanno riportate separatamente, indicando per ciascuna:

- Periodo: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa
 - Denominazione dell'Ente o dell'Azienda :
 - Sede:
 - Natura: pubblica / privata
 - Settore: sanità (*specificare*) / altro (*specificare*)
 - Denominazione della struttura di appartenenza:
 - Attività della struttura di appartenenza: (*descrizione*)
 - Qualifica funzionale rivestita , livello di inquadramento e CCNL di riferimento:
 - Incarico ricoperto:
 - Poteri, responsabilità, mansioni svolte (risultanti da atti organizzativi dell'ente, contratti, procure conferite, ecc., configuranti autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie):
 - Numero dipendenti della struttura di cui si ha la diretta responsabilità:
 - Budget della struttura di appartenenza o, se diverso, budget assegnato e direttamente gestito dal candidato :
 - Organigramma della struttura gerarchica dell'ente/azienda, evidenziando la posizione ricoperta dal candidato (non necessario per gli incarichi di Direttore generale, amministrativo e sanitario di Azienda sanitaria regionale):
-

Data

Firma

.....

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 16-11109

Linee guida e criteri di indirizzo per l'impianto di valvole aortiche transcateretere.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010 individua tra le aree prioritarie in cui è necessario approntare specifici programmi di intervento quella relativa all'uso appropriato delle tecnologie sanitarie.

Lo stesso P.S.S.R. evidenzia l'esigenza che la qualità tecnica delle prestazioni sia costantemente affiancata dalla possibilità che le stesse siano pienamente ed equamente usufruite da parte dei cittadini con percorsi adeguati, standardizzati e monitorati nella loro efficacia ed adeguatezza alle esigenze di salute.

Le innovazioni tecnologiche richiedono generalmente al sistema un aumento di risorse e la loro diffusione avviene secondo dinamiche che non sempre garantiscono accesso adeguato ai pazienti che maggiormente potrebbero beneficiarne.

La diffusione di tali nuove tecnologie pone necessariamente il problema di un loro governo complessivo che sappia intervenire sugli assetti organizzativi dei servizi in modo da creare le condizioni per un'effettiva multidisciplinarietà ed integrazione degli operatori, un corretto trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica e una buona capacità del sistema e dei singoli servizi di documentare i risultati ottenuti.

In ambito cardiologico, una patologia di sempre maggiore riscontro e candidata allo sviluppo di terapie innovative meno invasive è rappresentata dalla stenosi aortica.

Il trattamento di elezione della stenosi aortica severa è rappresentato dall'intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica. Esso è effettuato mediante intervento di sternotomia in circolazione extracorporea. Questo intervento non può essere effettuato per tutti i pazienti che potrebbero beneficiarne, per la presenza di controindicazioni o rischi operatori eccessivamente elevati.

Recentemente, la cardiologia interventistica ha proposto una nuova e promettente modalità terapeutica meno invasiva per i pazienti con stenosi aortica severa non trattabili chirurgicamente: l'impianto transcateretere (percutaneo o transapicale) di valvola aortica biologica.

Come per altre innovazioni tecnologiche è necessario governarne la diffusione definendo gli ambiti clinici di applicazione e i requisiti e le caratteristiche dei centri dove effettuare tali prestazioni.

Nel caso specifico di questa modalità terapeutica a spiccato carattere innovativo sono stati definiti dei criteri di indirizzo per poter avviare un discorso di adozione controllata di queste nuove procedure.

I criteri di indirizzo proposti sono il risultato del gruppo di lavoro regionale per le qualità delle cure in cardiocirurgia istituito con Determinazione n. 71 del 18.2.2008, in attuazione della D.G.R. n. 89-6716 del 3.8.2007, integrato da cardiologi emodinamisti e figure mediche con competenze epidemiologiche e di direzione sanitaria.

In particolare il documento evidenzia:

- la tipologia dei pazienti candidabili a tali prestazioni
- l'esigenza che le procedure vengano eseguite solo

in centri con emodinamica e cardiocirurgia nella stessa sede

- la necessaria e stretta collaborazione di un team comprendente cardiologo interventista, cardiocirurgo e anestesista rianimatore

- la necessità di un registro con follow-up dei casi trattati

Il documento finale elaborato dal suddetto gruppo di lavoro si compone dei criteri di indirizzo, così come definiti nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione, indirizzati alle ASR, ai Presidi Sanitari e agli Erogatori privati operanti nella Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

vista la D.C.R. n.137- 40212 del 24.10.2007

vista la D.G.R. n. 89-6716 del 3.8.2007

vista la Determinazione n. 71 del 18.2.2008

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento di cui all'allegato A sui "Criteri di indirizzo all'impianto di protesi aortiche transcateretere" indirizzati alle ASR, ai Presidi Sanitari e agli Erogatori privati operanti nella Regione Piemonte;

- di demandare alla Direzione Sanità le attività connesse al monitoraggio della applicazione dei criteri di cui trattasi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CRITERI DI INDIRIZZO PER L'IMPIANTO DI PROTESI AORTICHE TRANS-CATERETERE (PERCUTANEE E TRANSAPICALI)

La sostituzione valvolare aortica rappresenta il trattamento di scelta in pazienti sintomatici per stenosi aortica severa degenerativa, determinando un miglioramento della sopravvivenza e della qualità della vita (1).

La sola valvuloplastica percutanea è una procedura palliativa in queste condizioni e sebbene possa determinare un momentaneo miglioramento dei sintomi, i benefici sono modesti e la restenosi è quasi inevitabile.(2,3,4).

I pazienti sintomatici in sola terapia medica hanno una scarsa prognosi (5,6).

Molti potenziali candidati alla chirurgia hanno un numero di comorbidità per le quali un intervento chirurgico tradizionale, a "cuore aperto" in circolazione extracorporea, sarebbe gravato da un rischio elevato o inaccettabile per il paziente.

L'impianto percutaneo e/o transapicale di una valvola aortica biologica può offrire pertanto una opzione terapeutica a pazienti sintomatici per stenosi aortica degenerativa severa con rischio operatorio elevato (euroscore additivo > 10) o addirittura giudicati inoperabili.

A - Indicazioni

Stenosi valvolare aortica severa

Il grado di stenosi valvolare viene valutato considerando la presenza di sintomi (angina di petto, dispnea, sincope) e i classici parametri ecocardiografici ed emodinamici di

gradiente transvalvolare, di picco e medio, area valvolare anatomica assoluta ed indicizzata per la superficie corporea.

Elevato/ proibitivo rischio chirurgico: euroscore additivo > 10

La valutazione del rischio chirurgico rappresenta l'elemento cruciale nell'impiego di tale procedura, in considerazione dell'evidenza scientifica degli ottimi risultati a breve e lunga distanza del trattamento chirurgico standard della stenosi valvolare aortica. Pertanto risulta indispensabile una valutazione multidisciplinare che controindichi l'intervento classico. La valutazione del rischio chirurgico è generalmente affidata a degli score di rischio (euroscore, STS) che però presentano dei limiti di corretta stima. Pertanto la valutazione multidisciplinare assume un'importanza fondamentale nel valutare anche l'eventuale presenza di fragilità. In linea generale comunque si può considerare inaccettabile un valore di euroscore additivo superiore a 10.

L'età avanzata del paziente di per sé non rappresenta una indicazione al trattamento trans-catetere in considerazione degli ottimi risultati riportati in letteratura del trattamento chirurgico standard della stenosi valvolare aortica nei grandi anziani. Talora il fattore età è l'elemento che fa aumentare il valore degli score di rischio, ma è soprattutto in questa condizione che gli score risultano essere meno predittivi dei reali risultati della chirurgia. La sovrastima infatti del rischio chirurgico è legata al fatto che lo score è una stima generica e non considera precisamente il tipo di intervento da effettuare. E' altresì fondamentale tenere in considerazione che non esistono studi di durabilità a distanza di tali protesi pertanto un loro impiego deve essere valutato in termini aspettativa di vita del paziente (esempio paziente giovane, oncologico con limitata aspettativa di vita che presenta vizio valvolare emodinamicamente significativo che controindicherebbe l'eventuale trattamento chemioterapico). Pertanto tale approccio deve essere riservato a pazienti di età superiore o uguale a 75 anni o a pazienti più giovani che abbiamo una limitata aspettativa di vita.

Parere multidisciplinare di non operabilità

La procedura trans-catetere dovrà essere presa in considerazione solo nel caso in cui il cardiocirurgo sia certo della non fattibilità del trattamento chirurgico standard per il suo elevato rischio.

Parere combinato cardiologo interventista, cardiocirurgo, anestesista rianimatore

Risulta indispensabile il parere combinato delle tre figure professionali coinvolte nella procedura trans-catetere per la corretta fattibilità della procedura stessa. A tale proposito risulta chiaro che le due metodiche transapicale e percutanea non sono da considerarsi in competizione, pertanto l'indicazione ad una delle due non controindica l'altra anche se risulta evidente che la metodica transapicale presenta una più larga applicabilità anche qualora la procedura percutanea sia controindicata (ad esempio presenza di grave vasculopatia periferica) senza peraltro risultare più invasiva in considerazione delle ultime e recenti esperienze a paziente sveglio. Comunque entrambi gli approcci risultano essere procedure di nicchia in una popolazione di pazienti attentamente selezionata.

Il parere multidisciplinare relativo alla procedura deve essere allegato alla cartella clinica del paziente.

Presenza di unità operativa di cardiocirurgia

La procedura transcatetere deve essere effettuata presso centri dotati di unità operative di cardiocirurgia. Presso tali strutture risulta indispensabile la presenza di una équipe multidisciplinare con know-how di chirurgia mini-invasiva e transcatetere.

Parere del paziente

L'esplicita richiesta da parte del paziente della procedura transcatetere non può essere considerata una indicazione al trattamento. Il paziente dovrà essere informato delle varie possibilità terapeutiche e dei rischi ad esse connessi tuttavia va sottolineato che non è accettabile che sia il paziente stesso a richiedere un trattamento piuttosto di un altro. Infatti la scelta della procedura da effettuare è compito medico.

Consenso informato scritto

Il paziente adeguatamente informato circa i rischi e i benefici delle diverse strategie terapeutiche dovrà firmare un modulo consenso.

B - Programmazione dell'intervento

La programmazione dell'impianto trans-catetere prevede la formazione di una équipe composta da uno o più specialisti cardiologi, uno o più cardiocirurghi ed uno o più anestesisti che valutino l'indicazione ed il rischio chirurgico del paziente secondo uno screening così strutturato:

- Storia clinica del paziente, sintomi, classe funzionale NYHA
- Presenza di comorbidità
- Esami strumentali:

ECOCARDIOGRAMMA TT eventualmente TE:

- area valvolare aortica (AVA < 0.8 cm²)
- misurazione anulus
- gradiente transvalvolare
- grado di calcificazione cuspidi
- frazione di eiezione
- ipertrofia settale
- presenza e quantificazione di altre valvulopatie

AORTOGRAFIA e CORONAROGRAFIA:

- calcificazioni valvolari
- distanza anello valvolare - osti coronarici
- presenza di aorta ascendente orizzontale
- aorta a porcellana
- presenza e grado di coronaropatia
- definizione della migliore proiezione per effettuare la procedura

ELETTROCARDIOGRAMMA:

- disturbi di conduzione
- blocchi
- presenza di pace-maker

SCREENING ASSE AORTO-ILIACO-FEMORALE

Aortografia, TC con ricostruzione 3D, eventualmente RMN per valutare dimensioni, tortuosità e calcificazioni.

Presenza di controindicazioni alla procedura (7)

- Valvulopatia aortica non stenotica
- Stenosi valvolare congenita o valvola monocuspide o bicuspidale
- Presenza di protesi mitralica
- Stenosi aortica non calcifica
- Presenza di masse intracardiache, trombi o vegetazioni
- Presenza di lesioni coronariche significative non passibili di trattamento percutaneo o miniinvasivo
- Infarto miocardico da < 1 mese
- Endocardite batterica attiva o presenza di altre infezioni attive
- Severa depressione funzione contrattile (FE < 20%)
- Recente ictus cerebrale (< 6 mesi)
- Cardiomiopatia ipertrofica con ostruzione ventricolare

Presenza di controindicazioni alla procedura percutanea:

- pazienti con grave calcificazione, tortuosità o piccolo diametro (< 6-9 mm) delle arterie iliache
- pregresso by-pass aorto-femorale
- severa angolazione dell'aorta
- coartazione aortica
- aneurismi dell'aorta addominale con trombosi murale
- grave ateromiasia dell'aorta ascendente e dell'arco diagnosticata all'eco TE
- pazienti con dissezione aortica cronica
- degenerazione calcifica asimmetrica della valvola aortica

C – Requisiti e caratteristiche dei Centri dove effettuare la procedura

Queste procedure di sostituzione valvolare aortica per via percutanea o transapicale devono essere effettuate presso strutture dotate di reparto di cardiocirurgia in una sala operatoria ibrida o presso una sala con le caratteristiche qui a seguito elencate con concomitante stand-by chirurgico ed anestesilogico effettivo nella stessa struttura dove avviene la procedura.

La procedura deve essere effettuata in una sala che abbia le caratteristiche strutturali e di personale medico e paramedico proprie di una sala operatoria e di una sala di emodinamica per poter effettuare tutte le manovre per il posizionamento della protesi valvolare ed i successivi controlli strumentali (Ecocardiogramma TT e TE, Aortografia e Coronarografia) per valutarne il corretto posizionamento e funzionamento ed escludere la presenza di complicanze.

Risulta indispensabile la presenza delle seguenti apparecchiature:

- Tavolo operatorio
- Lampade chirurgiche
- Ventilatore
- Sistemi di monitoraggio dei parametri vitali
- Pompe infusionali
- Defibrillatore
- Aspiratori

- Ecocardiografo
- Bisturi elettrico
- Macchina cuore-polmone
- Unità per angiografia ad alta definizione
- Iniettore di contrasto
- Strumentario chirurgico
- Cateteri per angiografia ed angioplastica
- Stent coronarici

D - Creazione di un Registro

Risulta necessaria la creazione di un registro che arruoli tutti i pazienti valutati in modo multidisciplinare secondo modalità "intention to treat" indipendentemente dalla scelta terapeutica finale.

Risulta fondamentale inoltre la creazione di un protocollo di follow-up dei pazienti con una valutazione clinica circa lo stato di salute, la comparsa di complicanze ed un controllo strumentale con ecocardiogramma da effettuare prima della dimissione dal reparto di degenza, ad un mese dalla dimissione, a sei mesi e ad un anno dalla dimissione.

E - Tipo di endoprotesi

E' necessario che il prodotto in questione abbia il marchio CE. Nella fase attuale il limitato numero di prodotti disponibili può avere indicazione alternative e si ritiene che l'impiego possa essere complementare.

Bibliografia

Schwarz F, Baumann P, Manthey J, Hoffmann M, Schuler G, Mehmel HC, Schmitz W, Kubler W. The effect of aortic valve replacement on survival. *Circulation*. 1982;66:1105-1110.

Feldman T. Core curriculum for interventional cardiology: percutaneous valvuloplasty. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2003;60:48-56.

Lieberman EB, Bashore TM, Mermiller JB, Wilson JS, Pieper KS, Keeler GP, Pierce CH, Kisslo KB, Harrison JK, Davidson CJ. Balloon aortic valvuloplasty in adults: failure of procedure to improve long-term survival. *J Am Coll Cardiol*. 1995;26:1522-1528.

Otto CM, Mickel MC, Kennedy JW, Alderman EL, Bashore TM, Block PC, Brinker JA, Driver D, Ferguson J, Holmes DR Jr. Three-year outcome after balloon aortic valvuloplasty: insight into prognosis of valvular aortic stenosis. *Circulation*. 1994;89:642-650.

Ross JJ, Braunwald E. Aortic stenosis. *Circulation*. 1968;38(suppl):61-67.

ACC/AHA. ACC/AHA guidelines for the management of patients with valvular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Patients with Valvular Heart Disease). *J Am Coll Cardiol*. 1998;32:486-588.

7. Vahanian A., Alfieri O., Al-Attar N., Antunes M., Bax J., Cormier B., Cribier A., De Jaegere P., et al. Transcatheter valve implantation for patients with aortic stenosis: a position statement from the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) and European Society of Cardiology (ESC), in collaboration with the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions. *EJCTS* 2008 29, 1463- 1470

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 18-11111

Approvazione del testo dell'Accordo di programma, ex art. 34 d.lvo 267/2000, tra Regione Piemonte, Province di Biella, Novara e Vercelli, con la partecipazione di C.A.P. spa per la redazione dello studio di fattibilità della Pedemontana Piemontese A4-Santhia'-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) Di approvare il testo dell'Accordo di Programma ex art. 34 D.Lvo 267/2000, tra Regione Piemonte, Province di Biella, Novara e Vercelli, con la partecipazione di C.A.P. S.p.A. per la redazione dello studio di fattibilità della Pedemontana Piemontese A4-Santhia'-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme, allegato al presente provvedimento quale parte integrante. L'accordo di programma allegato alla presente deliberazione sostituisce in tutte le parti l'Accordo di Programma del 31/07/07 e la relativa integrazione del 19.09.08 di cui in premessa.

2) Di dare atto che le risorse previste dal presente accordo sono già state impegnate a favore della Provincia di Biella ai sensi dell'Accordo di Programma del 31.07.2007 e la relativa integrazione del 19.09.2008, mediante le Determinazioni dirigenziali n. 98 del 15.11.2007 e n. 640 del 29.12.2008.

L'Accordo di Programma di cui alla presente deliberazione sarà sottoscritto dalla Presidente della Regione Piemonte, o suo delegato e nel contempo si potranno apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale qualora si rendessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Accordo di programma, ex art. 34 d.lvo 267/2000, tra Regione Piemonte, Province di Biella, Novara e Vercelli, con la partecipazione di C.A.P. SpA per la redazione dello studio di fattibilità della Pedemontana Piemontese A4-Santhia'-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Torino presso la sede della Regione Piemonte, Assessorato Trasporti ed Infrastrutture

Premesso che:

- in data 05.06.2006 e 18.10.2006 sono state sottoscritte tra Regione Piemonte e le Province di Biella, Novara e Vercelli, le Intese Istituzionali di programma, con le quali sono state individuati alcuni interventi prioritari per i rispettivi territori provinciali, tra i quali è inclusa la Pedemontana Piemontese.

- dal punto di vista finanziario l'Intesa istituzionale con la Provincia di Biella, sottoscritta in data 05.06.2006 prevedeva un finanziamento, per la progettazione preliminare della Pedemontana piemontese - tratta Rolino di Masserano - A26 Romagnano - Ghemme e dello studio di fattibilità del proseguimento della Pedemontana verso la A4 a carico della Regione Piemonte, per un importo di

Euro 550.000,00;

- in data 31.07.2007 è stato sottoscritto tra le parti interessate (Regione Piemonte, Province di Biella, Novara, Vercelli ed ARES Piemonte) l'Accordo di programma, attuativo della sopra citata intesa istituzionale con la Provincia di Biella, per la redazione del progetto preliminare della Pedemontana piemontese, tratta Rolino di Masserano - A26 Romagnano Ghemme, adottato con D.P.G.R. n° 51 del 14.09.2007;

- con la sottoscrizione del suddetto Accordo è stata affidata ad ARES Piemonte, l'individuazione delle integrazioni necessarie e la predisposizione dei documenti occorrenti per l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione dell'aggiornamento del progetto preliminare predisposto nel 2001 dalla Provincia di Biella per il collegamento con l'A26, mentre la Provincia di Biella è individuata quale soggetto capofila per le successive attività necessarie all'aggiornamento del progetto preliminare.

- la Regione Piemonte, per le attività previste dall'accordo ha liquidato alla Provincia il contributo previsto pari a € 550.000,00 con determinazione dirigenziale n° 98 del 15.11.2007;

- ARES in attuazione di quanto previsto dall'accordo di programma stipulato, ha consegnato con nota prot. 4615 del 02.10.2007 la documentazione prevista all'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto;

- in data 07.03.2008 la Regione Piemonte e la Provincia di Biella hanno sottoscritto l'Intesa Istituzionale di programma che prevede per l'intervento progetto preliminare della Pedemontana piemontese una rimodulazione delle risorse regionali da € 550.000,00 a € 1.500.000,00 con un incremento di risorse regionali pari a € 950.000,00;

- al fine di dare attuazione alla suddetta nuova Intesa istituzionale in data 19.09.2008 è stata sottoscritta l'Integrazione al suddetto accordo di programma, tra la Regione e le Province di Biella, Novara e Vercelli (approvata con D.P.G.R. n°113 del 16.10.2008).

- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Programma e relativa integrazione, la Provincia di Biella ha provveduto all'indizione della gara per l'affidamento della progettazione preliminare acquisendo le offerte.

- in data 24.07.2008 è stata costituita da ANAS S.p.A e da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A (SCR Piemonte S.p.A.) la società di diritto pubblico "Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A." (C.A.P. S.p.A.) così come stabilito nel Protocollo d'Intesa fra Ministero delle Infrastrutture, ANAS S.p.A e Regione Piemonte sottoscritto in data 8 aprile 2008.

- nel citato protocollo d'Intesa C.A.P. S.p.A. ha per mandato la realizzazione di alcune infrastrutture fra cui è inclusa la tratta della Pedemontana Piemontese A4 Santhia'-Biella- A26 Romagnano-Ghemme.

- in data 12.03.2009 si è svolta la riunione del Collegio di Vigilanza, previsto all'art. 7 dell'Accordo di programma di cui sopra, durante la quale è stato concordato:

- di procedere per la realizzazione dell'intervento nel suo complesso mediante l'individuazione di un promotore finanziario (project financing) ai sensi della Parte II°, Titolo III°, Capo III° del D. Lgs. 163/2006, pertanto non è più necessario procedere alla progettazione preliminare in oggetto, ma alla redazione di uno studio di fattibilità integrato con la documentazione necessaria a dare

corso alle procedure suddette.

- Di modificare l'accordo di programma del 31.07.2007 e la relativa integrazione del 19.09.2008, indicando per quanto riguarda la fase progettuale in oggetto la redazione dello studio di fattibilità integrato con la documentazione necessaria a dare corso all'individuazione di un promotore finanziario (project financing) ai sensi della Parte II°, Titolo III°, Capo III° del D. Lgs. 163/2006
- invece della progettazione preliminare - con la possibilità di estensione delle attività alla redazione della progettazione preliminare nel caso in cui la ricerca del promotore finanziario non dovesse andare a buon fine.

- che dovranno essere fatti salvi gli eventuali oneri che la Provincia di Biella dovrà sostenere per il riconoscimento di spese reclamate e riconosciute ai partecipanti alla gara o sostenute dalla Provincia stessa per l'indizione della gara.

- durante la suddetta riunione il Collegio di Vigilanza ha preso atto che:

- il costo stimato da parte di C.A.P. per la redazione dello studio di fattibilità suddetto, e per l'espletamento delle procedure per l'individuazione del promotore finanziario, ammonta a € 500.000,00.

- le attività di redazione dello studio di fattibilità sono in corso da parte di C.A.P. secondo quanto previsto dall'art.5 dello Statuto Costitutivo di C.A.P.

- Il Collegio di Vigilanza, durante la suddetta riunione, ha ritenuto opportuno che le suddette decisioni, in relazione alla loro essenzialità in quanto comportanti la modifica dei contenuti degli Accordi in essere, siano formalizzate attraverso la sottoscrizione tra Regione Piemonte e le Province di Biella, Novara e Vercelli, con la partecipazione di C.A.P., di un apposita Modifica agli Accordi stipulati.

- il Collegio di Vigilanza ha deciso che, in attesa del perfezionamento dei suddetti atti amministrativi, mediante le risorse rese disponibili con gli accordi sottoscritti, l'importo di € 500.000,00 per la redazione dello studio di fattibilità sarà trasferito a C.A.P. sulla base del programma delle attività presentato dalla medesima.

- con nota _____ del _____ C.A.P. Spa ha confermato che il costo stimato per la redazione dello studio di fattibilità, integrato con la documentazione necessaria a dare corso alle procedure per l'individuazione del promotore finanziario, nonché per l'espletamento delle suddette procedure, ammonta a € 500.000,00 (omnicomprensivo di tutte le voci di spesa) ed ha trasmesso il cronoprogramma delle attività;

Considerato che:

- è stata data notizia dell'avvio del procedimento inerente la conferenza dei servizi sul B.U.R. n°11 del 19/03/2009;

- per consentire la definizione dei contenuti dell'Accordo di programma, in data 16.03.2009 è stata indetta dalla Regione apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 e ss.mm.ii;

- in data 24.03.2009 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi tra la Regione, le Province di Biella, Novara e Vercelli e C.A.P. spa durante la quale le parti hanno concordato i contenuti dell'accordo di programma;

Per tutto quanto sopra premesso tra :

La Regione Piemonte, rappresentata da _____ ;

La Provincia di Biella, rappresentata da _____ ;

La Provincia di Novara, rappresentata da _____ ;

La Provincia di Vercelli, rappresentata da _____ ;

C.A.P. Spa, rappresentata rappresentata da _____ ;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari e che sostituisce in tutte le parti il precedente Accordo di Programma stipulato in data 31.07.2007 e la relativa integrazione del 19.09.2008, di cui in premessa.

Art. 2

Finalità e contenuti

Il presente Accordo ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività, la determinazione dei tempi, delle modalità, del finanziamento e di ogni altro connesso adempimento relativo alla redazione dello studio di fattibilità integrato con la documentazione necessaria a dare corso all'individuazione di un promotore finanziario (project financing) ai sensi della Parte II°, Titolo III°, Capo III° del D. Lgs. 163/2006, nonché all'espletamento delle suddette procedure, della tratta della Pedemontana Piemontese, A4 Santhià – Biella- Gattinara - A26 Romagnano Ghemme.

L'accordo definisce le opportune forme di coordinamento da assumere per il buon esito dello stesso.

Art. 3

Risorse finanziarie

Il costo previsto per la redazione dello studio di fattibilità della tratta della Pedemontana Piemontese, A4 Santhià – Biella- Gattinara - A26 Romagnano Ghemme integrato con la documentazione necessaria a dare corso all'individuazione di un promotore finanziario (project financing) ai sensi della Parte II°, Titolo III°, Capo III° del D. Lgs. 163/2006, e per l'espletamento delle suddette procedure, ammonta complessivamente a € 500.000,00 (omnicomprensivo di tutte le voci di spesa).

Le suddette attività sono finanziate tramite l'importo di € 500.000,00 di cui al seguente art. 6, che sarà trasferito dalla Provincia di Biella a C.A.P. spa.

Con il presente atto vengono inoltre finanziati gli eventuali oneri che la Provincia di Biella dovrà sostenere per il riconoscimento di spese reclamate e riconosciute ai partecipanti alla gara o sostenute dalla Provincia stessa per l'indizione della gara di cui in premessa.

L'importo delle suddette spese sarà finanziato tramite le risorse messe a disposizione con l'Accordo di Programma del 31.07.2007 e relativa Integrazione del 19.09.2008 di cui l'importo di € 550.000,00 risulta già a disposizione della Provincia.

Art. 4

Impegni della Regione

La Regione Piemonte, a seguito del ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 6 da parte della Provincia di Biella, relativa agli oneri da questa sostenuti per l'indizione della gara per l'affidamento della progettazione preliminare, provvederà a liquidare alla Provincia di Biella,

successivamente alla stipula del presente accordo ed in unica soluzione, mediante determinazione dirigenziale, l'eventuale importo eccedente la somma di € 50.000,00 (importo delle risorse liquidate alla Provincia di Biella mediante l'Accordo di Programma del 31.07.2007, dedotte della quota da trasferire a C.A.P. per lo studio di fattibilità).

Art. 5

Impegni di C.A.P.

C.A.P. in quanto destinataria delle risorse di cui all'art. 6, provvederà a nominare il Responsabile Unico del procedimento ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP. e a darne sollecita comunicazione alla Regione Piemonte ed agli altri Enti firmatari.

C.A.P. in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, tramite il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, utilizzando i fondi messi a disposizione della Provincia di Biella, secondo quanto stabilito all'art. 6, si impegna a:

- redigere lo studio di fattibilità integrato con la documentazione necessaria a dare corso all'individuazione di un promotore finanziario (project financing) ai sensi della Parte II°, Titolo III°, Capo III° del D. Lgs. 163/2006, della tratta della Pedemontana Piemontese, A4 Santhià - Biella- Gattinara - A26 Romagnano Ghemme.
- trasmettere copia di tale studio alla Regione Piemonte ed agli altri enti firmatari, con congruo anticipo, prima della pubblicazione del bando per l'individuazione del promotore finanziario.
- Espletare la procedura di individuazione di un promotore finanziario (project financing) ai sensi della Parte II°, Titolo III°, Capo III° del D. Lgs. 163/2006, che dovrà concludersi entro il 31.03.2010.
- fornire ogni notizia e/o documentazione amministrativa, finanziaria o tecnica riguardante le attività oggetto del presente accordo, dietro semplice richiesta della Regione Piemonte o altro soggetto firmatario e ad aggiornare semestralmente la scheda intervento - allegata al presente atto - relative all'avanzamento delle attività in oggetto, inviandole presso gli uffici regionali competenti.
- trasmettere alla conclusione delle suddette attività, al responsabile della Regione Piemonte e ai soggetti firmatari dell'accordo, accompagnata da una Relazione generale, la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute per le attività oggetto del presente accordo.

Per l'attuazione delle suddette attività da parte di C.A.P. non potranno essere poste a carico del contributo regionale importi superiori a quanto pattuito con il presente accordo.

Art. 6

Impegni della Provincia di Biella

La Provincia di Biella, a seguito della firma del presente accordo, si impegna a trasferire a C.A.P. l'importo massimo di € 500.000,00 per conto della Regione e a titolo di contributo, per la redazione dello studio di fattibilità, e per l'espletamento delle procedure di individuazione del promotore finanziario, utilizzando le risorse rese disponibili con l'Accordo di programma del 31.07.2007 di cui in premessa con le seguenti modalità:

- - 80% pari a € 400.000,00 alla pubblicazione del bando di gara;
- - fino ad un massimo di € 100.000,00 a seguito della conclusione dell'iter procedurale con rendicontazione da parte di C.A.P. che evidenzia eventuali economie rispetto all'importo di € 500.000,00.

La Provincia di Biella dovrà trasmettere, entro il 31.12.2009, alla Regione Piemonte e ai soggetti firmatari dell'accordo la richiesta, accompagnata da apposita rendicontazione, in merito agli eventuali oneri sostenuti per l'indizione della gara per l'affidamento della progettazione preliminare o per il riconoscimento di spese reclamate dai partecipanti alla gara.

La Provincia segnalerà alla Regione Piemonte le eventuali economie complessive che potranno essere utilizzate per il finanziamento di interventi inclusi in un eventuale revisione dell'Intesa Istituzionale del 07.03.2008.

Art. 7

Tavolo Tecnico Interistituzionale

E' istituito un tavolo tecnico composto da funzionari dei settori regionali e provinciali competenti.

Al tavolo tecnico è affidato il compito di concordare ed esaminare l'impostazione degli elaborati progettuali e dei documenti di studio predisposti ai sensi di quanto previsto nel presente accordo.

Il tavolo tecnico si riunisce con periodicità trimestrale per monitorare lo stato di avanzamento delle attività ed esaminare gli elaborati predisposti.

Qualora l'impostazione dei lavori lo rendesse necessario il tavolo potrà definire un calendario di incontri più ravvicinati.

Il tavolo potrà essere convocato con motivata richiesta da parte di ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo.

Art. 8

Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 34, comma 7°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Presidente della Regione o da suo delegato, che lo presiede e dai rappresentanti degli enti interessati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- 1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- 2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- 4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- 5) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
- 6) valuta le proposte di variazione delle attività previste nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno

in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

7) valuta le eventuali modifiche al programma di attività nonché il rendiconto finale della iniziativa.

8) relaziona agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo.

Art. 9

Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta al competente Foro di Torino.

Art. 10

Approvazione, pubblicazione, effetti,
decadenza e durata.

Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La scadenza del presente Accordo di Programma è stabilita al 31.12.2010.

Art. 11

Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il presente Accordo è costituito da 11 articoli ed un allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia di Biella _____

Per la Provincia di Novara _____

Per la Provincia di Vercelli _____

Per C.A.P. Spa _____

Allegato 2

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI BIELLA

Sottoscritte il 5 giugno 2006 ed il 7 marzo 2008

1 – DATI IDENTIFICATIVIVERSIONE DEL: **24.03.2009**

TITOLO DELL' INTERVENTO: REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA PEDEMONTANA PIEMONTESE A4 – SANTHIA' – BIELLA- GATTINARA – ROMAGNANO - GHEMME

SETTORE DI INTERVENTO : DB1203 - VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

LOCALIZZAZIONE:

Provincia di Biella, Novara e Vercelli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA: Ing. Giuseppe Iacopino – Dirigente del Settore Viabilità e sicurezza stradale - Regione Piemonte, Via Belfiore, 23 Torino

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA PROVINCIA DI BIELLA : Ing. Donato Iazzolino – Dirigente del Settore LLPP – Provincia di Biella

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER CAP :

C.A.P. :ing. Raffaele CELIA – Consigliere di Amministrazione di C.A.P. incaricato dal C.D.A.

SOGGETTO PROPONENTE: Regione Piemonte, Province di Biella, Novara e Vercelli

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia di Biella

SOGGETTO ATTUATORE : C.A.P. spa

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'
PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO 09/02-2009 P/E - 15/04/2009 P/E.... - 31/03/2010 P/E

Soggetto competente: C.A.P. (concessioni autostrade regionali) spa

NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:A - PRELIMINARE SI/NO .../.../... P/E - .../.../... P/E.... - .../.../... P/E

Soggetto Competente:

NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO .../.../... P/E - .../.../... P/E.... - .../.../... P/E

Soggetto Competente:

NOTE:

C – ESECUTIVA SI/NO .../.../... P/E . - .../.../... P/E.... - .../.../... P/E

Soggetto Competente:

NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

5. FUNZIONALITA': .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 500.000,00 *

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 20090,00		500.000,00		500.000,00

NOTA : escluse spese sostenute dalla Provincia di Biella per l'indizione della gara per l'affidamento della progettazione preliminare (art. 3 dell'Accordo di Programma). L'importo delle suddette spese verrà finanziato tramite le risorse messe a disposizione con l'accordo di programma del 31/07/07 e relativa Integrazione del 07/03/08 di cui l'importo di € 550.000,00 risulta già a disposizione della Provincia di Biella

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0 % (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE: Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2007-2009

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Regione Piemonte

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) L.R. 10 /2007. Bilancio Regionale, Capitolo 27851/2007 "Fondo per il finanziamento degli accordi di programma"

IMPORTO : 550.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2007

NOTE: Risorse impegnate con D.D. n°98 del 15.11.2007 e liquidate alla Provincia di Biella, con Atto di liquidazione n°7 del 24.01.2008

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 19-11112

Affidamento di incarico di collaborazione esterna al dr. Lorenzo Muller. Incremento delle spese di missione. Impegno della somma di Euro 5.000,00 (cap. 117150/09).

A relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che con propria deliberazione n. 98-10540 del 29 dicembre 2008 la Giunta regionale ha stabilito di avvalersi, della collaborazione esterna del dott. Lorenzo Muller per supportare la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia per quanto attiene l'elaborazione di documenti operativi e rapporti che attengono il funzionamento della Commissione Affari Comunitari e Internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presiedute dalla Regione Piemonte, la partecipazione alle attività promosse dalla Commissione Europea con particolare attenzione alle tematiche di competenza dell'Assessorato Politiche Territoriali, i rapporti Istituzionali Stato-Regioni con particolare attenzione alla Programmazione del Fondo F.A.S., impegnando la somma complessiva di Euro 100.000,00 (Euro 95.000,00 quale compenso più Euro 5.000,00 per eventuali spese di missione) sul cap. 117150, per far fronte alle spese derivanti dal predetto incarico fino al 31.12.2009;

Considerato che nel corso del 2009, lo svolgimento dell'attività di collaborazione del dott. Lorenzo Muller ha richiesto e richiederà fino a dicembre 2009 frequenti spostamenti dalla sede di Torino ad altre sedi (Roma, Bruxelles, ecc.) per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di collaborazione;

Preso atto, di conseguenza, che risulta insufficiente la somma prevista per le spese di missione che la parte incaricata dovrà effettuare fino al 31.12.2009, risulta necessario incrementare di la previsione di tali spese di ulteriori Euro 5.000,00 ;

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di impegnare la somma di Euro 5.000,00 sul cap. 117150/09 (Imp. n. 1192/09) per la copertura delle maggiori spese derivanti dalle missioni autorizzate che il dr. Lorenzo Muller, collaboratore esterno incaricato con DGR n. 98-10540 del 29 dicembre 2008, svolgerà fino al 31.12.2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 20-11113

Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Autorizzazione alla Agenzia Territoriale per la Casa di Cuneo ad utilizzare i fondi accantonati di cui alla D.G.R. n. 51-16159 del 22 giugno 1992 per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 da destinare alla manutenzione straordinaria su immobili di e.r.p.s..

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) di autorizzare l'A.T.C. di Cuneo all'utilizzo di quota parte della somma accantonata secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 51-16159 del 22.06.1992 per un importo pari ad € 2.000.000,00, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio pubblico di e.r.p.s.;

2) di assegnare all'A.T.C. di Cuneo l'importo di € 200.000,00 quale anticipo per la progettazione, demandando ad una successiva determinazione dirigenziale l'assegnazione della seconda parte del finanziamento di € 1.800.000,00;

3) di approvare l'aggiornamento contabile degli accantonamenti di cui alla legge n. 457/78 esistenti sul P.I. n. 7100, nell'importo ammontante ad € 246.522,76, derivante dalla differenza tra l'importo di € 2.246.522,76 ad oggi disponibile e l'importo di € 2.000.000,00 di cui al precedente punto 1), per le finalità previste dalla D.G.R. n. 51-16159 del 22 giugno 1992.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 26-11119

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Alessandria - Sez. Lavoro proposto da privato per ottenere i benefici previsti dalla legge 210/1992. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 27-11120

Ricorso proposto da alcuni privati avanti al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 1751/94) contro la Regione e il Comune di Nizza Monferrato per l'annullamento - tra i vari atti - dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30.12.1993 prot. n. 13693 in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Marco Piovano.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 28-11121

Ricorso proposto da alcuni privati avanti al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 893/94) contro la Regione e il Comune di Nizza Monferrato per l'annullamento - tra i vari atti dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale. 30.12.1993 prot. n. 13693 in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Marco Piovano.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 30-11123

Ricorso proposto da alcuni privati avanti al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 241/09) contro la Regione e il Comune di Gozzano, la Provincia di Novara, il Ministero delle Infrastrutture e R.F.I. S.p.A. per l'annullamento - tra i vari atti - dell'accordo di programma per la rettifica della realizzazione della Gobba ferroviaria di Gozzano dell'11 febbraio 2008. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Marco Piovano.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 31-11124

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino proposto da una Provincia per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Novara, Sez. Domodossola n. 256 del 21.11.2008 in materia di danni cagionati da fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 32-11125

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Cuneo promosso da privato, in materia di contributi in agricoltura. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Ilaria Chesta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 33-11126

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Novara proposto da privato contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento di danni occasionati da fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Patria Costanzo.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 34-11127

Autorizzazione a resistere ed a proporre appello incidentale nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino proposto da privati per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 813 del 18.11.2007 in materia di danno biologico. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Pier Carlo Maina.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 35-11128

LL.RR. n. 16/1995 e n. 5/2001 - Accordo di programma-quadro "PYOU: Passione da vendere" - Criteri di ripartizione del Fondo da trasferire alle Province per l'attuazione della Scheda PA/05 - seconda annualità'.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di confermare per l'anno 2009 i criteri, già adottati per l'anno 2008, per la ripartizione del Fondo da trasferire alle Province per l'attuazione della Scheda PA/05 - seconda annualità - dell'APQ "PYOU: Passione da vendere", per l'importo complessivo di euro 2.500.000,00, di cui al capitolo di bilancio 146080/09 e all'impegno n. 6353/2007, come di seguito riportati:

20 % del Fondo ripartito in modo paritetico fra le Province;

56 % del Fondo ripartito sulla base dei dati demografici di popolazione giovanile per ciascuna provincia;

24 % del Fondo ripartito sulla base dei dati di disoccupazione giovanile per ciascuna provincia;

- di stabilire che le risorse verranno erogate in tre tranche con le modalità individuate con successivo atto della struttura regionale competente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 36-11129

L.r. 28/2007- Art. 32 - "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" - Anno 2009 - Criteri di riparto per il trasferimento di risorse agli Enti Locali. Spesa euro 1.100.000,00 (cap. 137390/2009).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di stabilire, per l'anno 2009, i seguenti criteri di riparto delle risorse necessarie per la gestione delle funzioni attribuite dalla l.r. 28/2007 - art. 32:

- ripartizione proporzionale al numero delle risorse umane complessivamente necessarie per lo svolgimento delle attività attribuite tra le province ed i comuni sede di istituzione scolastica autonoma statale e/o paritaria e di Agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nella misura del 30% delle risorse per le province e del 70% delle risorse per i comuni sede di istituzione scolastica autonoma statale e/o paritaria e di Agenzie formative;

- suddivisione tra le province del budget ottenuto dal calcolo sopraripartito, di una quota fissa pari a €. 12.500,00 e di una quota variabile rapportata al numero dei comuni del territorio;

- suddivisione tra i comuni sede di istituzione scolastica autonoma statale e/o paritaria e Agenzie formative del budget ottenuto dal calcolo sopraripartito, di una quota fissa pari a €. 1.000,00 e di una quota variabile rapportata al numero degli studenti facenti capo alle istituzioni scolastiche autonome del territorio;

La Direzione regionale istruzione, Formazione professionale e Lavoro predisporrà gli atti necessari per l'assegnazione delle risorse.

Tali risorse, pari a € 1.100.000,00 complessivi, sono allocate nell'unità previsionale di base (UPB) DB15071 sul capitolo 137390 del bilancio regionale per l'anno finanziario 2009 e saranno oggetto di impegno nel limite delle assegnazioni autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22-10601 del 19.01.2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 39-11132

Programma obiettivo cooperazione territoriale 2007-2013 Italia-Svizzera. Approvazione della scheda relativa al progetto strategico "P.T.A. - PIATTAFORMA TECNOLOGICA ALPINA: UNO STRUMENTO TRANSFRONTALIERO PER LA CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI" e relativo piano finanziario.

A relazione dell'Assessore Sibille:

Premesso che la politica di coesione della Commissione europea per il periodo 2007-2013 prevede l'articolazione in tre obiettivi prioritari degli interventi strutturali: obiettivo convergenza, obiettivo competitività regionale e impiego, obiettivo cooperazione territoriale europea;

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che invita gli Stati membri a presentare proposte di programmi operativi entro cinque mesi dell'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione;

vista la decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 che adotta gli orientamenti strategici comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale come un contesto indicativo per gli Stati membri per l'elaborazione dei quadri strategici di riferimento nazionali ed i programmi operativi per il periodo 2007-2013;

visto il Programma operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera, elaborato nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in partenariato tra le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e le amministrazioni svizzere dei Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni, approvato dalla Commissione europea, con decisione C (2007) 6556 del 20 dicembre 2007;

vista la deliberazione n. 39-8339 del 3 marzo 2008 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera che prevede la possibilità di formulazione di tre diverse tipologie progettuali: progetti strategici, piani integrati transfrontalieri, progetti ordinari;

visto che nella seduta del 14 marzo 2008 il Comitato di Sorveglianza ha proceduto alle prime proposte di

tematiche, di obiettivi e di risorse finanziarie complessive da destinare ai progetti strategici, declinati in Turismo, Trasporti, ICT, Cultura, Ambiente, Rischi Naturali;

visto il documento "I progetti strategici: prime proposte di tematiche" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 14 Marzo 2008 che individua con la scheda n. 3 la tematica strategica "Realizzazione di una piattaforma tecnologica alpina" di cui alla misura 3.2 "Iniziative integrate per la diffusione delle ICT" - Asse 3 "Qualità della vita";

considerato che le Amministrazioni corresponsabili hanno individuato i rispettivi referenti per il gruppo di lavoro incaricato della definizione del progetto strategico "ICT", che si è riunito per la prima volta il 10 giugno 2008 e ha individuato come coordinatore del GdL la Regione Piemonte;

vista la Guida di Attuazione del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi il 6 Maggio 2008, che stabilisce che i Gruppi di lavoro incaricati di predisporre i progetti strategici a valere sul Programma stesso "hanno cinque mesi di tempo per compilare la Scheda per la domanda di contributo pubblico";

preso atto che in data 15 settembre 2008 il Comitato di Pilotaggio ha deciso che la data di decorrenza dei cinque mesi corrisponde alla data di ricevimento del Decreto di nomina ed insediamento del Gruppo di Lavoro per la presentazione del progetto strategico, da parte del coordinatore del gruppo di lavoro;

considerato che per quanto concerne il progetto strategico "ICT", il decreto (n. 11026 dell'08.10.2008) è stato ricevuto dal coordinatore del gruppo di lavoro in data 16 ottobre 2008 (prot. N. 69939-DA1415) e che pertanto la data di scadenza per la presentazione del progetto risulta essere il 16 marzo 2009;

considerato che in data 9 marzo 2009 la Regione Lombardia, in qualità di capofila del progetto ha chiesto all'Autorità di Gestione di consentire il differimento al 16 aprile 2009 del termine per la presentazione del progetto, previsto per il 16 marzo, al fine di disporre degli adeguati tempi tecnici per il perfezionamento degli atti amministrativi concernenti la presentazione del Progetto Strategico "ICT" (adozione delle deliberazioni degli organi esecutivi degli Enti e sottoscrizione della convenzione capofila-partner di progetto);

tenuto conto che il gruppo di lavoro ha elaborato una proposta progettuale strategica dal titolo "P.T.A. - Piattaforma Tecnologica Alpina: uno strumento transfrontaliero per la condivisione di infrastrutture e servizi" del costo totale di € 2.740.000,00, di cui € 2.590.000,00 di parte italiana e CHF 240.000,00 (pari a € 150.000,00) di parte svizzera;

considerato che il progetto vede coinvolti come partners le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano, IREALP e l'amministrazione svizzera del Cantone Ticino e che, tra questi, la Regione Lombardia risulta essere il capofila italiano e referente unico di progetto e il Cantone Ticino il capofila svizzero;

preso atto che il progetto avrà una durata di 3 anni;

rilevato che la proposta progettuale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi prioritari:

- realizzare una piattaforma tecnologica abilitante alla diffusione di informazioni e di servizi telematici nei territori alpini italo-svizzeri;
- implementare dei servizi pilota riguardanti le seguenti tematiche:
 - condivisione e diffusione di informazioni territoriali e realizzazione di una cartografia federata poggianti su un'architettura web-gis dell'area transfrontaliera;
 - implementazione di un sistema di rilevamento dei flussi di mobilità applicabile ed estendibile a svariati ambiti che necessitano del rilevamento, analisi ed elaborazione di dati a supporto di strategie di gestione del territorio e dei flussi di mobilità su di esso.
 - effettuare una ricognizione normativa e tecnologica al fine di individuare regole comuni ed evidenziare le criticità da affrontare nella creazione/fornitura di servizi telematici e condivisi;

considerato che nell'ambito del progetto sopra descritto, per quanto concerne le attività di competenza della Regione Piemonte, in qualità di partner, queste verranno gestite dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

vista la L.R. n. 48 del 04.09.1975 che istituisce il "Consortio per il trattamento automatico dell'informazione", in particolare l'art. 3 - comma II e III - definisce le modalità ed i compiti dello stesso;

vista la L.R. n. 13 del 15.03.1978, art. 4, comma 1 che approva la "definizione dei rapporti tra Regione Piemonte ed il CSI-Piemonte" e demanda a quest'ultimo la progettazione degli interventi in campo informatico;

visto il contratto quadro di sviluppo del Sistema Informativo Regionale stipulato tra il CSI Piemonte e la Regione Piemonte in data 01.08.2005 (rep. 10446), che stabilisce le condizioni imposte al CSI Piemonte per la fornitura delle commesse di sviluppo del Sistema Informativo Regionale;

preso atto che è stato previsto di inserire nel Piano Triennale Strategico di Sviluppo per l'ICT in Piemonte 2010-2013, tra gli interventi dedicati alla Valorizzazione della Montagna, la realizzazione di alcune componenti relative al progetto strategico "P.T.A. - Piattaforma Tecnologica Alpina: uno strumento transfrontaliero per la condivisione di infrastrutture e servizi";

tenuto conto che la proposta progettuale, su un costo totale pari a € 2.740.000,00, prevede € 700.000,00 relativi alle attività di competenza della Regione Piemonte;

considerato che la quota di competenza della Regione Piemonte viene finanziata al 100% dal Programma di cooperazione Italia - Svizzera 2007 - 2013;

ritenuto di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la presentazione della domanda di contributo e, in caso di finanziamento della proposta progettuale, la sottoscrizione degli atti necessari alla attuazione, rendicontazione e monitoraggio del progetto;

la Giunta Regionale, unanime,
delibera

di approvare la scheda progettuale denominata "P.T.A. - Piattaforma Tecnologica Alpina: uno strumento transfrontaliero per la condivisione di infrastrutture e servizi - Id. progetto 9662237" (allegato A alla presente delibera di cui ne costituisce parte integrante), elaborata, nell'ambito della misura 3.2 "Iniziativa integrata per la diffusione delle ICT" - Asse 3 "Qualità della vita" del Programma Operativo di Cooperazione territoriale europea 2007-2013 Italia - Svizzera, dal Gruppo di lavoro incaricato e composto dai seguenti partners progettuali:

- per la parte italiana:
 - Regione Lombardia (in qualità di capofila di parte italiana e referente unico del progetto);
 - Regione Piemonte;
 - Regione Valle d'Aosta;
 - Provincia Autonoma di Bolzano;
 - IREALP - Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine;
- per la parte svizzera:
 - Cantone Ticino (in qualità di capofila svizzero);

di approvare il piano finanziario dal quale di evince il costo totale del progetto, pari a € 2.740.000,00, suddiviso per le diverse annualità e partner (allegato B alla presente delibera di cui costituisce parte integrante);

di approvare i contenuti del documento descrittivo del progetto (allegato C alla presente delibera di cui costituisce parte integrante);

di dare atto che la quota complessiva di competenza della Regione Piemonte (€ 700.000,00), interamente a carico del Programma di cooperazione Italia - Svizzera 2007 - 2013, è da imputare per la quota FESR sul capitolo di spesa 212392 (UPB DB14152) e per la quota nazionale sul capitolo di spesa 212394 (UPB DB14152);

di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi necessari alla presentazione ed esecuzione del progetto per quanto concerne le competenze della Regione Piemonte in qualità di partner del progetto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 40-11133

Comune di Chieri (TO). Istanza Società Case Manolino s.r.l.. Parere favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, di aree appartenenti al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondi altrui.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere, alla luce di quanto riportato in premessa e per quanto di competenza, parere favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003,

convertito con l. n. 212/2003 dell'area appartenente al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondo altrui, sita nel Comune di Chieri (TO) e identificata al catasto di Torino come porzione del Rio Merdero di 255,00 mq zona omogenea B;

- di allegare alla presente il parere rilasciato dal Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino con nota prot. n. 72767/14/03 del 27/10/2008;

- di dare atto che la vendita dell'area demaniale in oggetto comporterà per la Regione Piemonte un minore introito corrispondente al canone di concessione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 41-11134

Comune di Gozzano (NO). Istanza Sig.ri Alessandro Massara, Fabrizio Massara, Maria Grazia Massara e Adele Valentini. Parere parzialmente favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, di aree appartenenti al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondi altrui.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere, alla luce di quanto riportato in premessa e per quanto di competenza, parere favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, delle aree appartenenti al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondo altrui, site nel Comune di Gozzano (NO) e contraddistinte al catasto di Novara al foglio n. 1 mappali 161, 162 e 174 (bbb);

- di esprimere, alla luce di quanto riportato in premessa e per quanto di competenza, parere negativo alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, delle aree appartenenti al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondo altrui, site nel Comune di Gozzano (NO) e contraddistinte al catasto di Novara al foglio n. 1 mappale 175 (ccc) in quanto trattasi di porzione di fabbricato a sbalzo sul lago e al mappale 131 in quanto trattasi di pontile in cemento armato a sbalzo sul lago;

- di consentire il mantenimento, delle opere realizzate sul foglio n. 1 mappali 175 (ccc) "porzione di fabbricato" e 131 "pontile", come concessione demaniale alle condizioni dalla stessa previste;

- di allegare alla presente i pareri rilasciati dal Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Novara con nota prot. n. 18611/25.07 del 23/04/2007 e dal Settore Navigazione interna e merci con nota prot. n. 12615/12.04 del 11/12/2008;

- di dare atto che la vendita dell'area demaniale in oggetto comporterà per la Regione Piemonte un minore introito corrispondente al canone di concessione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 42-11135

Comune di Pettenasco (NO). Istanza Sig.ra Daniela Allesina. Parere parzialmente favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, di aree appartenenti al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondi altrui.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere, alla luce di quanto riportato in premessa e per quanto di competenza, parere favorevole alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, dell'area appartenente al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondo altrui, sita nel Comune di Pettenasco (NO) e contraddistinta al catasto di Novara al foglio n. 1 mappale 240 relativa al giardino di pertinenza;

- di esprimere, alla luce di quanto riportato in premessa e per quanto di competenza, parere negativo alla vendita, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003, dell'area appartenente al demanio idrico oggetto di sconfinamento con opere eseguite su fondo altrui, sita nel Comune di Pettenasco (NO) e contraddistinta al catasto di Novara al foglio n. 1 mappale 240 in quanto trattasi di darsena coperta;

- di consentire il mantenimento, delle opere realizzate sul foglio n. 1 mappali 240 "darsena coperta", come concessione demaniale alle condizioni dalla stessa previste;

- di allegare alla presente i pareri rilasciati dal Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Novara con nota prot. n. 18614/25.07 del 23/04/2007 e dal Settore Navigazione interna e merci con nota prot. n. 12630/12.04 del 11/12/2008;

- di dare atto che la vendita dell'area demaniale in oggetto comporterà per la Regione Piemonte un minore introito corrispondente al canone di concessione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 43-11136

Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2007-2013 - Approvazione disposizioni attuative delle Mis. 123, Az. 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali", 124, Az. 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnol. nel settore forestale" e 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi".

A relazione dell'Assessore Sibille:

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUCE L 277 del 21.10.2005);

visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GUCE L 209 dell'11.8.2005);

visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GUCE L 210 del 31.7.2006);

visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUCE L 368 del 23.12.2006);

visto il Piano Strategico Nazionale (PSN) 2007-2013 per lo sviluppo rurale, predisposto ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 1698/2005, nella versione finale del 21 dicembre 2006, ricevuto dalla Commissione Europea con nota n. 624 dell'11 gennaio 2007 e s.m.i.;

vista la delibera del Consiglio regionale n. 94-43541 del 21/12/2006 di approvazione del "Documento di programmazione strategico-operativa (D.P.S.O) che definisce gli obiettivi generali per un'efficace programmazione e utilizzazione di tutti gli strumenti finanziari disponibili;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48-5643 del 2 aprile 2007 "Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Adozione della proposta e invio alla Commissione Europea", con ricevibilità comunicata il 10 maggio 2007 dalla Commissione Europea;

vista la nuova proposta di PSR 2007-2013, predisposta a seguito delle osservazioni formulate durante il negoziato informale da parte della Commissione Europea e riadottata dalla Giunta Regionale con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007, per il parere del Comitato Sviluppo Rurale di cui all'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

vista la Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5944 del 28 novembre 2007 (identificativo del Programma CCI2007IT06RPO009) che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte, per una spesa pubblica di Euro 896.590.909, nonché la relativa partecipazione del FEASR - nella misura di Euro 394.500.000 - a cofinanziamento del suddetto Programma;

viste le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzo dei fondi relativi agli interventi dello sviluppo rurale e a quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che prevedono regimi di aiuto assimilabili;

visto il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2008 recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. CE 1782/2003 e del Reg. CE 1698/2005;

vista la Misura 123, Azione 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte intitolata "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali" rivolta ad incentivare investimenti materiali e immateriali che concorrono a promuovere l'ammodernamento delle imprese, l'innovazione, l'integrazione delle filiere;

vista la Misura 124, Azione 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte intitolata "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" volta ad aumentare il livello di integrazione tra i produttori primari e tra i diversi operatori della filiera attraverso la creazione di forme organizzate di cooperazione finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie;

vista la Misura 226 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte intitolata "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi" volta a incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché realizzare adeguati interventi preventivi, ed in particolare l'Azione 1 "Investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco";

considerato che la Misura 123, Azione 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte intitolata "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali" intende promuovere:

- favorire l'efficienza dei processi di raccolta trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali e dell'arboricoltura da legno;
- sviluppare nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- promuovere la creazione di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali;
- migliorare la tutela ambientale con particolare riferimento al risparmio energetico, alla prevenzione degli inquinamenti ed alla sicurezza sul lavoro,

considerato che la Misura 124, Azione 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte intitolata "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" intende promuovere:

- la qualità della produzione e la competitività del settore forestale attraverso approcci innovativi;
- la creazione di processi di filiera nel settore forestale
- la collaborazione e le sinergie tra strutture di ricerca e sviluppo e le imprese;
- l'innovazione e l'accesso alla ricerca e sviluppo;
- la creazione e la costituzione delle forme di cooperazione quali forme associative o filiere di cooperazione;
- lo sviluppo e la sperimentazione di progetti, di prodotti, di processi o di tecnologie;
- favorire l'introduzione e la promozione di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Considerato che per ottimizzare la realizzazione degli obiettivi che la Misura 124, Azione 2 intende promuovere e che perseguono lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale attraverso la modifica strutturale o adattamenti a carattere innovativo di macchine ed attrezzature esistenti è opportuno attivare uno specifico bando finalizzato, con le modalità e le caratteristiche di quello generale, della Misura 123, Azione

2 cui può aderire un soggetto per ciascuna forma di cooperazione che rispetti i requisiti di ammissione previsti dalla Misura 123.2 stessa, nell'ottica di sinergia tra Azioni e di realizzazione di programmi finalizzati di filiera previsti al punto 4.2.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione;

considerato che la Misura 226, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte intitolata "Investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco" intende promuovere:

- il miglioramento ed il ripristino delle funzionalità delle superfici forestali dal punto di vista ecologico, produttivo e sociale;
- il miglioramento delle dotazioni e dell'efficienza delle infrastrutture per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- il miglioramento del sistema di prevenzione e estinzione degli incendi boschivi.

Dato atto che le schede delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 sopra elencate :

- delineano le modalità di attuazione, le tipologie di investimento ammissibili ed soggetti che possono accedere agli aiuti previsti;
- individuano l'Ufficio responsabile della loro attuazione nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;
- definiscono le condizioni generali di ammissibilità ed i requisiti necessari, le spese ammissibili, il tipo di sostegno e l'intensità massima di aiuto;

appurata la necessità di dare attuazione alle Misure 123, Azione 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali", 124, Azione 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" per perseguire gli obiettivi di rafforzamento della competitività del settore forestale cui mirano gli aiuti previsti dall'Asse I del P.S.R.;

appurata la necessità di dare attuazione alla Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi" per perseguire gli obiettivi di riduzione dei fenomeni erosivi e di valorizzazione e ripristino del paesaggio forestale cui mirano gli aiuti previsti dall'Asse II del P.S.R.

visto l'art 77 del Reg. (CE) 1698/05 che prevede l'istituzione del Comitato di sorveglianza e ne stabilisce compiti e funzioni;

visto l'art 78, lettera a) del Reg. (CE) 1698/05, che prevede che il Comitato di sorveglianza sia consultato entro quattro mesi dall'approvazione del Programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni da finanziare, nonché ad ogni loro successiva revisione secondo le necessità della programmazione;

presentati i criteri di selezione al Comitato di Sorveglianza per la consultazione in data 12-12-2008 per le Misure 124, Azione 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" e 226 Azione 1 "Investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco";

viste le osservazioni pervenute in data 20-01-2009 per la Misura 123, Azione 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali";

visto il risultato finale della consultazione del Comitato di sorveglianza, che, successivamente l'esame delle osservazioni pervenute, si è espresso positivamente per la Misura 123.2 in data 06-02-2009, e per le Misure 124.2 e 226.1 in data 25-03-2009;

visto il Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del P.S.R. sopracitato, che prevede per il periodo 2007-2013 la disponibilità finanziaria complessiva in termini di spesa pubblica per la Misura 123, Azione 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali" di 8,18 milioni di euro 21,16, per la Misura 124, Azione 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" di 2,61 milioni di euro, e per la Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi" di complessivi 5,16 milioni di euro, di cui 44% a carico del FEASR e 56% Nazionale;

ritenuto necessario fissare per ciascuna delle Misure attivate indirizzi attuativi volti ad allocare le risorse necessarie e dettagliare quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 approvato;

considerato che gli indirizzi attuativi non esauriscono la trattazione, sotto il profilo tecnico, della materia oggetto di ciascuna delle Misure attivate e risulta quindi necessario demandare alla Direzione competente l'incarico di definire le istruzioni tecnico-amministrative di dettaglio necessarie alla realizzazione degli interventi;

dato atto che gli aiuti previsti dalle Misure attivate non attingono a risorse finanziarie del Bilancio Regionale ma sono a carico del bilancio comunitario e nazionale;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare gli indirizzi attuativi delle Misure 123, Azione 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali", 124 Azione 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" e 226 Azione 1 "Investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco" del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 (P.S.R.) della Regione Piemonte, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste la predisposizione e l'apertura dei bandi e l'adozione dei provvedimenti necessari per la realizzazione delle azioni previste, nel rispetto delle disposizioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte e degli indirizzi attuativi dettati con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A
Indirizzi attuativi delle Misure

123.2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali"

124.2 "Cooperazione per lo sviluppo nuovi prodotti processi e tecnologie settore forestale"

226.1 "Investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco"

ASSE 1	Miglioramento della competitività del settore agricolo forestale
MISURA 123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
AZIONE 2	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali
<u>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</u>	

1. Obiettivi specifici

Con l'applicazione della presente Azione, si intende:

- aumentare la produttività del lavoro in bosco, favorendo l'introduzione di macchine innovative, con migliori capacità operative, che consentano una maggiore sostenibilità, anche ecologica, degli interventi selvicolturali;
- valorizzare i prodotti di origine forestale, attraverso l'immissione di tecnologie e/o strutture che consentano il raggiungimento di una elevata qualità del prodotto commercializzato;
- favorire modificazioni dell'organizzazione dei lavori forestali, anche al fine di migliorare l'efficienza e la sicurezza del lavoro.

2. Localizzazione

L'Azione 2 si applica su tutto il territorio regionale

3. Interventi ammessi

Sono previsti investimenti a favore delle fasi di raccolta, stoccaggio, lavorazione e classificazione dei prodotti forestali, precedenti alla trasformazione industriale.

Investimenti materiali relativi a:

- acquisto di macchine, attrezzature ed impianti per la raccolta, lo stoccaggio e le lavorazioni precedenti la trasformazione industriale;
- classificazione e commercializzazione dei prodotti forestali, ivi comprese le biomasse per la produzione di energia;
- realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
- realizzazione di centri di deposito, confezionamento e imballaggio;
- introduzione di nuove tecnologie, compresi hardware e software;
- acquisizione sviluppo ed adeguamento di nuovi prodotti, processi, tecnologie e packaging; finalizzati a ridurre i costi di produzione, rafforzare la competitività ed incrementare la qualità;

Nell'ambito degli investimenti saranno ritenute ammissibili le spese generali ed altri investimenti immateriali volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, quali, le spese professionali, le consulenze gli studi di fattibilità e di progettazione, l'acquisto di patenti e licenze, l'adozione di sistemi di gestione forestale sostenibile o di sistemi ecocompatibili e acquisizione di certificazione di Qualità solo se legati agli investimenti materiali.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il periodo di programmazione 2007 – 2013, è pari a complessivi €. 10.436.818,00, di cui:

- € 8.181.818,00 di fondi cofinanziati (FEASR)
- € 2.255.000,00 di fondi regionali (Aiuti di Stato).

Ciascun bando che verrà attivato in attuazione della presente Azione, indicherà la relativa dotazione finanziaria.

Eventuali variazioni alla dotazione finanziaria dell'Azione 2 della Misura potranno essere apportate in relazione alle esigenze che verranno evidenziate nel corso dell'attuazione del PSR.

5. Soggetti beneficiari

Microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che operano nel settore forestale.

Il sostegno non può essere concesso a imprese in difficoltà.

6. Agevolazioni previste

L'Azione prevede il pagamento di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 40% della spesa massima ammissibile.

L'esatta percentuale di contribuzione verrà definita in sede di applicazione dell'azione in relazione alla eventuale maggiore partecipazione finanziaria richiesta dal beneficiario, che gli verrà riconosciuta attraverso l'assegnazione del punteggio.

Il contributo verrà calcolato su una spesa ammissibile non inferiore a 25.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro.

Il contributo concedibile non potrà superare l'importo di 200.000,00 per ciascun beneficiario.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente Misura rientrano fra gli aiuti "De Minimis" di cui al REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore e successive integrazioni e modificazioni..

7. Modalità attuative

L'Azione verrà attuata attraverso l'apertura di bandi pubblici che indicheranno tutti gli elementi necessari per l'attuazione, ed in particolare:

- le risorse finanziarie disponibili;
- la data di apertura e chiusura della presentazione delle domande;
- i criteri di ammissibilità e i requisiti dei beneficiari;
- le priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- il tipo di documentazione da allegare alla domanda di contributo (relazione tecnica, preventivi, documentazione al tipo di beneficiario, etc.) e alla richiesta di verifica finale (fatture certificati etc.);
- le procedure di svolgimento delle istruttorie (esame dei documenti, sopralluoghi, etc.) fino alla liquidazione del contributo, che verrà effettuata da parte di ARPEA,
- i vincoli esistenti, gli impegni da mantenere, i controlli e le relative conseguenze.

I bandi saranno diffusi anche attraverso mezzi di comunicazione informatici (pubblicazione sul Web, posta elettronica, fax ecc.).

La Direzione DB14 "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste" è pertanto autorizzata ad emanare i seguenti:

- 1° bando per il periodo di programmazione 2009-2011, per un importo indicativo di € 6.000.000,00 di contributi pubblici cofinanziati;
- 2° bando per il periodo di programmazione 2011-2013, per un importo indicativo di € 5.000.000,00 di contributi pubblici cofinanziati e aiuti di stato;
- un bando finalizzato attivato contestualmente a quello per l'attuazione della Misura 124.2, per il sostegno degli investimenti previsti in tale misura.

8. Criteri di selezione e priorità

In coerenza con gli obiettivi dell'Azione 2 della Misura 123 si intendono premiare gli investimenti con maggiore contenuto di innovazione o collegati allo sviluppo della stessa (valutata in riferimento alla situazione media piemontese) e le aziende che presentano un maggior grado di specializzazione nelle attività forestali, con presenza di giovani addetti professionalizzati.

In riferimento alle prime fasi di trasformazione sono identificati e premiati alcuni tipi di investimento che qualificano la produzione con particolare orientamento verso quella di origine locale.

Infine altri criteri di priorità riguardano la coerenza con le politiche regionali per la montagna e le foreste e la qualità della progettazione.

Per ciascuna delle tre categorie di investimenti i punteggi assegnati alle singole iniziative vengono sommati tra loro ponderandoli in base al costo di ciascuna iniziativa.

I bandi indicheranno i punteggi specifici nell'ambito della seguente griglia di priorità:

A) CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI

A.1 MACCHINE E ATTREZZATURE PER I LAVORI FORESTALI (punteggi crescenti secondo il contenuto di innovazione)

gru a cavo a stazione motrice mobile	30 punti
- con argano a valle	+ 8 punti
- con telecomando	+ 3 punti
altre gru a cavo	26 punti
- con carrello motorizzato pescante	+ 8 punti
- gru a cavo leggere con verricello a trattore	+ 5 punti
- con telecomando	+ 3 punti
trattori forestali, (progettati, costruiti e forniti per il lavoro in bosco), skidder, abbattitrici, trattori portanti	26 punti
- con peso inferiore a 5 ton	+ 5 punti

testate di abbattimento e processori	26 punti
- funzione di ramatura	+ 2 punti
- funzione cumulatrice	+ 5 punti
cippatrici	20 punti
- semoventi o portate (autocarro escluso)	+ 10 punti
- con motore autonomo	+ 5 punti
rimorchi scarrabili specializzati per l'esbosco del cippato	24 punti
rimorchi forestali	10 punti
- con braccio caricatore idraulico	+ 4 punti
- con assale oscillante	+ 4 punti
- con timone snodato	+ 4 punti
- trazione integrale (2 assi)	+ 4 punti
canalette in PET (lunghezza minima 100 m.)	20 punti
verricelli forestali	15 punti
- scudo e altre protezioni	+ 3 punti
- doppio tamburo	+ 3 punti
- trasmissione idraulica	+ 3 punti
- telecomando	+ 5 punti
trattori e caricatori adattati al lavoro in bosco	6 punti
- con braccio caricatore idraulico integrato	+ 3 punti
- cingolati o con peso magg.o uguale sull'assale anteriore	+ 3 punti
- sterzo sulle quattro ruote	+ 5 punti
- braccio caricatore idraulico su torretta girevole	+ 2 punti
macchine per la preparazione della legna da ardere	8 punti
- sega-spacca o funzioni diverse integrate	+ 4 punti
- motore autonomo	+ 4 punti
- sistemi automatici di regolazione della qualità della produzione	+ 4 punti
- confezionamento del prodotto	+ 4 punti
altre macchine e attrezzature	6 punti

- pinza con motosega idraulica + 4 punti
- piccole segherie mobili + 4 punti

A.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E TRASFORMAZIONE

- Impianti di scortecciatura 10 punti
- Macchine, attrezzature e impianti per la classificazione dei prodotti forestali 7 punti
 - specifiche per il legname tondo + 5 punti
- Impianti per la produzione e confezionamento della legna da ardere 5 punti
 - con più lavorazioni integrate + 4 punti
 - con impianto di confezionamento integrato + 4 punti

A.3 STRUTTURE (solo se collegate a attività innovative)

- Piazzali 3 punti
 - con fondo naturale migliorato + 3 punti
 - con sistema di regimazione delle acque + 4 punti
 - con recinzione in legno + 5 punti
- Capannoni 3 punti
 - con struttura portante in legno + 3 punti
 - con orditura in legno + 4 punti
 - con tamponamenti in legno + 5 punti
 - con impianti per la produzione di energie rinnovabili + 6 punti

B) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE

B.1 TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA DAL RICHIEDENTE

Quantità media annua (riferita al triennio 2006, 2007 e 2008 o all'intero periodo di attività per imprese di più recente costruzione) di legname abbattuto in bosco o in impianti di arboricoltura da legno, direttamente dal richiedente:

- oltre 100 e fino a 500 mc 3 punti
- oltre 500 e fino a 1.000 mc 6 punti
- oltre 1.000 mc 9 punti

Fatturato medio annuo imputabile a lavori selvicolturali (miglioramenti boschivi, contratti ENEL, lavori sul verde ornamentale, lavori di ingegneria naturalistica):

- fino a 30.000,00 €	3 punti
- oltre 30.000,00 € e fino a 150.000,00 €	6 punti
- oltre 150.000,00 €	9 punti

Percentuale di fatturato derivante dalle vendite del legname direttamente abbattuto e dai lavori selvicolturali direttamente eseguiti rispetto al fatturato globale:

- oltre il 30% e fino al 50%	5 punti
- oltre il 50% e fino al 70%	8 punti
- oltre il 70% e fino al 90%	12 punti
- oltre il 90%	15 punti

B.2 ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE

Imprenditore o direttore tecnico dell'impresa che abbia età inferiore ai 40 anni alla data di chiusura del bando): 5 punti

Presenza di personale (imprenditore o dipendenti) con titoli di studio specifici nel settore forestale 4 punti / persona / titolo (con max di 12 punti)

Beneficiario facente parte di associazioni o consorzi istituite in Piemonte con l'Azione i.5 del PSR 2000-2006: 1 punto per ogni anno di iscrizione con un massimo di 6 punti

Ditta iscritta al momento della presentazione della domanda all'Albo delle Imprese Forestali di cui alla DGR n. 66-9492 del 22/05/2003:

- 1 punto per ditte iscritte da meno di 6 mesi
- 3 punti per ditte iscritte da più di 6 mesi

Partecipazione a corsi di formazione professionale in campo forestale

- limitata esperienza (da 8 fino a 16 ore)	punti 2
- discreta esperienza (da 16 fino a 40 ore)	punti 6
- buona esperienza (da 40 fino a 80 ore)	punti 12
- ottima esperienza (oltre 80 ore)	punti 20

Si precisa che verranno prese in considerazione esclusivamente le esperienze:

- maturate nell'ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando
- relative ad iniziative formative chiaramente documentate (es. mese, anno, denominazione iniziativa, soggetto erogante l'iniziativa, attestato di partecipazione)
- aventi per oggetto tematiche specifiche per il comparto forestale

C) PUNTEGGI PER ALTRI CRITERI DI PRIORITA'

Ditte che operano all'interno di progetti di filiera incentivati dal PSR o che comunque creano sinergie con altre Azioni del PSR:

da un minimo di 2 punti ad un massimo di 6 punti a seconda dell'importanza e della durata delle sinergie attivate.

Zona geografica sede dell'investimento (fa fede la sede operativa aziendale) – Allegato parte seconda

classificazione territoriale del PSR 2007-2013

- in zone montane	6 punti
- in zone di collina	2 punti
- in zone di pianura	0 punti

Punteggio a disposizione dell'ufficio istruttore per valutare la qualità progettuale, in termini di chiarezza espositiva e approfondimento delle argomentazioni esposte nella domanda e nei suoi allegati

- fino a 5 punti

Punteggio per una maggiore compartecipazione finanziaria del beneficiario oltre il minimo richiesto (da un minimo del 35% ad un massimo del 40% di contributo pubblico):

- 2 punti per ogni 1 % in meno rispetto al massimo (con arrotondamento all'unità per difetto) con un massimo di 10 punti

9. Procedure

I bandi specificano tutte le procedure e le modalità ed i tempi di presentazione della domanda, la relativa modulistica e le modalità di approvazione delle proposte.

Ciascun bando prevede e descrive nei dettagli attuativi le seguenti fasi tecnico-amministrative:

- presentazione della domanda di contributo e della documentazione allegata,
- istruttoria: verifica di ammissibilità ed assegnazione dei punteggi,
- predisposizione della graduatoria e, sulla base delle disponibilità finanziarie, conseguente autorizzazione all'effettuazione degli investimenti,
- realizzazione degli investimenti da parte del beneficiario ed eventuale erogazione dell'anticipazione,
- richiesta di verifica finale dopo la conclusione degli investimenti autorizzati,
- verifica finale e conseguente erogazione del saldo del contributo,
- controlli sul mantenimento degli impegni.

10. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto beneficiario si articola, di norma, mediante il pagamento di anticipi e del saldo.

Tale pagamento è effettuato dall'ARPEA sulla base dell'importo individuato dagli Enti delegati, mediante trasmissione di appositi elenchi.

Nei bandi e nei Manuali procedurali dell'ARPEA sono specificate le modalità di erogazione.

11. Tempi di attuazione

Gli interventi dovranno essere conclusi, rendicontati e liquidati entro la conclusione del periodo di programmazione.

Eventuali modificazioni di tali termini potranno essere definiti in relazione a quanto stabilito dagli accordi con la Commissione Europea.

MISURA 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale

Azione 2 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

I progetti ammessi al regime di aiuti previsto dalla presente Azione devono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare, attraverso approcci innovativi, la qualità della produzione e della competitività del settore forestale;
- sviluppare nuovi prodotti, prodotti e processi, e tecnologie per la raccolta, l'immagazzinamento, la commercializzazione e la vendita dei prodotti della selvicoltura, dei prodotti legnosi forestali e dell'arboricoltura da legno.

2. INVESTIMENTI AMMESSI

L'Azione finanzia i costi sostenuti per la costituzione di forme di cooperazione tra produttori ed operatori del settore forestale, la realizzazione di progetti di cooperazione per la realizzazione di investimenti di sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, compresi studi di fattibilità tecnica preliminari, e la realizzazione di progetti pilota e di dimostrazione iniziale, di durata complessiva non superiore a 36 mesi a partire dalla data di finanziamento della richiesta di contributo. I progetti di sviluppo non potranno interessare attività di ricerca. Ciascuna forma di cooperazione potrà presentare un solo progetto per sviluppo di prodotto o prodotto e processo, cui potrà essere abbinato lo sviluppo in ambito ICT.

I progetti devono riguardare lo sviluppo di tecnologie innovative:

- di prodotto, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione ed il collaudo di prototipi;
- di prodotto e di processo, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione ed il collaudo di prototipi;
- in ambito ICT per sistemi di gestione in rete, logistica e flusso dei dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell'offerta e della domanda

L'analisi di fattibilità è ammessa unicamente quale fase integrata del progetto di sviluppo necessaria per la realizzazione della successiva fase di sviluppo

La domanda di aiuto deve riguardare la costituzione di forme di cooperazione e la realizzazione di investimenti, ancora da effettuare, di importo per ogni progetto di investimento non inferiore a 40.000,00 euro, euro nel caso di progetti riguardanti la società dell'informazione e la new economy ridotto a 20.000,00, e sino ad un massimo di 200.000,00 €, al lordo di qualsiasi imposta od onere. In ogni caso i contributi costituenti "aiuto" erogati in attuazione della presente Azione

sono concessi in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GUL379 del 28.12.2006).

L'IVA sarà ammessa a contributo solo se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma della sesta direttiva 77/388/CEE. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Gli Enti Pubblici e gli altri Enti di diritto pubblico sono considerati soggetto non passivo e pertanto l'IVA pagata da Province e Comuni è considerata una spesa non ammissibile.

Per ottimizzare la realizzazione degli obiettivi che la Misura 124.2 intende promuovere, qualora il progetto di sviluppo preveda modifiche strutturali e adattamenti di una macchina o attrezzatura esistenti, uno dei soggetti per ciascuna forma di cooperazione che soddisfi i requisiti di ammissione previsti dalla Misura 123 Azione 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali" può accedere ad un bando finalizzato, attivato contestualmente a quello per l'attuazione dell'Azione 124.2 e specificatamente dedicato ad essa, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature che saranno oggetto delle modifiche previste dal progetto di sviluppo nell'ottica di sinergia tra Azioni e di realizzazione di programmi finalizzati di filiera previsti al punto 4.2.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto dalla Misura 124, Azione 2 le forme organizzate di cooperazione, anche temporanee, finalizzate alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale previste dall'ordinamento.

Le forme di cooperazione dovranno:

- essere costituite formalmente con atto pubblico, anche successivamente alla ammissione a contributo;
- essere costituite da un numero totale di soggetti non inferiore a tre;
- rappresentare almeno due diverse categorie di operatori tra quelle di seguito elencate:
 - proprietari o gestori in via non temporanea di superfici forestali o impianti di arboricoltura da legno;
 - produttori primari e imprese di utilizzazioni forestali;
 - società cooperative, operatori dell'industria e imprese di commercializzazione e vendita;
 - Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione;
 - Università, Enti, Centri ed Istituti di ricerca, pubblici e privati;
 - Società di servizi;
 - Altri soggetti, pubblici o privati operatori della filiera foresta - legno - energia;

I portatori dei risultati della ricerca alla base del progetto di sviluppo, ovvero i soggetti che hanno sviluppato l'idea alla base del progetto, dovranno sempre essere presenti, anche quali consulenti o responsabili scientifici esterni.

I partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, denominato Mandatario, il quale presenterà la domanda relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti mandatarî e assumerà la funzione di coordinamento generale.

Gli Enti Pubblici, le Università, Enti, Centri ed Istituti di ricerca non possono ricoprire il ruolo di Mandatario.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell'Azione prevista per l'intero periodo di programmazione è pari a 2.613.636 euro di fondi pubblici, e sarà utilizzata per la realizzazione di un unico bando. La dotazione finanziaria per il bando finalizzato della Misura 123 Azione 2 è fissata in 1.000.000 euro di spesa pubblica, a valere sulla dotazione complessiva dell'azione. Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione delle Azioni, tali ulteriori risorse saranno utilizzate per l'apertura di nuovi bandi, sino al loro esaurimento. L'eventuale utilizzo di ulteriori risorse finanziarie ascrivibili alle risorse finanziarie aggiuntive erogate dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte, sarà oggetto, ove ritenuto necessario ed opportuno, di specifici provvedimenti. La percentuale di contributo per la costituzione della forma di cooperazione e la realizzazione del progetto di sviluppo è pari al:

- 90% della spesa massima ammissibile nel caso di forme di cooperazione in cui non siano presenti Enti Pubblici. A tal fine gli Enti ed Istituti di Ricerca non sono equiparati ad Enti Pubblici;
- 100% della spesa ammessa nel caso di forme di cooperazione in cui siano presenti Enti Pubblici.

La partecipazione degli Enti Pubblici dovrà comunque trovare motivazione in un significativo e dimostrato apporto alla realizzazione del progetto di sviluppo in termini di contenuti o risorse, e non potrà esaurirsi in compiti di rappresentanza e coordinamento.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE

La Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste provvede alla adozione degli atti necessari per l'attuazione dell'Azione e fissare:

- a - forma, modalità e scadenza di presentazione della domanda;
- b - tempi e modalità per la realizzazione delle diverse fasi di verifica delle domande di aiuto, del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, della conformità e completezza della documentazione presentata, della congruenza e coerenza agli indirizzi ed agli obiettivi della Azione ed alla attribuzione dei punteggi per l'inserimento nella graduatoria unica;
- c - condizioni e garanzie, anche finanziarie, di ammissibilità al finanziamento;
- d - documentazione obbligatoria per l'ammissibilità al finanziamento ;

- e - costi e tipologia di investimenti ammissibili;
- f - tempi e modalità di realizzazione e rendicontazione degli investimenti realizzati;
- g - criteri di valutazione dei costi ammissibili per la realizzazione della cooperazione;
- h - forma di erogazione del finanziamento e penalità per il mancato rispetto degli impegni assunti;
- i - modalità di accesso al bando finalizzato della Misura 123 Azione 2.

Le domande di aiuto devono essere presentate con le modalità previste dalle disposizioni per la costituzione del fascicolo aziendale per i soggetti diversi dalle imprese agricole fissate con D.D. n. 915 del 31-10-2008.

Per la valutazione degli elementi oggetto di attribuzione in sede di istruttoria si provvede con le modalità previste al successivo punto 6.

L'accesso agli aiuti previsti dalla Misura 123 Azione 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali" è attuato attraverso un bando finalizzato, attivato all'interno del bando della Misura 124, Azione 2, con le modalità in esso definite e nel rispetto del bando generale con cui verrà data attuazione alla stessa Misura 123 Azione 2.

6. Criteri di priorità

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziamento dei progetti ammissibili e le cui proposte siano coerenti con gli obiettivi della Misura avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, individuati in funzione della tipologia del soggetto proponente, del tipo di progetto proposto, del grado di innovazione e delle possibili ricadute in termini di sviluppo della risorsa foresta-legno. La determinazione e la quantificazione dei criteri che non possono per la loro natura essere oggetto di valutazione e misurazione oggettiva sarà demandata a una specifica Commissione di valutazione, composta da quattro membri esperti del settore, così composta:

- un esperto della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste designato dal Direttore regionale della Direzione stessa;
- tre esperti individuati tra quelli presenti nelle liste a carattere nazionale

La Commissione valuterà le proposte di sviluppo sulla base dei seguenti aspetti:

	Criterio di priorità	Descrizione	Punti MAX
A	Progetto di innovazione di prodotto radicale	introduzione di nuovi prodotti o tecnologie	25
B	Progetto di innovazione di prodotto incrementale	miglioramento di tecnologie o delle prestazioni di prodotti esistenti	10
C	Progetto di innovazione di prodotto e di processo radicali	introduzione di nuovi prodotti o tecnologie e contestuale introduzione di innovazione di processo che comporta significativi miglioramenti sull'impatto ambientale e sull'efficienza energetica	15
D	Sviluppo di attività di ricerca	E' premiato lo sviluppo precompetitivo dei risultati della ricerca di base o applicata	10
E	Sviluppo dei risultati della ricerca	E' premiato lo sviluppo precompetitivo dei risultati della ricerca di base o applicata attraverso lo sfruttamento di brevetti depositati	20

F	Grado di innovazione del progetto di sviluppo	Il grado di innovazione sarà valutato in relazione allo stato dell'arte, con particolare attenzione ai progetti che introducono innovazione di prodotto, e quale elemento di ulteriore premialità implicano anche l'introduzione di innovazione di processo	5
G	Spendibilità e riproducibilità del progetto di sviluppo	La spendibilità e la riproducibilità del progetto saranno valutate in funzione del collegamento e della ricaduta sul territorio, ovvero se le ricadute avranno carattere preminentemente locale o regionale, della possibilità di estendere i risultati del progetto a tutta o ad una parte del settore e rappresentare un fattore di innovazione per i normali processi produttivi;	5
H	Impatto diretto sulle risorse locali del progetto	L'impatto sarà valutato in funzione del collegamento con il territorio e della capacità di valorizzare le risorse forestali, modulando tra risorse di provenienza locale e quelle di provenienza regionale	5
I	Livello qualitativo complessivo del progetto	Saranno valutate la chiarezza e concretezza degli obiettivi e la chiarezza dei risultati	5
L	Livello qualitativo complessivo della cooperazione	Saranno valutate l'adeguatezza delle competenze, il bilanciamento dei partner ed il grado di interdisciplinarietà ed integrazione	5

Saranno oggetto di attribuzione in sede di istruttoria i punteggi relativi agli ulteriori criteri di premialità, aggiuntivi rispetto a quelli di ammissibilità, di seguito elencati:

	Criterio di priorità	Descrizione	Punti MAX
M	Presenza di più di un Ente o Istituto di ricerca	E' premiata la presenza di più Istituti o Enti di Ricerca con specifiche competenze e specializzazioni in settori diversi	5
N	Partecipazioni di produttori di macchine o attrezzature	E' premiata la presenza di imprese che producono macchine o attrezzature e il cui apporto si concretizza anche nella messa a disposizione del proprio know how	3
O	Partecipazioni di produttori di macchine o attrezzature	E' premiata la partecipazione diretta di imprese che producono macchine o attrezzature e il cui apporto si concretizza nella disponibilità a modificare macchinari esistenti o produrre e testare nuovi prototipi	5
P	Partecipazione di altri soggetti con conferimento di risorse	E' premiata la partecipazione dei soggetti che partecipano fattivamente al progetto mettendo a disposizione beni e strutture materiali per la modifica di macchine ed attrezzature, la realizzazione di prototipi e di test, prove in campo e similari	7
Q	Valutazione tecnica complessiva del progetto	Un nucleo di valutazione, costituito tra tutti i funzionari istruttori, valuterà i progetti in base ai seguenti aspetti: chiarezza, concretezza e congruità degli obiettivi e dei risultati attesi, adeguatezza metodologica, modalità di gestione del progetto, congruità dei costi	5
U	Livello qualitativo complessivo della cooperazione	Un nucleo di valutazione, costituito tra tutti i funzionari istruttori, valuterà i progetti in base ai seguenti aspetti: adeguatezza delle competenze, bilanciamento dei partner, grado di interdisciplinarietà ed integrazione	5

I Criteri di priorità indicati alle lettere Q e T sono complementari ai criteri indicati alle lettere I e L e saranno oggetto di valutazione separata da parte di uno specifico Nucleo di Valutazione, costituito da tre funzionari istruttori provvisti della professionalità adeguata della Direzione opere pubbliche,

difesa del suolo, economia montana e foreste e designanti dal Direttore regionale della Direzione stessa.

La somma dei punteggi ottenuti in sede istruttoria e assegnati dal Commissione di valutazione determina la posizione del soggetto richiedente in seno alla graduatoria.

Saranno considerati ammissibili i progetti che conseguiranno un punteggio non inferiore a 30 punti sui criteri di selezione. In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in base al punteggio riferito al grado di innovazione, e in caso di parità in base all'entità dell'importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni. Nel caso in cui permanga ulteriormente la parità, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

Per la assegnazione dei punteggi e l'inserimento nella graduatoria prevista dal bando finalizzato attivato sulla Misura 123.2, sono adottati gli stessi criteri e le stesse procedure fissate dal bando generale attivato per la stessa Misura.

MISURA 226 Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi.

AZIONE 1 Investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco.

Tipologia investimenti ammissibili.

La misura si prefigge l'obiettivo di ricostituire e ripristinare superfici forestali danneggiate da incendi, sull'intero territorio regionale.

Sono ammessi gli interventi che perseguono la ricostituzione delle superfici forestali danneggiate dal fuoco secondo i criteri della selvicoltura naturalistica.

Soggetti beneficiari.

- gli Enti Pubblici le persone giuridiche di diritto pubblico, proprietari o possessori a qualsiasi titolo di superfici forestali;
- le persone fisiche o giuridiche di diritto privato singole o associate, proprietari o possessori a qualsiasi titolo di superfici forestali.

Risorse allocate.

La dotazione finanziaria è di 2 MEuro di contributi pubblici per l'intero periodo di applicazione del PSR; essa potrà subire variazioni in considerazione del fatto che le previsioni economiche del PSR sono riferite alla Misura nel suo insieme.

Investimento massimo/minimo per singolo investimento.

Il contributo pubblico sarà pari al 100 % della spesa ammessa per i soggetti pubblici ed i soggetti misti pubblico-privati e pari all'80 % della spesa ammessa per i soggetti privati. La spesa ammessa viene riconosciuta nella misura massima di € 10.000 ad ettaro.

Dalla sommatoria delle spese ammissibili deve essere sempre detratto il valore di eventuali prodotti ottenuti con l'intervento.

Criteri di selezione e priorità così come presentati al Comitato di sorveglianza.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili fossero insufficienti a coprire le richieste pervenute verrà stilata una graduatoria in base all'assegnazione di punteggi attribuiti secondo quanto di seguito specificato.

1) Tipologia del beneficiario:

Beneficiario	Punteggio
Consorzio forestale o associazione forestale, Ente Parco	5
Altri Enti Pubblici	2

2) Categoria forestale interessata dall'intervento (nel caso di più tipologie si pondera il calcolo del punteggio in base alla superficie interessata da ciascuna):

Categoria forestale	Punteggio
Boschi di conifere	10
Fustaie di faggio	8
Fustaie di altre specie	7
Ceduo di faggio	5
Cedui di altre latifoglie	2

3) Funzione del bosco (nel caso di più funzioni si pondera il calcolo del punteggio in base alla superficie interessata da ciascuna):

Funzione del bosco	Punteggio
Protettiva	10
Produttivo-protettiva o Naturalistica	6
Produttiva	3
Altre	0

4) Danno ancora presente in rapporto alla ripresa vegetativa (risultante dalle aree di saggio):

Danno ancora presente in %	Punteggio
Maggiore del 80%	10
Fra il 60 % e l' 80 %	8
Fra il 40 % ed il 60 %	5

5) Presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico in atto, in boschi di protezione diretta, in % rispetto alla superficie oggetto dell'intervento:

Presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico in %	Punteggio
Maggiore del 40%	12
Fra il 20 % ed il 40 %	8
Fra il 10 % ed il 20 %	5
Minore del 10 %	2

6) Boschi in area protetta:

Area protetta	Punteggio
Boschi collocati in area protetta (almeno il 50%)	8

7) In riferimento a quanto rappresentato nel "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2010" si attribuirà un punteggio in base alla priorità di intervento riferita al Comune. Quando l'area di intervento

interessa più Comuni la priorità di intervento è riferita al Comune che prevale in termini di superficie:

Priorità	Punteggio
Priorità 1	6
Priorità 2	4
Priorità 3	2
Priorità 4	0

8) Interventi localizzati per almeno il 75% della superficie all'interno dei popolamenti forestali classificati dalla Regione Piemonte per la raccolta del seme:

Localizzazione	Punteggio
Popolamenti da seme almeno il 75%.	3

Modalità di attuazione ed eventuali altre procedure.

L'attuazione Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi" del Piano di Sviluppo Rurale 2006-2013 avviene sotto la responsabilità della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte, tramite i propri Settori, secondo le seguenti fasi:

- a) Predisposizione degli inviti pubblici**, apertura degli stessi e definizione delle ulteriori istruzioni tecniche aggiuntive per la realizzazione degli interventi.
- b) Istruttoria dei progetti.**

L'istruttoria si articola in una fase preliminare funzionale alla eventuale formulazione della graduatoria di priorità ed in una fase definitiva finalizzata all'esame dei progetti esecutivi e all'individuazione dell'esatta spesa ammissibile a contributo.

Tempi di attuazione .

Gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 2013.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 44-11137

Art. 51, comma 1, lettera b, Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i. Individuazione delle azioni d'iniziativa della Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di destinare, per l'anno 2009, alle iniziative della Giunta di cui all'art. 51 comma 1 lettera b) della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna" il 10% dell'ammontare del "Fondo regionale per la montagna" di cui all'art. 50 della legge regionale stessa;

- di inserire tra le iniziative ammissibili a contributo di tipo straordinario, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, le iniziative individuate nell'"Allegato A", che fa parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che la spesa trova copertura nella dotazione finanziaria del capitolo 241937/09.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Programma delle iniziative della Giunta Regionale L.R. 16/99 art. 51, comma 1 lettera b
ANNO 2009

INIZIATIVE DI GIUNTA MARZO 2009

Fondo regionale per la montagna anno 2009: €

17.500.000,00

Risorse disponibili per comma 1 let. b) art. 51: €

1.750.000,00

N°	Soggetto Richiedente	Tipologia di investimento	Finanz. concesso
1	Associazione Amici del Gusto - TO	Iniziativa "Giocando con le calorie al Museo del Gusto"	15.000,00
2	Associazione Arnica Montana - TO	Progetto Borgate	15.000,00
3	Associazione Casa Montagna - TO	manifestazione "Jazz in quota"	10.000,00
4	Associazione Compagnia del Buon Cammino - CN	progetto Bottega per lo sviluppo turistico delle aree rurali e montane"	30.000,00
5	Associazione Comunità e Famiglia Piemonte - TO	Realizzazione condominio solidale per comunità di famiglie a Melle	35.000,00
6	Associazione culturale di Azione Cattolica "N. Bergese" - CN	Potenziamento struttura Casa Alpina Fossanese di Acciglio	15.000,00
7	Associazione Gruppo Alpini di Monastero Bormida - AT	Ristrutturazione fabbricato sede sociale	10.000,00
8	Associazione La Torre di Brondello - CN	Apertura e ripristino sentieri percorribili in mountain bike	10.000,00
9	Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Mondovì - CN	Ristrutturazione del Rifugio Escursionistico alla Colla di Navonera	20.000,00
10	Associazione Racchette in valle - TO	Manifestazione sportiva Racchetteinvalle	5.000,00
11	Associazione Reis d' Biru - TO	Rifacimento forno	10.000,00
12	Associazione sportiva dilettantistica judo Valle Maira - CN	Collegiale giovanile internazionale di judo	10.000,00
13	Associazione sportiva Promozione sociale pescatori Demonte - CN	progetto Centro ittico per accrescimento di riproduttori di trota marmorata e fario	12.000,00
14	ATL Langhe "Fuoritraccia" - CN	progetto "La terra di Pavò" - Alta Langa, un territorio a misura di bambino"	15.000,00
15	CAI Regione Piemonte - TO	attività a sostegno dell'accoglienza turistica della montagna piemontese	60.000,00
16	Club Hostile Associazione sportiva - CN	Progetto "Sci in sicurezza"	10.000,00
17	Comune di Canosio - CN	promozione altopiano Gardetta - patrimonio geologico italiano	10.000,00
18	Comune di Cantoira - TO	Iniziative culturali e di promozione turistica	7.000,00
19	Comune di Cassinasso - AT	Manutenzione straordinaria locali da destinarsi a uso doposcuola	20.000,00
20	Comune di Cervatto - VC	Potenziamento e completamento del Rifugio Alpino di Oro di Balme	25.000,00
21	Comune di Cesara - VCO	Realizzazione di un centro ricreativo, culturale e ricettivo	60.000,00
22	Comune di Grondona - AL	Realizzazione di una pesa pubblica	14.000,00
23	Comune di Lughacco - TO	Mantenimento Alpeggio in loc. Moriondo	15.000,00
24	Comune di Mornese - AL	Ampliamento edificio polifunzionale per manifestazioni e promozione prodotti tipici	38.000,00
25	Comune di Perrero - TO	Interventi straordinari presso l'area attrezzata in località Cialancia	20.000,00

26	Comune di Postua - VC	Installazione pannello fotovoltaico in Baita - Museo in località Cravoso	5.000,00
27	Comune di Pozzol Groppo - AL	Ristrutturazione fabbricato	17.000,00
28	Comune di Valdieri - CN	Valorizzazione area archeologica	10.000,00
29	Comune di Varzo - VCO	acquisto locali "Antica Sosta" e recupero/ristrutturazione immobile	80.000,00
30	Comunità Montana Alta Langa - CN	Allestimento di un centro aggregativo nel Comune di Feisoglio	15.000,00
31	Comunità Montana Alta Val Tanaro - CN	Compartecipazione alla costruzione di steli dedicate a gente di montagna	25.000,00
32	Comunità Montana Bisalta - CN	Realizzazione Osservatorio astronomico e bivacco	10.000,00
33	Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida - AT	Locali svezamento capretti c/o centro sperimentale "Bertonasco"	40.000,00
34	Comunità Montana Langa delle Valli Belbo Bormida Uzzone - CN	Progetto di valorizzazione "Alta Langa Outdoor"	12.000,00
35	CM Val Borbera e Valle Spinti e CM Curone Grue Ossona - AL	Realizzazione Parco eolico	20.000,00
36	Comunità Montana Valchiusella - TO	Progetto "Vivere a km Zero: qualità della vita e sviluppo locale in montagna"	30.000,00
37	Comunità Montana Val Pellice - TO	Sostegno Ecomuseo felfificio Crumiere & progetto "All'incrocio dei viali"	25.000,00
38	Comunità Montana Valle Gesso e Vermentagna - CN	Progetto speciale attuazione Piano Valanghe	40.000,00
39	Comunità Montana Valle Sacra - TO	Revisione annuale impianto sciovvia Santa Elisabetta	30.000,00
40	Comunità Montana Valle Stura - CN	Sede per il Servizio per le Piccole Imprese della Valle	38.000,00
41	Fondazione Brownsea Onlus - VCO	Progetto Biuse	15.000,00
42	Giovane Montagna - TO	Impianto elettrico casa per ferie "Città di Moncalieri"	7.000,00
43	Iron Bike - CN	Realizzazione 16esima edizione Iron Bike	15.000,00
44	Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s. - TO	Campagna "Carovana delle Alpi 2009"	10.000,00
45	Torino Football Club - TO	Manifestazioni sportive nel territorio delle Alpi del Mare	35.000,00
46	Tre Rifugi - Gara di scialpinismo - CN	57° edizione Gara scialpinistica Tre Rifugi	12.000,00
47	Uncem - delegazione piemontese - TO	Supporto all'attività istituzionale	100.000,00
48	Università di Torino - Centro Studi sviluppo rurale collina - AT	Progetto O.R.A.Col	20.000,00
49	WWF del Pinerolese - TO	Progetto Sentiero permanente dedicato alla memoria di D. Bertrand	6.000,00
50	Regione Piemonte	Servizi essenziali e promozionali	642.000,00
Totale			1.750.000,00

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 45-11138

Legge regionale 2 luglio 1999 - n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunità Montane. A.S. 2009/10.

A relazione degli Assessori Pentenero, Sibille:

Vista la Legge n. 97/94 "Nuove disposizioni per le zone montane" la quale, all'art. 20, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta della scuola dell'infanzia e dell'obbligo nei territori montani;

visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 di definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

vista la legge regionale n. 16/99 che, all'art. 48, stabilisce che i Comuni e le Comunità Montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino con l'Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" che, all'art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in aree territorialmente disagiate.

visto che l'art. 21 della legge 59/97, nel sancire l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, finalizza tale autonomia alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione ed al migliore utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative ed al coordinamento con il contesto territoriale;

dato atto che il 53% del territorio regionale è montano e che l'obiettivo prioritario del Governo regionale è il rilancio, attraverso azioni mirate e finalizzate, delle economie montane in difficoltà e che tale rilancio può avverarsi solo a condizione che le popolazioni montane tornino ad occupare e presidiare questa parte del territorio;

considerato che il raggiungimento del succitato obiettivo è strettamente legato, pur tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei rispettivi bacini d'utenza, al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nel territorio montano della Regione;

rilevato che, solo attraverso un'offerta formativa, singola o associata, in grado complessivamente di equiparare i servizi scolastici montani ai servizi che di norma vengono offerti dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale, si può ragionevolmente ipotizzare di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo primario sopra richiamato;

tenuto conto che, nell'ottica generale della riorganizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, si è maturata una crescente tendenza all'accorpamento del servizio scolastico presso i concentrici a maggiore densità abitativa e si è proceduto ad un progressivo

ridimensionamento e talvolta all'abbandono di strutture minori, dislocate nelle aree maggiormente svantaggiate, in conseguenza della ridotta crescita demografica e della contrazione della popolazione in età scolare, situazione particolarmente accentuata nelle zone montane;

preso atto che il verificarsi di tali condizioni, ha contribuito all'implementazione di altri processi di carattere economico e sociale già in corso che hanno condotto alla soppressione di servizi essenziali in ambito locale, con negative ripercussioni sulle condizioni di vita delle popolazioni montane piemontesi e favorendo l'accentuarsi del fenomeno di abbandono delle zone maggiormente svantaggiate;

rilevato che la presenza di insediamenti umani in territorio montano rappresenta l'unica certezza di salvaguardia e presidio del territorio, di mantenimento del patrimonio ambientale e culturale, di conservazione dell'identità e delle tradizioni delle popolazioni locali, che costituiscono nel loro insieme un patrimonio irrinunciabile;

osservato che, al fine di garantire la permanenza della popolazione nelle zone montane, occorre dare corso ad iniziative volte ad assicurare il mantenimento dei servizi essenziali, indispensabili per il raggiungimento di un adeguato sviluppo delle economie locali e per garantire parità di trattamento anche alle collettività che occupano le aree più svantaggiate del territorio piemontese;

considerato che con D.G.R. n. 70 - 11039 in data 16/03/2009 è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Montagna, Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale e la Direzione generale del Piemonte del MIUR sulle scuole di montagna e che detta intesa è finalizzata all'individuazione di soluzioni adeguate alla realizzazione di una programmazione efficace, volta al mantenimento ed allo sviluppo di tali presidi;

preso atto che, per il raggiungimento di tale fine, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro incaricato dell'analisi delle realtà esistenti sul territorio montano piemontese, dell'individuazione delle carenze e delle necessità, della proposta di soluzioni immediate atte a salvaguardare il regolare avvio delle lezioni per il prossimo anno scolastico 2009/2010, nonché della valorizzazione di iniziative mirate allo sviluppo qualitativo dell'offerta formativa in ambito montano;

preso atto delle rilevazioni e delle analisi avviate dal gruppo di lavoro presso Istituti scolastici ed Enti Locali operanti in territorio montano, che hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze, in taluni casi non differibili, in merito alla necessità di salvaguardare la dotazione organica esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle situazioni degli Istituti in maggior sofferenza per la insufficienza di personale docente - alla esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio, anche attraverso un processo di compensazione della pianta organica al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione dell'attività scolastica - alla opportunità di equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale attraverso iniziative volte alla realizzazione di attività integrative, nel cui ambito potrà es-

sere ricompresa la continuazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria;

osservato che l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, sulla scorta delle rilevazioni effettuate dal gruppo di lavoro più volte citato, avvierà una attenta verifica circa le possibilità di integrazione di personale docente, da attribuire unicamente alle situazioni di particolare criticità riscontrate sul territorio regionale;

rilevato che eventuali integrazioni della pianta organica da parte del competente organismo, potranno essere attuate solo ad esperita verifica delle dotazioni di diritto e di fatto, per l'accertamento delle quali occorreranno adeguate tempistiche;

ritenuto opportuno procedere comunque alla formulazione dei criteri utili alle Comunità Montane piemontesi, per la predisposizione dei programmi annuali di intervento che dovranno essere redatti d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici locali e d'intesa con l'autorità scolastica provinciale, tenuto conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2009 - 2010, che i programmi dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, con il rischio di chiusura degli stessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della nuova regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo nei territori montani;
- della necessità di accordi tra gli EE.LL. e le Istituzioni Scolastiche finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico ed alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;
- della volontà di proseguire i progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria, con particolare attenzione alle classi finali di tale ciclo scolastico;
- delle necessità di ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'inserimento di attività integrative,
- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli e della necessaria priorità da attribuire alla scuola dell'obbligo;

osservato che quanto evidenziato attraverso i programmi annuali presentati dalle comunità montane, per le situazioni di particolare criticità, potrà costituire un utile strumento di informazione e di confronto per le attività svolte dal Gruppo di Lavoro interistituzionale previsto dal Protocollo d'Intesa sopra richiamato;

ritenuto di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole Comunità Montane, volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2009 - 2010, nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, di contribuire al finanziamento degli interventi, con la seguente scala di priorità, tenuto conto di alcuni criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico:

- finanziamento di iniziative volte al mantenimento di sezioni e/o plessi presso istituti scolastici in particolare condizione di sofferenza;
- finanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse, dove la composizione delle stesse risulti in condizione di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- continuazione del progetto per l'insegnamento della lingua francese nella Scuola Primaria previa verifica dei requisiti dell'Istituzione Scolastica e degli impegni della Comunità Montana mediante un unico progetto di territorio;

- sostegno delle attività integrative attraverso il finanziamento di progetti ritenuti maggiormente rappresentativi, in termini di condivisione e coinvolgimento dell'intera Istituzione scolastica, realizzabili anche attraverso la partecipazione ed il cofinanziamento di Enti ed Istituzioni locali, pubbliche e private;

ritenuto che i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possano essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Comunità Montane;

considerato che, in sede di approvazione del Piano triennale degli interventi richiamato dall'art. 27 della L.r. 28 dicembre 2007, n. 28, è stata inoltre prevista l'attribuzione di un assegno di studio, regolato dall'art. 48 - secondo comma della L.r. 16/99 ed erogato dalle Comunità Montane per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell'art. 4 della citata L.r. 16/99, che sono stati obbligati a spostare temporaneamente la propria dimora per seguire gli studi;

preso atto che la L.r. 1° luglio 2008, n. 19 all'art. 27, ha interamente sostituito il citato art. 4 della L.r. 16/99 prevedendo di conseguenza una diversa classificazione per fasce dei comuni montani ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi da parte della Regione e che detta nuova classificazione è ancora in corso di predisposizione;

ritenuto opportuno, in attesa di vedere realizzata la nuova classificazione in fasce prevista dal comma 2 dell'art. 27 della L.r. 19/2008, avvalersi delle modalità di erogazione degli assegni di studio previste con la propria Deliberazione n. 33 - 8471 del 27 marzo 2008;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. n. 36/2008;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di sostenere per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un

contributo finanziario assegnato alle Comunità Montane, per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica, alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, ad attività integrative;

- i programmi presentati dalle Comunità Montane dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, per la insufficiente dotazione di personale docente, con il rischio di chiusura degli stessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della nuova regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo nei territori montani;

- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli;

- della volontà di proseguire la sperimentazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria, con particolare attenzione alle classi finali di tale ciclo scolastico;

- delle necessità di ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'inserimento di attività integrative,

- di attivare, ai sensi dell'art. 48 - secondo comma - della L.r. 16/99 modificata dalla L.r. 1° luglio 2008, n. 19, l'erogazione dell'assegno di studio di cui alle premesse per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado residenti nella parte del territorio delle Comunità Montane piemontesi considerato più disagiato dal punto di vista della marginalità socio economica, dei trasporti ecc, e che sono stati obbligati a spostare temporaneamente la propria dimora per seguire gli studi. Tale assegno, da rapportarsi in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare ed in considerazione delle risorse disponibili, sarà corrisposto per il tramite delle Comunità Montane piemontesi con le medesime modalità di cui alla Deliberazione n. 33 - 8471 del 27 marzo 2008;

- di prevedere la prosecuzione della sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo della Montagna e Foreste e l'Assessorato all'Istruzione - Formazione Professionale, per l'attuazione del programma regionale di intervento;

- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole Comunità Montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l'impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità e della prosecuzione dei progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria, in subordine alle attività integrative con particolare attenzione a quei progetti che presentino caratteristiche tali da risultare

esportabili ed atti ad essere riferimento come buona pratica per le altre Istituzioni scolastiche;

- i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto finale da parte delle Comunità Montane.

Al finanziamento delle iniziative di cui in atto, quantificabili in via presuntiva in € 1.500.000,00, si provvederà con le risorse disponibili sul Bilancio di previsione 2009, per € 500.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 14192 e per € 1.000.000,00 a valere sulle risorse dell'UPB DB 15071.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 46-11139

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 125 - Azione 2 - Sottoazione 1 Miglioramento dei sistemi irrigui. Approvazione disposizioni attuative.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare le disposizioni attuative per l'applicazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione 2: - sottoazione 1 "Miglioramento dei sistemi irrigui" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

di dare mandato alla Direzione Agricoltura - Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali a predisporre i successivi provvedimenti attuativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento 8/R del 29/07/2002

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 DELLA REGIONE PIEMONTE

MISURA 125
INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA
E DELLA SELVICOLTURA

AZIONE 2
GESTIONE DELLE RISORSE IRRIGUE

SOTTOAZIONE 1
MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI IRRIGUI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

1. **Disposizioni generali.**
2. **Beneficiari.**
3. **Localizzazione degli interventi.**
4. **Tipologia degli interventi ammissibili.**
5. **Esclusioni**
6. **Agevolazioni previste**
7. **Limiti degli investimenti.**
8. **Criteri di priorità e graduatorie.**
9. **Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili.**
10. **Obblighi.**
11. **Repulse e ricorsi.**
12. **Istruzioni operative.**
13. **Rinvio.**

1. Disposizioni generali.

La sottoazione "Miglioramento dei sistemi irrigui (codice 125.2.1)" è gestita dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Infrastrutture Rurali e Territorio.

Le domande dovranno essere presentate per via telematica utilizzando i servizi on line a disposizione nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed in forma cartacea secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni previste al successivo punto 12.

2. Beneficiari.

Possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura i consorzi irrigui gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della L.R. 21/99 e gli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale.

3. Localizzazione degli interventi.

Gli investimenti devono essere localizzati nelle aree di competenza dei beneficiari di cui al punto 2.

4. Tipologia degli interventi ammissibili.

Realizzazione e/o miglioramento di impianti per la distribuzione a livello interaziendale delle acque irrigue mediante impianti in pressione finalizzati all'irrigazione a pioggia o con sistemi a microirrigazione e relative attrezzature.

Realizzazione di condotte per il trasferimento agli areali irrigui di acqua emunta da pozzi utilizzata con qualsiasi metodo di irrigazione.

Razionalizzazione dei sistemi irrigui che utilizzano acqua proveniente da falda mediante condotte che permettono l'interconnessione dei pozzi.

Gli interventi finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale per le attrezzature e di durata decennale per le strutture.

5. Esclusioni

Sono esclusi dall'aiuto tutti gli investimenti di tipo aziendale e gli interventi finalizzati all'aumento del prelievo e/o all'estensione delle aree irrigue.

Non rientrano tra le spese ammissibili gli oneri generali e le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo.

6. Agevolazioni previste

La percentuale di aiuto per gli interventi è la seguente:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di pianura;
- 90% del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di collina e montagna.

Qualora gli interventi ricadano in entrambe le zone altimetriche (ovvero parte in pianura e parte in collina o montagna) la percentuale di aiuto sarà così determinata:

1. se il consorzio gestore del comprensorio irriguo è di 1° grado, in base alla zona altimetrica prevalente della superficie irrigata sottesa dagli interventi ammessi;
2. se il consorzio gestore del comprensorio irriguo è di 2° grado, in base alla zona altimetrica prevalente della superficie irrigata sottesa dagli interventi ammessi per ogni singolo organismo elementare aderente al consorzio di 2° grado, con riferimento alla propria base territoriale.

Non è ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti previsti dalla presente sottoazione con altri aiuti per gli stessi interventi.

7. Limiti degli investimenti.

- Spesa massima ammissibile € 1.000.000,00
- Spesa minima ammissibile € 30.000,00

8. Criteri di priorità e graduatorie.

Relativamente alla priorità le istanze di aiuto saranno suddivise in tre gruppi:

- Priorità 1) istanze che prevedono solo interventi finalizzati all'irrigazione a pioggia o con sistemi a microirrigazione.
- Priorità 2) istanze che prevedono interventi finalizzati all'irrigazione a pioggia o con sistemi a microirrigazione ed interventi per la realizzazione di condotte per la distribuzione agli areali irrigui di acqua emunta da pozzi utilizzata con qualsiasi metodo di irrigazione ovvero razionalizzazione dei sistemi irrigui che utilizzano acqua proveniente da falda mediante condotte che permettono l'interconnessione dei pozzi.
- Priorità 3) istanze che prevedono solo interventi per la realizzazione di condotte per la distribuzione agli areali irrigui di acqua emunta da pozzi ovvero razionalizzazione dei sistemi irrigui che utilizzano acqua proveniente da falda mediante condotte che permettono l'interconnessione dei pozzi.

Le domande nell'ambito dei gruppi di priorità 1 e 3 saranno ordinate in modo decrescente rispetto alla superficie servita dagli impianti per i quali si richiede l'aiuto; nell'ambito del gruppo di priorità 2 saranno ordinate in modo decrescente rispetto alla sola superficie irrigata a pioggia o con sistemi a microirrigazione servita dagli impianti per i quali si richiede l'aiuto.

Le domande che al termine della programmazione 2007 – 2013 non saranno state finanziate per carenza di risorse saranno considerate decadute e conseguentemente archiviate dandone comunicazione al richiedente.

9. Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili.

I lavori relativi agli investimenti ammessi al contributo potranno essere iniziati solo dopo l'approvazione del progetto da parte della Direzione Regionale Agricoltura – Settore Infrastrutture Rurali e Territorio deputato all'istruttoria, ovvero a seguito di autorizzazione scritta emessa dietro istanza del beneficiario.

10. Obblighi.

I contributi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione stabiliti.
- Non raggiunga la finalità per la quale i contributi sono stati concessi.

In caso di revoca del contributo si procede al recupero delle somme percepite indebitamente secondo le disposizioni dell'ARPEA.

11. Repulse e ricorsi.

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R., secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, con obbligo di motivazione.

La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

12. Istruzioni operative.

La Direzione Agricoltura è incaricata di approvare con successivo provvedimento le istruzioni operative inerenti la procedura informatica per le domande di aiuto, la modulistica, le scadenze, tipi e modalità di pagamento, le procedure generali del procedimento e quant'altro necessario per l'operatività del presente bando.

13. Rinvio.

Per quanto non previsto si fa riferimento al PSR della Regione Piemonte 2007 – 2013, ai Regg. (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006 e n. 1975/2006, al manuale delle procedure dell'ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 48-11140

Espressione delle valutazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 166 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. sul Progetto Definitivo "Metropolitana automatica di Torino Linea 1 - tratta 4: Lingotto - Bengasi" presentato dal Comune di Torino.

A relazione dell'Assessore Borioli:

Premesso che:

la legge 443/2001 ha delegato il Governo ad individuare le infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha avviato la preparazione di detto Programma raccogliendo le proposte dei Ministeri competenti e delle Regioni;

successivamente il CIPE con la Deliberazione n° 121 del 21.12.2001 - "Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche" ha individuato ed elencato le infrastrutture prioritarie nel complesso e suddivise per territorio interessato, nonché gli stanziamenti necessari alla loro realizzazione;

l'infrastruttura in oggetto risulta ricompresa nell'elenco contenuto nella succitata deliberazione del CIPE e riconfermata nel 2° Documento di programmazione del luglio 2004 tra le opere che interessano il territorio piemontese e rivestono un carattere di preminente interesse nazionale;

tale infrastruttura è, inoltre già prevista in vari atti di programmazione di settore tra cui gli ultimi Piani di Trasporto formalizzati: il PGTU 1998 (Piano Generale del Traffico Urbano) e il PUT 2001 (Piano del Traffico Urbano) predisposti dal Comune di Torino, che entrambi individuano per la linea 1 di metropolitana un tracciato di riferimento Rivoli-P.za Bengasi;

ai sensi e per gli effetti dell'art.8 della l.r. n.1/2000 è stata costituita l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Consorzio di Enti pubblici, costituito da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e Comune di Moncalieri; tale consorzio che ha acquisito tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti, ai sensi dello Statuto e della Convenzione, sottoscritti in data 9 maggio 2003, ha già espresso parere favorevole (con nota fax senza protocollo del 11.5.2005) con riferimento esclusivamente alla coerenza della tratta Lingotto-Bengasi;

il 31/10/2002 la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, e i Comuni di Torino, Collegno, Rivoli e Rosta hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la prosecuzione della Linea 1 di Metropolitana sia in direzione Ovest (dalla diramazione per il deposito officina di Collegno a Rivoli e Rosta) sia in direzione Sud (da Lingotto verso Bengasi con interconnessione con Lingotto FS), nel quale si impegnano a reperire le risorse finanziarie necessarie;

la Regione Piemonte confermava l'impegno al cofinanziamento nella misura di € 30.000.000, del prolungamento verso Sud della Linea 1 di Metropolitana Automatica di Torino - Tratta 4 da Lingotto a Bengasi, individuato quale priorità della Giunta Regionale, in coerenza con il Quadro Strategico Nazionale per il periodo

2007-2013, inserendo l'intervento nella programmazione delle risorse FAS rese disponibili dal CIPE,

con la D.G.R. n. 68-7676 dell'11.11.2002 la Giunta regionale ha assegnato la gestione di tutte le procedure di competenza regionale previste dalla L. 443/2001 e dai decreti di attuazione della stessa per le infrastrutture strategiche alla struttura flessibile SETIS (Segreteria Tecnica Infrastrutture Strategiche), istituita con D.G.R. 122-12910 del 14.10.1996, rinnovata con D.G.R. 24-28584 del 15.11.1999, le cui competenze sono state precisate ed integrate con D.G.R. 9-5744 del 23.04.2007, ed avente sede presso la Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

in data 9.02.2005 il Comune di Torino - Divisione Infrastrutture e Mobilità, con sede legale in Torino, Piazza San Giovanni 5, presentava alla Regione Piemonte gli elaborati progettuali e lo studio di impatto ambientale relativi al progetto preliminare "Metropolitana di Torino Linea 1 - tratta 4: Lingotto - Bengasi", ai fini dell'avvio della procedura ex L. 443/2001 (legge obiettivo) e d.lgs 190/2002 comprensiva della valutazione di compatibilità ambientale, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 17 del d.lgs 190/02;

il Comune di Torino, con determinazione dirigenziale n. 324 del 30/05/2005, in qualità di autorità competente sull'endoprocedimento di VIA ha espresso parere favorevole all'esclusione dell'opera dalla fase di VIA condizionandolo all'attuazione di alcune prescrizioni;

successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n° 10-487 del 18/07/2005 la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto preliminare ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2002, dando mandato al Presidente ai fini dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione;

nella seduta del 31 Gennaio 2008, e con delibera n. 9/2008, registrata alla Corte dei Conti in data 18/12/2008, pubblicata sulla G. U. n. 14 del 19/01/2009, il CIPE ha approvato il progetto preliminare ed assegnava, in via programmatica, i contributi relativamente al progetto in oggetto;

in data 16 dicembre 2008, il Comune di Torino - Divisione Infrastrutture e Mobilità, con sede legale in Torino, Piazza San Giovanni n. 5, ha trasmesso con nota prot. n. 28054, acquisita con prot. 13025/DA/1200 del 22 dicembre 2008, alla Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Logistica e Infrastrutture, situata in Torino, Via Belfiore n. 23, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo "Metropolitana di Torino - Linea 1 - Tratta 4: Lingotto - Bengasi", provvedendo altresì nella stessa data al loro deposito presso Via Belfiore, n. 23 - 10125 Torino, ai fini dell'avvio del procedimento nell'ambito del quale la Regione esprime il proprio parere e le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 163/2006;

la Società G.T.T. S.p.A. ha altresì provveduto in data 14/03/2008 alla pubblicazione sui quotidiani "La Stampa", "Il Giornale" e "Italia Oggi" dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del combinato disposto della Legge 241/90 e del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - art. 166 comma 2;

la Direzione Trasporti ha fatto pubblicare sul B.U. della Regione Piemonte n. 6 del 12 febbraio 2009 il comunicato contenente la notizia dell'avvenuto deposito del

progetto in oggetto e della sua messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per i 30 giorni previsti per legge, presso gli Uffici della stessa Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Logistica e Infrastrutture, nonché l'indicazione del Responsabile del procedimento e il referente di istruttoria, nominati al suo interno;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nonché della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, è l'ing. Gabriella Giunta (tel. 011/432.3926) dirigente in staff della Direzione Trasporti, nominata con Determinazione del Responsabile della Direzione Trasporti n. 13 del 27 gennaio 2009. Il Responsabile dell'Istruttoria, ai sensi della L.R. n. 7/2005, è il geom. Enzo Lucarno (tel. 011/432.3553);

a seguito del deposito degli elaborati progettuali non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico;

in forza della D.G.R. 17/03/2003, n. 44-8734 "Procedure per le espressioni di competenza sui progetti preliminari e definitivi previsti dalla Legge Obiettivo di competenza della Regione Piemonte ai sensi della L. 443 del 21/12/01 e D.Lgs. 190 del 20/08/02, la SETIS deve provvedere a coordinare l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di competenza regionale sul progetto definitivo formalizzato dalla Giunta con D.G.R.;

ai sensi dell'art. 166, c. 3 del dlgs. 163/2006 e s.m.i., le proposte e richieste, avanzate sia dalla Regione Piemonte che dagli altri soggetti competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché gestori di opere interferenti, sono acquisite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mezzo di apposita Conferenza di Servizi (CdS);

il Ministero delle Infrastrutture – Struttura Tecnica di Missione – con nota n. 3746 del 30/01/2009, acquisita dalla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte con prot. n. 871/DB12.00 del 03/02/2009, ha convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 166 del D.lgs. 163/2006 per il giorno 18/02/2009, sollecitando nel contempo la Regione Piemonte, con nota n. 3715 del 30/01/2009 acquisita con prot. N. 869/DB12.00 del 03/02/2009 a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet regionale ai sensi del D.M. 6 aprile 2001 n. 20;

nell'ambito dell'iter regionale, al fine di coordinare il parere regionale, con quello degli altri soggetti coinvolti, il Responsabile del Procedimento ha provveduto, con nota della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica n. 1084/DB12.06 del 10 febbraio 2009 a convocare una riunione in data 19 febbraio 2009;

a seguito delle risultanze emerse sia nella seduta della Conferenza dei Servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture, tenutasi in data 18/02/2009, sia nella riunione del 19/02/2009 convocata dalla Regione, il proponente ha ritenuto necessario presentare spontaneamente una relazione di ottemperanza al fine di favorire la verifica del completo recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE e specificatamente contenute nell'allegato in accompagnamento alla deliberazione n. 9/2008; il documento tecnico integrativo, inviato da GTT con nota n. 5938 del 16/03/2009, è stato recepito dalla Regione Piemonte con prot. n. 2550/DB12.00 del 23/03/2009;

durante la fase istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri resi dai soggetti interessati al procedimento:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (nota n. 749ba/814ba/910ba del 17/02/2009);
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo – Settore Decentrato OO.PP. ((nota n. 12079/14.06 del 17/02/2009);
- Direzione Agricoltura (nota n. 4173/DB11.08 del 19/02/2009);
- Direzione Attività Produttive – Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive (nota n. 3503/DB16.0519/03/2009);
- Direzione Risorse Umane e Patrimonio (nota n. 7317 del 17/02/2009);
- Provincia di Torino (nota del Presidente n. 139019 del 16/02/2009);
- Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture (nota n. 2516/DB12.02 del 20/03/2009);
- Arpa Piemonte SC04 (contributo tecnico ricevuto con nota n. 27644/SC04 del 13/03/2009);
- Snam Rete Gas S.p.A.-Distretto Nord Occidentale (nota DI.NOCC.-C.TO/29/Lon. del 12/02/2009);
- IRIDE spa (nota n. 4776/AD222 del 16/03/2009);
- SMAT spa (nota n. 15566 del 18/03/2009);
- Autorità d'Ambito Torinese – ATO 3 (nota n. 514 del 17/02/2009).

Preso atto che:

Il progetto presentato è relativo alla realizzazione della tratta 4 denominata "Lingotto-Bengasi" della Linea 1 della Metropolitana automatica di Torino, quale prolungamento Sud della tratta Porta Nuova-Lingotto, già autorizzata e in fase di realizzazione, e si estende su un tracciato completamente in galleria per m 1927 verso l'area Sud del Comune di Torino; l'intervento in esame prevede inoltre la realizzazione di 2 stazioni (Italia '61 e Bengasi), 2 pozzi intertratta di ventilazione (PB1 e PB2), un pozzo terminale di fine tratta (PBT) ed un manufatto di bivio.

Stazioni

Le stazioni previste sono riconducibili a una tipologia definita come "superficiale con atrio e mezzanino", interrate a banchine laterali e costruite con un minimo di due accessi alla superficie secondo le prescrizioni della normativa vigente, e sono le stesse di quelle adottate come stazione tipo nella prima tratta Collegno-Porta Nuova, attualmente in esercizio, e di quella definita come stazione tipo superficiale nel progetto definitivo del prolungamento Porta Nuova-Lingotto.

La stazione tipo superficiale ha pianta rettangolare ed è costruita a cielo aperto con le banchine aventi larghezza minima di 3,0 m e lunghezza di circa 52,0 m per il servizio di treni costituiti da due unità di 26,0 m di lunghezza ciascuna.

Pozzi di intertratta

I pozzi di intertratta, presenti in numero di due lungo il tracciato della linea, sono situati tra le due stazioni, ed assolvono alle funzioni di ventilazione di esercizio e di emergenza e anche di aggrottamento acque per le interstazioni con punto di minimo.

Sono previsti tra l'altro due accessi dalla superficie, uno per l'esercente e l'altro per l'accesso in linea dei Vigili del Fuoco in emergenza, così come richiesto dalla

vigente normativa, e sono composti, in sotterraneo, da una camera di ventilazione, contenente i ventilatori con silenziatori e quadri elettrici, a circa 7,0 m da p.c., da un pozzo circolare di raggio interno 2,5 m contenente il camino di ventilazione, il cavedio tecnico, la discenderia (compartimentata) dei Vigili del Fuoco e da un cunicolo di collegamento tra il pozzo e la galleria di linea, di sezione trasversale a forma policentrica o rettangolare.

Manufatto di bivio

Nel tratto iniziale della linea, ubicato su via Nizza tra gli incroci con via Cortemilia e via Millefonti, è previsto il manufatto di bivio per la futura diramazione verso la stazione ferroviaria Lingotto.

Il manufatto, che sarà inoltre utilizzato per il calaggio e l'alimentazione della fresa scudata (TBM), presenta una pianta pressoché ad imbuto, con la parte stretta rivolta verso la stazione Lingotto, ed è realizzato mediante struttura scatolare a cielo aperto, a mezzo di opere di contenimento e sostegno dello scavo costituite da paratie.

Manufatto terminale

Al termine della linea è previsto il manufatto terminale per l'estrazione della fresa scudata (TBM) utilizzata per la realizzazione della galleria di linea. Tale manufatto è a pianta quadrata e realizzato mediante struttura scatolare a cielo aperto. A conclusione dei lavori il pozzo terminale sarà opportunamente attrezzato al fine di poter contenere l'impianto di ventilazione necessario in galleria a fine tratta, sia per l'esercizio normale per l'espulsione all'esterno del calore generato dal passaggio dei treni, sia in emergenza per contrastare l'avanzamento dei fumi verso la contigua stazione Bengasi, l'impianto di aggotamento, con la relativa vasca, per il sollevamento delle acque di linea fino al collettore fognario comunale e la scala necessaria per l'uscita di sicurezza al terminale della linea.

La linea si sviluppa interamente in sotterraneo al di sotto di Via Nizza, fino a interessare via Sestriere, all'inizio del territorio comunale di Moncalieri (proseguimento di Via Nizza, dopo piazza Bengasi).

Lo sviluppo progettuale del tracciato in planimetria ed altimetria ha dovuto tener conto dei vincoli del sito presenti su questa tratta, oltre naturalmente ai requisiti del sistema VAL. In particolare si segnala la relativa ristrettezza di spazi per l'inserimento geometrico e urbanistico delle stazioni (possibile solo in corrispondenza delle piazze) e dei pozzi di intertratta (possibili solo sugli incroci stradali o su slarghi), che ha definito gli allineamenti planimetrici principali della linea.

In particolare, il tracciato si sviluppa in direzione nord-sud partendo dalla tratta speciale dopo la stazione Lingotto (terminale della tratta Porta Nuova-Lingotto), ubicata davanti al complesso fiere, all'incrocio tra via Nizza e via Biglieri, fino a piazza Bengasi, ove immediatamente oltre l'incrocio di via Nizza con le vie ortogonali Onorato Vigliani e Corrado Corradini, trova ubicazione la stazione terminale Bengasi. La stazione intermedia di Italia '61 è posizionata su Via Nizza, in prossimità delle vie Valenza e Caramagna, di fronte al costruendo palazzo della nuova sede della Regione Piemonte (Area ex Fiat Avio).

Dal punto di vista plano-altimetrico, il tracciato inizia in rettilineo in uscita dalla stazione Lingotto e dopo circa 45 m si innesta una curva di raggio circa 2000 m

per seguire una piccola deviazione dell'asse di Via Nizza. Subito dopo tale curva si colloca, nel rettilineo che segue, il manufatto di bivio entro il quale sono predisponibili gli scambi per la deviazione futura delle vie 1 e 2 in direzione della stazione ferroviaria di Lingotto. Il tratto in rettilineo, ove trova collocazione il manufatto di bivio, si sviluppa per circa 460 m. Alla fine di tale tratto una curva di grande raggio realizza il raccordo con il tratto rettilineo successivo che si mantiene tale fino alla fine del prolungamento in corrispondenza col pozzo terminale dopo la stazione Bengasi.

L'andamento altimetrico è determinato, oltre che dai vincoli esterni costituiti dal sottopasso del Lingotto in corrispondenza di piazza Fabio Filzi, anche e soprattutto dalla necessità di poter effettuare in futuro la deviazione della linea in direzione della stazione ferroviaria di Lingotto, motivo per cui lungo il tracciato è previsto, in uscita dalla stazione Lingotto, il posizionamento di un manufatto di bivio, per consentire in futuro l'esecuzione di un ramo di deviazione della linea in direzione della stazione ferroviaria Lingotto e di piazzale Caio Mario. Inoltre il collegamento tra il manufatto di bivio e la stazione Lingotto, che nel progetto preliminare era in galleria artificiale scavata con cut e cover, è ora previsto in galleria naturale scavata in tradizionale, allo scopo di minimizzare le interferenze con i sottoservizi in fase costruttiva.

Per i motivi suesposti la livelletta della linea in uscita dalla stazione Lingotto scende dapprima con una pendenza del 4%, pendenza massima sulla quale sono posizionabili gli scambi per la futura deviazione in direzione della stazione ferroviaria Lingotto, per proseguire subito dopo con la massima pendenza compatibile con il sistema VAL, cioè circa del 7%, fino al di sotto del sottopasso veicolare esistente. Superato il sottopasso veicolare esistente la linea risale con la pendenza massima compatibile con il sistema VAL (7%) e si porta, in corrispondenza della stazione Italia 61, ad una quota (mediamente simile a quelle della tratta attualmente in costruzione) ove la livelletta si colloca a circa 17.50 m al di sotto del piano stradale.

Dopo la stazione Italia 61 la linea scende con una pendenza minima 0.8% fino al secondo pozzo di intertratta per poi risalire da questo con la stessa pendenza fino alla stazione terminale Bengasi posta con la livelletta alla stessa quota della stazione Italia 61.

Dopo la stazione Bengasi la linea scende fino al pozzo terminale con una pendenza tale da garantire una livelletta che in futuro consenta la prosecuzione ulteriore della linea, con la possibilità di sottoattraversare il vallo della linea ferroviaria esistente e che sottoattraversa la Via Nizza subito dopo il pozzo terminale.

La galleria di linea verrà realizzata con due diverse metodologie di scavo, in tradizionale e con utilizzo di TBM, previo consolidamento del terreno dalla superficie.

Il tratto tra la stazione Lingotto ed il manufatto di bivio, di lunghezza pari a circa 125 m, verrà scavato in tradizionale, al fine di provvedere al calaggio della TBM e dei carri del back-up. Tale tratta, in galleria unica a doppio binario, è prevista tra Stazione Lingotto e il Manufatto di Bivio per una lunghezza complessiva di 124.80m. Lo scavo della galleria è previsto a piena sezione con

esecuzione di calcestruzzo proiettato, posa in opera di calzone bullflex e centinatura. Lo scavo sarà preceduto dall'esecuzione di una fascia di terreno consolidato attorno alla sezione della galleria, realizzato mediante colonne di jet-grouting bifluido eseguito dalla superficie con tratto di perforazione a vuoto. Il consolidamento sarà esteso anche al di sotto dell'arco rovescio e sulla sezione per impermeabilizzazione e per assicurare la stabilità del fondo scavo.

Il tratto tra il manufatto di bivio fino al pozzo terminale (posto circa 200 m dopo stazione Bengasi), di lunghezza pari a circa 1550 m, verrà scavato a foro cieco con TBM. La linea della tratta in oggetto è prevista in galleria unica a doppio binario, di sezione circolare, costruita sottopassando la viabilità urbana. Il tracciato della galleria a foro cieco con TBM si sviluppa in direzione nord-sud partendo dalla tratta speciale dopo stazione Lingotto fino al pozzo terminale dopo piazza Bengasi. La lunghezza complessiva del tratto da scavare con TBM è di circa 1550 m.

L'andamento altimetrico è studiato per mantenere un ricoprimento medio di circa 15 m. Nel primo tratto, dopo stazione Lingotto, si dovrà sottoattraversare il sottopasso stradale di Corso Giambone, assicurando il ricoprimento minimo rispetto al piano stradale di tale manufatto. La fresa scudata verrà calata nella tratta speciale dopo Lingotto e fatta uscire dal pozzo terminale dopo piazza Bengasi.

Verrà impiegata una TBM (Tunnel Boring Machine), con diametro di scavo pari a 7,70 m, conseguente ad un diametro interno della galleria di 6,80 m.

Il rivestimento della galleria, che avrà funzione sia di supporto di prima fase che di struttura definitiva, sarà costituito da conci prefabbricati in calcestruzzo armato posati in opera dalla macchina immediatamente dopo lo scavo. Il contatto tra il rivestimento e il terreno viene conseguito attraverso l'iniezione di malta cementizia realizzata attraverso lo scudo TBM.

Considerato che:

Per l'esercizio sulla linea 1, nella tratta Fermi – Bengasi sono disponibili dei parcheggi automatizzati per assicurare l'alimentazione del traffico, consentendo l'inserimento dei treni nel programma di circolazione, con particolare riferimento alle prime partenze della giornata.

I parcheggi lungo la linea sono individuati dal tronchino di parcheggio tra Porta Nuova e Marconi, avente 2 posti di parcheggio per treni da 52 metri, e dal terminale di linea oltre Bengasi, avente 3 posti di parcheggio. Tali parcheggi di linea possono essere sfruttati per il ricovero temporaneo di treni sia per la loro successiva utilizzazione in linea in caso di intensificazione programmata o estemporanea del servizio, sia per la messa fuori servizio di treni in avaria, senza generare perturbazioni eccessive al servizio. Resta inteso che l'esistente deposito di Collegno viene utilizzato anche a servizio del prolungamento in questione. La configurazione prevede un punto di inversione in retrostazione a Bengasi e l'intervallo minimo teorico risulta di 69 secondi.

In fase di progetto preliminare, veniva previsto inizialmente l'aumento del parco rotabile in modo da poter ottenere un intervallo di esercizio pari a 88 sec. sull'intera tratta Cascine-Vica – Bengasi, adottando le seguenti fasi:

- estensione Fermi – Cascine Vica: aumento di 10 treni

- estensione Lingotto – Bengasi: aumento di 14 treni
- A seguito del successivo approfondimento progettuale è stato definito il parco rotabile necessario per l'intera estensione Cascine Vica – Bengasi in 44 treni in linea e 5 treni in riserva/manutenzione, con un incremento quindi di 20 treni rispetto al parco attuale di 29 treni (58 elementi).

La suddivisione dell'incremento dei rotabili nelle due fasi di estensione viene inoltre ipotizzata 12 treni (fase di estensione Lingotto-Bengasi) e 8 treni (fase di estensione Cascine Vica – Fermi). Ciò comporta per la prima fase Lingotto-Bengasi una disponibilità di treni pari a 41 (ossia 29+12), che consente di mantenere un intervallo di esercizio fra Fermi e Bengasi di circa 90 sec., con la ripartizione di 37 treni in linea e 4 treni in riserva/manutenzione.

Con queste ipotesi sarà quindi possibile garantire una capacità di carico di 12800 passeggeri all'ora e per senso di marcia con un carico di tipo C2 (4 passeggeri a m2, 320 passeggeri per treno) e di 17600 passeggeri all'ora e per senso di marcia con un carico di tipo C3 (6 passeggeri a m2, 440 passeggeri per treno).

Il Progetto Definitivo delle opere civili e degli impianti non di sistema prevede una spesa pari a Euro 100.241.682. La previsione di spesa per le opere di sistema, comprensiva del materiale rotabile, ammonta complessivamente ad Euro 132.665.151.

Pertanto l'estensione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino da Lingotto a Bengasi comporta una spesa complessiva pari a Euro 232.906.832, senza IVA, mentre il Progetto Preliminare della tratta in esame, datato 2003, prevedeva un costo globale di Euro 193.543.050,00, senza IVA.

Complessivamente si registra rispetto a quanto previsto nel P.P. sopra citato un aumento di spesa del 20,3 %; tale aumento di spesa tiene già conto del minor numero di treni (ridotti da 14 a 12) che risulta necessario acquisire per questa tratta, per l'esercizio complessivo dell'intera linea da Collegno a Bengasi; le cause sono da ricercarsi principalmente nelle seguenti motivazioni:

- l'andamento del mercato dal 2003 al 2008 ha comportato variazioni impreviste ed imprevedibili all'atto della stesura della precedente fase progettuale redatta all'inizio del 2003;

- l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 relativo alle nuove Norme tecniche per le costruzioni, richiede l'adozione di verifiche strutturali in zona sismica anche per l'area di Torino e impone condizioni più severe in termini di classi di esposizione del cemento armato nella verifica al limite ultimo di fessurazione, con conseguente aumento della percentuale di armatura metallica delle opere strutturali e l'adozione di una classe di resistenza superiore per i conglomerati cementizi;

- il Progetto Definitivo ha dovuto tenere conto di nuove circostanze e vincoli determinati dalla compresenza di opere in adiacenza quali il nuovo complesso edilizio della Regione Piemonte e il parcheggio interrato di Piazza Bengasi, che hanno comportato variazioni significative sia nelle calcolazioni strutturali per effetto di nuove fasi di verifica, sia nelle fasi realizzative;

- le recenti disposizioni legislative, introdotte con il D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, hanno modificato rispet-

to alle norme precedenti, vigenti all'epoca della verifica del Progetto Preliminare in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, le condizioni di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, rendendo necessario il conferimento del materiale proveniente dallo scavo delle gallerie con TBM ad idonei siti di discarica;

- il maggior approfondimento progettuale del Progetto Definitivo rispetto a quello Preliminare ha comportato un miglior dettaglio nella definizione del manufatto di bivio (predisposizione salto di montone per collegamento con stazione Lingotto F.S.) e del relativo tratto di circa 125 m in galleria tradizionale di raccordo con la stazione Lingotto con conseguente aumento dei costi, ed una miglior definizione delle interferenze dell'opera con la rete dei sottoservizi, anche di recente posa a servizio del comprensorio del Lingotto, con conseguenti maggiori costi per gli spostamenti e/o interventi di presidio.

Tutto ciò premesso e considerato, a conclusione degli approfondimenti svolti su tutta la documentazione presentata e da quanto emerso nel corso dell'istruttoria regionale, si evidenzia quanto segue:

Si ritiene che nel progetto definitivo continuino a sussistere i presupposti per la localizzazione dell'opera, ai sensi degli artt. 165 comma 5 e 167 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; in base ai quali era già stato dato mandato al Presidente per l'Intesa Stato-Regione in ambito CIPE, così come previsto dalla vigente normativa.

Fatte salve le competenze in capo ad altri soggetti istituzionali, in merito all'ottemperanza alle prescrizioni ambientali si rileva nelle risposte fornite dal proponente un livello di progettazione ancora poco dettagliato per quanto attiene gli interventi di mitigazione ambientale, con particolare riferimento alle misure di contenimento degli impatti a carico della popolazione locale in fase di costruzione.

Per quanto attiene la gestione dei materiali di scavo e il piano di smaltimento dei rifiuti, si sottolinea che dagli elaborati progettuali "Gestione terre e rocce da scavo e piano smaltimento dei rifiuti" del 20/10/08, "Integrazione piano di caratterizzazione dei terreni" del 08/09/08 e dalla "Relazione di chiarimento spontaneo" del 23/03/09, si prende atto che il materiale prodotto dallo scavo della galleria, alla luce dei cambiamenti apportati all'art. 186 del D. Lgs. 16/01/2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale", non sarà più gestito come terre e rocce da scavo, bensì come rifiuto ai sensi della normativa vigente.

Si rileva inoltre che la struttura del piano di monitoraggio ambientale proposto, risulta, in linea di massima, coerente con gli obiettivi generali del Piano di Monitoraggio Ambientale previsti a conclusione del procedimento di V.I.A., finalizzati alla conoscenza dello stato ambientale Ante Operam delle aree interessate dal progetto e al controllo degli impatti specifici e prevedibili per le attività o tipologia di cantiere previsti nella realizzazione dell'opera.

Per quanto attiene agli impatti sulla qualità dell'aria generati dalle attività di cantiere si ritiene che le misure tecnico-operative per minimizzare la formazione di polveri e limitare le emissioni diffuse previste nell'elaborato MTL1T4A0DZOOGENZ002.5 rispondano a quanto

richiesto dell'allegato A alla determina del Comune di Torino n. 324 del 30 maggio 2005.

Si ritiene pertanto che ai fini della progettazione esecutiva e della successiva realizzazione del complesso delle opere in progetto sia necessaria l'attuazione delle prescrizioni, di seguito dettagliate:

Gestione dei materiali di scavo e piano smaltimento dei rifiuti

1. Si ritiene opportuno che nella successiva fase di progettazione esecutiva, il proponente (GTT spa) produca un unico documento aggiornato comprensivo di tutti quelli presentati fino ad ora, che recepisca le osservazioni espresse dagli enti durante le varie riunioni/conferenze, e che definisca in modo preciso la gestione dei materiali scavati, siano essi rifiuti o terre e rocce, sia per quanto riguarda le modalità di deposito, che la caratterizzazione analitica periodica durante le opere di scavo.

2. Poiché, come riportato a pag. 5/19 della "Relazione di chiarimento spontaneo", il bilancio degli inerti è positivo, e l'utilizzo degli stessi presso il sito di produzione potrà avvenire solo in minima parte con il materiale prodotto dagli scavi, è necessario presentare l'apposito progetto così come previsto dall'art. 186 del d. Lgs. 152/06.

3. Se si intende conferire il materiale proveniente dallo scavo della galleria, ora gestito come rifiuto, presso il sito di Strada del Francese (già autorizzato dalla Città di Torino con determinazione dirigenziale n. 444 del 29/07/08 quale area di deposito degli stessi materiali gestiti come terre rocce da scavo), lo stesso deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente.

4. L'impianto di trattamento rifiuti citato nella "Relazione di chiarimento spontaneo", e fino ad ora non previsto nel progetto definitivo, dovrà essere progettato nel dettaglio e presentato alle Autorità competenti per ottenere le necessarie autorizzazioni di legge.

5. Nel caso in cui le opere di scavo interferiscano con siti contaminati, i materiali derivanti non potranno essere gestiti come terre e rocce, indipendentemente dalla loro composizione analitica, così come riportato nel comma 1, lettera e) dell'art. 186 D. Lgs. 152/06.

Piano di Monitoraggio Ambientale

1. Si richiede che il piano di monitoraggio ambientale sia redatto sotto forma di documento unitario, continuamente aggiornato; il proponente dovrà necessariamente far riferimento al progetto esecutivo e alle prescrizioni pertinenti eventualmente contenute al termine dei procedimenti amministrativi tuttora in atto.

2. Particolare attenzione dovrà essere data alla gestione dei dati, all'adozione di strumenti Web-GIS ed in particolare al processo di gestione delle emergenze, criticità o anomalie riscontrate in fase di monitoraggio.

3. A seguito dell'approvazione finale del progetto definitivo il proponente dovrà concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente e con il comune di Torino le modalità e le tempistiche di attuazione di tutte le attività di monitoraggio ivi compreso il sistema di gestione dei dati ambientali, così come in parte definito al punto 11) della relazione di chiarimento spontaneo fornita dal proponente.

4. Occorre rilevare con cadenza almeno bimestrale tutti i livelli piezometrici (anche quelli inerenti alla tratta Porta Nuova-Lingotto attualmente in costruzione) ed inviare contemporaneamente i risultati alla Struttura SC06,

rammentando che in occasione di eventi meteorici particolarmente prolungati ed intensi le letture devono essere eseguite con cadenza almeno settimanale.

5. In prossimità di edifici sensibili (fabbricati con più piani interrati) ubicati lato monte della linea metropolitana (Ovest), occorre verificare che sia stato installato almeno un piezometro al fine di monitorare che il livello della falda non interferisca con i piani interrati.

Mitigazioni ambientali

1. Risulta indispensabile dare piena attuazione a tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio previste “nell’allegato A – Prescrizioni alla determinazione del Comune di Torino n. 324 del 30 maggio 2005” sia nell’adozione del progetto in fase esecutiva sia nella predisposizione dei capitolati d’appalto.

2. I presidi di bonifica delle gomme degli automezzi utilizzati durante il trasporto dello smarino non siano delle semplici vasche ad immersione ma siano dotati di sistemi di decantazione/filtrazione e ricircolo delle acque.

3. Con i competenti uffici comunali dovranno essere definiti in fase esecutiva i protocolli operativo-gestionali di pulizia dei principali percorsi stradali utilizzati dai mezzi di cantiere (perimetrazione delle aree interessate dai cantieri, qualificazione delle strade interessate e quantificazione del servizio di spazzatura meccanizzata).

4. Occorre prevedere e per lo meno elencare in apposito documento progettuale (anche se le previsioni progettuali in merito all’aspetto idrogeologico non destano preoccupazioni) eventuali sistemi da mettersi in atto al fine di abbattere il livello della falda qualora si verificassero allagamenti dei piani interrati di fabbricati (ovviamente si fa riferimento ad allagamenti di piani interrati che non si siano mai riscontrati prima della costruzione della linea metropolitana).

Archeologia

1. Si precisa che i provvedimenti da adottare per tutti gli scavi a cielo aperto dovranno essere concordati con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, in fase di stesura del progetto esecutivo, dove potranno in quella sede essere apportati i necessari aggiornamenti migliorativi rispetto alle prescrizioni riprese dai capitolati delle precedenti tratte dell’opera; si conferma che in generale tutti i lavori di scavo, scotico e movimento terra fino al raggiungimento dei depositi naturali, nonché eventuali opere di bonifica bellica, dovranno essere seguiti da archeologi di provata esperienza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza competente.

Aspetti storico-culturali

1. Considerata la carenza progettuale riferita alla assenza di elaborati grafici (prospetti e sezioni) necessari per consentire la valutazione dell’impatto delle emergenze nei contesti urbani di Piazza Bengasi e dell’area afferente via Nizza, si ritiene opportuno che prima dell’inizio dei lavori venga prodotta la documentazione grafica di cui sopra alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

Quanto sopra premesso, i relatori propongono alla Giunta Regionale di inviare le considerazioni e le valutazioni sopra espresse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il seguito di competenza.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni dei Relatori,

vista la legge 443/2001;

visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

visto il D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 26-8059 del 21/01/2008;

visto il 1° Atto Aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Piemonte del 23/01/2009;

vista la D.G.R. n. 35-10638 del 26/01/2009;

visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti;

con votazione espressa nei termini di legge, unanime,

delibera

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., le proposte di adeguamento, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali degli interventi relativi al progetto definitivo “Metropolitana di Torino Linea 1 – tratta 4: Lingotto – Bengasi” presentato dal Comune di Torino - Divisione Infrastrutture e Mobilità, da localizzarsi nei Comuni di Torino e di Moncalieri, tutte indicate nel premesso della presente deliberazione e che qui si intendono integralmente riportate;

- di ritenere che, alle condizioni specificate al punto precedente, sussistano i presupposti per l’espressione di parere favorevole ai fini della successiva approvazione del progetto definitivo degli interventi ivi indicati per il quale si dà mandato alla Presidente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. C della legge 443/2001 e dell’art. 161, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- di richiedere pertanto, ai fini della realizzabilità delle opere, che vengano recepite tutte le prescrizioni dettagliatamente formulate in premessa;

- di inviare le valutazioni di competenza regionale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il prosieguo dell’iter procedurale;

- di confermare l’impegno della Regione Piemonte al cofinanziamento nella misura di € 30.000.000, del prolungamento verso Sud della Linea 1 di Metropolitana Automatica di Torino – Tratta 4 da Lingotto a Bengasi, individuato quale priorità della Giunta Regionale, in coerenza con il Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013, e quindi inserito nella programmazione delle risorse FAS rese disponibili dal CIPE.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 49-11141

Espressione delle valutazioni di competenza regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 17/03/2003 n. 44-8734 sul Progetto Definitivo “Accesso Malpensa - Novara. Potenziamento Linea Ferroviaria Novara - Seregno - Variante di Galliate” presentato da FERROVIE NORD S.p.A.

A relazione dell’Assessore Borioli:

Premesso che:

In data 18/10/2007, con prot. 866/DA12/2007, l'allora Direzione regionale Trasporti (ora Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica) situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte di FERROVIE NORD S.p.A., soggetto proponente ed aggiudicatore con sede legale a Milano, p.le Cadorna 14, in allegato alla nota prot. n. 4180 del 09.10.2007, copia degli elaborati del progetto definitivo "Accesso Malpensa-Novara. Potenziamento Linea Ferroviaria Novara-Seregno-Variante di Galliate" ai fini dell'avvio del procedimento nell'ambito del quale la Regione Piemonte esprime il proprio parere e le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 166 c. 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Il suddetto progetto in realtà è composto di quattro diversi interventi denominati come segue:

1. Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate;
2. Raccordo diretto tra l'asse AV/AC Torino-Milano, attraverso l'interconnessione di Novara Ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per le relazioni dirette Torino-Malpensa;
3. Tangenziale ovest di Galliate;
4. Collegamento pedonale tra la stazione autostradale Novara est e le stazioni AC/AV e FNM.

Con nota DG/BAP/S02/34.19.04/19049/2007 del 22/10/2007, inviata per opportuna conoscenza alla Regione Piemonte ed acquisita con prot. 1451/DA12/2007, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali richiedeva al Proponente alcune integrazioni alla documentazione progettuale già depositata, nonché l'invio dei progetti in questione alle Soprintendenze di settore competenti;

con nota n. 88 dell'08/01/2008, protocollo n. 296/DA12/2008 del 10/01/2008, il proponente ha pertanto trasmesso la Relazione Paesaggistica ai sensi del Decreto Presidente Consiglio Ministri 12/12/2005 relativa all'intervento 1 del progetto, ossia al "Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate" e la documentazione di studio archeologico relativo agli interventi 2 e 4 del progetto suindicati;

con la medesima nota FERROVIE NORD S.p.A. ha altresì comunicato di avere provveduto in data 13 dicembre 2007 alla pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" e sul "Corriere di Novara" dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del combinato disposto della L. 241/90 e del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - art. 166 comma 2.

Con delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 68-7676 dell'11/11/2002 la Giunta ha assegnato la gestione di tutte le procedure di competenza previste dalla L. 443/2001 e dai decreti di attuazione della stessa per le infrastrutture strategiche alla struttura flessibile Se.T.I.S. (Segreteria Tecnica Infrastrutture Strategiche), istituita con D.G.R. 122-12910 del 14/10/1996, rinnovata con D.G.R. 24-28584 del 15/11/1999, le cui competenze sono state precisate ed integrate con D.G.R. 9-5744 del 23/04/2007, ed avente sede presso la Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

il Direttore della Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica nonché Coordinatore Se.T.I.S., in qualità di Responsabile del Procedimento, ha provveduto a dar notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31/10/2007 dell'avvenuto

deposito dell'articolato progetto succitato e delle disposizioni per la pubblica consultazione nei 15 giorni successivi presso la segreteria Se.T.I.S., nonché l'indicazione del Referente dell'Istruttoria individuato all'interno della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica. Entro i termini stabiliti non sono pervenute alla Se.T.I.S. osservazioni da parte del pubblico.

In forza della D.G.R. 17/03/2003, n. 44-8734 "Procedure per le espressioni di competenza sui progetti preliminari e definitivi previsti dalla Legge Obiettivo di competenza della Regione Piemonte ai sensi della L. 443 del 21/12/01 e D.Lgs. 190 del 20/08/02, nonché della vigente normativa in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale", la Se.T.I.S. deve provvedere a rimettere il proprio parere di competenza con atto formale di Giunta sul progetto definitivo. Inoltre ai sensi dell'art. 166, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche integrative (s.m.i.), le proposte e richieste, avanzate dalla Regione Piemonte come dagli altri soggetti competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché gestori di opere interferenti, sono acquisite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mezzo di apposita Conferenza di Servizi (C.d.S.);

ai fini di cui sopra e di pervenire all'espressione del formale parere regionale coordinato con quello degli altri soggetti coinvolti, il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla convocazione di due riunioni; la prima, in data 15/11/2007, era finalizzata essenzialmente alla presentazione del progetto da parte del proponente alle amministrazioni competenti ed ai gestori di sottoservizi interferiti dagli interventi;

conseguentemente alla riunione del 15/11/2007 sono pervenuti:

- parere della Direzione Regionale Attività Produttive (nota acquisita con prot. n. 3807/DA12/2007 del 27/12/2007);
- parere della Direzione Regionale Agricoltura (nota acquisita con prot. n. 1951/DA1200 del 21/02/2008);
- contributo del Comune di Galliate (nota acquisita con prot. n. 2133/DA1200 del 26/02/2008);
- contributo tecnico-scientifico di ARPA Piemonte (acquisito con prot. n. 2253/DA1200 del 28/02/2008);
- espressione per l'interferenza di Snam Rete Gas S.p.A.-Distretto Nord Occidentale (nota acquisita con prot. n. 2254/DA1200 del 29/02/2008).

Nella seconda riunione, avvenuta in data 05/03/2008, sono state affrontate e dibattute le criticità emerse in seguito a quanto acquisito agli atti e sono stati trasmessi i seguenti:

- espressione per l'interferenza di Enel So.l.e. S.r.l. (nota acquisita con prot. 2689/DA1200 del 10/03/2008);
- espressione per l'interferenza di Associazione Irrigazione Est Sesia - Consorzio di Irrigazione e di Bonifica di Novara datata 20/02/2008 (acquisita con prot. 2767/DA1200 del 11/3/2008);
- osservazioni del Comitato Coordinamento Commercianti di Galliate (nota acquisita con prot. n. 2794/DA1200 del 12/03/2008);
- parere dell'Ente di Gestione Parco del Ticino (nota acquisita con prot. n. 2901/DA1200 del 13/03/2008);
- comunicazione TAV S.p.A. (nota acquisita con prot. 2896/DA1200 del 13/03/2008);
- parere della Direzione Regionale Programmazione

Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia (nota acquisita con prot. n. 4555/DA1200 del 29/04/2008);

- parere del Ministero per i Beni e le attività Culturali (nota acquisita con prot. 4548/DA1200 del 29/04/2008).

Sono stati acquisiti agli atti i seguenti ulteriori documenti di integrazione progettuale:

- elenco delle autorizzazioni richieste (nota di FERROVIE NORD acquisita con prot. 4098/DA1200 del 15/04/2008);

- piano di reperimento di materiali litoidi (trasmesso con nota di FERROVIE NORD acquisita con prot. n. 4474/DA1200 del 24/04/2008).

Sulla base di quanto verbalizzato nella riunione del 05/03/2008 si è svolto, presso il Comune di Galliate, un incontro che ha portato a soddisfare le osservazioni sollevate dall'Amministrazione Comunale e dal Comitato Coordinamento Commercianti di Galliate riguardanti alcune caratteristiche geometriche della tangenziale ovest di Galliate, modalità di piantumazione di filari alberati ed ottimizzazione della pista ciclabile in prossimità della fermata di Ponte Ticino che il proponente ha sostanzialmente accolto positivamente condividendo le soluzioni proposte, come attestato dalle note di Nord-Ing s.r.l. (acquisita con prot. n. 4284/DA1200 del 17/04/2008) e del Comune di Galliate (acquisita con prot. n. 4845/DA1200 del 8/05/2008).

Con nota prot. 427 del 22/05/2008, acquisita con prot. 5988/DA1200 del 04/06/2008, FERROVIE NORD ha trasmesso a perfezionamento del progetto l'elaborato relativo al tracciato ottimizzato della pista ciclabile prevista nei pressi della fermata di Ponte Ticino.

La Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture, con nota prot. 193 del 17/04/2008, acquisita con prot. n. 4440/DA1200 del 23/04/2008 ha indetto la Conferenza di Servizi di cui all'art. 166 del D.lgs. 163/2006 per il giorno 06/05/2008, sollecitando nel contempo - con nota prot. 192 del 17/04/2004 acquisita con prot. n. 4425/DA1200 del 23/04/2008 - la Regione Piemonte a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet regionale ai sensi del D.M. 6 aprile 2001 n. 20;

a seguito di iniziativa della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica si è svolta in data 13/06/2008 una riunione in merito alla localizzazione dell'intervento n. 2 - "Raccordo diretto tra l'asse AV/AC Torino-Milano, attraverso l'interconnessione di Novara Ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per le relazioni dirette Torino-Malpensa" nonché dell'intervento n. 3 - "Tangenziale ovest di Galliate", che ha permesso al Comune di Novara di formulare le valutazioni che ha poi rimesso con le note acquisite con prot. 8652/DA1200 del 18/08/2008 e 9145/DA1200 del 8/09/2008;

contestualmente nella riunione del 13/06/2008 succitata è emersa l'inadeguatezza del piano di reperimento materiali litoidi (piano cave) e pertanto la Direzione Attività Produttive ha richiesto ulteriore integrazione documentale (nota acquisita agli atti con prot. 6475/DA1200 del 17/06/2008);

in data 08/07/2008, con prot. 77243/DA1200 è stato acquisito il verbale della C.d.S. del 06/05/2008, in cui sono stati esaminati e discussi gli interventi in esame;

in data 17/2/2009 FERROVIE NORD S.p.A. ha trasmesso il Piano di reperimento materiali litoidi adeguato alle indicazioni istruttorie come richiesto da Se.T.I.S. con nota prot. n. 13112/DA1205 del 24/12/2008;

sempre con nota prot. n. 13112/DA1205 del 24/12/2008 la Direzione Regionale Trasporti, Logistica, Mobilità, Infrastrutture, dando corso agli esiti di una riunione svoltasi in data 28/11/2008, ricordava ai Comuni di Novara, di Galliate ed a FERROVIE NORD che l'intervento presentato sempre a cura di FERROVIE NORD, composto dalla passerella pedonale e dal parcheggio di interscambio con relativi collegamenti alla viabilità di accesso, è sottoposto alla procedura di legge obbiettivo e di conseguenza deve essere localizzato a seguito di accertamento della conformità urbanistica da parte del Comune di Novara e di Galliate (qualora quest'ultimo sia territorialmente interessato dalle opere in questione), invitando pertanto i Comuni di Novara e di Galliate a trasmettere alla Direzione Regionale scrivente gli atti di accertamento della conformità urbanistica ovvero l'attestazione (per il Comune di Galliate) che gli interventi in esame non ricadono sul territorio comunale, onde consentire il prosieguo dell'attività istruttoria regionale;

infine, è stato acquisito il parere della Direzione regionale Attività Produttive sul Piano cave (nota 3674/DB1605 del 24/3/2009).

Preso atto che:

la Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 443/2001 (c.d. "Legge Obiettivo") approva il primo programma delle opere strategiche, che prevede, nell'allegato 1, il sottosistema "Corridoio Plurimodale Padano - Sistemi Ferroviari" - Progetto "Accessibilità Ferroviaria Malpensa" e, nell'Allegato 2, "Piemonte - Corridoi ferroviari - Accesso Malpensa - Novara";

nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 11/04/2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte si precisa che "il progetto Accesso Malpensa - Novara prevede il collegamento diretto attraverso la linea AC Torino - Milano, nella tratta Novara - Milano, alla linea delle Ferrovie Nord Milano (Novara - Aeroporto di Malpensa)";

in data 28/07/2004 è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Provincia di Novara, Comune di Novara, Comune di Galliate, RFI, TAV, FNME (ora FERROVIE NORD), Autostrada Torino - Milano il "Protocollo di Intesa per la definizione dell'assetto del nodo ferroviario di Novara" che comprende tutti gli interventi in premessa elencati;

la Regione Piemonte, con delibera n. 75-10582 del 29 settembre 2003, aveva espresso parere favorevole, condizionato, sul progetto "Accessibilità Ferroviaria Malpensa. Accesso Malpensa - Novara. Linea Novara - Serenno. Potenziamento e variante della tratta di Galliate" (intervento n. 1 in premessa) sia ai fini dell'intesa sulla localizzazione sia - ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del dlgs. n. 190/2002 - per i profili di compatibilità ambientale e sulla valutazione di incidenza di cui al Decreto Presidente Repubblica n. 357/1997 e s.m.i., in vista della successiva approvazione del progetto avvenuta con la Deliberazione CIPE n. 21 del 18 marzo 2005, pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 257 del 4 novembre 2005;

nel corso della sopracitata riunione del 13/06/2008 il rappresentante di FERROVIE NORD ha precisato che anche la "Tangenziale ovest di Galliate" (intervento n. 3 in premessa) è stata localizzata con la Delibera CIPE n. 21/2005 in quanto il progetto preliminare presentato, sul quale la Regione Piemonte si è espressa con la delibera n. 75-10582 del 29 settembre 2003, era comprensivo anche dell'intervento della "Tangenziale ovest di Galliate"; la delibera CIPE n. 21/2005, ha prescritto di ottimizzare il progetto in fase definitiva ristudiando l'intero tratto della "Tangenziale ovest di Galliate", comprensivo anche del tronco di competenza TAV S.p.A., eventualmente adeguandolo in modo da creare un corridoio unico strada/ferrovia onde ridurre l'impatto ambientale. Il CIPE ha richiesto altresì di presentare i progetti definitivi dei due interventi nell'ambito della stessa procedura ai fini dell'approvazione;

per quanto concerne invece il "Raccordo diretto tra l'asse AV/AC Torino-Milano, attraverso l'interconnessione di Novara Ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per le relazioni dirette Torino-Malpensa" (intervento n. 2 in premessa), la Delibera CIPE 21/2005 ha prescritto che esso divenisse parte integrante del progetto approvato con quest'ultima delibera, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa sul Nodo di Novara, come emerso anche nella citata riunione del 13/06/2008 presso la Se.T.I.S. Pertanto il progetto definitivo del citato raccordo è stato presentato, in ottemperanza alla prescrizione CIPE, unitamente ai progetti definitivi degli interventi 1 e 3 citati in premessa, e sullo stesso deve ancora essere espressa nella presente fase la positiva volontà di Intesa Stato/Regione Piemonte in merito alla localizzazione dell'opera, come consentito dall'art. 167 c.5 del D.lgs 163/2006 (ex art. 16 del D.lgs 190/2002);

nel corso delle riunioni del 17/07/2007, del 24/09/2007, presiedute dall'Onorevole Ministro delle Infrastrutture, e del 17/09/2007 presso il Ministero delle Infrastrutture, presenti tutti i rappresentanti dei firmatari del Protocollo di Intesa succitato, sono state analizzate le varie problematiche relativamente ai contenuti dei capitoli "Redazione Progetti e successivi iter autorizzativi" e "Realizzazione degli interventi" verificando che, ai fini tecnico-progettuali e territoriali, gli interventi 1,2,3 e 4 in premessa elencati sono tra di loro complementari e che pertanto l'iter autorizzativo, a tali fini, non può che essere unico;

il progetto in esame, oggetto della presente delibera, è pertanto comprensivo degli interventi già indicati in premessa e di seguito descritti, inseriti nel "Protocollo di intesa per la definizione dell'assetto del nodo di Novara" sottoscritto in data 28 luglio 2004:

1. Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno: variante di Galliate - progetto definitivo;
2. Raccordo diretto tra l'asse AV/AC Torino-Milano, attraverso l'interconnessione di Novara Ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per le relazioni dirette Torino-Malpensa - progetto definitivo;
3. Tangenziale ovest di Galliate - progetto definitivo;
4. Collegamento pedonale tra la stazione autostradale Novara est e le stazioni AC/AV e FNM. - progetto preliminare.

a. Variante di Galliate

La linea ferroviaria interessata dall'intervento è compresa tra le progressive km 3+138 e km 10+678 della linea esistente, essendo l'origine della linea Novara-Seregno posta in corrispondenza della stazione di Novara F.S., con uno sviluppo complessivo pari a 8,198 km. L'infrastruttura ferroviaria è attualmente costituita da un unico binario elettrificato.

Si possono considerare due interventi distinti: uno riguarda la deviazione di tracciato a semplice binario nei pressi della fermata di Ponte Ticino (*linea in categoria UIC RIV C2 con limitazione a 60 km/h sul tratto tra Ponte Ticino e Lido di Turbigo*), l'altro riguarda la variante di tracciato vera e propria che passa all'esterno dell'abitato di Galliate (*zona con aree prettamente agricole*), realizzando una nuova linea a doppio binario.

La deviazione, necessaria per il rifacimento del ponte sul canale Langosco (riqualificazione della fermata Ponte Ticino nel territorio del Parco del Ticino piemontese), è da considerarsi provvisoria, in attesa del raddoppio completo su tutta la linea. Il potenziamento consiste nella costruzione di un nuovo ponte sul Canale Langosco affiancato all'esistente, che verrà mantenuto e ristrutturato per consentire il raddoppio del binario, e di un nuovo Fabbricato viaggiatori (*biglietteria, sala d'attesa, servizi*) e un edificio a Torre di accesso ai binari. Un nuovo ponticello per l'attraversamento ciclopeditone del canale Langosco garantisce il collegamento alle rete ciclabile esistente a l'accesso alla stazione di Ponte Ticino.

L'inizio intervento al Km 0+000, corrispondente alla prog. 10+678 dell'esistente, è posto appena al termine del ponte sul Ticino lato Novara. Alla prog. 0+368 termina l'intervento della deviazione di Ponte Ticino. Da questa progressiva, il binario rimane nella stessa posizione plano-altimetrica fino alla prog. 1+209, inizio variante con raddoppio di Galliate.

Lungo il nuovo tratto di linea è previsto l'attraversamento del canale Cavour con un nuovo ponte. Particolare attenzione sarà da porre sulla risoluzione del problema delle interferenze delle fibre ottiche e della realizzazione della pista ciclabile sul canale.

Alla prog. 6+470, in corrispondenza dell'avvicinamento all'autostrada MI-TO viene posizionato il Fabbricato Viaggiatori (*biglietteria, sala d'attesa, servizi*) della nuova stazione di Galliate e il Fabbricato Tecnologico (locali propriamente tecnici a biglietteria, sala d'attesa, servizi servizio della linea ferroviaria). Una passerella pedonale sarà di collegamento tra le banchine e i due fabbricati. Il suo prolungamento verso sud permetterà il collegamento con la futura stazione dell'AC. La nuova stazione di Galliate sarà servita da un parcheggio di 135 posti auto, più tre per portatori di handicap. Saranno disponibili 50 posti per biciclette ubicati nei pressi dell'inizio della pista ciclabile di via Tavolera. L'accesso al parcheggio sarà possibile attraverso la riqualificazione di via Tavolera (strada tipo C2 con pista ciclopeditone 3+1.25+3.5+3.5+1.25) che verrà collegata alla nuova tangenziale di Galliate tramite una rotonda.

Alla prog. 8+210, limite dell'intervento, il tracciato è vincolato dal passaggio sotto l'opera di attraversamento dell'autostrada MI-TO esistente.

Le opere di attraversamento della Variante consistono in tre sottopassi e un sovrappasso ubicati nel comune di Galliate. Il sottopasso via Adamello (strada tipo F con pista ciclopedonale 3+1+3.5+3.5+1+0.6 marciapiede di servizio), il sottopasso via Missanghera (strada tipo f 1.5+1+2.75+2.75+1+1.5 con marciapiedi da 1.5), il sottopasso S.P. 4 (strada tipo f con pista ciclopedonale 3+2+3.75+3.75+2+0.6 marciapiede di servizio) e il sovrappasso via Viarizzo (strada tipo F2 con pista ciclopedonale 3+1+3.25+3.25+1).

b. Raccordo diretto Torino-Malpensa

L'intervento consiste nella realizzazione di due binari di raccordo tra la linea AV/AC Torino – Milano (attraverso l'Interconnessione di Novara Ovest) e la linea FERROVIE NORD Novara – Seregno per consentire il collegamento diretto tra Torino e l'aeroporto internazionale di Malpensa.

Il tracciato del raccordo (binario dispari Malpensa e binario pari Malpensa) ha inizio (0+000 circa) mediante degli scambi alla progr. 1+000 circa dei binari della Interconnessione Novara Ovest (km 85+100 A.C.).

Nel tratto iniziale il binario dispari si sviluppa in stretta adiacenza con il binario dispari della Interconnessione Novara Ovest, al fine di limitare l'ingombro della piattaforma ferroviaria all'esterno della fascia di rispetto dell'autostrada A4 pari a 22,50 m dall'asse della stessa. Dopo la galleria artificiale il tracciato piega mediante un flesso per allinearsi parallelamente alla linea A.C. (Viadotto Novara). Dalla progr. 0+800 circa ha inizio un viadotto di 15 campate di circa 390m (14 campate in c.a.p. da 25m e una campata misto acciaio cls da 34,5m di scavalco del Torrente Terdoppio) terminando alla progr. 1+166 circa. Il tracciato B.D. termina alla progr. 1+482 circa in corrispondenza del sottopasso dell'autostrada A4 ricollegandosi al futuro binario dispari delle FNM mediante uno scambio.

Il binario pari veloce per Malpensa si sviluppa nella fascia interclusa tra la linea A.C. e il binario pari dell'Interconnessione Novara Ovest; a partire dalla progr. 0+430 circa il binario pari si sviluppa in viadotto di 28 campate di circa 725m (24 campate in c.a.p. da 25m, una campata in acciaio da 44,5m di scavalco del B.D. Int. Novara Ovest, due campate in c.a.p. da 20m e una campata metallica da 34,5m di scavalco del Torrente Terdoppio) terminando alla progr. 1+155 circa.

Il tracciato B.P., dopo aver sottopassato la linea A.C. in galleria artificiale, si innesta sul binario pari della linea FNM in prossimità del sottopasso esistente dall'autostrada A4 terminando alla progr. 1+454 circa.

Sono stati previsti 3 sottopassi scatolari carrabili di dimensioni 5.00x4.50m necessari per permettere il passaggio di 2 viabilità di servizio nella fascia interclusa tra l'autostrada A4 ed il binario dispari. Per il ripristino del reticolo irriguo esistente sono stati previsti 5 tombini scatolari.

c. Tangenziale Ovest di Galliate

Il tracciato ha inizio a Nord in corrispondenza della rotatoria di incrocio con la Strada Provinciale SP4 per Cameri; costeggia poi il tracciato ferroviario mantenendosi ad una distanza di circa 30m dalla ferrovia.

Intorno alla progr. 0+950 potrà essere ubicata l'eventuale rotatoria di collegamento alla futura viabilità diretta verso Sud sull'asse del vecchio sedime ferroviario.

Il tracciato prosegue in rettilineo sino alla progressiva 1+290.00 circa ove è previsto il collegamento alla viabilità ordinaria (Via Buonarroti).

Alla progr. 1+350 circa si raggiunge la rotatoria a quattro braccia di incrocio con la via Tavolera, che viene riqualificata nel tratto a Sud della tangenziale sino al collegamento con la nuova Stazione di Galliate.

La piattaforma stradale appartiene alla categoria C2 con dimensioni 3+1.2+3.5+3.5+1.25 comprendente una pista ciclopedonale. Con la tangenziale sono previste due intersezioni a raso: un incrocio a rotatoria che collega via Tavolera e un incrocio a T verso via Michelangelo Buonarroti. Lungo tutto lo sviluppo della tangenziale (circa 2000 m) sono previste 2 piazzole di sosta per carreggiata. Le acque meteoriche di piattaforma sono convogliate con apposite cunette o fossi di guardia in vasche di raccolta di prima e seconda pioggia. L'acqua in esubero viene poi convogliata in fitovasche prima di filtrare nel terreno.

d. Collegamento pedonale tra la stazione autostradale Novara est e le stazioni AC/AV e FNM

Per quanto riguarda tale ultimo progetto, il Protocollo di Intesa per l'assetto del nodo di Novara stabilisce che esso sarà elaborato da SATAP e approvato secondo le procedure di L.O. o con procedure ordinarie e che sarà finanziato e realizzato da SATAP. A seguito delle sopra citate riunioni presso il Ministero delle Infrastrutture SATAP ha trasmesso a FERROVIE NORD (nota prot. A4-8837/U del 24/09/2007) il progetto preliminare di tale collegamento pedonale e dell'annesso parcheggio di lunga sosta, onde potere ottenere l'approvazione di tutti gli interventi descritti nel presente provvedimento con un'unica procedura autorizzativa. FERROVIE NORD ha coordinato il proprio progetto di "Variante di Galliate" con il progetto della passerella pedonale.

L'intervento consiste nella realizzazione di una passerella pedonale di collegamento tra la nuova stazione di Galliate e la fermata AV/AC.

La passerella pedonale è caratterizzata da una struttura reticolare in acciaio, la sezione trasversale è rettangolare con base di circa 3.20 metri ed altezza di circa 3.00 metri. La lunghezza totale del collegamento pedonale è di 300 metri circa, di cui 260 metri relativi al progetto SATAP. Permetterà il collegamento con le future fermate dell'Alta Capacità Milano-Torino e delle Ferrovie Nord di Milano sulla linea Novara-Busto Arsizio conferendo al parcheggio oltre alla funzione di scambiatore anche quella di intermodale. Sarà quindi dotata di 5 accessi, due per la stazione delle FERROVIE NORD, uno per il parcheggio e due per la futura fermata dell'Alta Capacità. Ogni accesso sarà costituito da una scala e da un ascensore.

Il parcheggio è situato nella zona a sud dell'autostrada A4, nell'area interclusa tra la viabilità di collegamento al casello autostradale di Novara Est e quella locale. L'accesso al parcheggio è situato nella zona sud-est. Il collegamento alla viabilità locale è risolto prevedendo su quest'ultima una rotatoria da cui garantire un agevole smistamento del traffico anche pesante verso il parcheggio. L'ipotesi adottata prevede un numero complessivo di circa 1000 stalli per auto, ne sono previsti inoltre 9

per pullman, tutto ciò nell'ottica di consentire la realizzazione di una fermata fuori autostrada del servizio di collegamento pullman Milano-Torino.

Considerato che:

Nella redazione del progetto definitivo sono state riconfermate in modo sostanziale, sotto il profilo ferroviario, tutte le scelte tecniche e funzionali del progetto preliminare approvato con Deliberazione CIPE n. 21 del 18 marzo 2005 e in particolare:

1. per quanto riguarda le opere di attraversamento si confermano le soluzioni previste per i sottopassi di via Adamello, via Missanghera e S.P.4. Il sovrappasso di via Moro Selvatico è stato sostituito con la predisposizione di un futuro sottopasso in corrispondenza del sedime attuale, come concordato con il Comune di Galliate;

2. come da prescrizione sul progetto preliminare, via Viarizzo è stata mantenuta come strada agricola a basso impatto di traffico, pertanto si è previsto un unico sovrappasso che consenta l'accesso alle aree agricole poste a nord del tracciato;

3. per quanto riguarda la nuova stazione di FERROVIE NORD, si è dovuto prevedere la realizzazione di un Fabbricato Viaggiatori comprendente anche le basilari funzioni al pubblico (biglietteria, sala d'aspetto, servizi igienici) e non solo i locali tecnologici, contrariamente a quanto previsto nel preliminare, nel quale era ipotizzato che tali funzioni pubbliche fossero collocate all'interno della struttura del complesso del nodo di interscambio AV – Autostrada – FERROVIE NORD, di cui invece non è stato ancora possibile ipotizzare la realizzazione;

4. analogamente si è dovuto inserire un parcheggio di capacità idonea al servizio FNM, in quanto anche tale funzione avrebbe dovuto essere garantita dalla struttura sopraccitata;

5. verso Novara, in prossimità del nodo di interscambio, la nuova linea ferroviaria è stata posizionata il più possibile vicino all'asse autostradale in modo da ridurre al minimo la compromissione del territorio circostante, concentrando all'interno del corridoio fra le due infrastrutture tutte le attrezzature connesse (strade di accesso, parcheggi, fabbricato della stazione);

6. in modo da mantenere l'opportunità di utilizzo del sistema ferroviario di tipo metropolitano negli spostamenti con Novara e l'hinterland milanese, sono state prese in considerazione tre ipotesi di localizzazione per una fermata intermedia baricentrica ai centri abitati di Galliate e Cameri.

Il Comune di Novara, con le successive note prot. 57594 RI09/7250 dell'11/08/2008 e prot. 60992 RI09/7577 del 29/08/2008, acquisite rispettivamente con prot. 8652/DA1200 del 18/08/2008 e 9145/DA1200 del 08/09/2008, ha dichiarato che relativamente agli interventi di variante della Linea Ferroviaria Novara-Seregno (localizzati a seguito della Deliberazione CIPE 21/2005), gli stessi sono conformi allo Strumento Urbanistico approvato con D.G.R. n. 51-8996 in data 16/06/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 26/06/2008, che ne riporta il tracciato di progetto. Per quanto concerne inoltre la connessione diretta Torino-Malpensa, anche tali interventi risultano conformi al sopra richiamato strumento urbanistico vigente, come si evince dalla Tavola P2.1 "Schema Generale della Viabilità" che riporta il tracciato del collegamento;

con provvedimento trasmesso con nota prot. 4104 dell'11/09/2008 il Ministero delle Infrastrutture, Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio, ha proceduto alla reiterazione dei vincoli espropriativi venuti in scadenza sul lotto 1.4.2 dell'Autostrada Torino-Milano, autorizzando l'esecuzione dei relativi interventi di ammodernamento autostradale comprendenti il cavalcavia situato in prossimità della Cascina Margotto dando soluzione alla problematica dell'interferenza tra quest'ultimo ed il progetto del collegamento diretto Torino-Malpensa nel rispetto, in particolare, della proposta della società SATAP S.p.A. condivisa in sede locale, che risolve positivamente tale interferenza senza alterare la localizzazione degli interventi di ammodernamento previsti;

nel corso della C.d.S. del 06/05/2008 presso il Ministero delle Infrastrutture, sempre con riferimento all'intervento n. 4, è stato precisato dal proponente che "l'intervento, (...) è di competenza S.A.T.A.P. S.p.A. e, quindi, non rientrando nel progetto in discussione (...). Ciò nonostante è stato oggetto di discussione, su indicazione del Ministro delle Infrastrutture, nell'ambito delle diverse riunioni svolte in riferimento al nodo di Novara" e che "esso è stato rappresentato nel progetto per mostrare il completamento del nodo di interscambio";

onde chiarire definitivamente l'iter procedurale da seguire anche ai fini della sua eventuale localizzazione, avendo altresì avuto notizia dell'intenzione del Comune di Novara di realizzare in luogo del semplice collegamento pedonale un progetto più complesso denominato NOVAROAD nella prospettiva di una revisione del Protocollo di Intesa, la Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica, ha convocato con nota prot. n. 11756/DA12.05 del 18/11/2008 una apposita riunione con i soggetti coinvolti.

A seguito di tale riunione, svoltasi in data 28/11/2008, con nota prot. n. 13112/DA12.05 del 24/12/2008, la stessa Direzione ha richiesto al Comune di Novara, a conferma della volontà di procedere alla localizzazione delle opere in questione, di procedere all'accertamento della conformità urbanistica di queste ultime e al Comune di Galliate di redigere, qualora le opere non insistano sul territorio di questo Comune, una dichiarazione in tal senso.

Il Comune di Novara, con nota prot. 22419 del 23/01/2009, acquisita con prot. 947/DB1200 del 04/02/2009, ha dichiarato che relativamente all'intervento presentato da FERROVIE NORD composto dalla passerella pedonale a dal parcheggio di interscambio, con relativi collegamenti alla viabilità di accesso, gli stessi sono conformi allo Strumento Urbanistico approvato con D.G.R. n. 51-8996 in data 16/06/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 26/06/2008.

Il Comune di Galliate, con nota prot. 22419 del 23/01/2009, acquisita con prot. 962/DB1200 del 04/02/2009, ha precisato – a seguito di più attento esame della documentazione depositata – di essere territorialmente interessato dall'opera in questione, ma esclusivamente per le strutture relative alla passerella pedonale e non per la parte relativa al parcheggio di lunga sosta. In particolare la passerella insiste sul territorio di Galliate limitatamente al tratto corrispondente allo scavalco dei binari della stazione delle FERROVIE NORD (tratto facente parte del progetto definitivo "Variante di Galliate" di cui al punto 1. in premessa). In virtù di ciò ha dichiarato

che le opere insistenti sul territorio di Galliate risultano conformi alle previsioni del progetto preliminare del Nuovo Piano Regolatore 2008 adottato con D.C.C. n. 33 del 18/09/2008 (che ha recepito la localizzazione di tali interventi di cui alla Del. CIPE n. 21/2005). Ha altresì evidenziato che il progetto della passerella pedonale presenta una rilevante incongruenza relativa al punto di connessione tra il progetto (definitivo, relativo alla passerella che dà accesso ai binari della stazione) di FERROVIE NORD e quello elaborato da SATAP (preliminare relativo alla prosecuzione della passerella verso il parcheggio).

Ai fini del successivo sviluppo del progetto NOVAROAD la Regione Piemonte ha comunque assunto l'impegno, mediante la sottoscrizione con il Governo – in data 23/01/2009 - dell'Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro dell'11/04/2003, di procedere ad una revisione del Protocollo di Intesa Quadro sull'assetto del Nodo di Novara, in coerenza con la predisposizione di un nuovo accordo relativo al sistema NOVAROAD da avviare tra Regione ed Enti Locali; con lo stesso accordo il Ministero competente si è impegnato a individuare, anche in riferimento al progetto NOVAROAD, le possibili fonti finanziarie, al fine di garantire la realizzazione degli interventi oggetto del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, a seguito degli approfondimenti svolti sugli elaborati presentati, si ritiene:

che, ai sensi dell'art. 167, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., possano sussistere i presupposti per l'intesa sulla localizzazione dell'intervento di carattere **definitivo** (2 in premessa) "Raccordo diretto tra l'asse AV/AC Torino-Milano, attraverso l'interconnessione di Novara Ovest, e la linea FNME Novara-Saronno, da utilizzare per le relazioni dirette Torino-Malpensa" e ai sensi dell'art. 165, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., possano sussistere i presupposti per l'intesa sulla localizzazione dell'intervento di carattere preliminare (4 in premessa) "Collegamento pedonale tra la stazione autostradale Novara est e le stazioni AC/AV e FNM";

che, ai fini dell'approvazione, si debba condizionare il provvedimento alle prescrizioni di seguito dettagliate ritenute vincolanti per la progettazione esecutiva degli interventi e per la realizzazione del complesso delle opere in progetto nonché alle raccomandazioni e suggerimenti volti a migliorare caratteristiche e modalità di realizzazione del progetto.

Prescrizioni

1. Il progetto della passerella a servizio della nuova stazione FERROVIE NORD in affiancamento all'autostrada A4 dovrà essere armonizzato con il progetto del collegamento pedonale di cui al punto 13 del P.d.I. sull'assetto del nodo di Novara, in modo da garantire la necessaria continuità di percorso tra le due strutture.

2. Intersezioni a rotatoria della Tangenziale ovest: sia ridimensionato il diametro delle rotatorie della tangenziale ovest dai 55 metri previsti a 40 m.

3. Via Tavolera: sia modificata la sezione tipo di via Tavolera, dalla sezione C2, che prevede corsie di 3,50 m e banchine di 1,25 m, alla sezione F2, con corsie da 3,25 m e banchine da 1,00 m; trattandosi di una viabilità locale di collegamento alla nuova stazione ed alla via Viarizzo, è opportuno prevedere una semplice aiuola con cordoli invalicabili, come prescritto al c. 4 dell'art. 7 del Decreto

LL.PP. 30/11/1999 n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. L'aiuola di separazione dovrà essere piantumata con siepe, come previsto per la tangenziale ovest.

4. Intersezione di via Q. Sella e via Tavolera: sia allungata l'aiuola spartitraffico in corrispondenza dell'attraversamento ciclabile, proteggendo adeguatamente i ciclisti nella fase di attraversamento.

5. Intersezione a rotatoria con l'attuale sedime ferroviario in corrispondenza di via Archimede: risulta necessario creare un collegamento tra la tangenziale e il tessuto urbano in corrispondenza dell'attuale sedime del tracciato ferroviario, al fine di creare un sistema di viabilità integrata tra il centro urbano e il sistema viabilistico principale.

6. Sia mantenuto il sovrappasso di Via Viarizzo come da progetto senza la realizzazione di fornici al posto di parte dei rilevati.

7. Opere minori di attraversamento delle linee ferroviarie: prevedere la realizzazione di uno scatolare al di sotto della linea ferroviaria, a nord del Canale Cavour, nei pressi del nuovo ponte, in modo da consentire il futuro passaggio della viabilità nord prevista dal Comune.

8. Per quanto attiene alle criticità di carattere paesistico-ambientale legate alla sussistenza di vincoli ex dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte III, il Settore Gestione Beni Ambientali – visti gli elaborati progettuali, fotografici e la relazione paesaggistica e visto, altresì, il parere espresso dall'Ente Gestione del Parco del Ticino con determinazione n. 43 del 05/03/2008, in ottemperanza ai disposti della succitata normativa di tutela paesaggistica e al DPCM 12 dicembre 2005, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni:

- siano rivisti tipologicamente sia l'imbocco dell'ecotunnel (vd. Prescriz. n. 46), che così come proposto risulta di una certa rigidità formale non riuscendo ad armonizzarsi nel contesto naturale di inserimento, e sia il ponte ciclopedonale sul canale Langosco, che dovrebbe adottare un disegno più snello e meno massiccio della soluzione proposta e comunque meglio integrabile nel tratto caratterizzato dalla percorrenza del canale stesso e dalle sue sponde;

- il nuovo edificio a torre, che collega l'ingresso dell'area di intervento con un sistema a scale intorno al nucleo centrale dell'ascensore, sia semplificato sia nell'accesso alla quota banchina e sia anche contenendo l'altezza della torretta al fine di ridurne la "visibilità" nelle visuali prospettiche a corta e media distanza.

9. Per un corretto inserimento ambientale delle opere all'interno dell'area interessata dal Parco del Ticino si dovrà provvedere al mascheramento delle strutture in cemento armato tramite rivestimento con mattoni anticati o sassi a vista. Pertanto per i muretti di contenimento della ferrovia si dovrà adottare tale tipologia. Gli imbocchi delle gallerie dovranno essere mascherati con mattoni a vista in modo da ricordare la struttura dell'attuale cavalcavia della strada Cascina Picchetta che dovrà essere abbattuto.

10. Nel caso in cui si evidenziasse la necessità di utilizzare barriere antirumore costituite da pannelli fonoassorbenti trasparenti, questi dovranno essere realizzati con materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni.

11. Banchina e Pista Ciclabile:

- *Stazione Ponte Ticino:*

La specie *Carpinus betulus pyramidalis* scelta per la formazione del viale non è tipica della flora locale. Si dovranno scegliere altre specie autoctone a portamento contenuto, come ad esempio *Acer campestre*. Non è condivisibile la proposta di costruire la pista ciclabile nei pressi della fermata di Ponte Ticino in affiancamento alla S.S. e l'attraversamento a raso della stessa.

- *Nuova stazione FerrovieNord:*

La riqualificazione della viabilità e della pista ciclabile di accesso alla nuova stazione ferroviaria FERROVIE NORD con un filare di *Populus nigra pyramidalis* non è compatibile viste le dimensioni a maturità degli alberi con la ferrovia. Occorre valutare la sostituzione dei pioppi con una specie a minore sviluppo a maturità, compatibile con i vincoli dati dalla presenza della ferrovia.

12. Per quanto attiene alle problematiche di più stretta valenza urbanistica si osserva che si dovranno rendere espliciti i vincoli derivanti da tale nuova infrastruttura, così che il Comune ne possa tenere conto nella redazione del nuovo PRGC attualmente in fase di redazione. Si chiede inoltre di porre particolare attenzione, nella redazione del progetto esecutivo della linea ferrata, delle interferenze della linea ferroviaria con le porzioni di territorio antropizzato e porre in essere le opportune opere di mitigazione ambientali ed acustiche per minimizzarne l'impatto.

13. In riferimento alla modifica della viabilità ordinaria, ed in particolare al cavalcavia dell'A4 in corrispondenza dell'area di servizio, si evidenzia la presenza di un gasdotto e si chiede che sia rispettata la servitù di metanodotto pari a 20 metri dall'asse della condotta.

14. Per quanto attiene alle problematiche di pianificazione di area vasta connesse alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionale ed in particolare del P.T.R. - Area di approfondimento "Ovest Ticino", si richiamano le prescrizioni vincolanti contenute nelle Norme Generali e nelle schede d'ambito del citato P.T.R. - Area di approfondimento "Ovest Ticino", alle quali la progettazione dell'intervento in epigrafe deve conformarsi:

si richiede che il progetto esecutivo tenga conto della salvaguardia e della valorizzazione del sistema dei fontanili esistenti nella zona che costituisce elemento storicamente caratterizzante del paesaggio agrario di pianura (Tav. 2.4 dell'"Abaco dei Sistemi") e della salvaguardia delle zone di interesse archeologico (Tav. 4.8.3 dell'"Abaco dei Sistemi"). Per queste ultime la nuova tratta ferroviaria interferisce con due aree di interesse archeologico ubicate in Comune di Galliate (cfr. Carta dei siti archeologici - emissione: marzo 2006), nelle vicinanze dell'intersezione della linea FERROVIE NORD con il Canale Cavour e presso il canale Langosco; si ritiene necessario richiamare le cautele previste nelle Norme Generali P.T.R. Ovest Ticino e delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC di Galliate e si rimanda all'espressione di competenza della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

15. Il proponente dovrà predisporre, contestualmente alla progettazione esecutiva delle opere, un piano di ricomposizione fondiaria nel caso siano interferite aziende agricole, che dovrà essere presentato all'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Novara per una valuta-

zione di merito, assumendosi l'onere dei costi legali ed amministrativi degli interventi di ricomposizione per le porzioni di propria competenza.

16. Dovranno essere sviluppati in fase di progettazione esecutiva modalità e tempistica di esecuzione degli interventi di dismissione e di recupero ambientale dei tratti di linea ferroviaria che non saranno più utilizzati.

17. Il proponente dovrà considerare nel quadro economico gli oneri derivanti dal progetto che l'Associazione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica di Novara, territorialmente competente, si è impegnata a redigere debitamente corredato da un'adeguata valutazione economica, per lo spostamento di tutte le infrastrutture presenti sul ponte del Canale Cavour (vedasi Raccomandazioni - lettera a) ;

18. Analogamente l'attività conseguente alla prescrizione precedente sia debitamente considerata nel cronoprogramma dei lavori;

19. Dovrà essere consentito l'accesso ai fondi agricoli interferiti dal progetto sia durante la fase di cantiere, sia nella fase di esercizio delle infrastrutture di trasporto.

20. In prossimità del ponte nuovo sul Canale Cavour, si richiede l'abbassamento del piano viario delle strade alzaie di circa 0,50 m rispetto alla quota progettuale così da permetterne la transitabilità delle macchine operatrici e delle trattrici agricole che effettuano la periodica manutenzione del canale (tale transitabilità richiede un'altezza pari ad almeno 3,50 m);

21. Le aree agricole interessate dalla realizzazione delle opere in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare le condizioni originarie e il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

22. Il piano di reperimento dei materiali litoidi dovrà essere approfondito per quanto riguarda le cave proposte in Comune di Cameri e potrà essere ottimizzato ulteriormente in fase di redazione del progetto esecutivo in relazione alle eventuali sinergie tra gli interventi in cui si articola il progetto stesso.

23. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggere con presenza di graminacee e leguminose. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

24. Per le opere in cui i lavori andranno ad interferire con la falda acquifera (scavi sotto falda, fondazioni su pali, ecc) occorre prevedere in capitolato adeguate istruzioni operative per i cantieri, oltre alla possibilità per la direzione lavori di ordinare particolari cautele da attuarsi caso per caso a sua responsabilità e discrezione, fino alla

sospensione dei lavori in caso di accertata incompatibilità delle lavorazioni con la situazione contingente della falda.

25. Nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà collaborare con l'Associazione Irrigazione Est Sesia e con la Coutenza Cavo Greffo al fine di risolvere le problematiche connesse al rifacimento dei ponti sui Canali Cavour e Langosco e agli attraversamenti della rete irrigua minore e di definire il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da consentire l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della stessa in maniera agevole e in sicurezza.

26. Nell'atto convenzionale da sottoscrivere con l'Associazione Irrigazione Est Sesia per la disciplina dei reciproci rapporti (in relazione alla manutenzione delle interferenze, allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma ferroviaria, alle occupazioni a carattere temporaneo o permanente etc.) dovrà essere prevista, a termini di Regolamento dell'Est Sesia, la corresponsione del "contributo di recessione" per i terreni espropriati che usciranno in via definitiva dal catasto consorziale. Dovrà anche essere quantificato un contributo da corrispondere per l'eventuale occupazione temporanea di quei terreni che, al termine dei lavori, riacquisteranno le proprie caratteristiche agricole e irrigue.

27. La nuova opera di presa, da realizzare in sponda sinistra del Canale Cavour per consentire l'irrigazione a sollevamento dei terreni posti a nord della linea ferroviaria, dovrà avere tutte le caratteristiche proprie di un edificio di misura: dovrà essere, quindi, dotata di modellatore idoneo a misurare una portata di circa l/s 300. La o le vasche - che saranno alimentate tramite la tubazione che da tale opera di presa avrà origine - ove saranno ubicati i pescanti delle pompe idrovore dovranno avere caratteristiche geometriche e volumetriche adeguate in funzione delle portate da sollevare.

28. Si richiede che da FERROVIE NORD siano fornite - nell'ambito del già citato atto convenzionale che dovrà essere sottoscritto con l'Est Sesia - adeguate garanzie fidejussorie e/o stipulate polizze assicurative tali da coprire tutti gli eventuali danni derivanti all'Associazione e ai terzi dalla mancata funzionalità degli attraversamenti idraulico-irrigui, ivi compreso il ristoro di quelli, diretti o indiretti, provocati agli utenti dell'Associazione dall'eventuale mancata erogazione delle dispense irrigue o industriali.

29. Le spalle a servizio del nuovo ponte ferroviario per il sovrappasso del Naviglio Langosco dovranno essere perfettamente allineate con quelle del ponte esistente, senza comportare in alcun modo il restringimento della sezione idraulica, neppure in fase di cantierizzazione.

30. Per quanto riguarda le opere e gli interventi che interferiranno direttamente con l'alveo del Naviglio Langosco, si evidenzia poi che gli stessi dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente durante il periodo di asciutta autunnale (di durata non superiore a 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti normalmente dal 20 settembre) del tratto di Naviglio che origina dal barraggio posto a valle del ponte ferroviario. Si evidenzia che ciò consente di limitare la richiesta di danni per mancata produzione di energia idroelettrica alle sole centrali Treccione e Orlandi (ex Sessa Trona), oltre ovviamente al rimborso dei costi sostenuti per l'obbligatorio recupero dell'ittiofauna.

31. Il progetto esecutivo deve comprendere un piano di manutenzione per il mantenimento della funzionalità del sistema di trattamento e smaltimento delle acque di piattaforma realizzato anche mediante fitovasche e di mitigare gli impatti a carico della rete idrica superficiale (vedere suggerimenti).

Con specifico riferimento agli elaborati relativi ai nuovi manufatti idraulico-irrigui interferiti dal progetto:

32. ELABORATO N. 75 PLANIMETRIA 5 DI 10: nel tombino scatolare tra le sezioni 99 e 100 non è necessario prevedere l'inserimento di alcuna canaletta, in quanto la funzione idraulica sarà assolta dal tombino stesso. Il sottopasso posto fra le sezioni 104 e 105 è superfluo e il reliquato a sud, se non espropriato, potrà essere irrigato utilizzando il canale proveniente dal sottopasso ubicato fra le sezioni 105 e 106, da prolungare in maniera adeguata. Per l'irrigazione dei terreni ricompresi fra la linea ferroviaria e la nuova strada occorrerà invece realizzare un canale irriguo che si prolunghi fino all'ultimo terreno coltivabile. Il canale previsto a oriente della strada non risulta, invece, essere necessario, in quanto i terreni potranno essere irrigati direttamente dal canale già esistente. La sezione prevista per il sottopasso compreso fra le sezioni 110 e 111 dovrà essere di tipo A;

33. ELABORATO N. 76 PLANIMETRIA 6 DI 10: poiché non è assolutamente accettabile una proposta di canale irriguo (Cavo Peroni l/s 650) sottopassante il nodo stradale interferente con l'attuale linea ferroviaria che prevede un sifone di profondità oltre i 5 metri e di una lunghezza di circa 70 metri, si richiede che sia costruita - previo accordo con il Comune di Galliate - una nuova rete irrigua parallela alla strada in progetto sino al congiungimento, all'altezza dell'autostrada, con la rete irrigua esistente, costruita durante i lavori per la linea ad Alta Capacità, a circa 200 metri ad est di via Novara. Per l'irrigazione dei terreni residuali interni al centro abitato è sufficiente, a sud della prevista rotonda, un sottopasso con una tubazione avente diametro di cm 80;

34. ELABORATO N. 78 PLANIMETRIA 8 DI 10: Presa visione della soluzione progettuale prevista per il cavo principale Pernate, a nord della variante ferroviaria, si richiede di concretamente valutare la possibilità di posizionare il nuovo sedime del cavo nella parte immediatamente a nord dell'autostrada. Ove ciò non fosse possibile e il nuovo cavo Pernate dovesse essere realizzato come da progetto, si richiede, comunque, tassativamente che il nuovo sottopasso alla linea ferroviaria sia allineato a quello realizzato sotto la linea A.C., analogamente a quanto si dovrebbe fare qualora si adottasse, invece, la soluzione che ne prevede la collocazione a nord dell'autostrada.

35. ELABORATO N. 80 PLANIMETRIA 10 DI 10: per correttamente individuare le modifiche da apportare al reticolo irriguo tra le sezioni 216 e 217, è necessario tener conto delle modifiche allo stesso nel frattempo effettuate dal CAVTOMI.

36. Dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

37. Non potranno essere occupate aree oltre il limite dei 5 m di fascia per lato in alcuni tratti del tracciato della ferrovia indicati in progetto. Il suolo scoticato in questa fascia dovrà essere accantonato insieme agli altri suoli di

scotico. In modo particolare ove si occupassero queste fasce all'interno del Parco del Ticino, dovranno essere anticipatamente ed immediatamente ripristinate al termine del loro utilizzo, in modo da minimizzare il più possibile gli impatti sull'area sensibile e ripristinare quanto prima le originarie condizioni di naturalità. Le aree di deposito e stoccaggio di materiali (2.5.4 relazione "Indicazioni relative alle azioni di cantiere") dovranno essere realizzate prioritariamente all'interno delle aree di cantiere, solo secondariamente alle fasce di 5 m con esclusione dell'occupazione di ulteriori altre aree lungo la viabilità di servizio o principale.

38. L'effettiva profondità di scotico dovrà essere commisurata alla qualità dei suoli prevedendo l'eventuale scotico differenziato di un orizzonte di topsoil da uno di subsoil ove un loro rimescolamento portasse in sede di ripristino ad una eccessiva pietrosità. Questa modalità di lavoro dovrà essere inserita nei capitoli d'oneri.

39. In fase di progettazione esecutiva sia documentata la modalità prevista per il controllo della movimentazione di suolo in fase di scotico e di reimpiego.

40. Sia inserita nei capitoli d'oneri l'impermeabilizzazione delle aree di cantiere, in alternativa o in aggiunta alla presenza di specifiche protezioni (vasche di contenimento), nell'eventuale presenza di serbatoi o fusti contenenti sostanze contaminanti.

41. La prescrizione di effettuare analisi periodiche per monitorare lo stato della falda superficiale sia inserita nel Capitolato Speciale d'Appalto; le relative voci di costo devono essere previste in computo metrico.

42. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle opere di nuova realizzazione e dallo smantellamento della parte di linea dismessa e dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione delle opere in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. L'area di cantiere prevista presso l'ex-cava in Comune di Galliate, a fine lavori sia rimodellata e rinaturalizzata secondo forme procedurali consone al regime amministrativo dell'area in oggetto.

43. Al fine di garantire l'esecuzione di tutte le misure di mitigazione per il contenimento degli impatti sulle componenti ambientali interferite (atmosfera, rumore, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora, fauna e paesaggio), il proponente dovrà inserire tutte le soluzioni proposte, e quelle integrative necessarie, nell'elaborato relativo alle azioni di cantiere (g002IA-RO) all'interno del capitolo d'oneri.

44. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, a tutela del periodo riproduttivo dell'avifauna, dovrà essere realizzato nella stagione invernale. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

45. Al fine di mitigare l'impatto delle emissioni acustiche sull'avifauna durante la fase di realizzazione dell'opera in progetto, si richiede l'ottemperanza del cronopro-

gramma indicato dal proponente nel "paragrafo 4.3.Cf/2 - Mf/2 Parco naturale Valle del Ticino" del documento "Studio di Impatto Ambientale - Componente faunistico e vegetazionale" allegato al progetto preliminare.

46. Al fine di rendere massima l'efficienza delle strutture in progetto, la progettazione esecutiva dei due sovrappassi per la fauna (ecodotti) dovrà svilupparsi secondo le indicazioni di seguito elencate:

a. La recinzione lungo le scarpate ferroviarie, realizzata per convogliare il passaggio degli animali sugli ecodotti, dovrà avere la rete metallica zincata e plastificata di colore verde. Lo schema di impianto dovrà avere andamento sinusoidale per rendere più naturale la zona.

b. L'accesso all'ecodotto deve essere allo stesso livello dell'intorno, senza rampe. E' di fondamentale importanza la progettazione e la posa corretta delle recinzioni e degli impianti di vegetazione in modo che possano svolgere la duplice funzione di invito verso l'ingresso del passaggio e di impedimento dell'accesso alla sede ferroviaria da parte degli animali.

c. Le fasce laterali dell'ecodotto devono essere rivegetate con le specie arbustive autoctone indicate nel progetto definitivo, in modo da mantenere la continuità con la vegetazione dell'intorno e creando un margine eterogeneo per composizione di specie. Oltre alle specie scelte per il rimboschimento degli ecodotti, è opportuno inserirne altre per aumentare la diversità: *Evonymus europaeus*, *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Rhamnus catharticus*, *Viburno lantana* e *Ligustrum vulgare* in sostituzione di *Ligustrum ovalifolium*. Occorre formulare un piano di manutenzione quinquennale sia per gli ecodotti sia per le zone di scarpata. Tale piano dovrà prevedere le annaffiature di soccorso estivo, lo sfalcio dell'erba, la sostituzione delle fallanze e lo sradicamento delle infestanti. Per una corretta ricostituzione del manto vegetale autoctono, è importante che le specie vegetali utilizzate siano rustiche sotto il profilo agronomico e delle fitopatie ed inoltre siano acclimatate per la località di impianto. Si ritiene pertanto che le forniture debbano provenire da vivai locali ed in particolare è preferibile concordare la fornitura con il Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche della Direzione Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte.

d. La progettazione relativa agli inerbimenti e alla rivegetazione della parte centrale dell'ecodotto deve essere concordata con l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica (Direzione Agricoltura - Corso Stati Uniti 21 - Torino).

47. Il monitoraggio per tutte le fasi realizzative che riguardano tutte le componenti ambientali principali (aria, acque, emissioni in atmosfera, fauna, flora) dovrà essere oggetto di specifico piano concordato per competenza con Arpa Piemonte e l'Ente di gestione del Parco. Le relative voci di costo devono essere previste in computo metrico.

Onde poter permettere l'avvio operativo ed effettivo dei controlli in capo ad ARPA Piemonte, ai sensi art. 8 della L.R. 40/98, è indispensabile che il Proponente dia avviso di avvio dei lavori ad ARPA Piemonte in tempi utili per poter concordare in dettaglio il piano di monitoraggio da realizzarsi in fase ante-operam, in fase di cantiere ed in fase di esercizio. La pianificazione dei monitoraggi dovrà basarsi sul cronoprogramma, sulla tipologia dei

lavori e sulla loro interferenza con i recettori presenti sul territorio, che dovranno essere individuati su planimetrie opportunamente dettagliate.

Raccomandazioni:

a) Che l'attività conseguente alla consegna dei lavori sia prioritariamente attenta a garantire la continuità dei sottoservizi presenti lungo le sponde e le strade alzaie del canale Cavour sia durante la fase di realizzazione del ponte sia al termine dell'intervento. In particolare, nel tratto in questione sono presenti più infrastrutture a fibra ottica in sponda sinistra e una linea per le telecomunicazioni in sponda destra: l'Associazione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica di Novara territorialmente competente, si farà carico di fornire al proponente un progetto, debitamente correlato da un'adeguata valutazione economica, per lo spostamento di tutte tali infrastrutture;

b) Tutti gli interventi di mitigazione individuati nei documenti allegati al progetto definitivo e nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto preliminare dovranno essere realizzati. Per quanto riguarda il programma di manutenzione per assicurare la riuscita delle opere a verde, le indicazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale dovranno essere riprese nelle specifiche tecniche del progetto esecutivo in modo da assumere carattere prescrittivo per l'impresa appaltatrice.

c) Durante l'esecuzione dei lavori di costruzione siano adottate tutte le necessarie precauzioni e accorgimenti di cantiere affinché sia evitata qualsiasi forma di possibile inquinamento della falda.

d) Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua naturali ed artificiali dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque.

e) Si fa presente che nella definizione dei nuovi transiti e degli accessi ai fondi bisogna tener conto anche dell'accessibilità del personale dell'Associazione Irrigazione Est Sesia ai nodi idraulici dei canali irrigui per le operazioni di manovra.

f) Considerata la delicatezza dell'imposizione di eventuali fermo lavori ai fini ambientali, la voce di capitolato prevista dal proponente che recepirà l'esigenza della negoziazione del cronoprogramma dei lavori con l'Ente Parco del Ticino dovrà essere definita al più presto onde evitare contenziosi che pregiudichino la conservazione dell'ambiente o la realizzazione dell'opera.

Suggerimenti:

Relativamente alle vasche per la raccolta e lo smaltimento dell'acqua meteorica si rileva quanto segue:

- sono state progettate opere interrato di invaso di prima pioggia di dimensioni superiori ai 75 mc che assolvono alle funzioni di sedimentazione e disoleazione e dalle quali le acque di seconda pioggia verrebbero estratte tramite pompaggio elettrico;
- a valle delle vasche di prima pioggia sono state previste fitovasche per l'infiltrazione delle acque nel terreno;
- il sistema risulta isolato rispetto al reticolo idrico superficiale;

- la funzionalità del sistema dipende strettamente da una assidua manutenzione delle vasche di prima pioggia e dalla alimentazione elettrica, caratteristiche che lo rendono costoso e ambientalmente meno sostenibile rispetto a sistemi passivi di bassa manutenzione e ridotto apporto energetico.

Si propone pertanto di valutare, in alternativa a quanto progettato, la realizzazione di vasche di prima pioggia in superficie utilizzando parte delle aree destinate alle fitovasche. Si tratterebbe di costituire un setto all'interno della fitovasca che separi un primo invaso di prima pioggia, con fondo impermeabile (ad esempio in argilla), inerbato, comunicante tramite uno sfioratore posto sul setto al secondo invaso destinato all'infiltrazione delle acque.

Le previsioni di utilizzo di essenze che consentano la riduzione del carico inquinante delle acque non sono appoggiate ad alcuna considerazione di tipo ecologico sulle condizioni esistenti nelle fitovasche, tanto che viene citata la *Salicornia pacifica* che è specie legata ad ambienti salmastri o che vengono indicate giunchi e canne, che si avvantaggiano di un battente d'acqua costante, quando i tempi di progetto di residenza delle acque nelle fitovasche sono inferiori alle 24 ore.

Un buon inerbimento con specie adattate alle condizioni delle vasche e un suolo di adeguata potenza, ben umidificato e dotato di un complesso di scambio efficiente anche migliorato con materiali quali le zeoliti, possono fornire allo stato attuale delle conoscenze, un livello adeguato di protezione delle acque sotterranee.

Quanto sopra detto vale per le acque di piattaforma stradale ma anche per quelle dei tratti di ferrovia in trincea ove è prevista la vasca di prima pioggia in calcestruzzo e il sistema di pompaggio alla fitovasca; in questo caso si propone di valutare il convogliamento delle acque per gravità alla prima sezione fuori terra utile, costituendo quindi una fitovasca in posizione opportuna o in alternativa un semplice fosso drenante.

Quanto sopra premesso, il Relatore propone alla Giunta Regionale di dare mandato alla Presidente ai fini dell'Intesa sulla localizzazione degli interventi denominati "Raccordo diretto Torino-Malpensa" e "Collegamento pedonale tra la stazione autostradale Novara est e le stazioni AC/AV e FNM" in ambito CIPE e di inviare le considerazioni e le valutazioni sopra espresse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il seguito di competenza.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore;

vista la L. 443/2001;

visto il dlgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il dlgs 163/2006 e s.m.i.;

visto il Protocollo di Intesa sull'assetto ferroviario del Nodo di Novara del 28/07/2004;

visto il primo Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Piemonte;

viste le D.G.R. n. 122-12910 del 14/10/1996, n. 24-28584 del 15/11/1999, n. 68-7676 dell'11/11/2002, n. 44-8734 del 17.03.2003 e n. 9-5744 del 23/04/2007;

visto il verbale della CdS ex art. 166, c. 4 dlgs. 163/2006 e s.m.i.;

visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti;

con votazione espressa nei termini di legge, unanime,
delibera

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 comma 3 del dlgs 163/2006 e s.m.i, le proposte di adeguamento, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali degli interventi denominati rispettivamente "Variante di Galliate" e "Tangenziale di Galliate", tutte indicate nel premesso della presente deliberazione e che qui si intendono integralmente riportate;

2. di ritenere che - alle condizioni specificate al punto precedente - sussistano i presupposti per l'espressione di parere favorevole ai fini della successiva approvazione del progetto definitivo degli interventi ivi indicati per cui si dà mandato alla Presidente ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c della legge 443/2001 e dell'art. 161, comma 2 del dlgs. 163/2006 e s.m.i.;

3. di ritenere che, ai sensi dell'art. 167, comma 5 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. - a condizione che vengano recepite le prescrizioni in merito dettagliate in premessa - sussistano i presupposti per l'Intesa sulla localizzazione dell'intervento denominato "Raccordo diretto Torino-Malpensa", nonché per l'espressione di parere favorevole ai fini della successiva approvazione del relativo progetto definitivo, per cui si dà mandato alla Presidente in ambito CIPE, così come previsto dalla normativa citata;

4. di ritenere che, ai sensi dell'art. 165, comma 5 del Dlgs.163/2006 e s.m.i. - a condizione che vengano recepite le prescrizioni in merito dettagliate in premessa - sussistano i presupposti per l'Intesa sulla localizzazione dell'intervento denominato "Collegamento pedonale tra le stazioni FNM-AV/AC-Autostrada" di cui al punto 13 del Protocollo di intesa sull'assetto del nodo di Novara, nonché per l'espressione di parere favorevole ai fini della successiva approvazione del relativo progetto preliminare, per cui si dà mandato alla Presidente in ambito CIPE, così come previsto dalla normativa citata;

5. di richiedere pertanto ai fini della realizzabilità delle opere che vengano recepite tutte le prescrizioni dettagliatamente formulate in premessa;

6. di inviare le valutazioni di competenza regionale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il prosieguo dell'iter procedurale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 50-11142

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Predosa e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avente per oggetto la "Soppressione dei passaggi a livello ai km 18+883, 19+514 e 20+235 della linea Alessandria - Ovada e per la realizzazione delle relative opere sostitutive". Delega alla firma.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) di approvare la bozza del Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Predosa e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avente per oggetto la "Soppressione dei passaggi a livello ai km 18+883, 19+514 e 20+235 della linea Alessandria - Ovada e per la realizzazione delle relative opere sostitutive", allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

2) di dare mandato alla Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lei delegato alla firma del Protocollo d'Intesa di che trattasi, autorizzando ad apportare, se necessario, modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

3) di demandare ad apposita Convenzione l'attuazione e la definizione della tempistica degli interventi oggetto del Protocollo d'Intesa di che trattasi, nonché la regolamentazione dei rapporti finanziari e dei reciproci obblighi e garanzie tra le Parti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 51-11143

Accordo di programma quadro in materia di reti infrastrutturali e successivo I atto integrativo (Delibere CIPE 35/05 e 3/06) Presa d'atto della riprogrammazione dell'attuazione degli interventi. Variazione al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 (L.R. 36/08).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di prendere atto, per le ragioni indicate in premessa, che l'attuazione degli interventi previsti dall' accordo di Programma quadro Reti Infrastrutturali di trasporto" e del successivo primo atto integrativo, di cui alle delibere CIPE n. 35/2005 e n. 3/2006, è stata riprogrammata nei tempi e nei costi annuali di realizzazione, così come risulta dai monitoraggi semestrali comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico e agli altri sottoscrittori degli APQ;

di provvedere, fermo restando l'impegno complessivo di cofinanziamento regionale previsto in sede di sottoscrizione degli accordi, alla seguente rimodulazione degli stanziamenti di competenza:

APQ	2009	2010
Reti infrastrutturali di trasporto	5.995.000,00	2.100.000,00
I atto integrativo Reti infrastrutturali di trasporto	27.300.000,00	10.300.000,00

di apportare al Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, le variazioni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 36/2008, secondo le indicazioni inserite negli allegati A e C, parti integranti della presente deliberazione;

di variare l'assegnazione delle risorse per l'anno 2009, approvata con D.G.R. n. 22-10601 del 19/1/2009, come indicato nell'allegato B parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 52-11144

S.C.R. Piemonte s.p.a. - Assemblea straordinaria del 31 marzo 2009. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione della Presidente Bresso:

Stante la convocazione dell'Assemblea della "S.C.R. Piemonte s.p.a." per il giorno 31 marzo 2009, onde deliberare sulla proposta di modifiche allo statuto societario; atteso che le modifiche all'esame riguardano:

- l'art. 6.4, che concerne il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio attualmente previsto in centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; all'articolo viene aggiunto il seguente periodo: "Qualora la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato ovvero quando lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società il termine di cui sopra può essere spostato ad un massimo di centottanta giorni; in questo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile i motivi della dilazione.";

- l'art. 14.10, che concerne il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter del Codice Civile, attualmente esercitato dal Collegio sindacale; il comma viene sostituito dal seguente: "Fino a quando la società rientra nei casi previsti dall'articolo 2409 bis, 3° comma del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria può decidere di affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile. Qualora il controllo contabile venga affidato ad un revisore o ad una società di revisione, agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2409 bis all'articolo 2409 septies del Codice Civile.";

considerato che tali modifiche sono in armonia con la disciplina codicistica e consentiranno di affrontare con maggiore efficacia le possibili evenienze della vita societaria e di potenziare gli strumenti rivolti all'attuazione del controllo contabile;

ritenuto pertanto di considerare favorevolmente le descritte proposte di modifiche allo statuto societario, autorizzando il rappresentante regionale ad esprimere in merito voto favorevole, con facoltà di consentire eventuali correzioni od integrazioni non sostanziali che risultassero occorrenti;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi come in premessa specificati al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'assemblea di S.C.R. Piemonte s.p.a. del 31 marzo 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 53-11145

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 in attuazione dell'art. 15 della L.R. 18 del 25/6/2008, "Interventi a sostegno dell'editoria Piemontese e dell'informazione locale", così come modificato dall'art. 18 della L.R. 35 del 30/12/2008 "Legge finanziaria per l'anno 2009".

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 54-11146

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 mediante prelievo dal fondo di riserva di cassa (capitolo di spesa 197396/98) al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 55-11147

A.T.C. di Torino, legge 5.8.1978, n. 457 e s.m.i.. Finanziamento euro 2.250.000,00 per l'acquisto ed il recupero edilizio dell'immobile sito nel Comune di Sant'Ambrogio da destinare all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, P.I. n. 7121. Diffida ad adempiere all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 3 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i..

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di diffidare l'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, ente attuatore dell'intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sito nel Comune di Sant'Ambrogio, finanziato ai sensi della legge 5.8.1978, n. 457 e s.m.i., P.I. n. 7121, a provvedere per quanto di sua competenza alla predisposizione degli atti per addvenire all'inizio dei lavori, nelle more di nomina del Commissario ad acta da parte della Presidente della Giunta Regionale, entro il 27 aprile 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 58-11150

Procedimento penale relativo a gestione Premio Grinzane Cavour. Determinazioni.

A relazione dell'Assessore Deorsola:

Appreso che le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Torino e di Asti hanno aperto fascicoli relativi alla gestione del Premio Grinzane Cavour;

rilevato come gli illeciti in corso di contestazione possono aver causato un detrimento all'immagine della Regione Piemonte nonché un danno patrimoniale in considerazione dei rilevanti contributi accordati al Premio;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di dare mandato all'Avvocatura regionale affinché provveda a dar corso in ogni sede, compresa quella penale, ad ogni iniziativa finalizzata alla miglior tutela degli interessi sopra descritti, individuando a tal fine l'Avv. Alessandro Mattioda, professionista legale dell'Ente quale difensore della persona offesa, riservando a successivi provvedimenti ulteriori determinazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14. del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 1-11151

Determinazione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 ed approvazione del conto di Tesoreria relativo all'anno 2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare nell'importo complessivo di € 5.097.086.512,65 l'elenco dei residui attivi da conservare nel conto consuntivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 come da allegato "A" che forma parte integrante alla presente deliberazione;

- di approvare nell'importo complessivo di € 5.091.606.660,93 l'elenco dei residui passivi da conservare nel conto consuntivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 come da allegato "B" che forma parte integrante alla presente deliberazione;

- di dare atto che ai fini delle verifiche del riscontro con le risultanze del tesoriere, i dati contabili agli atti dell'Amministrazione regionale relativi all'esercizio finanziario 2008 sono quelli desumibili dagli allegati "C" e "D" rispettivamente per le entrate e per le uscite entrambi facenti parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto altresì della regolarità del conto presentato Dall'unicredit Banca nella sua qualità di Tesoriere della Regione Piemonte relativamente all'esercizio finanziario 2008, agli atti dell'Amministrazione regionale così come risulta riassunto nell'allegato "E" che fa parte integrante della presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 2-11152

Parziale rettifica alla D.G.R. n. 24-10835 del 23/02/2009 - Individuazione delle ASL incaricate di attivare la fase transitoria di sperimentazione della Direzione Integrata della Prevenzione e istituzione del Coordinamento Regionale della Prevenzione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di rettificare la D.G.R. n. 24-10835 del 23/02/2009, nel punto in cui viene individuata la prima fase di sperimentazione funzionale della Direzione Integrata della Prevenzione nell'ASL NO, secondo la seguente formulazione:

ASL VC (con mandato esplorativo nelle ASL BI, VCO, NO e AOU Ospedale Maggiore);

- le ASL individuate risultano pertanto le seguenti:

ASL TO 4 (con mandato esplorativo sulla ASL TO 1 e TO 2 e AO della Città di Torino);

ASL TO 3 (con mandato esplorativo sulla ASL TO 5 e AOU S. Luigi);

ASL AT (con mandato esplorativo sulla ASL AL e AO SS. Antonio e Biagio);

ASL CN1 (con mandato esplorativo sulla ASL CN 2 e AO S. Croce);

ASL VC (con mandato esplorativo nelle ASL BI, VCO, NO e AOU Ospedale Maggiore);

- di stabilire che le Direzioni Integrate della Prevenzione già eventualmente attivate all'interno del quadrante sopra citato, dovranno collaborare in stretto raccordo con la Direzione Integrata dell'ASL VC, e predisporre compiutamente una proposta organizzativa per la realizzazione futura della Direzione Integrata della Prevenzione in ogni asl del Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 9-11161

Definizione dei requisiti degli studi professionali dei fisioterapisti.

A relazione dell'Assessore Artesio:

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502 del 1992 ha attribuito al Ministro della Sanità il compito di individuare, con proprio decreto, le figure professionali e i relativi profili in relazione alle aree del personale sanitario della riabilitazione.

In ottemperanza alla citata disposizione è stato adottato il D.M. 14 settembre 1994 n. 741, recante Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista.

Tale D.M. ha definito il profilo del fisioterapista quale operatore sanitario, in possesso del titolo abilitante, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e

riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a interventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

Il medesimo decreto, dopo avere enucleato le specifiche attività di competenza da svolgersi nel costante riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, indica all'art. 6 che il fisioterapista svolge la propria attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Nell'ambito delle strutture pubbliche e private la Regione Piemonte, in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 616-3149 del 22 febbraio 2000.

La deliberazione consiliare ha così previsto anche i requisiti necessari all'autorizzazione all'esercizio della attività di recupero e rieducazione funzionale (R.R.F.) da parte delle strutture pubbliche e private, nonché gli ulteriori requisiti necessari per un eventuale accreditamento delle stesse. Le attività di R.R.F. sono, infatti, quelle erogate da le strutture dotate di un'organizzazione complessa e prevalente rispetto all'apporto personale del singolo operatore (art 8 *ter* comma 2 del D.Lgs. 502/1992).

Sotto il profilo dell'esercizio dell'attività professionale dei fisioterapisti, la legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica", ha precisato, all'art. 2, che gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

Successivamente, la legge n. 43 del 1° febbraio 2006 ha specificato i titoli universitari necessari per potere esercitare l'attività delle professioni sanitarie riabilitative di cui alla legge 251/2000, indicando, tra l'altro, che l'esame di laurea ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione (art. 2).

La legge da ultimo citata aveva, inoltre, previsto l'istituzione degli Ordini e degli Albi professionali *ex art.* 2229 c.c., ai quali accedono gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione (art. 3) e, a tal proposito, aveva stabilito la delega per il Governo di adottare, entro il 4 settembre 2006, uno o più decreti legislativi al fine di istituire gli ordini professionali (art. 4).

All'approssimarsi della scadenza della delega il Consiglio dei Ministri, nell'agosto 2006, ha però differito un prima volta la delega e, successivamente, in data 9 novembre 2007, è entrata in vigore la legge n. 189 del 17 ottobre 2007 di Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'art. articolo 4 della legge 1° febbraio 2006 n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, la quale ha fissato il termine di istituzione dei predetti Ordini alla data del 4 marzo 2008.

Scaduto definitivamente il termine di cui sopra, la delega al Governo disposta dalla legge n. 43 del 2006 è evidentemente caducata e l'istituzione degli Ordini professionali risulta oramai inattuata ed eventualmente rimessa a futuri nuovi atti di iniziativa parlamentare.

Tale condizione di incertezza ha prodotto il verificarsi di situazioni di abusivismo professionale da parte di soggetti privi del dovuto titolo di studio abilitante, nonché situazioni di incertezza in ordine ai reali presupposti richiesti dalla normativa ai fini dell'esercizio dell'attività in forma autonoma da parte dei fisioterapisti.

Atteso quanto sopra, la Regione Piemonte, sentita preliminarmente l'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.), ritiene opportuno definire i requisiti minimi degli studi dei fisioterapisti libero professionisti, al fine di assicurare ai cittadini un livello di tutela uniforme, attraverso la previsione di alcuni requisiti generali di natura tecnologica, strutturale e organizzativa che necessariamente devono essere posseduti, sotto il profilo della sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti e della conformità al sistema generale, anche dagli studi che non necessitano di autorizzazione *ex art* 8 *ter* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

La definizione di tali requisiti minimi, desunti dalla normativa vigente nelle specifiche discipline di settore, rappresenta sicuramente una garanzia del corretto svolgimento dell'attività da parte del fisioterapista libero professionista.

Tale esigenza emerge all'evidenza, infatti, tanto a fronte della considerazione del ruolo del fisioterapista, quale professionista inserito nell'ambito più generale del sistema riabilitativo regionale, nonché delle correlate responsabilità gravanti sul medesimo, quanto a fronte della mancanza delle regole di autoregolamentazione della professione, inevitabile conseguenza della mancata istituzione del relativo Ordine Professionale, organo istituzionalmente preposto alla loro redazione.

A tal fine - e a titolo esemplificativo tra i diversi requisiti richiesti - occorre, infatti, considerare come il previsto obbligo del deposito (presso l'ASL territorialmente competente) di copia del titolo di studio abilitante all'esercizio "in studio" della professione rappresenti anche un valido strumento offerto agli organi preposti alla vigilanza in ordine alla verifica e alla repressione di situazioni di abusivismo professionale da parte di soggetti non abilitati all'esercizio della professione di fisioterapista.

Tanto premesso, in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante, è stato predisposto apposito documento in materia di requisiti degli studi professionali dei fisioterapisti, con annesso glossario, e il medesimo è stato sottoposto anche all'attenzione della Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa (S.I.M.F.E.R.), del Sindacato Italiano Medici Fisici e Riabilitatori (S.I.M.F.I.R.), nonché dell'A.I.F.I., che hanno espresso il loro parere favorevole.

Il CO.RE.S.A., nella seduta del 24.03.2009, ha espresso parere favorevole sul provvedimento proposto.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del Relatore,

la Giunta Regionale,

visto il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

visto il D.M. 14 settembre 1994 n. 741;
 visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
 vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000;
 vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;
 vista la legge 1° febbraio 2006 n. 43;
 vista la legge 17 ottobre 2007 n. 189;
 vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
 vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;
 all'unanimità,

delibera

- di approvare il documento "Requisiti degli studi professionali dei fisioterapisti", di cui all'allegato al presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata, comprensiva della premessa e dell'allegato, sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

REQUISITI DEGLI STUDI PROFESSIONALI DEI FISIOTERAPISTI

Un efficiente ed efficace sviluppo del percorso riabilitativo individuale ha come presupposto il corretto funzionamento di tutte le sue fasi e implica una interrelazione continua tra i prescrittori e gli erogatori, sia pubblici che privati, che intervengono sul percorso stesso.

In questo contesto, particolare importanza assumono i percorsi sviluppati su specifiche aree di intervento riabilitativo.

Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono obbligatoriamente la presa in carico globale della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi.

Ciò premesso, i vari soggetti che intervengono nel percorso riabilitativo devono conformarsi a tali principi.

Il fisioterapista libero professionista esercita in regime privatistico in studi in cui eroga prestazioni di provata efficacia, anche con possibile utilizzo diretto di apparecchiature, nei confronti del singolo paziente, nel rispetto del profilo professionale individuato dal D.M. 741/1994.

L'esercizio dell'attività libero professionale non è soggetto ad autorizzazione, in quanto non riconducibile al disposto di cui all'art. 8 *ter*, comma 1, lettera b, e comma 2 del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i.

Il professionista deve comunicare all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente l'avvio della propria attività professionale, depositando, altresì, copia del titolo di studio abilitante alla professione, nonché copia del certificato di agibilità, pianta dei locali in scala 1:100 con dichiarazione di destinazione d'uso dei singoli ambienti ed elenco delle apparecchiature elettromedicali eventualmente utilizzate, nonché autodichiarazione circa il possesso degli altri documenti e certificati necessari in conformità alle normative vigenti.

Requisiti minimi strutturali

Nello studio del fisioterapista libero professionista devono essere presenti:

- locale adibito all'attività di fisioterapia avente superficie minima di 10 mq, con pavimenti e murature lavabili e disinfettabili; all'interno del medesimo locale devono essere assicurate illuminazione e ventilazione naturale;
- locale o spazio, nel rispetto del limite dei 10 mq riservati esclusivamente all'attività di fisioterapia, adibito a deposito materiale d'uso, attrezzature e strumentazioni.
- sala d'attesa adeguatamente arredata;
- spazio, eventualmente anche interno alla sala di attesa, destinato alle attività di accettazione ed amministrative;
- servizio igienico accessibile ai pazienti trattati;
- spazio adibito a spogliatoio per gli utenti;
- locale adibito a spogliatoio per il fisioterapista.

Gli studi devono, inoltre, possedere i requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dalle normative vigenti, comprese quelle in materia di igiene e sicurezza e devono conformarsi alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ove applicabile (D. Lgs. 81/2008).

Lo studio deve essere riservato esclusivamente a specifico uso professionale fisioterapico in ambienti appositamente adibiti, oppure può essere inserito in un appartamento di civile abitazione, con locali specificatamente dedicati ad attività fisioterapica.

Requisiti tecnologici

Lo studio deve essere dotato degli arredi e degli strumenti necessari per l'espletamento dell'attività.

Gli impianti tecnologici devono rispettare le vigenti normative nazionali ed europee.

Le apparecchiature elettromedicali per terapie fisiche e strumentali di supporto e completamento dell'esercizio terapeutico, eventualmente presenti, devono essere indicate in apposito elenco/inventario aggiornato e trasmesso all'ASL.

Le apparecchiature elettromedicali devono essere corredate, per quanto previsto dalle normative vigenti, da un piano documentato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le verifiche imposte dalla legge.

All'interno del locale deve essere presente idonea segnaletica di orientamento esterno e interno.

Devono, altresì, essere predisposti schedari (cartacei o informatizzati) che consentano la registrazione delle prestazioni e la conservazione della documentazione del paziente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Requisiti organizzativi

Il fisioterapista esercita la propria attività attraverso prestazioni fisioterapiche erogate direttamente al paziente, secondo il programma riabilitativo attuativo del progetto riabilitativo individuale redatto dal fisiatra, in coerenza con i percorsi definiti in applicazione della DGR 10-5605 del 2 aprile 2007 e s.m.i.

Il fisioterapista potrà operare anche su indicazione medica per particolari tipologie di pazienti necessitanti di specifici percorsi di cronicità quali definiti a livello re-

gionale in attuazione della D.G.R. DGR 10-5605 del 2 aprile 2007.

Il fisioterapista libero professionista ha l'obbligo di redigere e aggiornare la cartella fisioterapica, allo scopo di individuare e verificare gli obiettivi stabiliti e i risultati raggiunti.

Il fisioterapista deve dare attuazione a tutti gli adempimenti imposti in materia di protezione dei dati personali e di misure minime di sicurezza richiesti dal D. lgs. 196/2003, tra cui la predisposizione e la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza.

Vigilanza e controllo

L'Azienda Sanitaria territorialmente competente assicura la vigilanza e il monitoraggio sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di cui al presente provvedimento, nonché sul verificarsi di situazioni di abusivismo professionale, adottando i provvedimenti di competenza.

L'Azienda Sanitaria territorialmente competente, alla quale il fisioterapista consegna i documenti previsti per l'avvio dell'attività, cura la conservazione dei medesimi.

L'elenco dei professionisti detenuto presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente è consultabile da chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196 del 2003.

GLOSSARIO

Progetto riabilitativo individuale

Il progetto riabilitativo è lo strumento con il quale il medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione prende in carico globalmente il paziente all'inizio del suo percorso riabilitativo.

Il progetto riabilitativo individuale comprende varie fasi del percorso, sviluppate attraverso singoli progetti riabilitativi e relativi programmi attuativi.

(da D.G.R. n. 10-5605 del 2 aprile 2007 e D.G.R. n. 49-6478 del 1° luglio 2002)

Programma riabilitativo

È lo strumento con il quale il fisioterapista, per la parte di sua competenza, attua il progetto riabilitativo individuale, attraverso la realizzazione del programma terapeutico rivolto alle menomazioni e disabilità motorie, ivi compreso l'aspetto educativo-informativo nei confronti del paziente e della sua famiglia, secondo le indicazioni del medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione (D.G.R. n. 10-5605 del 2 aprile 2007).

Il fisioterapista per l'attuazione del programma riabilitativo adotta e utilizza la cartella fisioterapica per singolo paziente trattato.

Fisioterapista

È l'operatore sanitario della riabilitazione, in possesso del titolo abilitante, che opera nell'ambito del profilo professionale di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 741.

Titoli abilitanti

L'elenco dei titoli previgenti equipollenti è stato fissato dal D.M. 27-07-2000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base". L'art. 1 di detto D.M. recita:

"I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base"

Sezione A Diploma Universitario (D.M. 24 luglio 1996) o Laurea Universitaria (D. INTERM. 2 aprile 2001)

Fisioterapista

Sezione B Titoli equipollenti

Fisiokinesiterapista

Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1

Terapista della riabilitazione

Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali

Terapista della riabilitazione

Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Tecnico fisioterapista della riabilitazione

Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

Terapista della riabilitazione dell'apparato motore

Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

Massofisioterapista

Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)

Prestazione fisioterapica

Sono gli interventi effettuati dal fisioterapista che prevedono un rapporto diretto tra professionista e paziente e che sono volti a determinare le modificazioni e i miglioramenti che rappresentano i risultati attesi, di cui al progetto riabilitativo individuale e relativo programma attuativo.

I tempi di erogazione dei singoli interventi sono definiti dalle linee guida presenti nel Nomenclatore Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 14-11166

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di CASALNOCETO (AL). Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Casalnoceto (AL), adottata e successivamente

modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 2 in data 28.2.2005 e n. 3 in data 26.3.2008, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 13.3.2009, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Casale Monferrato (AL) si ritiene adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione costituente, nella forma definitiva, la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Casale Monferrato, debitamente vistata, si compone di:

Atti Amministrativi

di adozione e successive modificazioni della Variante Strutturale al P.R.G.C. in argomento

- D.C. n. 2 in data 28.02.2005, esecutiva ai sensi di legge
- D.C. n. 3 in data 26.03.2008, esecutiva ai sensi di legge

Atti Tecnici

- Elab. Relazione illustrativa
- Elab. Relazione geologico - tecnica.

Schede monografiche aree interessate da nuovi insediamenti

- Tav. 1 Carta geologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1: 10.000
- Tav. 2 Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica torrentizia, del reticolo idrografico minore e delle opere di difesa idraulica censite, in scala 1: 10.000
- Tav. 3 Carta Geoidrologica, in scala 1: 10.000
- Tav. 3A Carta Geoidrologica. Schemi litostratigrafici interpretativi, in scala 1: 10.000
- Tav. 4 Carta dell'acclività, in scala 1: 10.000
- Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1: 10.000
- Tav. 6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala di dettaglio. Aree interessate da nuovi insediamenti, in scala 1: 10.000
- Tav. All. A Uso del suolo in atto a fini agricoli, in scala 1: 10.000
- Elab. All. B Stato di fatto degli insediamenti esistenti - schedatura analitica centro storico
- Tav. All. C Dotazione di infrastrutture pubbliche, in scala 1:2000


- Elab. All. D Stato di fatto degli insediamenti esistenti - schedatura analitica di edifici di interesse ambientale esterni al centro storico

- Tav. 1 Planimetria sintetica del Piano, in scala 1:25.000
- Tav. 2 Tavola di PRGC, in scala 1:5.000
- Tav. 2/com Adeguamento del P.R.G.C. alla L.R. n. 28/99 ed alla D.C.R. n. 563-13414/99 in attuazione del D.Lgs 114/98, in scala 1:5.000
- Tav. 3 Sviluppo relativo al Concentrico ed alle frazioni, in scala 1:2000
- Tav. 4 Sviluppo relativo al Centro Storico di Casale Monferrato, in scala 1:500
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
- Elab. Analisi di compatibilità ambientale
- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di pubblicazione del progetto preliminare
- Elab. Allegato alle controdeduzioni alle osservazioni regionali al Progetto definitivo di Variante strutturale al PRGC.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



13 MAR. 2009

Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed EdiliziaSettore Copianificazione Urbanistica - Provincia di Alessandria
urbanistica.olivero@regione.piemonte.it

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 14-11156
in data 6/4/2008 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C.
vigente, predisposta dal Comune di Casalnoceto (AL) e adottata con Deliberazione
Consiliare n. 3 in data 26.3.2008.

Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma, art. 15
della L.R. 56/77 e s.m.i.:

A - Modifiche da introdurre alle Norme Tecniche d'Attuazione.

• **Art. 24 – Zone produttive D2 di completamento**

Al termine dell'articolo s'intende inserita la seguente prescrizione che recita:
"9) L' area produttiva di completamento denominata "1b", localizzata in fregio alla
Strada vicinale del Termine, potrà essere utilizzata esclusivamente per
l'ampliamento dell' adiacente stabilimento".

• **Zona D1 – Produttiva di nuovo impianto. Scheda di SUE n. 3** (pag. 103 del fascicolo NTA).

Al termine della Scheda s'intende inserita la seguente prescrizione: "Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà disciplinare l'area prevista anche al fine di una sua qualificazione paesaggistica ed ambientale. La progettazione del SUE n. 3 dovrà essere supportata pertanto da approfonditi studi che garantiscano debite misure di integrazione e compensazione paesaggistico-ambientale finalizzati a rendere l'intervento territorialmente e ambientalmente sostenibile".

Il Funzionario istruttore
arch. Elena Santi

Il Responsabile
del Settore Territoriale
Arch. Franco Olivero

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 25-11177

Procedimento penale relativo a gestione “Premio Grinzane Cavour”. Ulteriori determinazioni.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di integrare la D.G.R. n. 58-11150 del 30 marzo 2009, individuando anche nell'avv. Alberto Mittone il legale incaricato, in via propedeutica alla costituzione di parte civile, della tutela degli interessi dell'Ente nel procedimento penale relativo alla gestione del “Premio Grinzane Cavour”.

Alla spesa presunta di euro 3.000.000, relativa al presente stadio del procedimento, si fa fronte con impegno sul cap. 135611/09 (Imp. 1334/09) e sarà liquidata con successivo provvedimento sulla base di parcelle redatte in misura comunque non superiore ai minimi tariffari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 28-11180

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione. Anno 2009.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

La l. 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all'art. 42, comma 1, ha previsto l'istituzione del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini handicappati, ponendo in capo alle regioni, comma 4 e comma 6, lett. q) dello stesso articolo, la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.

Successivamente la l. 162/98 “Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all'art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, destinando specifiche risorse economiche.

Inoltre, per la realizzazione delle iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, vengono assegnati annualmente alle regioni specifici finanziamenti.

I finanziamenti di cui alle leggi 162/98 e 284/97 confluiscono ora nel Fondo Nazionale di cui all'art. 20 della l. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Nel rispetto dei principi della l.r. 1/2004, art. 9, che riconosce nella gestione associata la forma gestionale più idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio assistenziali di competenza dei comuni, vengono individuati quali beneficiari dei finanziamenti regionali e delle risorse trasferite dallo Stato per l'attuazione di

specifici interventi e progetti a sostegno delle persone con disabilità e i loro nuclei familiari, gli Enti gestori della funzione socio assistenziale.

Tali enti, come peraltro già avvenuto negli scorsi anni, dovranno programmare d'intesa con tutte le realtà istituzionali, del privato sociale, pubbliche e private dei rispettivi ambiti territoriali, interventi articolati e flessibili adeguati ai bisogni dei cittadini, nel rispetto dei principi di cui all'art. 17 della l.r. 1/2004, assicurando nel contempo la continuità delle azioni a suo tempo avviate.

Gli interventi promossi negli anni hanno consentito la costruzione di una rete di risposte articolate, continue, dinamiche rivolte a persone disabili, a disabili in stato di gravità in ogni fascia di età, con l'intento di assicurarne la permanenza al proprio domicilio e nel contesto familiare e relazionale, nonché di sperimentare risposte residenziali rispondenti al modello di vita familiare.

A fianco di progetti ed interventi consolidati, sono stati promossi percorsi di autonomia nel concetto della “vita indipendente”, percorso che con l'adozione delle relative Linee guida si sta consolidando in una adeguata risposta alle persone con grave disabilità motoria, anche nel rispetto degli indirizzi sul diritto alla mobilità sancito dall'Unione Europea e ribadita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Governo italiano il 24 febbraio 2009.

Tale convenzione impegna tutti gli Stati Parti ad ispirare le loro azioni a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e a volgere particolare attenzione alle donne ed ai minori con disabilità che sono soggetti a discriminazioni multiple e ad adottare misure per garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e dalle libertà fondamentali, assicurando la fruizione di tutti i servizi.

Tra gli interventi a favore della disabilità rientra il consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità, che oltretutto aver realizzato la messa in rete di tutte le informazioni acquisite in materia, ed essere quindi oggi un sicuro riferimento, non soltanto per le persone con disabilità che vi accedono in numero significativo, ma anche per gli operatori interessati, ha conseguito un proficuo trasferimento di “buone prassi” ed è veicolo delle informazioni e facilitatore per l'utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti nonché, a sua volta, strumento per la mappatura dei flussi per la rilevazione della disabilità ed elaborazione dei dati acquisiti.

Pertanto, la Giunta regionale,

viste le ll. 104/92 e 162/98;

vista la l. 284/97

vista la l. 328/2000;

vista la l.r. 1/2004;

vista la l.r. 7/2001;

visto il D.P.G.R. 5.12.2001 n. 18/R;

vista la l.r. 30.12.2008, n. 35;

vista la l.r. 30.12.2008, n. 36;

vista la d.g.r. n. 22-10601 del 19.1.2009;

vista la l.r. 7/2005;

visto il d.lgs. 165/2001;

vista l'art. 17 della l.r. 23/2008

unanime,

delibera

- di approvare per l'anno 2009 i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità agli Enti Gestori della funzione socio assistenziale di cui all'art. 9 della l.r. 1/2004 e alle Aziende Sanitarie Locali A.S.L. per la realizzazione delle azioni e dei piani progettuali e per l'attività di consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità, così come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi gli impegni sui relativi capitoli di spesa e la conseguente assegnazione ed erogazione agli enti individuati quali beneficiari, che trovano copertura sugli stanziamenti del bilancio 2009 ai capitoli 152660, 152770, 181401.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 104/92

AZIONI FINANZIABILI

I finanziamenti sono erogati per l'attivazione di piani progettuali rivolti a:

1) sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonché di affidamento diurno e residenziale.

Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l'ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso formali accordi, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.

2) potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili e di educativa territoriale;

3) interventi propedeutici all'inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica e nel mantenimento e sviluppo delle abilità. Tali interventi dovranno fornire elementi e strumenti a supporto del reale inserimento lavorativo di cui alla legge 68/99 ed al completamento di programma di competenza della Direzione regionale Formazione Professionale e Lavoro.

4) sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici e di integrazione socio-educativa a carattere extrascolastico anche svolti in collaborazione con le Istituzioni scolastiche eventualmente nell'ambito dei Piani dell'offerta formativa ed integrazione socio-educativa per l'inserimento negli asili nido. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio (trasporto ed assistenza all'autonomia personale) finanziabili con la l.r. 49/85;

5) sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;

6) consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità attraverso azioni mirate e tra loro complementari sotto specificate:

- sviluppo e mantenimento dell'Informadisabile regionale ora Abile/Disabile;

- monitoraggio della mappatura dei flussi esistenti e loro verifica per la rilevazione della disabilità – "Passaporto delle Abilità-PABI";

- elaborazione dei dati e loro divulgazione al fine di acquisire ogni elemento necessario ad una più puntuale programmazione regionale e locale inerente l'area socio sanitaria.

Relativamente alle azioni individuate ai punti 1) – 2) – 3) – 4) e 5), per lo svolgimento di tali attività gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane e dalle aziende sanitarie regionali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi di cui alla l. 104/92, sia che si tratti dell'attivazione di nuovi interventi, quali, tra l'altro, quelli riguardanti l'integrazione dei minori non udenti. L'attività progettuale dovrà rientrare negli indirizzi e linee guida di cui alla d.g.r. 51-11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria".

Relativamente all'azione di cui al punto 6), verranno coinvolte le aziende sanitarie locali e gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in relazione alle esperienze già maturate nell'ambito di percorsi informatizzati concernenti l'analisi dello stato di disabilità e delle relative condizioni relazionali e socio-economiche.

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L'individuazione dell'entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successive determinazioni dirigenziali.

Il budget complessivo è così ripartito:

- per l'attuazione delle azioni 1) – 2) – 3) – 4) e 5), agli enti gestori di cui all'art. 9 della l.r. 1/2004 viene assegnato un finanziamento pari al contributo complessivo assegnato ed erogato nell'anno 2008, tenuto conto per alcuni enti gestori dell'assetto territoriale definito nel 2009. Il finanziamento è incrementato del tasso di inflazione programmata per il corrente anno.

- per l'attuazione dell'azione 6) viene assegnato un finanziamento corrispondente a quello assegnato ed erogato nell'anno 2008.

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2010 al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Corso Stati Uniti, 1 – 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.

PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"

Con la d.g.r. n. 32-6868 del 5 agosto 2002 era stata approvata e finanziata la sperimentazione di progetti di "Vita indipendente" a sostegno di persone portatrici di grave disabilità motoria, sperimentazione che si è

conclusa, a seguito di un puntuale monitoraggio, con l'adozione delle Linee guida, approvate con la d.g.r. n. 48-9266 del 21 luglio 2008.

Le suddette Linee guida consentono, ora, agli enti gestori medesimi di gestire direttamente e con uniformità i progetti di vita indipendente. Sono, infatti, gli stessi enti gestori a recepire i piani personalizzati presentati dagli interessati ed a sottoporli alla valutazione dell'Unità Valutativa Handicap, che ne concerta il contenuto, la fattibilità e l'impegno economico con gli interessati.

Gli enti medesimi possono accogliere istanze di nuovi progetti in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, indipendentemente dal trasferimento di risorse regionali finalizzate, fermo restando l'interesse dell'amministrazione regionale ad incrementare annualmente, nell'ambito delle proprie possibilità finanziarie, le risorse destinate al percorso di vita indipendente.

Per i progetti attualmente in atto viene assegnato un finanziamento corrispondente a quello assegnato ed erogato nell'anno 2008 incrementato del tasso di inflazione programmata per il corrente anno.

L'amministrazione regionale effettuerà un periodico monitoraggio al fine di verificare il mantenimento della peculiarità del percorso.

Si ricorda, inoltre, che qualora un progetto di Vita indipendente, avendo perso la propria connotazione, venga sostituito con un progetto di sostegno all'autonomia, dovrà esserne data comunicazione all'amministrazione regionale ai fini di una successiva corretta imputazione delle risorse.

Entro il mese di luglio 2010 gli enti gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Corso Stati Uniti, 1 – 10128 Torino una relazione sullo sviluppo dei progetti in essere e sull'attuazione dei nuovi progetti, comprensiva del piano economico.

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 162/98 AZIONI FINANZIABILI

I finanziamenti sono erogati per l'attivazione di piani progettuali rivolti a:

- 1) servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;
- 2) interventi in aiuto alla persona finalizzati all'accesso, da parte del disabile grave, dell'insieme di opportunità che producono integrazione sociale;
- 3) interventi di sollievo alle famiglie all'interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l'utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;
- 4) prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.

Qualora i destinatari dell'intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della

legge 104/92, la gravità dovrà essere tempestivamente attestata dalla competente Commissione.

Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l'ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso formali accordi, le modalità di realizzazione del progetto.

Nella predisposizione dei piani progettuali, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.

Qualora inoltre gli enti gestori, ai quali, nell'anno 2008, al fine di sostenere l'attivazione nel proprio territorio di progetti di Vita indipendente, è stato assegnato un importo massimo annuale previsto per un singolo progetto, non abbiano richieste da parte di soggetti rispondenti ai requisiti previsti nelle Linee guida, la somma loro assegnata sarà oggetto di compensazione nell'ambito dei finanziamenti ai sensi della L. 162/98 relativi all'anno 2010.

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L'individuazione dell'entità dei contributi e relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- 75% del budget sulla base della popolazione stimata all'anno 2008, prendendo in considerazione la fascia di età 0-64 anni, quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi a favore dei disabili, ed in relazione all'assetto territoriale definito nel 2009
- 5% del budget sulla base dell'incidenza della dispersione territoriale della popolazione, soprattutto nelle zone montane e collinari
- 20% del budget alla Città metropolitana per le peculiarità presenti nel proprio territorio.

Restano confermati, come quota aggiuntiva, gli importi destinati a quei progetti che hanno perso la connotazione di vita indipendente e che si sono consolidati come progetti di sostegno all'autonomia.

Il finanziamento complessivo tiene conto dell'incremento del tasso di inflazione programmata per il corrente anno.

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2010 al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Corso Stati Uniti, 1 – 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 284/97

In attuazione dei principi della L. 284/97 la Giunta regionale aveva destinato fin dall'anno 2001 le risorse assegnate dallo Stato agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali individuando quali indicatori per la ripartizione delle risorse medesime la popolazione ed il numero di soggetti, nella fascia di età 0-65 anni, affetti da pluri-

patologie residenti nei rispettivi ambiti territoriali e non inseriti in strutture residenziali.

Gli interventi sono finalizzati all'inserimento sociale delle persone cieche pluriminorate e al recupero e mantenimento delle loro capacità residue per cui pare opportuno ripartire le risorse disponibili per assicurare la continuità degli interventi promossi.

L'individuazione dell'entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- l'80% delle risorse disponibili in base all'incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d'età 0-65 anni e a seguito del monitoraggio effettuato.

- il 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2010 al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Corso Stati Uniti, 1 – 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 38-11189

Requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei Centri Diurni e dei Nuclei per persone affette da Morbo di Alzheimer ed altre demenze, ai sensi della D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005. Revoca della D.G.R. 29-29519 del 1 marzo 2000 "Criteri per l'adeguamento della D.G.R. 41-42433/95 a quanto previsto dal D.lgs 229/99".

A relazione degli Assessori Artesio, Migliasso:

Con il Progetto Obiettivo "Tutela della salute degli anziani", diventato parte integrante del Piano Sanitario Nazionale 1994-1996, si evidenziava la necessità di determinare programmi finalizzati alla tutela della salute degli anziani con percorsi specifici, atti ad individuare e soddisfare i loro bisogni socio-sanitari, attraverso l'istituzione di una rete integrata dei servizi in grado di risolvere le varie problematiche emergenti dalle malattie cronico-degenerative.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 113-16221 del 22 giugno 1992, ha recepito le indicazioni del Progetto Obiettivo Anziani (P.O.A.), riconoscendo la necessità di attivare una Commissione Tecnica per la valutazione degli interventi da attuare nei confronti delle persone anziane non autosufficienti, sia per quanto riguarda l'inserimento nei programmi di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione domiciliare sia per quanto riguarda l'accesso in strutture residenziali.

Con D.G.R. 29 – 29519 del 1 marzo 2000 "Criteri per l'adeguamento della D.G.R. 41 – 42433/95 a quanto previsto dal D.lgs 229/99" si è provveduto, fra l'altro, alla definizione di criteri e requisiti per l'attivazione di nuclei speciali per l'assistenza a soggetti affetti dal Morbo di Alzheimer e altre demenze in RSA.

Con D.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005 sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), che il sistema socio-sanitario deve garantire alle persone anziane non autosufficienti inserite in strutture residenziali convenzionate con il S.S.R.. A fronte di livelli assistenziali e correlate prestazioni, il suddetto provvedimento ha altresì individuato un modello organizzativo ed un corrispondente sistema tariffario. La D.G.R. n. 17-15226/2005 demanda, poi, ad apposito provvedimento della Giunta Regionale la disciplina specifica relativa al percorso assistenziale riguardante i pazienti affetti da Morbo di Alzheimer o altre demenze.

Il Piano socio-sanitario regionale 2007-2010 (P.S.S.R.), approvato con D.C.R. n. 137-40212 del 24 ottobre 2007, nel punto riguardante la tutela della popolazione anziana ribadisce la necessità di gestire la salute degli anziani affetti da Morbo di Alzheimer e altre demenze con percorsi specifici che devono essere individuati con appositi provvedimenti.

Il presente atto deliberativo in quest'ottica rappresenta un primo passo nella definizione di alcuni servizi socio-sanitari all'interno di un approccio globale alla patologia dementigena, che deve essere oggetto di un successivo provvedimento così come evidenziato nel documento "Previsioni demografiche al 2050" elaborato dal Settore Statistico Regionale. Pertanto, si manifesta la necessità d'intervenire con una serie di servizi volti ad offrire cure, assistenza ed una migliore qualità della vita per le persone affette da demenza.

Nella maggioranza dei casi le persone affette da Alzheimer e da altre demenze sono curate a casa e la famiglia rappresenta il principale supporto.

Con il progredire della malattia la "gestione" del malato diviene sempre più difficile e gli interventi di cura e assistenza domiciliare non sono, talora, sufficienti a sostenere le famiglie. Può quindi essere necessario il ricorso a servizi socio-sanitari semiresidenziali - quali il Centro Diurno Alzheimer Autonomo (C.D.A.A.) o il Centro Diurno Alzheimer Inserito in un presidio (C.D.A.I.) - oppure residenziali, come previsto dalla D.G.R. 17-15226/2005, ricorrendo al Nucleo Alzheimer Temporaneo (N.A.T.) nei casi di disturbi comportamentali importanti.

Con il presente provvedimento si definisce, pertanto, l'assetto organizzativo e gestionale del C.D.A.A./C.D.A.I. e del N.A.T., come indicato dagli Allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Il C.D.A.A./C.D.A.I. sono strutture a carattere semiresidenziale, che hanno lo scopo di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue, al fine di consentire la permanenza della persona con demenza al proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo sostegno al nucleo familiare.

Il N.A.T. ha lo scopo di accogliere persone affette da demenza, che presentano disturbi comportamentali e/o problemi sanitari e assistenziali di elevata complessità, provenienti dal proprio domicilio, da residenze socio-sanitarie, dall'ospedale o da altre strutture sanitarie.

Tali soggetti possono giovare, presso il suddetto nucleo, di uno specifico ambiente assistenziale con progetti mirati al reinserimento nel precedente o all'inserimento in un nuovo percorso di cura, dopo un periodo di ospitalità temporanea. Pertanto il N.A.T. integra il modello

previsto dalla D.G.R. 17-15226/2005, quando il livello delle prestazioni non è sufficiente a garantire una corretta assistenza.

Analogamente a quanto già previsto dalla succitata D.G.R. 17-15226/2005, sia per il C.D.A.A./C.D.A.I. sia per il N.A.T. "la rivalutazione del progetto individuale può essere richiesta anche dall'utente stesso o dal tutore, con richiesta diretta all'U.V.G. dell'A.S.L. di residenza e con facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e/o da un'associazione di tutela. La Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche di cui alla D.G.R. 74-28035 del 02/08/1999, integrata con le figure professionali in possesso di specifica competenza sull'area degli anziani, da individuarsi con apposito provvedimento regionale, costituisce il livello di riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i diversi soggetti (A.S.L., Soggetti gestori socio-assistenziali, Gestori dei presidi residenziali o relativi organismi rappresentativi, utenti/familiari/associazioni rappresentative) in merito alle valutazioni e rivalutazioni espresse a livello locale".

Sotto l'aspetto strutturale i N.A.T. sono assimilabili ai nuclei delle strutture extraospedaliere delle Residenze Sanitarie Assistenziali definite dal DPCM 22 dicembre 1989 e riconducibili, a livello regionale, alla D.G.R. 18 novembre 1996, n. 203-14027, mentre il C.D.A.A. ed C.D.A.I. sono strutture riconducibili ai requisiti strutturali definiti rispettivamente nella D.G.R. 1 marzo 2000, n. 37-29527 e nella D.G.R. 7 febbraio 2000, n. 39-29311. Le suddette strutture devono, quindi, essere in possesso dei requisiti strutturali complessivi stabiliti nelle succitate D.G.R. ed integrati con quelli definiti dal presente provvedimento nell'Allegato C.

Per quanto riguarda le procedure e le modalità di autorizzazione e di vigilanza si fa riferimento al combinato disposto degli artt. n. 26, 27 e 54 della l.r. 1/2004 unitamente alle disposizioni contenute nella D.G.R. 11.2.2008, n. 32-8191.

La formazione degli operatori è punto cardine della qualità dei servizi socio-sanitari, è quindi necessario che tutti coloro che entrano a contatto con il soggetto interessato abbiano una formazione specifica, in base alle competenze richieste alle varie figure. Si prevede, quindi, che ogni N.A.T. ed ogni C.D.A.A. / C.D.A.I. definisca un programma di formazione e aggiornamento dei propri operatori, i cui contenuti devono essere tecnici, organizzativi, gestionali, etici, informati alla metodologia della valutazione e revisione della qualità.

La Regione potrà, altresì, prevedere percorsi formativi specifici per le figure professionali che operano nei servizi in argomento, individuando le Aziende Sanitarie Regionali, provider, per la progettazione, l'accreditamento ECM e la realizzazione dei suddetti corsi.

Anche per il volontariato - che in tutte le sue sfaccettature ed ambiti di intervento, è un valore aggiunto e irrinunciabile della nostra società, e offre spesso adeguata ed appropriata collaborazione sia nelle strutture sociosanitarie sia al domicilio - ogni struttura può organizzare momenti formativi e di aggiornamento eventualmente anche attraverso i Centri di Servizio per il Volontariato.

Come la formazione e l'aggiornamento degli operatori anche gli aspetti strutturali, così come definiti nell'Allegato C), parte sostanziale ed integrante del presente

provvedimento, assumono un ruolo fondamentale per la qualità del servizio e sono elementi condizionanti sia per il lavoro degli operatori sia per la vita degli utenti.

Analogamente al ruolo svolto dal centro diurno per i malati psichiatrici, anche il centro diurno Alzheimer, sia autonomo (C.D.A.A.) sia inserito in un presidio (C.D.A.I.), ha una valenza terapeutica e non è, pertanto, da considerarsi alla stregua di servizio di mera "badanza". Esso rappresenta un'occasione importante d'intervento medico e di riabilitazione per l'utente.

E' altresì dimostrato dalle esperienze similari ultravennali, maturate in ambito sanitario con i centri diurni per i malati psichiatrici e in ambito assistenziale con i centri diurni per i soggetti con disabilità intellettiva, che la possibilità di frequentare una struttura diurna riduce sensibilmente il ricorso al ricovero in struttura residenziale, con notevoli vantaggi per la collettività e benefici indiscussi per l'interessato e la sua famiglia.

Parimenti alle suddette esperienze, anche quelle dei centri diurni per demenze nelle Aziende Sanitarie Locali piemontesi dimostrano una riduzione e una posticipazione sensibile al ricovero in struttura dei soggetti che presentano tali patologie, ottemperando agli obiettivi di appropriatezza delle cure e di ottimizzazione delle risorse.

In considerazione anche delle esperienze consolidate dei centri diurni presenti nelle Aziende Sanitarie Locali piemontesi (percentuale di popolazione anziana, criteri d'insediamento, liste d'attesa, tempi di permanenza dell'utente nelle strutture semiresidenziali etc.), si ritiene congruo individuare in una percentuale non superiore allo 0,10% della popolazione anziana ultrasessantacinquenne il fabbisogno di posti di C.D.A.A./C.D.A.I.. Tale fabbisogno deve trovare risposta in coerenza con gli obiettivi socio-sanitari definiti dagli strumenti di programmazione locale, nel rispetto di una omogenea distribuzione sul territorio di ogni Azienda Sanitaria Locale, in relazione ai posti esistenti come da Tabelle 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.

Gli oneri a carico dell'utente/Comune per la frequenza del C.D.A.A./C.D.A.I. sono relativi alla copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi alberghieri. Il costo non deve superare il 30% della tariffa complessiva giornaliera, ivi compreso, se l'utente ne usufruisce, l'onere relativo al trasporto da e per il domicilio.

La letteratura scientifica e la relativa esiguità di esperienze consolidate non consentono ancora, ad oggi, di definire il fabbisogno dei Nuclei Alzheimer Temporanei nelle diverse aree territoriali, pertanto, si ritiene congruo individuare che la disponibilità di posti letto non debba essere superiore allo 0,10% della popolazione ultrasessantacinquenne, fatto salvo le situazioni in cui le percentuali, alla data di adozione del presente atto deliberativo, risultino possedere valori superiori a tale percentuale, come da Tabelle 4, 5 e 6, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.

Si dà comunque atto che la percentuale convenzionabile di posti letto non deve essere superiore allo 0,07% della popolazione ultrasessantacinquenne.

Analogamente ai centri diurni, tale fabbisogno deve trovare risposta in coerenza con gli obiettivi socio-sanitari definiti dagli strumenti di programmazione locale, nel

rispetto di una omogenea distribuzione sul territorio di ogni Azienda Sanitaria Locale.

Il costo sostenuto dall'utente/Comune per il ricovero nel N.A.T. non deve superare la tariffa giornaliera definita dalla D.G.R. 17-15226/2005 e s.m.i. per la fascia di alta intensità.

Relativamente ai fattori di costo, che concorrono a comporre la tariffa giornaliera, sia del C.D.A.A./C.D.A.I. sia del N.A.T., è necessario tener conto, analogamente alla metodologia adottata dalla D.G.R. 17-15226/2005, delle prestazioni e attività descritte negli Allegati A) e B) del presente provvedimento. Qualora l'U.V.G., anche su richiesta della struttura, ritenesse necessario garantire prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie superiori od ulteriori rispetto a quelle stabilite con il presente provvedimento i maggiori costi saranno a carico dell'A.S.L..

Il succitato Piano socio-sanitario si pone come obiettivo l'incremento dei posti letto per rispondere al fabbisogno di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti di 2 posti letto ogni 100 anziani ultra sessantacinquenni al termine dei quattro anni di validità del Piano stesso. La risposta al fabbisogno di interventi nei confronti dei soggetti interessati dal presente provvedimento è da considerarsi aggiuntiva rispetto all'obiettivo di cui sopra.

Con le disposizioni di cui sopra, specificate negli Allegati A), B) e C), parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo, si disciplinano i C.D.A.A./C.D.A.I. e i N.A.T..

I "Nuclei Alzheimer" e "Centri Diurni Alzheimer", già operanti alla data del presente provvedimento, anche se strutture a diretta gestione dell'Azienda Sanitaria Locale, per essere autorizzate in base alle norme dettate dal presente provvedimento, debbono possedere gli standard gestionali indicati dai suddetti Allegati, entro e non oltre 4 mesi dalla approvazione del presente atto. Per quanto attiene ai requisiti strutturali, l'adeguamento deve avvenire entro e non oltre 30 mesi sempre dalla approvazione del presente atto.

Le strutture residenziali o diurne esistenti, qualora volessero riconvertirsi in N.A.T. o C.D.A.A./C.D.A.I., devono osservare i requisiti gestionali e strutturali stabiliti con il presente provvedimento, salvo le deroghe dimensionali previste al punto 1.9. "Aree esterne", al punto 2 "ADEGUAMENTO DI FABBRICATI O PRESIDI ESISTENTI" e al terzo capoverso del punto 3.6. "Articolazione della struttura" di cui all'Allegato C).

Le strutture residenziali o diurne già in possesso di titolo autorizzativo per persone affette da morbo di Alzheimer, rilasciato in data anteriore e non conforme ai dettami del presente atto, qualora non adeguino gli standard gestionali e/o strutturali nei succitati termini, saranno autorizzate, previa modifica del titolo autorizzativo, in funzione dei requisiti in possesso.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

sentita la relazione che precede e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

vista la D.G.R. n. 113 - 16221 del 22 giugno 1992;

vista la D.G.R. n. 29 - 29519 del 1 marzo 2000;

vista la D.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 18 del 6 agosto 2007;

vista la D.C.R. n. 137 - 40212 del 24 ottobre 2007;

preso atto delle riunioni tenutesi al Tavolo L.E.A. in data 6 dicembre 2008 e 12 dicembre 2008;

acquisito il preventivo parere favorevole del CORESA, espresso in data 17 marzo 2009;

con voto unanime reso in forma palese,

delibera

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'assetto sia organizzativo sia gestionale del Centro Diurno Alzheimer nelle tipologie Centro Diurno Alzheimer Autonomo (C.D.A.A.) e Centro Diurno Alzheimer Inserito in struttura (C.D.A.I.), e del Nucleo Alzheimer Temporaneo (N.A.T.) come indicato dagli Allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- di dare atto che:

- i requisiti strutturali inerenti il C.D.A.A./C.D.A.I. e il N.A.T. sono quelli definiti nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- relativamente alle procedure e modalità di autorizzazione e di vigilanza si applica - tenuto conto degli specifici requisiti e parametri strutturali e gestionali stabiliti con il presente provvedimento - il combinato disposto degli artt. n. 26, 27 e 54 della l.r. 1/2004 unitamente alle disposizioni contenute nella D.G.R. 11.2.2008, n. 32-8191.

- di quantificare il fabbisogno:

- di posti di C.D.A.A./C.D.A.I. in una percentuale non superiore allo 0,10% della popolazione anziana ultrasessantacinquenne e lo stesso deve trovare risposta, in coerenza con gli obiettivi socio-sanitari definiti dagli strumenti di programmazione locale, nel rispetto di una omogenea distribuzione sul territorio di ogni Azienda Sanitaria Locale, in relazione ai posti esistenti come da Tabelle 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

- di posti letto convenzionabili nei N.A.T. in una percentuale non superiore 0,07% della popolazione anziana ultrasessantacinquenne e lo stesso deve trovare risposta, in coerenza con gli obiettivi socio-sanitari definiti dagli strumenti di programmazione locale, nel rispetto di una omogenea distribuzione sul territorio di ogni Azienda Sanitaria Locale, in relazione ai posti esistenti come da Tabelle 4, 5 e 6, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

- di posti letto realizzabili in una percentuale non superiore allo 0,10% della popolazione anziana ultrasessantacinquenne, fatte salve le situazioni in cui le percentuali, alla data di adozione del presente atto deliberativo, risultino superiori;

- di stabilire che:

- gli oneri a carico dell'utente/Comune per la frequenza del C.D.A.A./C.D.A.I. sono relativi alla copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi alberghieri e gli stessi non devono superare il 30% della tariffa complessiva giornaliera, ivi compreso, se l'utente ne usufruisce, l'onere relativo al trasporto da e per il domicilio;

- il costo da sostenersi dall'utente/Comune per il ricovero nel N.A.T. non deve superare la tariffa giornaliera definita dalla D.G.R. 17-15226/2005 e s.m.i. per la fascia di alta intensità;

- sia per il C.D.A.A./C.D.A.I. sia per il N.A.T. la rivalutazione del progetto individuale può essere ri-

chiesta secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 74-28035 del 2.8.1999, come in premessa richiamato; altresì per le eventuali controversie deve farsi riferimento alla Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche di cui alla succitata D.G.R. 74-28035//1999, integrata nella sua composizione come in premessa;

- i fattori di costo, che concorrono a comporre la tariffa giornaliera, sia del C.D.A.A./C.D.A.I. sia del N.A.T., tengono conto, analogamente alla metodologia adottata dalla D.G.R. 17-15226/2005, delle prestazioni e attività descritte negli Allegati A) e B) del presente provvedimento; qualora l'U.V.G., anche su richiesta della struttura, ritenesse necessario garantire prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie superiori od ulteriori rispetto a quelle stabilite con il presente provvedimento i maggiori costi saranno a carico dell'A.S.L.;

- le disposizioni contenute negli Allegati A), B) e C), parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo, disciplinano i C.D.A.A./C.D.A.I. e i N.A.T.;

- i "Nuclei Alzheimer" e "Centri Diurni Alzheimer", già operanti alla data del presente provvedimento, anche se strutture a diretta gestione dell'Azienda Sanitaria Locale, per essere autorizzati in base alle norme dettate dal presente provvedimento, debbono possedere gli standard gestionali indicati dai succitati allegati, entro e non oltre 4 mesi dalla approvazione del presente atto; per quanto attiene i requisiti strutturali, l'adeguamento deve avvenire entro e non oltre 30 mesi sempre dalla approvazione del presente atto;

- le strutture residenziali o diurne esistenti, qualora volessero riconvertirsi in N.A.T. o C.D.A.A./C.D.A.I., devono osservare i requisiti gestionali e strutturali stabiliti con il presente provvedimento, salvo le deroghe dimensionali previste al punto 1.9. "Aree esterne", al punto 2 "ADEGUAMENTO DI FABBRICATI O PRESIDI ESISTENTI" e al terzo capoverso del punto 3.6. "Articolazione della struttura" di cui all'Allegato C);

- le strutture residenziali o diurne già in possesso di titolo autorizzativo per persone affette da morbo di Alzheimer, rilasciato in data anteriore e non conforme ai dettami del presente atto, qualora non adeguino gli standard gestionali e/o strutturali nei termini previsti, saranno autorizzate, previa modifica del titolo autorizzativo, in funzione dei requisiti in possesso;

- di disporre la revoca della D.G.R. 29-29519/2000 "Criteri di indirizzo per l'adeguamento della D.G.R. 41-42433/95 a quanto previsto dal D.lgs 229/99";

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato alla deliberazione
38-4489 del 6/4/2009
Il Segretario Verbalizzante
Ugo Di Loro

ALLEGATO A**CENTRO DIURNO PER SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI ALZHEIMER ED ALTRE DEMENZE: REQUISITI GESTIONALI**

Il centro diurno per soggetti con demenze è un servizio semiresidenziale, destinato a soggetti affetti da demenza e al sostegno dei familiari e/o altre persone di riferimento, che li assistono al domicilio.

Il Centro Diurno Alzheimer Autonomo (C.D.A.A.) o inserito in struttura socio-sanitaria (C.D.A.I.) costituisce elemento fondamentale nella rete dei servizi territoriali ed è in collegamento con l'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), l'Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) e il Medico di Medicina Generale (M.M.G.). Inoltre si pone come punto di riferimento territoriale nelle reti dei servizi e mette le sue risorse professionali a disposizione dei familiari, che mantengono al domicilio il proprio congiunto affetto da demenza.

SOGGETTI DESTINATARI

I destinatari del C.D.A.A./C.D.A.I. sono soggetti affetti da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, con diagnosi accertata, in base a criteri scientifici validati. L'U.V.G. ne definisce l'eligibilità.

OBIETTIVI

Obiettivo del C.D.A.A./C.D.A.I. è il miglioramento della qualità della vita dell'utente e dei suoi famigliari, con la conseguente riduzione del ricorso all'istituzionalizzazione o, almeno, un suo allontanamento nel tempo.

A tal fine il C.D.A.A./C.D.A.I. predispone azioni volte a :

- individuare interventi terapeutici, anche per quanto concerne la presenza di altre eventuali patologie concomitanti;
- migliorare il quadro sintomatologico funzionale, psicologico e comportamentale;
- ridurre o abolire l'uso di psicofarmaci;
- stimolare le capacità sociali (comunicative, relazionali e cognitive);
- realizzare adeguati interventi di supporto ai famigliari e/o altre persone di riferimento.

Il C.D.A.A./C.D.A.I. è punto di riferimento anche per i familiari e/o altre persone di riferimento degli utenti. A tal fine il personale del C.D.A.A./C.D.A.I. promuove nei confronti dei congiunti o altra persona di riferimento interventi tesi al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione dello stress;
- promozione del benessere psichico;
- mantenimento della salute fisica;
- miglioramento delle relazioni sociali;
- acquisizione di conoscenze sulla malattia e di capacità di gestire il paziente;



- miglioramento della relazione con il familiare o altra persona di riferimento.

MONITORAGGIO

Nei riguardi dell'utente è necessario monitorare periodicamente le seguenti aree facendo anche riferimento alle relative scale, come ad esempio:

- cognitive - ESAME DELLO STATO MENTALE [Mini - Mental State Examination (M.M.S.E.) Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR];
- comportamentali e relativo carico assistenziale - INVENTARIO NEUROPSICHIATRICO [Neuropsychiatric Inventory (N.P.I) Cummings IL, Mega M, Gray K];
- funzionali - SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI BASE DELLA VITA QUOTIDIANA [Barthel Index (B.I.) Mahoney FI, Barthel DW].

Occorre, inoltre, valutare:

- il carico assistenziale sugli operatori - SCALA PER LA DEMENZA DI ALZHEIMER DI GRADO SEVERO [Bedford Alzheimer Nursing Severità Scale (B.A.N.S.S.) Volicer L, Hurley AC, Lathi DC, Kowall NW];
- il carico assistenziale ed emotivo-affettivo del familiare o di altra persona di riferimento - INVENTARIO DEL CARICO DEL CAREGIVER [CAREGIVER BURDEN INVENTORY (CBI) Novak M e Guest C, 1989].

ACCESSO E FREQUENZA

L'inserimento al C.D.A.A./C.D.A.I. è disposto dall'U.V.G. dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio, che verifica l'ammissibilità e predispone il Progetto individuale sulla base dei bisogni del soggetto e delle esigenze dei familiari o altra persona di riferimento, emersi in sede di valutazione.

La frequenza al C.D.A.A./C.D.A.I. può essere modulata in base ai bisogni del soggetto e della famiglia o altra persona di riferimento, purché definita e concordata in sede U.V.G. e in accordo con il responsabile del C.D.A.A./C.D.A.I. .


Il C.D.A.A./C.D.A.I. deve essere aperto per almeno 5 giorni alla settimana (da lunedì a venerdì) con un orario minimo di 8 ore giornaliere (comprensive del pranzo). L'attività del Centro Diurno può essere sospesa per limitati periodi durante l'anno, in base a motivate esigenze organizzative locali.

Il C.D.A.A./C.D.A.I. ha una ricettività massima di 20 utenti/die e deve essere in possesso dei requisiti strutturali stabiliti nell'Allegato C) del presente provvedimento.

All'utente deve essere garantito il servizio di trasporto da e per il domicilio, da parte del centro diurno anche attraverso accordi e risorse locali.

PRESTAZIONI

Dal momento dell'ingresso nel C.D.A.A./C.D.A.I., tutti gli operatori, che vengono a contatto con il neo-ospite, devono provvedere alla raccolta dati, i quali scaturiscono dai rapporti e dall'osservazione, per la predisposizione del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.).



■

Tali dati devono essere trascritti su apposite schede di osservazione con particolare riguardo:

- alla cura della persona;
- alle attività della vita quotidiana;
- alle abitudini alimentari;
- all'umore ed ai comportamenti;
- al rapporto con altri ospiti, familiari, operatori.

A tali aspetti debbono aggiungersi le osservazioni inerenti lo stato generale di salute, le autonomie residue e le specifiche patologie di cui la persona è affetta.

Nel C.D.A.A./C.D.A.I. devono essere garantiti i seguenti interventi all'interno del Piano Assistenziale Individuale:

- valutazione geriatrica, con programmazione delle attività sanitarie, controllo periodico e gestione dei problemi cognitivi, comportamentali, funzionali e delle patologie intercorrenti;
- nursing orientato al mantenimento e stimolazione delle capacità residue;
- animazione orientata a favorire l'esercizio delle funzioni fisiche e psichiche (cognitive e affettive).

A causa della variabilità della evoluzione della malattia il programma terapeutico-assistenziale il P.A.I. deve essere individualizzato e periodicamente valutato. E' infatti attraverso tale strumento che si sancisce il passaggio da un servizio per prestazioni a quello per progetti e quindi da una assistenza eguale per tutti ad una assistenza individualizzata.

La responsabilità dell'esecuzione operativa del P.A.I. è in capo al medico responsabile del C.D.A.A./C.D.A.I..

Il Medico di Medicina Generale (M.M.G.) assicura le prestazioni sanitarie previste dalla normativa convenzionale vigente.

Il C.D.A.A./C.D.A.I., se gestito direttamente dalla Azienda Sanitaria Locale, può fornire prestazioni psicodiagnostiche e di riabilitazione cognitiva e motoria anche a soggetti esterni, con accesso sempre tramite l' U.V.G.; in tal caso occorre prevedere una maggiore presenza settimanale delle figure professionali competenti con formazione specifica in base alle necessità.

PERSONALE

Tutte le figure professionali del C.D.A.A./C.D.A.I. devono lavorare in équipe per raggiungere gli obiettivi, nei confronti degli utenti e delle loro famiglie, definiti nel Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.).

La direzione sanitaria viene garantita dal Direttore Sanitario della struttura in cui il C.D.A.I. è inserito.



Nel caso di C.D.A.A. la Direzione Sanitaria è garantita dal Medico responsabile.

Si propongono due tipologie organizzative gestionali del Centro Diurno, differenti tra loro per gli standard orari indicati per alcune figure professionali, come indicato nelle tabelle A e B. L'Azienda Sanitaria Locale di competenza, di concerto con la struttura semiresidenziale, può definire ulteriori tipologie organizzative, fermo restando l'obbligo di impiego di tutte le figure professionali indicate nelle suddette tabelle. La tipologia organizzativa prescelta può prevedere una contenuta flessibilità ed adattabilità in rapporto alle specificità degli utenti presenti.

La scelta del modello organizzativo è approvata, con apposito atto, dall'Azienda Sanitaria Locale di competenza di concerto con la struttura semiresidenziale.



Tabella A

C.D.A.A./ C.D.A.I. - capienza max 20 utenti (previsione d'apertura 8 ore/die)			
Personale	Ore	Minuti per ospite/die	Note
Medico responsabile: geriatra o medico con esperienza almeno quinquennale nelle patologie neurodegenerative e/o geriatriche (*)	7,5/sett.li	—	Il M.M.G. si rapporta con il medico responsabile
Psicologo con comprovata esperienza e conoscenza maturata in assessment psicologico e psicologia dell'età adulta e senile	5/sett.li	—	Lo psicologo deve anche essere di supporto ai familiari e prevenire forme di burn-out degli operatori
Infermiere	8/die	24 (**)	Anche con funzione di coordinamento
Operatore Socio-Sanitario	28/die	84 (**)	L'operatore può essere di supporto alle attività di animazione, terapia occupazionale, etc.
Educatore professionale, psicomotricista, terapeuta occupazionale, fisioterapista o altre figure professionali con formazione specifica in base alle necessità, che possono essere utilmente impiegate ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Progetto ed individuati nel P.A.I.	2,5/die	7,5	Le ore possono essere distribuite fra le diverse figure professionali sia dell'area sanitaria sia dell'area socio-assistenziale

(*) L'utente di in un C.D.A.A./C.D.A.I., in genere è in età geriatrica, si trova in una fase di malattia in cui, accanto a conoscenze cliniche specifiche della patologia, sono necessarie competenze relative a un approccio globale della persona, considerata la frequente presenza di comorbidità.

(**) Presenze da garantire quotidianamente in funzione all'organizzazione della struttura. Con numero di utenti inferiori a 20 il personale va proporzionato ai minuti di assistenza /utente, fatta salva la presenza minima di 3 operatori.



Tabella B

C.D.A.A./ C.D.A.I. - capienza max 20 utenti (previsione d'apertura 8 ore/die)			
Personale	Ore	Minuti per ospite/die	Note
Medico responsabile: geriatra o medico con esperienza almeno quinquennale nelle patologie neurodegenerative e/o geriatriche (*)	5/sett.li	---	Il M.M.G. si rapporta con il medico responsabile
Psicologo con comprovata esperienza e conoscenza maturata in assessment psicologico e psicologia dell'età adulta e senile	4/sett.li	---	Lo psicologo deve anche essere di supporto ai familiari e prevenire forme di burn-out degli operatori
Infermiere	3/die	9 (**)	
Operatore Socio-Sanitario	28/die	84 (**)	L'operatore può essere di supporto alle attività di animazione, terapia occupazionale, etc.
Educatore professionale,	38 ore sett		Con funzioni di coordinamento
Psicomotricista, terapeuta occupazionale, fisioterapista o altre figure professionali con formazione specifica in base alle necessità, che possono essere utilmente impiegate ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Progetto ed individuati nel P.A.I.	2 ore die	6	Le ore possono essere distribuite fra le diverse figure professionali sia dell'area sanitaria sia dell'area socio-assistenziale

(*) L'utente di in un C.D.A.A./C.D.A.I., in genere è in età geriatrica, si trova in una fase di malattia in cui, accanto a conoscenze cliniche specifiche della patologia, sono necessarie competenze relative a un approccio globale della persona, considerata la frequente presenza di comorbidità.

(**) Presenze da garantire quotidianamente in funzione all'organizzazione della struttura. Con numero di utenti inferiori a 20 il personale va proporzionato ai minuti di assistenza /utente, fatta salva la presenza minima di 3 operatori.



Il Medico responsabile è tenuto a compilare la Cartella clinica per ogni utente del C.D.A.A./C.D.A.I., comunicando al M.M.G. le eventuali sostanziali modificazioni dello stato di salute con le possibili variazioni terapeutiche; altresì è responsabile dell'équipe multidisciplinare interna al Centro, tiene i contatti con i M.M.G., l'U.V.G. e l'U.V.A., se l'utente è seguito anche da quest'ultima unità di valutazione.

La Cartella clinica del C.D.A.A./C.D.A.I. è composta oltre che dalle scale di valutazione sopracitate, anche da informazioni relative a:

- anamnesi personale e dei disturbi cognitivi;
- esame obiettivo e psicocomportamentale;
- valutazione funzionale;
- variazioni significative clinico-terapeutiche e comportamentali.

VOLONTARIATO

Per le attività di animazione e di socializzazione possono essere attivati progetti specifici di collaborazione con organizzazioni di volontariato o volontariato singolo come previsto dalla D.G.R. n. 17-15226 del 30.03.2005.

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Per quanto riguarda le procedure e le modalità di autorizzazione e di vigilanza di C.D.A.A./C.D.A.I. questi sono assimilabili ai C.D.I. e si fa riferimento al combinato disposto degli artt. n. 26, 27 e 54 della l.r. 1/2004 unitamente alle disposizioni contenute nella D.G.R. 11.2.2008, n. 32-8191.

ASSETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE

Occorre che ogni C.D.A.A./C.D.A.I. definisca protocolli per indicare ai propri operatori quale sia il modo migliore per assicurare una assistenza di qualità, con il massimo dell'appropriatezza e di beneficio per l'ospite, il minimo rischio e un buon uso delle risorse.

Si rende altresì necessario che ogni C.D.A.A./C.D.A.I. definisca un programma di formazione, aggiornamento e sostegno motivazionale dei propri operatori, i cui contenuti devono essere tecnici, organizzativi, gestionali, etici, informati alla metodologia della valutazione e revisione della qualità.

Infine ogni C.D.A.A./C.D.A.I. deve predisporre una propria Carta dei Servizi ed un Regolamento.



TARIFFA GIORNALIERA UTENTE C.D.A.A./C.D.A.I. PER MAX 20 UTENTI
C.D.A.A./C.D.A.I. per 5 giorni la settimana per 52 settimane
(260 giorni di apertura nell'anno per 8 ore/die)

Tabella 1

Personale	Tempi assistenziali		Costo orario	Valore assoluto	Valore unitario	Occupazione 95% val. unit.
	Ore	Minuti utente/die				
1. Personale socio-sanitario						
Medico responsabile	7,5/sett.		56,00	21.840	4,20	4,42
Psicologo	5/sett.		42,00	10.920	2,10	2,21
Assistenza infermieristica (con funzioni anche di coordinamento dei servizi)	8/die	24	23,00	47.840	9,20	9,68
Assistenza tutelare socio-sanitaria	28/die	84	17,50	127.400	24,50	25,79
Educatore professionale/terapista occupazionale/psicomotricista, fisioterapista o altre figure professionali	2,5/die	7,5	21,00	13.650	2,63	2,76
1. Totale costi				221.650	42,63	44,86
2. Altro personale						
Responsabile di struttura				10.000	1,92	2,02
Amm.ne/segreteria/portineria				8.000	1,54	1,62
2. Totale costi				18.000	3,46	3,64
3. Servizi alberghieri						
Giornata alimentare				30.000	5,77	6,07
Lavanderia/biancheria/guardaroba				6.000	1,15	1,21
Pulizia				13.000	2,50	2,63
3. Totale costi				49.000	9,42	9,91
4. Costi diversi						
Assicurazioni				3.500	0,67	0,71
Spese generali e materiale di consumo				22.000	4,23	4,45
4. Totale costi				25.500	4,90	5,16
5. Costi misti di tipo strutturale						
Manutenzione ord. straord.				4.000	0,77	0,81
Ammortamenti/ Oneri fin./Fitto/Fondo riserva				36.000	6,92	7,29
5. Totale costi				40.000	7,69	8,10
TOTALE GENERALE				354.150	68,10	71,67
6. Costi trasporto				50.000	9,62	10,13
TOTALE GENERALE CON TRASPORTO				404.150	77,72	81,80



TARIFFA GIORNALIERA UTENTE C.D.A.A./C.D.A.I. PER MAX 20 UTENTI
C.D.A.A./C.D.A.I. per 5 giorni la settimana per 52 settimane
(260 giorni di apertura nell'anno per 8 ore/die)


Tabella 2

Parametri assistenziali				Costi		
Personale	Ore	Min.assist. /giorno/Ut.	Costo orario a persona	Costo medio annuo	Valore Unitario	Valore unitario (=valore annuo: 260:n. p.l. tasso occup.al 95%)
1. Personale socio-sanitario						
Medico responsabile	5 sett.		56,00	14.560	2,80	2,95
Psicologo	4 sett.		42,00	8.736	1,68	1,77
Assistenza infermieristica	3 die		21,00	16.380	3,15	3,32
Assistenza tutelare socio-sanitaria	28 die	84'	17,50	127.400	24,50	25,79
Psicomotricista, terapeuta occupazionale, fisioterapista o altre figure professionali	2 die	6,00	21,00	10.920	2,10	2,21
Educatore professionale (con funzione anche di coordinamento dei servizi)	38 sett.	23	23,00	45.448	8,74	9,20
1. Totale costi				223.444	42,97	45,24
2. Altro personale						
Responsabile di struttura				10.000	1,92	2,02
Amm.ne/segreteria/portineria				8.000	1,54	1,62
2. Totale costi				18.000	3,46	3,64
3. Servizi alberghieri						
Giornata alimentare:				30.000	5,77	6,07
Lavanderia /Biancheria Guardaroba				6.000	1,15	1,21
Pulizia				13.000	2,50	2,63
3. Totale costi				49.000	9,42	9,91
4. Costi diversi						
Assicurazioni				3.500	0,67	0,71
Spese generali e materiale di consumo				22.000	4,23	4,45
4. Totale costi				25.500	4,90	5,16
5. Costi misti di tipo strutturale						
Manutenzione ord. straord.				4.000	0,77	0,81
Ammortamenti/ Oneri fin./Fitto/Fondo riserva				36.000	6,92	7,29
4. Totale				40.000	7,69	8,10
TOTALE GENERALE				355.944	68,44	72,05
Costi trasporto				50.000	9,62	10,53
TOTALE GENERALE CON TRASPORTO				405.944	78,06	82,58



METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (Tab. 1 e 2)

Per quanto attiene ai profili professionali dell'infermiere, OSS, educatore, fisioterapista, previsti dall'atto deliberativo la retribuzione prevista è quella del CCNL risultante dall'accordo del 31.7.2008 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario, assistenziale ed i valori tabellari sono quelli previsti dal 01.12.2009. I rimanenti costi sono stati definiti (con opportune rivalutazioni) prendendo a riferimento le indicazioni di cui alla DGR 17/2005 e s.m.i..



ALLEGATO B**NUCLEO RESIDENZIALE TEMPORANEO PER SOGGETTI AFFETTI DA MORBO DI ALZHEIMER ED ALTRE DEMENZE: REQUISITI GESTIONALI**

L'attivazione dei nuclei speciali per l'assistenza di soggetti affetti da demenza in residenze socio sanitarie rappresenta un obiettivo di qualificazione dell'attività svolta dai presidi residenziali extraospedalieri, al fine di assicurare agli stessi l'appropriatezza delle cure all'interno di un adeguato percorso assistenziale.

Il Nucleo Alzheimer Temporaneo (N.A.T.) è inserito nella rete dei servizi territoriali in collegamento con le Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), le Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) e il Medico di Medicina Generale (M.M.G.). Il N.A.T. è destinato a pazienti affetti da demenza con importante compromissione delle condizioni psico-fisiche e con gravi disturbi comportamentali. La permanenza nel nucleo ha carattere di temporaneità: l'U.V.G. dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di residenza dell'utente deve verificare periodicamente, in base al Progetto di intervento individualizzato, se sussiste la necessità della permanenza del soggetto ricoverato, o se ne sia attuabile la dimissione od il trasferimento in residenza socio-sanitaria o al domicilio.

SOGGETTI DESTINATARI

I destinatari del N.A.T. sono soggetti affetti da demenza di grado moderato-severo con gravi disturbi comportamentali o severi sintomi psichici, che possono trarre vantaggio da un intervento terapeutico psico-riabilitativo intensivo, sulla base di un progetto individuale predisposto dall'U.V.G., provenienti da altri Nuclei di residenze socio-assistenziali, dai Centri Diurni Alzheimer (C.D.A./C.D.A.I.), dal proprio domicilio, dall'ospedale.

VALUTAZIONE E PROGETTO INDIVIDUALE

L'U.V.G. sulla base di una diagnosi di demenza accertata, valuta le condizioni cliniche e la severità dei disturbi comportamentali, individua i bisogni, ne definisce il Progetto individuale.

I disturbi comportamentali devono essere valutati con lo strumento Neuropsychiatric Inventory [(N.P.I.) di Cummings IL, Mega M, Gray K], il punteggio complessivo non deve essere inferiore a 24 o raggiungere in un singolo disturbo (ad eccezione di apatia e depressione) un punteggio non inferiore a 12.

Tuttavia l'Unità di Valutazione Geriatria ha la facoltà di considerare appropriato un ricovero in N.A.T. in quelle situazioni in cui si ravvisano palesi elementi di criticità e/o instabilità, qualora si possa prevedere un beneficio per la persona valutata, precisandone le motivazioni.

Il Progetto individuale deve comprendere gli obiettivi, le figure professionali coinvolte, gli interventi, i tempi di rivalutazione e in base all'esito il percorso successivo.

OBIETTIVI

- riduzione e controllo disturbi comportamentali;
- sostegno alle condizioni generali (in particolare nutrizionali);
- trattamento comorbidità;



- monitoraggio terapie psicofarmacologiche;
- riduzione e/o abolizione della contenzione fisica;
- tutela dell'incolumità del paziente;
- attivazione/riabilitazione applicata all'area cognitiva, all'area del comportamento e all'area dell'abilità funzionali con tecniche di comprovata efficacia.

Per i familiari degli ospiti devono essere previste attività di sostegno quali colloqui individuali, gruppi di auto-mutuo-aiuto e formazione, al fine di facilitare la gestione del paziente anche per un eventuale rientro al domicilio.

ORGANIZZAZIONE

L'inserimento è disposto dall'U.V.G. dell'A.S.L. di residenza del soggetto interessato, che certifica l'ammissibilità, anche su proposta dell'U.V.A..

Ogni N.A.T. deve operare in stretta collaborazione con i C.D.A.A./C.D.A.I. di riferimento sul territorio.

Considerata la particolare tipologia dei pazienti, i N.A.T. possono essere articolati in moduli da 10/20 posti letto.

PRESTAZIONI

Dal momento dell'ingresso nel N.A.T., oppure dalla visita di pre-accoglienza, tutti gli operatori, che vengono a contatto con il neo-ospite, devono provvedere alla raccolta dati, i quali scaturiscono dai rapporti e dall'osservazione, per la predisposizione del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.).


Tali dati devono essere trascritti su apposite schede di osservazione con particolare riguardo:

- alla cura della persona;
- alle attività della vita quotidiana;
- alle abitudini alimentari;
- all'umore ed ai comportamenti;
- al rapporto con altri ospiti, familiari, operatori.

A tali aspetti debbono aggiungersi le osservazioni inerenti lo stato generale di salute, le autonomie residue e le specifiche patologie di cui la persona è affetta.

Nei N.A.T. inoltre devono essere garantiti i seguenti interventi all'interno del Piano Assistenziale Individuale:

- osservazione comportamentale;
- valutazione psico-diagnostico-terapeutica, programmazione attività sanitaria, controllo periodico con gestione dei problemi sanitari intercorrenti;



- nursing orientato al mantenimento delle capacità residue e delle attività di base della vita quotidiana;
- animazione orientata a favorire l'esercizio delle funzioni psichiche;
- attività psicodiagnostica, di riabilitazione cognitiva e motoria.

E' infatti attraverso tale strumento, il P.A.I., che si sancisce il passaggio da un servizio per prestazioni a quello per progetti e quindi da una assistenza eguale per tutti ad una assistenza individualizzata.

La responsabilità dell'esecuzione operativa del P.A.I. è in capo al medico responsabile del N.A.T..

Il Medico di Medicina Generale (M.M.G.) assicura le prestazioni sanitarie previste dalla normativa convenzionale vigente.

PERSONALE

Tutte le figure professionali del N.A.T. devono lavorare in équipe, a seconda delle diverse competenze professionali, per raggiungere gli obiettivi, nei confronti degli ospiti e delle loro famiglie, definiti nel Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.).


La direzione sanitaria viene garantita dal Direttore Sanitario della struttura in cui il nucleo è inserito.

Nucleo residenziale per soggetti affetti da Alzheimer ed altre demenze (max 20 pl)			
Personale	Ore	Minuti ospite/die	Note
Direttore sanitario	5 sett.li		
Medico responsabile: geriatra o medico con esperienza almeno quinquennale nelle patologie neurodegenerative e/o geriatrie (*)	10 sett.li		Il M.M.G. si rapporta con il medico responsabile
Psicologo con comprovata esperienza e conoscenza maturata in assessment psicologico e psicologia dell'età adulta e senile (**)	10 sett.li		Lo psicologo deve anche essere di supporto ai familiari e prevenire forme di burn-out degli operatori
Infermieri	12/die	30	di cui 1 con funzioni di coordinamento
Operatori Socio Sanitari (***)	70/die	210	L'O.S.S. può essere di supporto alle attività di animazione, terapia occupazionale, etc.
Educatore professionale, psicomotricista, terapeuta occupazionale, fisioterapista o altre figure professionali con formazione specifica in base alle necessità, che possono essere utilmente impiegate ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Progetto ed individuati nel P.A.I.	21 sett.li	9	Le ore possono essere distribuite fra le diverse figure professionali sia dell'area sanitaria sia dell'area socio-assistenziale

(*) Il paziente ospitato nel N.A.T., in genere è in età geriatrica, si trova in una fase di malattia in cui, accanto a conoscenze cliniche specifiche della patologia, sono necessarie competenze relative a un approccio globale della persona, considerata la frequente presenza di comorbidità.

(**) Lo psicologo ha funzioni di supervisione e supporto sia per l'équipe assistenziale sia per i familiari degli ospiti.

(***) Presenze da garantire quotidianamente in funzione all'organizzazione della struttura. Con numero di utenti inferiori a 20 il personale va proporzionato ai minuti di assistenza /utente, fatta salva la presenza minima di 2 operatori per ogni turno lavorativo.



VOLONTARIATO

Per le attività di animazione e di socializzazione possono essere attivati progetti specifici di collaborazione con organizzazioni di volontariato o volontariato singolo come previsto dalla D.G.R. n. 17-15226 del 30.03.2005.

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Per quanto riguarda le procedure e le modalità di autorizzazione e di vigilanza dei N.A.T. questi sono assimilabili ai nuclei delle strutture extraospedaliere delle Residenze Sanitarie Assistenziali e si fa riferimento al combinato disposto degli artt. n. 26, 27 e 54 della l.r. 1/2004 unitamente alle disposizioni contenute nella D.G.R. 11.2.2008, n. 32-8191.

ASSETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE

La centralità della persona e la risposta ai suoi bisogni costituiscono il cardine dell'assistenza personalizzata. Pertanto la struttura deve garantire il rispetto e soddisfare i bisogni di socializzazione dell'ospite attraverso il mantenimento dei rapporti con l'esterno. Deve quindi favorirsi la partecipazione di persone dall'esterno (familiari negli orari più ampi, volontariato, amici, etc.), in modo tale che l'organizzazione del servizio sia scandita da momenti di socializzazione, oltre all'animazione, che deve avvalersi di personale competente.

Occorre che ogni N.A.T. definisca procedure e protocolli per indicare agli operatori quale sia il modo migliore per assicurare una assistenza di qualità con il massimo dell'appropriatezza e di beneficio per l'ospite, il minimo rischio e un buon uso delle risorse.

Si rende altresì necessario che ogni N.A.T. definisca un programma di formazione e aggiornamento dei propri operatori, i cui contenuti devono essere tecnici, organizzativi, gestionali, etici, informati alla metodologia della valutazione e revisione della qualità.

Infine ogni N.A.T. deve predisporre una propria Carta dei Servizi ed un Regolamento.



TARIFFA GIORNALIERA UTENTE PER N.A.T. DI MAX 20 POSTI LETTO

Personale	Tempi assistenziali		Costo orario	Valore assoluto	Valore unitario	Occupaz. 95% val. unit.
	Ore	Minuti utente/die				
1. Personale socio-sanitario						
Direttore sanitario	5/sett.	---	56,00	14.560	2,00	2,11
Medico specialistica	10/sett.	---	56,00	29.120	4,00	4,22
Psicologo	10/sett.	---	42,00	21.840	3,00	3,15
Assistenza infermieristica (con funzioni anche di coordinamento)	12/die	36	23,50	102.930	14,10	14,84
Assistenza tutelare socio-sanitaria	70/die	210	19,20	490.560	67,20	70,74
Educatore professionale, psicomotricista, terapeuta occupazionale, fisioterapista, o altre figure professionali	21/sett.	---	21,00	22.932	3,14	3,31
1. Totale costi				681.942	93,44	98,37
2. Altro personale						
Responsabile di struttura				18.000	2,47	2,60
Amm.ne/segreteria/portineria				12.000	1,64	1,73
2. Totale costi				30.000	4,11	4,33
3. Servizi alberghieri						
Giornata alimentare				68.000	9,32	9,81
Lavanderia/biancheria/guardaroba				34.000	4,66	4,91
Pulizia				37.000	5,07	5,34
Parrucchiere				3.200	0,44	0,46
3. Totale costi				142.200	19,49	20,52
4. Costi diversi						
Assicurazioni				5.000	0,68	0,72
Spese generali e materiale di consumo				37.000	5,07	5,34
4. Totale costi				42.000	5,75	6,06
5. Costi misti di tipo strutturale						
Manutenzione ord. straord.				6.500	0,89	0,94
Ammortamenti/ Oneri fin./Fitto/Fondo riserva				48.000	6,58	6,93
5. Totale costi				54.500	7,47	7,87
TOTALE GENERALE				950.642	130,26	137,15

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Per quanto attiene ai profili professionali dell'infermiere, OSS, educatore, fisioterapista, previsti dall'atto deliberativo la retribuzione prevista è quella del CCNL risultante dall'accordo del 31.7.2008 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario, assistenziale ed i valori tabellari sono quelli previsti dal 01.12.2009. I rimanenti costi sono stati definiti (con opportune rivalutazioni) prendendo a riferimento le indicazioni di cui alla DGR 17/2005 e s.m.i..



Allegato C**STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE AFFETTE DA MORBO DI ALZHEIMER ED ALTRE DEMENZE: REQUISITI STRUTTURALI****Indice:****0. Premessa****1. Requisiti generali delle strutture semiresidenziali e residenziali**

- 1.1. Localizzazione
- 1.2. Requisiti generali
- 1.3. Requisiti igienici
 - 1.3.1. Altezza minima
 - 1.3.2. Requisiti delle camere per ospiti
 - 1.3.3. Impianti di riscaldamento o di climatizzazione
 - 1.3.4. Illuminazione
 - 1.3.4.1. Illuminazione naturale diretta
 - 1.3.4.2. Illuminazione artificiale
 - 1.3.5. Ventilazione meccanica
 - 1.3.6. Protezione acustica
- 1.4. Sicurezza ed accessibilità
 - 1.4.1. Sicurezza degli ospiti
- 1.5. Wandering
- 1.6. Ausili per l'orientamento
- 1.7. Arredi
- 1.8. Tecnologia ed impianti
- 1.9. Aree esterne
- 1.10. Fonti energetiche alternative e capacità energetica del fabbricato

2. Ristrutturazione d'immobili o presidi esistenti**3. Centro Diurno Alzheimer Autonomo (C.D.A.A.) e Centro Diurno Alzheimer Inserito entro un presidio socio-sanitario (C.D.A.I.) per utenti affetti da Alzheimer ed altre demenze**

- 3.1. Definizione
- 3.2. Requisiti generali
- 3.3. Localizzazione
- 3.4. Accessibilità alla struttura
- 3.5. Capienza
- 3.6. Articolazione della struttura
 - 3.6.1. Servizi generali
 - 3.6.2. Servizi collettivi
 - 3.6.3. Servizi sanitari

4. Nuclei Temporanei (N.A.T.) per soggetti affetti da Alzheimer ed altre demenze

- 4.1. Definizione
- 4.2. Requisiti generali
- 4.3. Localizzazione del presidio dotato di Nucleo Temporaneo per soggetti affetti da Alzheimer ed altre demenze
- 4.4. Accessibilità alla struttura ed al Nucleo Temporaneo per soggetti affetti da Alzheimer ed altre demenze
- 4.5. Capienza
- 4.6. Articolazione del nucleo residenziale
 - 4.6.1. Area abitativa
 - 4.6.2. Servizi di nucleo



0. Premessa

Le strutture previste come risposta residenziale e semi-residenziale all'assistenza e cura delle persone affette da morbo di Alzheimer ed altre demenze sono:

- Centri Diurni Autonomi (C.D.A.A.);
- Centri Diurni Inseriti entro un presidio socio-sanitario (C.D.A.I.);
- Nuclei Temporanei (N.A.T.).

Il Centro Diurno Autonomo (C.D.A.A.) ed il Centro Diurno Inserito entro un presidio socio-sanitario (C.D.A.I.) sono strutture riconducibili ai requisiti strutturali definiti rispettivamente nella D.G.R. 1 marzo 2000, n. 37-29527 e nella D.G.R. 7 febbraio 2000, n. 39-29311.

Sono invece assimilabili ai nuclei delle strutture extraospedaliere delle Residenze Sanitarie Assistenziali definite dal DPCM 22 dicembre 1989 e riconducibile, a livello regionale, dalla D.G.R. 18 novembre 1996, n. 203-14027, i Nuclei Temporanei (N.A.T.).

Le strutture per gli affetti dal morbo di Alzheimer ed altre demenze, rispetto ai presidi definiti nelle succitate D.G.R., si caratterizzano per avere:

- una minore capienza (max 20 utenti o ospiti);
- uno o più spazi individuati per il vagabondaggio (wandering);
- ambienti identificati mediante un sapiente uso del colore;
- un'adeguata dotazione dei sistemi di automazione domotici.

1. REQUISITI GENERALI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

1.1. Localizzazione

Le strutture semiresidenziali, o residenziali, devono essere ubicate in ambienti urbani già consolidati ed aventi destinazione urbanistica conforme agli strumenti di pianificazione e gestione locale del territorio.

Le strutture semiresidenziali o presidi che contengano un nucleo per gli affetti da Alzheimer ed altre demenze, devono essere localizzati in ambiti edificati ed urbanizzati, atti a favorire azioni integrate tra i centri di vita attiva e la rete dei servizi esistenti sul territorio.

1.2. Requisiti generali

Ogni struttura deve garantire:

- le condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali quali terremoti, alluvioni ecc., in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dai Piani di Protezione Civile regionale;
- i requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa nazionale vigente nonché dai locali Regolamenti d'Igiene;
- la difesa dagli incendi secondo le disposizioni vigenti;
- le condizioni di sicurezza degli impianti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
- l'accessibilità della struttura ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche.

1.3. Requisiti igienici

Il grado di benessere e confort raggiungibile dalle persone affette da Alzheimer ed altre demenze nelle strutture a loro destinate, non sono ancora oggi oggetto di studi specifici.



I parametri che concorrono al benessere psicofisico dell'ospite o dell'utente, quali la temperatura, il grado d'umidità, la ventilazione, l'illuminamento ed il livello sonoro, sono - pertanto - da perseguire attraverso l'applicazione congiunta di norme nazionali, locali, generali e settoriali.

1.3.1. Altezza minima

L'altezza minima interna utile dei locali è fissata in m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nel caso d'altezze non uniformi, ogni locale deve avere un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti al comma precedente.

1.3.2. Requisiti delle camere per ospiti

Le camere dei Nuclei Temporanei (N.A.T.) per soggetti affetti da Alzheimer ed altre demenze, devono possedere le seguenti superfici:

- mq. 12 per una persona;
- mq. 18 per due persone.

Ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio e collegato mediante locale anti-w.c. Sia il bagno sia l'antibagno devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica temporizzata.

I servizi igienici devono essere provvisti di tazza, con eventuale funzione di bidet munito di doccietta, o bidet, doccia a raso pavimento, lavabo e corrimani orizzontali e verticali.

L'erogazione dell'acqua calda e fredda deve avvenire mediante rubinetteria temporizzata, al fine di interrompere automaticamente la fuoriuscita dell'acqua quando l'ospite ne dimentica la chiusura, e con miscelatori automatici o programmati per impedire che la persona possa bruciarsi.

Gli arredi nei bagni devono essere disposti in modo da agevolarne l'uso alle persone diversamente abili e secondo i disposti del DPR 503/96.

Deve essere altresì agevolato l'uso e la sicurezza dei servizi igienici mediante contrasto di colori fra il pavimento, gli arredi, la parete, il sedile del wc e soprattutto i maniglioni di sostegno, che devono contrastare con la parete ed avere la massima visibilità.


Sono da evitare i sostegni metallici e/o cromati, perché producono riflessi di luce.

Le camere degli ospiti devono essere dotate di: letto, comodino, tavolino con sedia o poltroncina munita di braccioli per facilitare l'ospite ad alzarsi o sedersi.

La posizione del letto, a tre snodi e ad altezza variabile, deve essere disposta in modo che l'ospite, da sdraiato, possa vedere simultaneamente la porta d'ingresso, l'accesso al bagno ed il paesaggio al di là della finestra.

Gli ingressi delle stanze, così come le camere, devono essere personalizzati sia con interventi cromatici sia mediante l'esposizione di segni o simboli identificativi.

Può essere, altresì, prevista la realizzazione di un affaccio vetrato alla camera, oscurabile dalla stessa o, preferibilmente, dal corridoio.



1.3.3. Impianti di riscaldamento o di climatizzazione

Il presidio, sia esso residenziale o diurno, deve essere dotato di un impianto di riscaldamento o di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico.

Durante il periodo invernale deve essere garantita, in tutti gli ambienti che compongono il presidio, compresi i servizi igienici collettivi, un valore della temperatura interna degli ambienti di $20\text{ }^{\circ}\text{C} + 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, a fronte di una temperatura esterna sino a $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Tale valore può essere aumentato di 1 o 2 $^{\circ}\text{C}$ nei bagni assistiti.

Durante il periodo estivo la temperatura ottimale, viceversa, non deve superare i 26 $^{\circ}\text{C}$ con un'umidità del 55%.

Per garantire il comfort termico degli ospiti, ogni camera deve aver assicurato un numero di ricambi volume-ambiente per ora conformi alle disposizioni vigenti, essere dotata di un termostato, eventualmente celato, e gli impianti di raffrescamento devono essere posti in modo tale da non creare disagio agli ospiti stessi.

1.3.4. Illuminazione

1.3.4.1 Illuminazione naturale diretta

Tutti gli ambienti, eccetto quelli destinati ai servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, devono fruire d'illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere tale da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e in ogni caso la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

1.3.4.2 Illuminazione artificiale

Gli impianti per l'illuminazione artificiale dei vari ambienti devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e devono essere adeguatamente protetti per impedire all'ospite di accedere ai quadri elettrici, alle prese, alle reti, ecc...

L'illuminazione artificiale deve essere convenientemente distribuita e dimensionata per evitare fenomeni di abbagliamento, ridurre eventuali zone d'ombra e compensare la ridotta capacità visiva degli ospiti.

Al fine di garantire all'ospite l'accessibilità notturna ai servizi igienici, gli impianti d'illuminazione devono essere dotati di opportuni sensori termici per il rilevamento automatico della presenza della persona nell'ambiente.

1.3.5. Ventilazione meccanica

Qualora le caratteristiche tipologiche degli ambienti destinati ai servizi igienici degli utenti o del personale di servizio non consentano di fruire di ventilazione naturale, si può ricorrere alla termoventilazione con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione artificiale, con temporizzatore ritardante l'arresto di almeno 3 minuti.

1.3.6. Protezione acustica



I materiali utilizzati per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni d'immobili o presidi esistenti debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori provenienti dall'esterno della struttura, da locali contigui alla stessa, da spazi destinati a servizi comuni e da impianti o apparecchi in ogni caso installati nel fabbricato.

Pertanto, in sede esecutiva, è necessario che siano assunti tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici, affinché i requisiti acustici passivi del presidio residenziale o diurno rientrino nei valori limite fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

1.4. Sicurezza ed accessibilità

Il binomio sicurezza ed accessibilità, già presente nella Direttiva europea sui prodotti da costruzione, evidenzia il legame che sussiste tra i due problemi. Si può, infatti, affermare che tanto più una struttura è accessibile, tanto più essa è sicura.

La correlazione tra le stesse deve - pertanto - essere una costante preoccupazione del progettista, quantunque il legislatore abbia emanato in proposito norme specifiche che qui si richiamano:

- D.M. 18 settembre 2002 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Per sicurezza s'intende l'attività finalizzata a rendere minimi i rischi.

A tal proposito, al fine di prevenire gli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla difesa delle persone e alla tutela dei beni, i presidi socio sanitari in questione, devono essere realizzati in modo da:

- minimizzare le cause d'incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali mediante l'utilizzo di materiali ignifughi;
- assicurare la possibilità agli occupanti di lasciare i locali indenni ed alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Per accessibilità s'intende, invece, la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere il C.D.A.A./C.D.A.I. e N.A.T. le sue singole unità ambientali, di entrarvi facilmente e di usare spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

A tal fine è necessario che l'accesso alle strutture sia preferibilmente coperto con una pensilina, presenti un percorso orizzontale, preferibilmente in piano e ad andamento regolare, avente le dimensioni prescritte dalla normativa vigente e realizzato con materiale antisdrucciolevole.

Al fine di assicurare un'adeguata e completa accessibilità alla struttura deve, inoltre, essere predisposta un'adeguata segnaletica indicante le attività ivi svolte ed i percorsi per raggiungerle.

Deve altresì essere segnalata, con appositi accorgimenti grafici, ogni situazione di pericolo.



1.4.1. Sicurezza degli ospiti

Al fine di garantire la sicurezza degli ospiti nelle strutture residenziali o nei centri diurni, sia sotto il profilo dell'instabilità motoria sia del vagabondaggio, è necessario evitare situazioni di pericolo mediante la protezione di spigoli vivi con adeguati copri spigolo e lo studio integrato nell'uso differenziato di colori per pavimenti, rivestimenti, pareti, porte ed arredi.

Deve poter essere opportunamente controllato ogni movimento della vita dell'ospite mediante:

- l'installazione di monitor;
- la disposizione di arredi componibili di adeguata altezza per non occludere la vista;
- l'installazione, nei letti e/o nei bagni, di sensori di rilevamento dei movimenti.

Deve altresì essere posta idonea attenzione ai pericoli derivanti dall'affaccio a ringhiere e/o finestre.

1.5. Wandering

Camminare o vagabondare incessantemente (wandering) in uno spazio costruito è uno dei sintomi più frequenti nelle persone affette da Alzheimer ed altre demenze. Tale comportamento è dettato:

- dall'obiettivo di cercare qualcosa;
- dall'obiettivo di fare qualcosa;
- senza alcun obiettivo apparente.

Lo spazio destinato a tale attività deve quindi essere appropriato, sicuro, lungo percorsi ben definiti e non esclusivi.


Quest'atteggiamento è spesso un bisogno da parte del malato di trovare i confini del luogo dove si trova, per questo limitarne o fermarne il movimento potrebbe aumentarne l'agitazione e causare rabbia o frustrazione.

Per queste ragioni è opportuno lasciare gli ospiti al loro vagabondaggio ed attrezzare dei percorsi sicuri ricchi di possibilità di svolgere attività o, in ogni caso con elementi che possano attirarne l'attenzione. Taluni studi effettuati sui pazienti, hanno dimostrato che quando questi hanno la possibilità di muoversi liberamente in un ambiente protetto, lungo percorsi continui che si svolgono lungo aree attrezzate per attirarne l'interesse ad esempio con acquari, zone d'attività, luoghi per fermarsi, ecc... tutto ciò fa sì che il vagabondaggio assuma uno scopo e non sia solamente un vagare senza senso.

Un percorso per il vagabondaggio con caratteristiche ottimali non deve - pertanto - essere situato in un corridoio convenzionale o in uno spazio all'uopo preposto, ma deve essere ricercato in più punti della struttura, al fine di costituire un mixer d'aree da offrire all'ospite della residenza o all'utente del centro diurno, a condizione che le stesse siano facilmente monitorabili dal personale di assistenza e perseguano gli obiettivi succitati.

Qualora si volesse attrezzare una o più di queste aree, è suggeribile che la stessa, o le stesse, posseggano un percorso continuo e circolare, attorno ad un'attrezzatura (Activity Centre), realizzata con materiali diversi atti alla stimolazione sensoriale, tattile, uditiva e visiva, cui si susseguono gli elementi di sosta e d'attività, quali:

- mobili per il rovistio e manipolazioni in legno naturale, con ripiani, cassetti e sportelli;
- acquario, come punto di interesse specifico;
- video che proiettino immagini scelte dal personale di assistenza, con sedili in corrispondenza della visione;
- fontana per la stimolazione sensoriale (toccare l'acqua, annaffiare i fiori, ecc...);



- giardino d'inverno;
- box di musica per la stimolazione sonora, provvisto di poltrona isolata acusticamente.

Qualora - infine - il presidio sia dotato di giardino è suggeribile costituire un collegamento tra i due mediante un percorso attrezzato e compianare.

1.6. Ausili per l'orientamento

Il processo neuro-degenerativo influisce sulla padronanza della memoria, del linguaggio, della percezione e della cognizione spaziale, per questo è indispensabile che gli spazi destinati alle persone affette da demenza favoriscano la sicurezza, limitino il disagio ed agevolino l'orientamento, attraverso il riconoscimento dello spazio ove si trovano.

Tra le scelte progettuali, che concorrono ad accrescere nel soggetto la consapevolezza dello spazio, vi è il colore che, oltre a contribuire al benessere, partecipa in maniera decisiva alla riconoscibilità dell'ambiente, all'orientamento, fornisce stimoli e rende evidente i pericoli.

È chiaro che non esiste una risposta univoca al problema della scelta del colore, essendo questa dipendente da fattori soggettivi (non è possibile proporre un unico e corretto interfaccia colore - progetto - utente, per ogni individuo con una propria identità) e oggettivi (generazionali, culturali, geografici).

Ciononostante, dal confronto di più competenze, è possibile fornire una serie d'indicazioni cromatiche per:

- aumentare la percezione dello spazio, è necessario prediligere colori brillanti, mitigare fenomeni d'abbagliamento, presenti in quasi tutti le persone affette da demenza e non, è utile l'uso di colori caldi, quali il rosa pesco, o freddi, come le tonalità del verde;
- delimitare i piani orizzontali (pavimenti, pedate scale, ecc..) da quelli verticali (pareti, alzate scale, ecc...) è necessario creare una netta distinzione di colore tra l'uno e l'altro;
- accrescere l'identificazione degli spazi comuni rispetto alle camere è utile introdurre colori diversi avendo cura di evitare, in generale, fenomeni di fasce d'ombra;
- estendere la sensazione di spazio ampio e dilatato, è necessario usare colori chiari e caldi che accrescono il senso di rilassatezza;
- impedire la fuga ed accrescere il controllo, occorre trattare porte, maniglie e serrature con la stessa tonalità;
- eludere i tentativi di uscita autonoma dei soggetti, è necessario che i serramenti della zona giorno non siano eccessivamente differenziati dalle pareti;
- identificare le singole camere è suggeribile l'introduzione di oggetti di riconoscimento (nomi, fotografie, peluche, ecc...) anziché differenziare il colore dei serramenti la cui posizione è di difficile percezione per gli affetti da demenza.

Va - inoltre - ricordato come talune sperimentazioni condotte all'estero abbiano attribuito allo spazio, ed ai colori impiegati, un valore "protesico", inteso come compenso che si adatta alle limitazioni funzionali e cognitive del paziente.

1.7. Arredi

Gli arredi per i servizi che ospitano soggetti affetti da demenza devono possedere caratteristiche di facile riconoscimento ed utilizzo, con possibilità di mascheramento o chiusura nel decorso della malattia qualora sia opportuno inibirne l'uso da parte del malato.

Gli elementi che compongono gli arredi devono essere privi di spigoli vivi, di peso adeguato, sprovvisti di piedini d'appoggio, non pericolosi ed assimilabili agli arredi di una casa di civile abitazione al fine di accrescere, negli ospiti, il senso di familiarità degli ambienti.



Sono da preferire materiali plastici o di legno facilmente lavabili ed ignifughi, anziché metallici.

Sono altresì da prediligere arredi componibili atti a ricreare ambienti sempre nuovi entro lo spazio del presidio.

E' infine sconsigliato, escluso il bagno, l'uso degli specchi che possono generare effetto confondente nell'ospite.

1.8. Tecnologia ed impianti

Le strutture destinate a persone affette da demenza, le quali necessitano di un costante monitoraggio, devono dotarsi di sistemi d'automazione domotici atti ad offrire confort, sicurezza, risparmio energetico, comunicazione e controllo da locale a locale o a distanza.

Va da sé che la potenzialità del sistema mediante lo sviluppo di tecnologie elettroniche ed informatiche, impone un approccio progettuale nel quale far confluire le diverse esigenze della struttura come dell'ospite.

Il sistema deve prevedere:

- l'accesso alla struttura, o al reparto, attraverso la digitazione di un codice in possesso del personale con apertura automatica;
- il costante monitoraggio degli ospiti mediante un sistema di telecamere, web-cam, ecc...;
- il rilevamento delle chiamate dalle camere ed i relativi interventi del personale di assistenza;
- la ventilazione, il riscaldamento o la climatizzazione di ogni vano, compresi i bagni;
- il sistema di chiusura automatico delle aperture;
- il sistema di illuminamento degli ambienti
- la diffusione sonora negli ambienti comuni;
- il sistema di rilevazione incendi e di allarme della struttura.

L'infrastruttura di base è rappresentata da un cablaggio su bus digitale, su cui s'innestano le varie funzioni d'automazione del presidio che vanno dal comando singolo centralizzato o di gruppo di luci, tende, ecc..., alla gestione degli allarmi, o al controllo degli ospiti mediante schermi ubicati in apposite postazioni per il personale.

All'operatore restano, pertanto, le scelte dei parametri da assumere per garantire il livello di confort degli ambienti (impianti di filodiffusione, automazione luci, tende, tapparelle, ecc.), di sicurezza (impianti d'allarme antintrusione, controllo ospiti, allarme antincendio, ecc...) e di risparmio energetico, mediante la termoregolazione, a zone o aree, dei livelli microclimatici.

1.9. Aree esterne

L'area esterna al presidio è uno spazio controllato, protetto e delimitato ma è, soprattutto, lo spazio che può riuscire ad accogliere e soddisfare l'emotività dell'ospite; in qualche modo è un vaso, per una personalità la cui riduzione cognitiva ha generato il progressivo svuotamento della memoria e la privazione del vissuto.

La propensione del malato d'Alzheimer a camminare incessantemente (wandering), esclude di assumere percorsi squadrati nelle aree destinate a giardino che accrescerebbero uno stato d'ansia e incrementerebbero il suo disorientamento spaziale e temporale.



L'utilizzo dell'area esterna deve prevedere una tipologia ad anello, con mete o punti da raggiungere ben visibili, percorsi privi di diramazioni, tendenzialmente sinuosi, con tratti rettilinei brevi, con condizioni di luminosità omogenee, ampie e prive d'ombre e fenomeni d'abbagliamento e/o riflessi.

L'area deve essere pianeggiante e complanare alla struttura per rendere facile ed autonoma l'accessibilità, il giardino deve essere attrezzato con panchine in legno dall'aspetto familiare e con delle aiuole dalle essenze profumate che stimolino l'odorato ed assolvano l'esigenza tanto del riposo, quanto del benessere psicologico.

La varietà delle piante, prive di spine e non tossiche, possono così offrire una ricchezza d'esperienze sensoriali preziose per richiamare e mantenere il più a lungo possibile la percezione e il piacere del corpo.

Alcuni giardini possono essere arricchiti da fontane, voliere e orti. Gli orti devono essere rialzati da terra al fine di agevolare chi non può più chinarsi, mentre le fontane devono essere delimitate in modo tale da non costituire fonte di pericolo per l'ospite.

In questi ambienti, la cura delle piante, può assumere un'importante valenza "terapeutica" e contribuire a richiamare e a mantenere viva la relazione con la natura.

I materiali da usarsi per gli arredi dovranno rispondere al bisogno di creare un ambiente psicologicamente accogliente e familiare nell'aspetto e consentire attività che impegnino il malato con gradi diversi di abilità.

Visto, infine, l'alto valore terapeutico del giardino Alzheimer è necessario che lo stesso sia sempre presente ed abbia una superficie non inferiore a mq. 60, derogabile del 20% in caso di riconversione di una struttura socio-sanitaria già esistente.

1.10. Fonti energetiche alternative e capacità energetica del fabbricato

Negli interventi di ristrutturazione, o di nuova edificazione, in coerenza con gli indirizzi più generali di sviluppo sostenibile, sono preferibili scelte progettuali volte a favorire l'incremento, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica per il contenimento dei consumi, in osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

2. ADEGUAMENTO DI FABBRICATI O PRESIDII ESISTENTI

Nel caso d'interventi di ristrutturazione edilizia di strutture esistenti, così come definiti dall'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, sono ammesse misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standards dimensionali definiti dal presente documento, purché gli stessi non costituiscano deroghe alla norma nazionale o europea.

3. CENTRO DIURNO ALZHEIMER AUTONOMO (C.D.A.A.) E CENTRO DIURNO ALZHEIMER INSERITO IN UN PRESIDIO SOCIO-SANITARIO (C.D.A.I.)

3.1. Definizione

Il C.D.A.A. ed il C.D.A.I. sono strutture semiresidenziali che assistono utenti affetti da demenza, attuando programmi riabilitativi e socializzanti mediante l'insieme combinato di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.

3.2. Requisiti generali



Ogni struttura deve garantire il rispetto delle condizioni generali richiamate nel precedente punto 1.2 del presente documento.

3.3. Localizzazione

Il C.D.A.A. ed il C.D.A.I. devono essere ubicati in aree già urbanizzate ed in ambiti consolidati, al fine di favorire azioni integrate con la rete dei servizi esistenti sul territorio.

3.4. Accessibilità alla struttura

L'accessibilità alla struttura, e ad ogni sua parte, è disciplinata dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e dalla normativa regionale di settore.

3.5. Capienza

La capienza dei C.D.A.A. e dei C.D.A.I. non può essere superiore a 20 utenti.

3.6. Articolazione della struttura

Il Centro Diurno Alzheimer può essere una struttura autonoma o inserita in una Residenza Sanitaria Assistenziale o in una Residenza Integrata Socio Sanitaria, che offre un servizio d'assistenza agli utenti affetti da demenza, a supporto delle loro famiglie.

Qualora il Centro Diurno Alzheimer sia inserito in un presidio socio-sanitario di nuova istituzione e/o realizzazione, lo stesso deve essere localizzato al piano terreno.

In caso di riconversione di una struttura socio-sanitaria è ammessa la localizzazione del Centro Diurno Alzheimer anche in un altro piano del fabbricato.

Il C.D.A.A., essendo una struttura autonoma, si articola, sotto il profilo funzionale, nei sotto elencati servizi:

Servizi generali, composti da:

- cucina/dispensa;
- lavanderia/stireria;
- spogliatoio e servizi igienici per il personale.

Servizi collettivi, composti da:

- ingresso/portineria/punto telefonico;
- ufficio amministrativo con annesso servizio igienico;
- servizi igienici per gli ospiti;
- soggiorno/TV/musica;
- sala riposo/lettura;
- sala polivalente;
- sala pranzo/area mini bar;
- locale per attività occupazionali;
- bagno assistito.

Servizi sanitari, composti da:

- ambulatorio e servizio igienico;
- palestra.

Il C.D.A.I., viceversa, potendo usufruire di parte dei servizi del presidio, si devono dotare, oltre che degli ambienti esistenti nella struttura (spogliatoio e servizi igienici per il personale, ufficio amministrativo con annesso servizio igienico, soggiorno/TV/musica, locale



per attività occupazionali, ambulatorio e servizio igienico), dei sotto elencati servizi generali, collettivi e sanitari.

Servizi generali, composti da:

- cucina/dispensa;
- lavanderia/stireria.

Servizi collettivi, composti da:

- ingresso/portineria;
- servizi igienici per gli ospiti;
- sala riposo/lettura;
- sala polivalente;
- sala pranzo/area mini bar;
- bagno assistito.

Servizi sanitari, composti da:

- palestra o, in alternativa, ambulatorio con annesso servizio igienico.

Poiché il C.D.A.I. è inserito in una struttura autorizzata R.S.A. o R.I.S.S., nelle quali sono già presenti i servizi sanitari, si ritiene opportuno che gli utenti del centro possano appoggiarsi ai servizi sanitari già esistenti.

Di seguito sono descritte, per ogni ambiente, le caratteristiche ed i requisiti che gli stessi devono possedere per essere autorizzati.

3.6.1. Servizi generali

Sono i locali destinati al funzionamento proprio del C.D.A.A. sono costituiti dal locale spogliatoio per il personale, con annessi servizi, nonché da due aree operative, l'una destinata ai pasti e l'altra alla pulizia/lavaggio.

Stante la tipicità del C.D.A.A., per il servizio di lavanderia, così come per quello della cucina, ne è previsto l'appalto di fornitura esterna. I loro dimensionamenti sono quindi condizionati da un uso limitato che degli stessi se ne fa all'interno della struttura.

Cucina/dispensa: poiché si prevede che i pasti per gli ospiti siano forniti da ditte di ristorazione specializzate, la cucina deve essere preferibilmente ubicata in un'area facilmente accessibile ai fornitori e deve essere dotata di una dispensa per il deposito delle derrate e suddivisa nelle seguenti aree di lavoro:

- riscaldamento cibi;
- lavaggio e custodia stoviglie;
- distribuzione pasti.

Al fine di accrescere le capacità propositive e partecipative degli utenti, il servizio può, all'occorrenza, essere utilizzato dagli stessi per preparare cibi in occasione di eventi particolari.

Il locale cucina deve essere arredato da:

- un tavolo di lavoro;
- un armadietto per il deposito delle vettovaglie;
- un forno, un fornello con piastre coperte;
- una lavastoviglie;
- un frigorifero;
- un lavello a due bacini;
- uno scaldavivande.



E' opportuno che gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, siano disposti sulla stessa parete o su pareti contigue.

La cucina deve essere, per rivestimenti, impianti, arredi ed igienicità, conforme alle prescrizioni contenute nei locali Regolamenti d'Igiene Pubblica.

Superficie indicativa media per utente mq. 0,80.

Lavanderia/stireria: trattandosi di un servizio che svolge un'attività limitata è necessario che sia di modeste dimensioni e sia attrezzato con una vasca lavatoio con troppo-pieno, da una lavatrice avente capacità indicativa di 5 Kg., da uno stendibiancheria e da un'asse da stiro.

Superficie indicativa media per utente: mq. 0,40.

Spogliatoio del personale: il locale all'uopo preposto deve essere distinto per sesso e composto di uno spogliatoio con annesso servizio.

Lo spogliatoio deve essere arredato da idonei armadietti per il deposito degli indumenti dei lavoratori, nonché da una panca per sedere che agevoli le operazioni di vestizione/svestizione degli stessi.

Il servizio, destinato alle operazioni di igiene, è composto da un piatto doccia, da una lavabo con soprastante specchio e da una tazza wc.

I sanitari devono essere schermati al fine di consentire contestualmente più operazioni.

Superficie indicativa media per utente: mq. 0,80.

3.6.2. Servizi collettivi

Gli ambienti ad uso collettivo sono indispensabili agli utenti per migliorare la propria condizione, favorendo la vita di relazione mediante libere aggregazioni.

A tal fine gli spazi di socializzazione debbono essere accessibili ed usufruibili dagli utenti ed aperti a visitatori esterni.

Ogni servizio è composto da più unità ambientali avente i seguenti requisiti strutturali:

Ingresso/portineria: l'ingresso al C.D.A.A. è lo spazio preposto al ricevimento degli utenti nonché al servizio informazioni per l'intera struttura.

Al fine dell'accessibilità deve essere complanare ai percorsi pedonali d'accesso alla struttura.

La porta di accesso deve avere luce netta di mt. 1,50 e le zone retrostanti ed antistanti devono essere allo stesso livello ed avere una profondità di mt. 1,50. Eventuali zerbini devono essere incassati e le soglie devono, eventualmente, avere uno spessore non superiore a 2,50 cm. ed uno spigolo arrotondato atto a facilitare l'accesso a portatori di handicap su sedia a ruote.

L'ingresso al C.D.A.A. deve essere idoneamente dimensionato per svolgere un'azione di accoglienza degli utenti nonché un loro accompagnamento alle diverse attività.



A tal fine si deve prevedere un adeguato spazio di attesa, uno di informazione con funzione di portineria, un angolo attrezzato a punto telefonico ed uno spogliatoio per gli utenti. Quest'ultimo, che deve essere attrezzato con armadietti in numero corrispondente ai posti autorizzati, può essere anche ricavato in un locale specifico.

Superficie indicativa media per utente: mq. 1,00.

Ufficio amministrativo: l'ufficio di direzione e di amministrazione deve essere ubicato preferibilmente a ridosso dell'ingresso principale e provvisto di apposito servizio igienico indipendente, composto da tazza e lavabo.

Superficie indicativa media per utente: mq. 0,60.

Servizi igienici per gli utenti: i servizi igienici per gli utenti debbono essere suddivisi per sesso in due sezioni e separati da apposito antibagno. Essi devono contenere ciascuno una tazza ed un lavabo nell'antibagno.

Gli stessi devono essere dimensionati per le persone aventi ridotte o impedita capacità motorie in cui siano garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve, in particolare, essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e l'accostamento frontale al lavabo, che deve essere del tipo a mensola.

Si deve dare preferenza ai rubinetti con manovra a leva e con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termoscopici.

Il servizio deve infine essere dotato d'opportuni corrimani e di un campanello d'emergenza posto in prossimità della tazza.

Ogni altra specifica tecnica deve essere conforme alla normativa nazionale vigente.

Superficie indicativa media per utente: mq. 0,80.

Soggiorno/TV/musica: il locale soggiorno, essendo un'area socializzante, deve essere organizzato in spazi elementari diversi tra loro per differente arredo e colore.

Poiché in detto locale possono svolgersi contemporaneamente più attività (parlare, ascoltare, vedere, etc...) è opportuno prevedere per esso un'adeguata insonorizzazione, al fine di limitare situazioni di disturbo tra le diverse aree.


Ogni soggiorno deve, inoltre, essere provvisto di poltrone per il riposo e televisione posta su mensola sospesa.

Superficie indicativa media per utente: mq. 2,00.

Sala riposo/lettura: il locale riposo/lettura è uno spazio adibito a biblioteca e sala lettura ove, dopo il pranzo principale, è possibile usufruire delle poltrone per effettuare il riposo pomeridiano.

Superficie indicativa media per utente: mq. 2,00.

Sala polivalente: la sala polivalente è caratterizzata dalla multifunzionalità delle attività che in essa possono svolgersi; è pertanto necessario prevedere che la stessa sia



opportunamente delimitata da pareti mobili che, all'occorrenza, possono facilmente ridurre e/o ampliare la fruibilità della sala medesima.

Superficie indicativa media per utente: mq. 1,00.

Sala pranzo: la sala pranzo deve essere concepita come un luogo di incontro e di familiarizzazione e non solo come un luogo ove consumare il pranzo o la merenda. La sala deve essere preferibilmente di forma rettangolare, sufficientemente illuminata e posta a ridosso del locale cucina/dispensa.

E' preferibile disporre tavoli rivestiti in materiale lavabile per un massimo di quattro posti e sedie con braccioli.

Su uno dei lati minori della sala deve essere, inoltre, previsto un bancone per la preparazione e somministrazione delle bevande calde e fredde: detta area attrezzata costituirà il mini bar del C.D.A.A.

Superficie indicativa media per utente: mq. 2,00.

Locale per attività occupazionali: è un locale a disposizione degli ospiti per attività di tipo manuale e/o creativo, proteso a sviluppare le capacità e/o gli interessi degli stessi.

L'arredo in esso previsto è - pertanto - composto da: tavoli, sedie con braccioli ed armadietti ove riporre gli eventuali utensili.

Superficie indicativa media per utente: mq. 1,80.

Bagno assistito: è un locale per l'igiene personale degli utenti attrezzato con una vasca libera su tre lati ed appoggiata con una testata corta alla parete, al fine di consentire al personale del centro di assistere l'utenza in modo adeguato.

Sono preferibili vasche a sedile con accesso frontale mediante paratie estraibili, la vasca deve essere provvista di miscelatore termoscopico, comando erogazione acqua attraverso doccetta e sistema di disinfezione.

Al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dalla vasca assistita, sia il C.D.A.A. sia il C.D.A.I. devono essere dotati di apposito solleva persone elettrico.

Superficie indicativa media per utente: mq. 0,80.

3.6.3. Servizi sanitari

I servizi sanitari presenti nel C.D.A.A. sono costituiti da un ambulatorio medico-infermieristico e da una palestra, mentre nei C.D.A.I., essendo già presenti, devono ulteriormente dotarsi o di una palestra o di un ambulatorio.

Ambulatorio: l'ambulatorio è un locale destinato ad offrire prestazioni di tipo infermieristico e farmacologico, può essere anche designato ad effettuare controlli periodici agli utenti e non.

L'ambulatorio deve essere arredato con una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico ed un lavandino a comando non manuale, con soprastante specchio, nonché dotato di servizio igienico indipendente provvisto di tazza wc.

Superficie indicativa media per utente: mq. 1,00



Palestra: il locale palestra del Centro Diurno ha la funzione di attuare processi riabilitativi sull'utente atti ad attivare la mobilità e il tono muscolare per accrescere l'autonomia nello svolgere le normali attività quotidiane.

La palestra deve pertanto contenere attrezzature idonee al perseguimento degli obiettivi succitati.

Superficie indicativa media per utente: mq. 1,00

4. NUCLEI TEMPORANEI (N.A.T.) PER SOGGETTI AFFETTI DA ALZHEIMER ED ALTRE DEMENZE

4. 1. Definizione

I Nuclei Temporanei (N.A.T.) per soggetti affetti da Alzheimer ed altre demenze, presso le Residenze Sanitarie Assistenziali o le Residenze Integrate Socio Sanitarie, sono ambiti residenziali destinati a pazienti affetti da demenza di grado moderato-severo che presentano disturbi comportamentali, o problemi di elevata complessità, che possono giovare di un ambiente assistenziale e di progetti specifici mirati ad un ritorno ad altra sede dopo un periodo di ospitalità temporanea.

4.2. Requisiti generali

Ogni struttura deve garantire il rispetto delle condizioni generali richiamate nel precedente punto 1.2 del presente Allegato.

4.3. Localizzazione del presidio dotato di Nucleo Temporaneo per soggetti affetti da Alzheimer ed altre demenze

Il N.A.T. per soggetti affetti da Alzheimer ed altre demenze deve trovare ubicazione entro una Residenza Sanitaria Assistenziale o una Residenza Integrata Socio Sanitaria, in ambienti urbani o in aree previste, a tale scopo, dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale.

4.4. Accessibilità alla struttura ed al N.A.T.

L'accessibilità alla struttura, al nucleo residenziale e, più in generale, agli ambienti che compongono la stessa, è disciplinata dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".


4.5. Capienza

In un presidio esistente o di nuova edificazione, qualora si realizzi un nucleo N.A.T., lo stesso deve avere una capacità massima di 20 ospiti, suddivisi in un nucleo da 10, da 20 o due nuclei da 10.

Ad ogni piano possono essere previste una o più aree abitative, rispettivamente da uno o due nuclei da 10 p.l. o un nucleo da 20 p.l. complessivi e, in nessun caso, un nucleo abitativo può essere distribuito su due piani.

4.6. Articolazione del N.A.T.

Il N.A.T. oltre ad usufruire dei servizi generali, collettivi, sanitari ed ausiliari del presidio in cui è ubicato, è così articolato:



- Area abitativa, composta da:
 - camere ad uno o due posti letto con relativi servizi igienici.
- Servizi di nucleo, composto da:
 - soggiorno;
 - sala da pranzo;
 - cucinotta;
 - bagno assistito;
 - locali per il personale di assistenza, opportunamente dotato di servizio igienico;
 - servizi igienici collettivi di piano;
 - deposito biancheria sporca;
 - deposito biancheria pulita;
 - locale per il deposito carrozzine.

4.6.1. Area abitativa

L'area abitativa è costituita dalle camere destinate agli ospiti, con annesso servizio igienico, dimensionate per ospitare uno o due posti letti ed aventi le seguenti dimensioni:

Superficie per posto letto:

- mq. 12 per una persona;
- mq. 18 per due persone.

E' preferibile che il 40% dei posti letto del nucleo siano ubicati in camere singole, al fine di consentire una migliore gestione di ospiti con gravi disturbi comportamentali.

Tutte le stanze da letto devono essere provviste di finestra apribile.

Al fine di consentire l'utilizzazione dei servizi igienici anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, gli stessi devono essere dimensionati e attrezzati nel rispetto delle normative nazionali e locali di riferimento, che qui di seguito si richiamano:

- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici - 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.M. 21 maggio 2001, n. 308 - "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

I servizi igienico-sanitari, annessi alle stanze da letto, devono essere dotati d'antibagni e provvisti di ventilazione naturale o forzata meccanica temporizzata; la ventilazione forzata deve avere un funzionamento che garantisca un adeguato ricambio orario d'aria, eventualmente modulato in due diverse intensità d'estrazione, una minimale continua o ad intermittenza temporale e l'altra intensificata al momento dell'utilizzazione del servizio.

Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri d'altezza di materiale lavabile ed impermeabile.

Dimensioni minime servizio igienico.: mt. 2,10 x 2,10.

4.6.2. Servizi di nucleo



Soggiorno: deve essere organizzato in uno spazio elementare, provvisto di poltrone per il riposo e televisione, arredato in modo da consentire diverse attività in contemporanea, senza che gli ospiti si disturbino a vicenda.

Tali spazi devono adottare pavimentazioni dal colore omogeneo e, preferibilmente, "morbide", al fine di ridurre gli effetti da impatto a terra in caso di caduta.

Superficie indicativa media per utente:

- mq. 1,50;
- mq. 2,00 (per un nucleo da 10 p.l.).

Sala da pranzo: ubicata di norma vicino alla cucina e possibilmente ad essa collegata da idoneo passavivande, il locale deve contenere tavoli a 4 posti e sedie con braccioli.

Superficie indicativa media per utente:

- mq. 1,50;
- mq. 2,00 (per un nucleo da 10 p.l.).

Cucinotta: la cucina di nucleo è da intendersi come locale accessorio e di supporto alla cucina centralizzata, a disposizione del personale e degli ospiti con funzioni di sporzionamento dei cibi preconfezionati, tisaneria, lavaggio stoviglie personali, ecc.

La cucina di nucleo può essere anche utilizzata per la terapia occupazionale domestica e deve essere composta da una batteria completa di: frigorifero, piastre elettriche dotate di temporizzatore, lavello e piano di lavoro richiudibili.

Superficie indicativa media per utente:

- mq. 0,50;
- mq. 1,00 (per un nucleo da 10 p.l.).

Bagno assistito: per ogni nucleo abitativo, è previsto un bagno assistito per l'igiene personale degli ospiti, attrezzato con: una vasca libera su tre lati ed appoggiata con una testata corta alla parete, al fine di consentire al personale di assistere gli ospiti in modo adeguato.

Sono preferibili vasche a sedile con accesso frontale mediante paratie estraibili la vasca deve essere provvista di miscelatore termoscopico, comando erogazione acqua attraverso doccetta e sistema di disinfezione.

Al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dalla vasca assistita, il N.A.T. deve essere dotato di apposito solleva persone elettrico.


Superficie indicativa media per utente:

- mq. 0,75;
- mq. 1,50 (per un nucleo da 10 p.l.).

Locali per il personale d'assistenza: per ogni nucleo abitativo è necessario prevedere un locale da adibire al personale d'assistenza, con annesso servizio igienico, preposto, altresì, al deposito medicinali ed eventualmente delle cartelle cliniche.

Nei locali di servizio per il personale deve essere previsto anche il terminale delle attrezzature di comunicazione (videocitofoni, campanelli, pannelli telematici) per le richieste degli ospiti di aiuto ed assistenza.

Superficie indicativa media per utente:



- mq. 1,25;
- mq. 2,50 (per un nucleo da 10 p.l.).

Servizi igienici collettivi di piano: i locali igienici ad uso collettivo devono essere previsti ad ogni piano della struttura residenziale ed in prossimità di tutti gli ambienti ad uso collettivo.

I locali igienici, suddivisi in due sezioni per sesso, devono contenere al minimo un vaso ed un lavabo ciascuno, suddivisi da adeguato antibagno dove sono posti i lavabi.

Si rammenta che almeno un servizio igienico per piano ad uso collettivo deve essere accessibile per soggetti disabili su sedia a ruote.

Superficie indicativa media per utente:

- mq. 0,50 (per 1 - 2 nuclei);
- mq. 1,00 (per un nucleo da 10 p.l.).

Deposito biancheria sporca: tale locale deve essere previsto al piano ove sono localizzati i nuclei residenziali e deve essere ben ventilato. La biancheria sporca deve essere confezionata in sacchi a tenuta stagna o canalizzati in apposito cavedio ed il percorso dal locale deposito alla lavanderia deve essere separato dai percorsi delle vivande e degli ospiti.

Superficie indicativa media per utente:

- mq. 0,50 (per 1 nucleo 10/20 pl.);
- mq. 0,25 (per 2 nuclei).

Deposito biancheria pulita: anche questo locale deve essere previsto per ogni nucleo residenziale, deve essere preposto al ricambio veloce della biancheria ed alla sua conservazione in perfette condizioni microclimatiche. A tal fine deve essere ben areato e privo di riscaldamento. I locali devono essere attrezzati in genere con scaffali metallici o con scaffali a gravità per facilitare le operazioni di carico e scarico della biancheria.

Superficie indicativa media per utente:

- mq. 0,50 (per 1 nucleo 10 pl.);
- mq. 1,00 (per 2 nuclei).

Locale per il deposito carrozzine: è un locale previsto al piano ed è destinato al ricovero di carrozzine, ausili, ecc..

Superficie indicativa media per utente:

- mq. 0,20 (per 1 o 2 nuclei abitativi).



CENTRI DIURNI ALZHEIMER

TAB. 1

ASL	EX ASL	CENTRI DIURNI ALZHEIMER ATTIVI		PARERE ai sensi art. 8 ter D.lgs 502/92		TOTALE ATTIVI+PARERE 8TER	Popolazione ultra 65 enne (anno 2007) Fonte ISTAT	RISULTATO ALZHEIMER Sensitività
		POSTI	TOTALE	POSTI	TOTALE			
TO1	1	20	55		0	55	120.610	0,05
	2	35						
TO2	3	16	36		0	36	94.643	0,04
	4	20						
TO3	5	46	58		0	58	104.196	0,06
	10	12						
TO4	6		15	20	20	35	124.492	0,03
	7	15						
	9							
TO 5	8	40	40	10	10	50	59.584	0,08
VC	11		0		0	0	43.958	
BI	12	25	25		0	25	43.897	0,06
NO	13	20	20		0	20	71.605	0,03
VCO	14	15	15		0	15	40.082	0,04
CN1	15	5	5		0	5	92.034	0,01
	16							
	17							
CN2	18		0	20	20	20	36.978	0,05
AT	19	20	20		0	20	49.628	0,04
AL	20	15	15		0	15	116.833	0,01
	21							
	22							
TOTALE			304		50	354	998.540	0,04



Tab. 2 - Elenco dei CENTRI DIURNI ALZHEIMER attivi

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	POSTI
TO 1	PRESIDIO VALLETTA	VIA FARINELLI 25	TORINO	TO	20
	CENTRO DIURNO ALZHEIMER C/O RSA	VIA SPALATO 14	TORINO	TO	35
TO 2	CENTRO DIURNO INTEGRATO C/O RSA	VIA VALGIOIE 39	TORINO	TO	16
	CENTRO DIURNO INTEGRATO AURORA	VIA SCHIO 1	TORINO	TO	20
TO 3	CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI	VIA COTTA 20	GRUGLIASCO	TO	20
	CENTRO DIURNO VILLA SAN TOMMASO	VIA SAN TOMMASO 26	BUTTIGLIERA ALTA	TO	26
	RIFUGIO RE CARLO ALBERTO	LOC. MUSSET 1	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	12
TO 4	CENTRO DIURNO ALZHEIMER C/O RSA	PIAZZA CAVOUR	VOLPIANO	TO	15
TO 5	RESIDENZA ANNI AZZURRI (LA VIGNA)	VIA BORNARESIO 22	CARMAGNOLA	TO	10
	CASA DI RIPOSO ORFANELLE	VIA TANA 5	CHIERI	TO	10
	RESIDENZA LATOUR	STRADA REVIGLIASCO 7	MONCALIERI	TO	20
BI	OPERA PIA CERINO ZEGNA	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 196	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	15
	CENTRO DIURNO EX PRESIDIO OSPEDALIERO	VIA MARCONI 18	TRIVERO	BI	10
NO	CASTELLO DI SUNO	PIAZZA CASTELLO 3	SUNO	NO	20
VCO	CASA ANZIANO M. LAGOSTINA	VIA RISORGIMENTO 5	OMEGNA	VB	15
CN 1	CENTRO DIURNO SPERIMENTALE c/o MATER AMABILIS-SEZ ANGELI	VIALE MISTRAL 1	CUNEO	CN	5
AT	CENTRO DIURNO DISTURBI COGNITIVI	VIA BOCCA 7	ASTI	AT	20
AL	C.D.I. AIMA C/O L'ORCHIDEA	STRADA ROSTA 1 - FRAZ. CABANETTE	ALESSANDRIA	AL	15
					304



Tab. 3 - Elenco dei CENTRI DIURNI ALZHEIMER con parere acquisito ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs 502/92

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	POSTI
TO 4	R.I.S.S.	VIA TORINO 99	CASELLE T.S.E	TO	20
TO 5	CENTRO DIURNO PRESIDIO S.GIOVANNI	VIA CASTELLO 41/G	NONE	TO	10
CN 2	R.S.A.	VIA MELICA 3	CANALE	CN	20
					50



NUCLEI RESIDENZIALI ALZHEIMER

TAB. 4

ASL	EX ASL	NUCLEI RESIDENZIALI ALZHEIMER ATTIVI		PARERE ai sensi art. 8 ter d.lgs 502/92		TOTALE NUCLEI ATTIVI+PARERE 8TER	Popolazione ultra 65 enne Fonte ISTAT (anno 2007)	P.L./100 Ab. ultra 65enni
		POSTI LETTO	TOTALE	POSTI LETTO	TOTALE			
TO1	1	24	50	22	22	72	120.610	0,06
	2	26						
TO2	3	20	40	16	56	96	94.643	0,10
	4	20		40				
TO3	5		26	44	44	70	104.196	0,07
	10	26						
TO4	6		56	20	20	76	124.492	0,06
	7	56						
	9							
TO 5	8	72	72	20	20	92	59.584	0,15
VC	11	42	42		0	42	43.958	0,10
BI	12	20	20		0	20	43.897	0,05
NO	13	42	42	20	20	62	71.605	0,09
VCO	14	30	30		0	30	40.082	0,07
CN1	15	10	67		0	67	92.034	0,07
	16							
	17	57						
CN2	18		0	25	25	25	36.978	0,07
AT	19	40	40		0	40	49.628	0,08
AL	20		20		20	40	116.833	0,03
	21	20		20				
	22							
TOTALE			505		227	732	998.540	0,07



Tab. 5 - Elenco dei NUCLEI RESIDENZIALI ALZHEIMER attivi

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	POSTI LETTO
TO 1	CONVITTO PRINCIPessa F. DI SAVOIA	VIA PRINC. FELICITA DI SAVOIA 8/11	TORINO	TO	11
	PRESIDIO VALLETTA	VIA FARINELLI 25	TORINO	TO	13
TO 2	RSA SPALATO	VIA SPALATO 14	TORINO	TO	26
	LE TERRAZZE	CORSO TOSCANA 204	TORINO	TO	10
	SENIOR RESIDENCE	VIA SERVAIS 80	TORINO	TO	10
	VILLA ANNA MARIA	VIA PARMA 70/LUNGO DORA FIRENZE 119	TORINO	TO	20
TO 3	RIFUGIO RE CARLO ALBERTO	LOC. MUSSET 1	LUSERNA S. GIOVANNI	TO	26
TO 4	RESIDENZE ANNI AZZURRI	VIA BERTETTI 22	VOLPIANO	TO	16
	RSA AZIENDALE	VIA MEZZALUNA 55	SAN MAURO	TO	20
	RSA AZIENDALE	VIA VERCELLI 30	SETTIMO TORINESE	TO	20
	RESIDENZA IL GIGLIO	VIA COLOMBARO 4	ALBUGNANO	AT	16
TO 5	RESIDENZA ANNI AZZURRI (LA VIGNA)	VIA BORNARESIO 22	CARMAGNOLA	TO	21
	CASA SOGGIORNO ANZIANI SAN GIUSEPPE	VIA ALDO MORO 2	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	20
	RESIDENZA LATOUR	STRADA REVIGLIASCO 7	MONCALIERI	TO	15
	CASA DI RIPOSO LA CONSOLATA	VIALE DELLA CONSOLATA 44	BORGIO D'ALE	VC	20
VC	RESIDENZA I ROVERI	VIA VERDI 5	CARESANABLOT	VC	10
	RESIDENZA SAN CARLO	VIA MARCONI 18/A	PRAROLO	VC	12
BI	OPERA PIA CERINO ZEGNA	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 196	OGGIEPPPO INFERIORE	BI	20
NO	CICA RESIDENZE	VIA BERGAMASCHI 6	CASALBELTRAME	NO	20
	CASTELLO DI SUNO	PIAZZA CASTELLO 3	SUNO	NO	22
VCO	O.P. DOTTOR UCCELLI	PIAZZA OSPEDALE 6	CANNOBIO	VB	20
	CASA ANZIANO M. LAGOSTINA	VIA RISORGIMENTO 5	OMEGNA	VB	10
CN 1	RESIDENZA VILLA FLORITA	FRAZIONE MONTEFALLONIO 36	PEVERAGNO	CN	10
	CASA PER ANZIANI MONS. CRAVERI-OGGERO	VIA DELL'ANNUNZIATA 22	FOSSANO	CN	15
	RESIDENZA LA CORTE	VIA MARCONI 163	MARENE	CN	22
	OPERA PIA TAPPARELLI D'AZEGLIO	VIA CUNEO 16	SALUZZO	CN	20
AT	RESIDENZA CASAMIA ASTI	LOC. CANOVA 11 - SS10	ASTI	AT	20
AL	RESIDENZA CASAMIA ROSBELLA	STR. SAN PIETRO 43/m LOC. ROSBELLA	NIZZA MONFERRATO	AT	20
	CASA DI RIPOSO E RICOVERO	PIAZZA C. BATTISTI 1	CASALE MONFERRATO	AL	20
					505

Tab. 6 - Elenco dei NUCLEI RESIDENZIALI ALZHEIMER con parere acquisito ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs 502/92

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.	POSTI LETTO
TO 1	RESIDENZA CROCETTA	VIA CASSINI 14	TORINO	TO	22
TO 2	CASA SERENA	CORSO LOMBARDIA 115	TORINO	TO	16
	R.I.S.S. AREA MONGRANDO	VIA OROPA	TORINO	TO	20
	RESIDENZA GINEVRA	VIA BENEVENTO	TORINO	TO	20
TO 3	R.I.S.S.	VIA ORBASSANO - FRAZIONE BORGARETTO	BEINASCIO	TO	20
	VILLA SAN TOMMASO	VIA SAN TOMMASO 6	BUTTIGLIERA ALTA	TO	24
TO 4	R.I.S.S.	VIA TORINO 99	CASELLE T.S.E	TO	20
TO 5	R.S.A.	ZONA TORRENTE SANGONE	NICHELINO	TO	20
NO	SANTA RITA	LOCALITA' CANTON DI MEZZO	NEBBIUNO	NO	20
CN 2	R.S.A.	VIA MELICA 3	CANALE	CN	25
AL	FONDAZIONE VALENZA ANZIANI	CIRCONVALLAZIONE OVEST 32	VALENZA PO	AL	20
					227



Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 39-11190

Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungosostegno di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23.7.2007.

A relazione degli Assessori Artesio, Migliasso:

L'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" dispone che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, viene istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze" al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

L'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del "Fondo per le non autosufficienze" siano adottati dal Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro della Salute, con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281.

In data 20 settembre 2007 è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281.

Per quanto sopra, il Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha attribuito alle Regioni con proprio Decreto, in data 12 ottobre 2007, le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" relative all'anno 2007 e la quota assegnata alla Regione Piemonte, secondo i criteri precisati dal Decreto stesso, era pari ad euro Euro 7.797.985,90.

Con D.G.R. n. 55-9323 del 28.7.2008, ("Definizione delle modalità e dei criteri dell'utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e dei Soggetti Gestori delle funzioni socio assistenziali (EE.GG), delle risorse assegnate a livello nazionale, al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2007 ed attribuite alla Regione Piemonte"), la somma di euro 7.797.985,90 è stata destinata per l'attivazione in ogni Distretto sanitario ovvero per il rafforzamento e l'ulteriore messa a punto sotto il profilo organizzativo e gestionale, laddove già avviato, dello Sportello unico Socio-Sanitario configurabile come porta unitaria di accesso del cittadino alle informazioni relative agli ambiti sociale, assistenziale e sanitario e come primo momento di restituzione degli interventi.

La deliberazione succitata prevedeva l'attivazione sul territorio di Sportelli unici Socio-Sanitario allo scopo di porre particolare attenzione nel migliorare e facilitare l'accesso ai servizi soprattutto da parte di anziani affetti da patologie, che determinano condizioni di non autosufficienza nonché persone, minori e adulte, affette da

patologie croniche invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia e persone colpite da minorazione fisica.

Tali progetti dovevano essere definiti mediante "Protocolli d'intesa" fra le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e ogni Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali dello stesso ambito distrettuale, individuando un Ente capofila col compito di provvedere al coordinamento e alla gestione delle risorse assegnate.

Con Decreto interministeriale del 6 agosto 2008 il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il decreto per l'assegnazione e il riparto delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze" per gli anni 2008 e 2009, per i quali la dotazione complessiva è pari a 300 milioni di euro, per il 2008, e a 400 milioni di euro, per il 2009, sulla base di quanto definito dall'art. 2 comma 465 della l. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

Il comma 2 dell'art. 1 sia del Decreto del 12 ottobre 2007 sia del Decreto del 06 agosto 2008 hanno indicato i criteri utilizzati, basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente per regione, di età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 nella misura del 40%.

Nel rispetto dei suddetti criteri le risorse destinate dal Decreto Ministeriale alla Regione Piemonte per l'anno 2008 sono pari ad euro 23.510.441,74.

La Regione Piemonte ha attivato negli anni una diversificazione di servizi a favore della non autosufficienza e intende potenziare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, sostenendo in particolare, là ove sia possibile, il mantenimento al domicilio.

Il Piemonte si contraddistingue per essere, rispetto alle medie nazionali, fra i territori "più anziani" d'Italia, con, a fine 2007, una percentuale di anziani ultra 65enni pari al 22,69 %.

Se però l'allungamento della vita, che rappresenta un'importante conquista oltre che una sfida per l'intera società e per la nostra Regione, modifica i profili demografici in modo così radicale relativamente alla composizione per classi d'età, allo stesso tempo la cosiddetta fase di "vita critica" delle persone (comparsa di disabilità e non autosufficienza) cresce in termini percentuali.

La Regione Piemonte considera, pertanto, prioritario e strategico proseguire nell'attività di programmazione e progettazione, attraverso la previsione di azioni coordinate tra i Soggetti Gestori delle attività socio-assistenziali e le A.S.L., di servizi sempre più adeguati alle differenti e complesse necessità dei soggetti anziani non autosufficienti, anche in considerazione del costante e continuo aumento della domanda di assistenza socio-sanitaria a favore di tali soggetti, attraverso una diversificazione delle risposte ai loro bisogni socio-sanitari.

Nell'ambito di tali interventi la Regione ha promosso inoltre significative azioni tese a migliorare le competenze delle persone impegnate nel lavoro di cura attra-

verso la definizione di standard formativi per le assistenti familiari.

Inoltre, con la D.G.R. n. 46-8204 dell'11 febbraio 2008 e la D.G.R. n. 37-9657 del 22 settembre 2008, sono stati promossi ulteriori progetti e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, utilizzando uno specifico fondo messo a disposizione dalla legge finanziaria per il 2007 a favore degli Enti Gestori istituzionali dei servizi sociali, per l'attivazione di una o più delle seguenti azioni:

- servizi di informazione per le/gli assistenti familiari e di sensibilizzazione per le famiglie (es. sportelli informativi, azioni di comunicazione/sensibilizzazione);
- azioni di rafforzamento delle competenze: bilancio di competenze, moduli informativi e formativi, rielaborazione dell'esperienza;
- servizi di accompagnamento/tutoring/sostituzione: servizi di sostituzione delle assistenti familiari durante le assenze per la partecipazione ai moduli formativi, servizio di tutoring da parte di un operatore socio-sanitario.

Il sostegno alla domiciliarità ha l'obiettivo di supportare le risorse proprie di ogni persona, della rete familiare, della comunità, per mantenere quanto più possibile la persona anziana non autosufficiente nel suo contesto abituale.

La D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" ha approvato, tra l'altro, gli indirizzi e le linee guida per "L'articolazione delle Cure Domiciliari nella fase di Lungoassistenza".

Nell'attuale contesto regionale l'applicazione della suddetta deliberazione è parziale e disomogenea - così come evidenziato da una recente indagine, condotta congiuntamente dagli Assessorati regionali al Welfare e Tutela della Salute e Sanità e supportata dall'ARESS, svoltasi nel mese di giugno 2008 - e ha dato luogo a una moltitudine di sperimentazioni territoriali diverse.

Tale disomogeneità applicativa, o mancata applicazione, rende l'accesso e le modalità erogative delle "Cure domiciliari in Lungoassistenza" fortemente diseguali per i cittadini piemontesi.

Pertanto, scaturisce la necessità di ricondurre, per quanto possibile, ad uniformità il diritto ad un intervento compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza, così come viene esplicitato nell'Allegato A), parte sostanziale ed integrante del presente atto deliberativo, avente come oggetto "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti".

Altresì, nel succitato Allegato A), si è provveduto all'istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità di anziani non autosufficienti, disciplinando, tra l'altro, i destinatari, i massimali, le condizioni per l'erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario, nonché fissando il principio che, sulle suddette prestazioni socio-sanitarie, l'A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'utente / EE.GG.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'Allegato A), di cui sopra, viene destinata la somma di cui al fondo per la non autosufficienza richiamato in premessa, relativo all'anno 2008, per un importo di euro 21.513.967,74, le cui modalità di erogazione sono dettagliatamente indicate nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In particolare, l'erogazione della suddetta somma è subordinata alla definizione e predisposizione di Accordi, debitamente sottoscritti dalle A.S.L. e dagli EE.GG. in ogni ambito distrettuale, in cui viene individuato l'Ente capofila, che provvederà alla gestione delle risorse assegnate.

Altresì, tali Accordi devono essere predisposti e trasmessi alla Direzione regionale Sanità e alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento.

La Direzione Sanità, previa intesa con la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia, disporrà con apposito provvedimento dirigenziale l'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti individuati quali capofila dagli Accordi suddetti, per ogni ambito distrettuale, facendo riferimento alla popolazione ≥ 65 anni della Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte (BDDE) 2007.

Relativamente a realtà territoriali specifiche, quali ad esempio l'area torinese laddove un unico Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali afferisce a due Aziende Sanitarie, l'Accordo può includere più realtà distrettuali.

Trattandosi, inoltre, nella fattispecie di interventi soggetti a compartecipazione, si rappresenta, altresì, la necessità di dare indicazioni circa i relativi criteri di partecipazione alla spesa.

In particolare, la D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 ha individuato le modalità di contribuzione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali; modalità che prevedono la valutazione del solo reddito e patrimonio individuale.

La D.G.R. n. 64-9390 del 1 agosto 2008 ha adottato analoghe disposizioni per quanto concerne la compartecipazione al costo della retta di residenzialità per le persone con handicap permanente grave.

Le citate deliberazioni dispongono, altresì, la promozione di forme di incentivazione a favore degli EE.GG., che adottano i citati criteri di compartecipazione.

Per esigenze di uniformità ed equità, l'Allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, estende le modalità di valutazione del reddito e del patrimonio individuale di anziani non autosufficienti e di disabili gravi alla determinazione delle quote contributive, relative al costo delle prestazioni di natura domiciliare, e prevede l'erogazione di incentivi ad hoc.

I criteri di compartecipazione, previsti dal suddetto Allegato C), si applicano esclusivamente alla componente del costo dei servizi domiciliari, che è a carico degli utenti.

La Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia eroga agli EE.GG. la somma di € 1.996.474,00, assegnata dalla Direzione regionale Sanità, a titolo di incentivo per l'adozione dei suddetti criteri di compartecipazione.

La Giunta regionale,

sentita la relazione che precede, convenendo appieno con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

vista la legge regionale 8.01.2004, n. 1;

vista la legge 27.12.2006, n. 296;

visto il decreto interministeriale 6.08.2008;

vista la d.g.r. 51-11389 del 23.12.2003;

vista la d.g.r. n. 37-6500 del 23.07.2007;

vista la d.g.r. n. 42-8390 del 10.03.2008;

vista la d.g.r. n. 64-9390 del 1.08.2008;

preso atto delle riunioni tenutesi nel tavolo L.E.A. in data 06.11.2008 e 09.12.2008;

acquisito il preventivo parere favorevole del CORESA, espresso in data 17 marzo 2009;

a voto unanime,

delibera

di definire il riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria in lungoassistenza, l'istituzione del Contributo economico a sostegno della domiciliarità per anziani non autosufficienti, i destinatari, i massimali, le condizioni per l'erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario, nonché di fissare il principio che, sulle suddette prestazioni socio-sanitarie, l'A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'utente (EE.GG) Enti Gestori, secondo quanto disciplinato dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire, che qualora il beneficiario al contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza sia titolare di Indennità di Accompagnamento, tale previdenza deve essere utilizzata per la copertura della componente sociale, secondo quanto disciplinato dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di definire le modalità per la predisposizione sia degli Accordi, tra Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, sia del Monitoraggio di applicazione della presente deliberazione, secondo quanto definito nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che, nell'ambito di ogni Distretto sanitario, deve essere individuato, in sede di Accordo, un Ente capofila, il quale deve provvedere alla gestione delle risorse assegnate;

di assegnare la somma complessiva di € 21.513.967,74 finalizzata all'erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità per anziani non autosufficienti in lungoassistenza;

di stabilire che l'erogazione della suddetta somma è subordinata alla definizione e presentazione alla Direzione regionale Sanità e alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia degli Accordi A.S.L./EE.GG., in ogni ambito distrettuale, che devono essere predisposti e trasmessi entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento;

di stabilire che la Regione, attraverso provvedimento dirigenziale della Direzione regionale Sanità – da adottarsi d'intesa con la Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia - proceda ad assegnare le risorse finanziarie per l'erogazione del contributo economico in oggetto ad ogni Ente capofila, previa acquisizione dei relativi Accordi, secondo un parametro, facendo riferimento alla popolazione ≥ 65 anni (BDDE 2007), definita a livello distrettuale

di estendere sia a soggetti anziani non autosufficienti - la cui non autosufficienza sia stata accertata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica - sia a persone con handicap permanentemente grave - certificato ai sensi della L. 104/92, secondo il percorso progettuale definito dall'Unità di Valutazione Handicap (U.V.H.) territorialmente competente – al fine della determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, i criteri di contribuzione di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007, secondo le modalità previste dal citato Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che la Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia proceda ad erogare agli EE.GG. la somma di € 1.996.474,00, assegnata dalla Direzione regionale Sanità, a titolo di incentivo per l'adozione dei criteri di compartecipazione previsti nell'Allegato C);

di dare atto che alla spesa complessiva pari a euro 23.510.441,74 si fa fronte con l'impegno n. 6757 disposto cap. 156988 del Bilancio anno 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A)

Allegato B)

Allegato C)

Allegato A)

RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE SOCIO SANITARIA E ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER LA LUNGOASSISTENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

PREMESSA

I nuovi crescenti bisogni dei soggetti non autosufficienti comportano, per la loro intensità e consistenza, una rivisitazione dell'attuale sistema dell'offerta dei servizi nell'ambito delle "Cure Domiciliari", che, in relazione alle modalità attuative dell'Allegato A "L'articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungoassistenza" della DGR n. 51 - 11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria", riconsideri il sistema delle prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria, ormai composite e diversificate.

Nell'attuale contesto regionale l'applicazione della suddetta D.G.R. 51 - 11389/03 - così come evidenziato da una recente indagine, svoltasi nel mese di giugno 2008, condotta congiuntamente dagli Assessorati Regionali al Welfare e alla Tutela della Salute e Sanità e supportata dall'ARESS - è parziale e disomogenea ed ha dato luogo a una moltitudine di sperimentazioni territoriali diverse. Tale disomogeneità applicativa, o mancanza di applicazione, rende l'accesso e le modalità erogative delle "Cure Domiciliari in Lungoassistenza" fortemente "diseguale" per i cittadini piemontesi, e determina la necessità di ricondurre, per quanto possibile, ad uniformità il diritto ad un intervento compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Tra le molteplici criticità rilevate dall'indagine emerge, in particolare, la necessità di una ridefinizione più adeguata ed attuale delle "Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria", che non possono più essere esclusivamente ricondotte alla figura professionale dell'ADEST/OSS, ma devono essere estese al riconoscimento del lavoro di cura prestato da familiari e/o conviventi, da volontari riconosciuti, attraverso lo strumento "dell'affidamento", nonché da assistenti familiari.

Il riconoscimento di tali figure, quali soggetti che intervengono nelle prestazioni di assistenza tutelare, consente non solo di meglio interpretare ciò che nella D.G.R. n. 51 - 11389/2003 viene indicato come *"risorsa locale adeguata e validata dalle competenti Unità Valutazione Geriatrica (U.V.G.) nell'ambito del Progetto individuale"*, ma anche di realizzare quanto espresso a tal proposito dal Piano Socio Sanitario Regionale 2007/2010 - paragrafo 4.5.2 - e di rendere coerente quanto previsto dalla recente D.G.R. n. 42 - 8390 del 10 marzo 2008 "Cartella Geriatrica dell'Unità di Valutazione Geriatrica e Linee Guida del Piano Assistenziale Individuale".

Tale riconoscimento dà l'opportunità di regolamentare in modo omogeneo il "Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza", che sotto diverse forme e modalità viene attualmente erogato da Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) ed Enti Gestori della funzioni socio-assistenziali (EE.GG.) in alcuni territori regionali ad anziani non autosufficienti, in base a semplici accordi locali, proponendolo come uno degli strumenti, a disposizione delle Unità di Valutazione

Geriatrica, da utilizzare per la realizzazione del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) in Lungoassistenza (LA), in applicazione dei L.E.A. sulle Cure Domiciliari.

Il Contributo economico a sostegno alla domiciliarità in lungoassistenza, oggetto del presente atto deliberativo, viene inizialmente e prioritariamente rivolto alle persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti nel territorio piemontese.

Nel corso degli anni, a partire dalla D.G.R. n. 113-16221/92 fino alla D.G.R. n. 42-8390/2008, sono stati progressivamente definiti i criteri di valutazione sanitaria e sociale dei soggetti anziani.

Attualmente sono in fase di studio e predisposizione gli atti normativi relativi alla valutazione di altre categorie di soggetti non autosufficienti, che nella misura in cui saranno validati ed approvati, consentiranno la progressiva estensione del Contributo economico di sostegno alla domiciliarità in lungoassistenza a tutti i soggetti non autosufficienti, indipendentemente dalla fascia di età.

1. RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI ASSISTENZA TUTELARE

Il Riordino delle prestazioni socio sanitarie di assistenza tutelare comporta, in questa fase, un'identificazione più precisa dei ruoli da attribuire ai vari attori interagenti nel sistema delle Cure Domiciliari, riconoscendo ciò che "di fatto" è già diffusamente presente, con modalità diverse, nel territorio regionale.

Tale riordino è altresì necessario a rendere meglio applicabile quanto è stato deliberato con le recenti D.G.R. 21-7391 del 12 novembre 2007 "Rivalutazione dei parametri di riferimento per l'attribuzione del "peso" ai casi di Cure domiciliari correlato al consumo delle risorse impiegate. Criteri per le procedure di addebito in ambito extraregionale per prestazioni non soggette a compensazione" e della già succitata D.G.R. 42-8390/2008.

In particolare quest'ultima, nel definire Linee Guida per la realizzazione del P.A.I. domiciliare in lungoassistenza, considera la possibilità del contributo di nuove figure "professionali" (es. l'assistente familiare) e figure non professionali come i familiari e gli affidatari, nonché di prestazioni sociali a valenza sanitaria.

L'identificazione e il riconoscimento delle prestazioni socio sanitarie si ispira fundamentalmente ai seguenti principi:

- promozione e sostegno del ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà intrafamiliare e svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;
- promozione e sostegno dell'assunzione di un ruolo parafamiliare da parte di volontari singoli attraverso la modalità dell'affidamento familiare, distinguendo tra l'esercizio di funzioni tipiche della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;

- definizione del ruolo esercitato dagli operatori professionali di diversa qualifica nel sistema della cura - in questo caso assistenti domiciliari e collaboratori familiari - in relazione allo specificità professionale e alla necessità di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane.

Di seguito si descrivono le fondamentali prestazioni oggetto del presente "Riordino", identificandone le caratteristiche e specificandone chi le esegue, sia questa figura professionale o non.

ASSISTENZA TUTELARE SOCIO SANITARIA NELLE CURE DOMICILIARI

IN LUNGOASSISTENZA

Assistenza domiciliare	<p>Interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua, per consentire la permanenza al domicilio il più a lungo possibile e ritardando un eventuale ricorso alla istituzionalizzazione, attraverso un sostegno diretto nell'ambiente domestico e nel rapporto con l'esterno.</p> <p>Costituiscono pertanto ambiti di intervento la cura e igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, la cura e l'igiene ambientale, il disbrigo pratiche, l'accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti, l'aiuto nella vita di relazione ecc.</p>	<p>L'Adest(1)/OSS: * Per gli operatori Adest/OSS si individua come peculiare e vincolante l'esercizio di un ruolo di supporto professionale, così come definito dalla D.G.R. 46-5662 del 25 marzo 2002 ".</p> <p>L'Assistente familiare: ** Con il termine "Assistente Familiare" si intende unificare quel vasto ed eterogeneo "mondo" prevalentemente femminile, spesso di origine straniera, impropriamente definito "colf"/"badante", che quotidianamente ha compiti e responsabilità di cura. Si tratta di una figura che gestisce sia di cura alla persona sia il lavoro domestico della cura della casa, il lavoro svolto a domicilio in modo continuativo e/o residenziale, in rete con gli altri soggetti coinvolti (familiari, operatori pubblici e privati ecc.).</p>
Cure familiari **	Cure prestate ad un congiunto da parte di chi ha con l'interessato legami di tipo familiare, per legami di parentela o di affinità, oppure convive anagraficamente o di fatto con il beneficiario, attraverso un'assistenza diretta e personale.	Il familiare , che risulta parente o affine entro il 4° grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o il componente del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni lavorative), che può dedicare del tempo all'assistenza della persona non autosufficiente.
Affidamento**	<p>Intervento di carattere non professionale prestato tramite volontari, singoli o famiglie, che si rendono disponibili a sostenere nel quotidiano anziani singoli o in coppia, nell'intento di mantenerli a domicilio.</p> <p>Si distinguono due tipologie di affidamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diurna a domicilio della persona non autosufficiente; - residenziale, con una maggiore prevalenza del lavoro di cura, che comporta un inserimento della persona all'interno del nucleo affidatario. 	Il/la volontario/a capace di relazionarsi con una persona anziana nella quotidianità in un'ottica di solidarietà e vicinanza affettiva, per offrire un riferimento e un aiuto concreto a quelle persone prive di reti parentali o con familiari fragili e/o impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo. Per la sua natura volontaristica non richiede competenze professionali specifiche, mentre richiede invece competenze e disponibilità simili a quelle normalmente assicurate da una famiglia presente e capace.
Telesoccorso**	Installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità.	Il fornitore è riconosciuto da A.S.L./E.E.G.G., in tutti i casi, è necessario che il gestore metta a disposizione personale presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere le telefonate ed attivare gli

		opportuni interventi sia di effettuare telefonate "monitoraggio" ai soggetti in carico.
Pasti a domicilio**	Servizio di consegna pasti espletato direttamente presso l'abitazione dell'anziano.	Il fornitore è riconosciuto da A.S.L./EE.GG., che provvede direttamente al confezionamento e alla consegna a domicilio di pasti.

* prestazioni sanitarie a rilevanza sociale

** prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

(1) figura ad esaurimento

2. CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ IN LUNGOASSISTENZA.

Il Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, in questa fase prioritariamente rivolto a favore di persone anziane non autosufficienti, si configura come erogazione monetaria riconosciuta al beneficiario del P.A.I., per la copertura del costo dei servizi di assistenza tutelare socio sanitaria, descritte nel precedente paragrafo 1.

Le prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria sono soggette a compartecipazione paritaria fra A.S.L. e Utente/EE.GG., così come disposto dalla D.G.R. 51-11389/2003 e devono essere previste dal P.A.I. redatto secondo le modalità della D.G.R. 42-8390/2008.

I costi delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria sono da riferirsi:

- al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni di cura familiare e affidamento, secondo i massimali e le modalità successivamente stabilite;
- all'assunzione di un Assistente Familiare;
- all'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare del profilo professionale ADEST/OSS presso fornitori accreditati o riconosciuti dalle A.S.L./EE.GG.;
- all'acquisto del servizio di telesoccorso;
- all'acquisto di pasti a domicilio.

Il Contributo in questione rappresenta una delle modalità di realizzazione delle prestazioni previste dal P.A.I.

Il P.A.I. domiciliare può contenere un mix di prestazioni erogabili, come sopra specificate, integrabili con interventi semiresidenziali e/o residenziali temporanei di sollievo, all'interno dei massimali previsti di seguito.

Tali prestazioni possono essere realizzate sia attraverso l'offerta pubblica di assistenza tutelare socio sanitaria, secondo le modalità e gli accordi locali tra le A.S.L. e gli EE.GG., sia attraverso il contributo economico a sostegno della domiciliarità.

Ai fini di una applicazione di criteri uniformi di valutazione della situazione economica, rilevante per l'individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei servizi socio-assistenziali, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato C) del presente provvedimento.

2.1 Destinatari

I destinatari oggetto della presente deliberazione sono i soggetti anziani, che fanno domanda alla competente U.V.G. territoriale, e sono stati dichiarati non autosufficienti ed eligibili ad un Progetto di Cure Domiciliari in Lungoassistenza.

Gli anziani, già valutati ed in lista di attesa per la residenzialità o semiresidenzialità, nelle situazioni in cui non sia stato preso in considerazione un Progetto di domiciliarità da parte della competente U.V.G., possono richiedere una riprogettazione del Progetto stesso. Nel caso sussistano le condizioni è possibile passare ad un Progetto di domiciliarità, in analogia alla D.G.R. 42-8390/2008, la quale prevede che *“Qualora per sopravvenute circostanze il soggetto, con Progetto domiciliare o semiresidenziale necessiti di un Progetto di residenzialità, ridefinito sempre e comunque dall’U.V.G., verrà inserito nella lista d’attesa tenendo conto della data della prima valutazione”*.

I beneficiari del Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza sono esclusi dalla lista di attesa per un Progetto di Residenzialità, fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R.42-8390/2008.

Resta fermo quanto previsto dalle “Linee Guida di Vita Indipendente” di cui alla D.G.R. 48-9266 del 21 luglio 2008 “Linee Guida per la predisposizione dei Progetti di Vita Indipendente”, relativa alle persone ultrasessantacinquenni, fino a che sussistano i requisiti per il mantenimento del Progetto.

2.2 Massimali erogabili

Gli importi relativi al Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, devono essere erogati con i massimali di seguito indicati, rapportati ai livelli di intensità individuati nel Progetto di Cure Domiciliari in Lungoassistenza, definito dalla competente U.V.G., a norma della D.G.R. 42-8390/2008.

Tali importi si riferiscono alla copertura massima del costo di assistenza tutelare socio sanitaria prevista dal P.A.I.:

- | | |
|---|----------------------------|
| • Bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9) | fino a euro 800 mensili |
| • Media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15) | fino a euro 1.100 mensili |
| • Medio–alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15) | fino a euro 1.350 mensili* |
- *(1.640 se senza rete familiare)

Il costo dell’assistenza tutelare socio sanitaria prevista dal P.A.I. è per il 50% (componente sanitaria) a carico dell’A.S.L., mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell’Utente/EE.GG..

Qualora il beneficiario sia titolare di Indennità di Accompagnamento, tale previdenza va utilizzata per la copertura della componente sociale.

2.3 Condizioni e modalità di erogazione.

E' condizione indispensabile per l'erogazione del Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza l'accettazione da parte del soggetto destinatario, o del familiare, o, ove necessario, dell'amministratore di sostegno, del curatore, del tutore, dell'intero P.A.I. domiciliare, redatto dalla competente équipe interdisciplinare, prevista dalla D.G.R. 42-8390/2008.

Tale accettazione implica l'impegno dell'Utente alla corresponsione della quota eventualmente a suo carico.

A) Assistente familiare

Nei casi in cui il P.A.I. preveda l'attività di un Assistente Familiare, questo/a deve essere regolarmente assunto/a con l'applicazione del C.C.N. del Lavoro Domestico.

L'assistente familiare può essere assunto/a dal soggetto beneficiario o da fornitore riconosciuto da A.S.L. ed EE.GG.

B) Familiare

I due fondamentali ruoli esercitati dai familiari comportano differenziazioni sul piano del riconoscimento economico:

- 1) quando il familiare è solo caregiver, tale ruolo non è monetizzato, in quanto intrinseco al legame di parentela e all'eventuale scelta di convivenza;
- 2) nel caso in cui il familiare, oltre al ruolo di caregiver, svolga anche compiti di cura nei confronti di anziani non autosufficienti, secondo i tre livelli di necessità assistenziale sopramenzionati, sono previste quote di riconoscimento economico differenti a seconda della tipologia in cui è stato valutato il beneficiario, integrando nel P.A.I., oltre al lavoro dei familiari, altre prestazioni/servizi, che possono essere "mixati" fra di loro fino al massimale erogabile.

Nei casi in cui il P.A.I. preveda le attività di un familiare, con comprovata disponibilità di tempo e capacità, il Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza è concesso a favore del familiare che si fa carico, in via preminente, della cura e dell'assistenza dell'anziano, previa formalizzazione dell'impegno con A.S.L. ed EE.GG.

Si riconoscono pertanto ai **familiari**, che svolgono funzioni di cura, le seguenti quote:

- **Euro 200,00** per anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale;
- **Euro 300,00** per anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale;
- **Euro 400,00** per anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale.

Il contributo economico ai familiari non si configura come una remunerazione delle attività di assistenza svolte, ma si giustifica in relazione alle spese sostenute e all'eventuale mancato guadagno.

C) Affidatario

Nei casi in cui il P.A.I. preveda il ricorso "all'affidamento" diurno o residenziale, il Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza è concesso all'affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra.

Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona anziana. E' possibile la valutazione di eventuali eccezioni, legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di vicinato, nonché situazioni specifiche in aree geografiche ad alta dispersione territoriale.

Laddove il servizio sociale attiva l'affidamento a un volontario riconosciuto, l'attività del volontario può essere integrata dall'intervento domiciliare effettuato dall'assistente familiare o da altra figura professionale fino alla concorrenza del massimale previsto, analogamente a quanto avviene per i familiari.

Il contributo economico all'affidatario non si configura come una remunerazione delle attività di assistenza, bensì come un ristoro in relazione alle spese sostenute.

1) affidatario caregiver

Euro 200,00 quando l'affidatario esercita unicamente il ruolo di caregiver (ruolo più "leggero"), nel caso di bassa e media intensità assistenziale per un soggetto anziano non autosufficiente.

Tale ruolo sarà necessariamente integrato da altri servizi facenti parte del P.A.I. (es. assistente familiare).

2) affidatario con compiti di cura

Quando l'affidatario svolge anche compiti di cura, il contributo economico previsto è diversificato sulla base delle tipologie così ripartite:

- **Euro 400,00** per un soggetto anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale senza rete familiare;
- **Euro 500,00** per un soggetto anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale senza rete familiare;
- **Euro 600,00** per un soggetto anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale senza rete familiare, nei confronti del quale viene attivato un affidamento, ipotizzando un intervento che preveda, oltre a passaggi plurimi durante l'arco della giornata, anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità.

3) Affidamento residenziale

Si intende l'accoglienza temporanea/definitiva della persona anziana presso il domicilio dell'affidatario nei casi in cui l'assenza di reti parentali precluderebbe la permanenza presso la propria abitazione. Si tratta di un intervento connotato dalla continuità delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale, evitando/ritardando così il ricorso all'istituzionalizzazione dell'anziano, con un rimborso pari a **700,00 Euro** mensili.

2.4 Controversie

La Commissione Centrale per le rivalutazioni cliniche, di cui alla D.G.R. 74-28035 del 02/08/1999, integrata con le figure professionali in possesso di specifica competenza sull'area degli anziani - da individuarsi con apposito provvedimento regionale - costituisce il livello di riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie, che dovessero insorgere tra i diversi soggetti (A.S.L., EE.GG., utenti/familiari/associazioni rappresentative).

Allegato B)**ACCORDI**

Il finanziamento erogato ai soggetti individuati quali Enti capofila, pari a euro 21.513.967,74, è comprensivo della quota sanitaria e della quota sociale; pertanto tale finanziamento fa fronte alla copertura del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) anche per la parte sociale, se questa è dovuta, in base al regolamento di compartecipazione degli EE.GG.

A tal fine, sviluppando ulteriormente le significative e diffuse esperienze di comune collaborazione e costruzione da parte dei Distretti sanitari e dei Comuni/EE.GG., già maturate in ambito sociale nella costruzione dei Piani di Zona, le A.S.L. (per esse ogni Distretto sanitario) e ogni Comune/EE.GG., dello stesso ambito distrettuale, devono procedere alla definizione di Accordi debitamente sottoscritti dai rispettivi rappresentanti. Tali Accordi devono contenere almeno i seguenti punti:

- obiettivi comuni,
- metodologia, risorse umane e strumenti organizzativi integrati per la predisposizione del P.A.I.,
- soggetti coinvolti,
- individuazione Ente capofila,
- destinatari anziani non autosufficienti =>65 anni,
- servizi e interventi previsti,
- monitoraggio del P.A.I.,
- modalità di erogazione del contributo economico,
- tempistica di attivazione.

L'Accordo potrà prevedere, altresì, il mantenimento di eventuali importi attualmente in essere se più favorevoli per il cittadino.

Qualora vengano già corrisposti contributi economici con criteri ed importi diversi dal presente provvedimento, gli Accordi potranno definire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, le modalità di programmazione per l'adeguamento.

Inoltre, l'Accordo deve confermare che, per le prestazioni socio-sanitarie di assistenza tutelare da erogare, l'A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell'Utente/EE.GG.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione degli interventi, è necessario che l'erogazione delle prestazioni a rilievo sanitario sia attivata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento e l'erogazione delle prestazioni a rilievo sociale avvenga entro 90 giorni.

Relativamente a realtà territoriali specifiche, quali ad esempio l'area torinese, laddove un unico Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali afferisce a due Aziende Sanitarie, l'Accordo può includere più realtà distrettuali.

Gli Accordi devono essere predisposti e trasmessi, entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, alla Direzione regionale Sanità e alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. La Direzione Sanità, previa intesa con la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, disporrà con apposito provvedimento dirigenziale l'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti individuati quali Enti capofila dagli Accordi suddetti, per ogni ambito distrettuale, facendo riferimento alla popolazione =>65 anni della Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte (BDDE) 2007.

MONITORAGGIO

A livello locale l'équipe interdisciplinare, che predispone il P.A.I., e l'interessato (o chi per esso titolato) devono verificare almeno quadrimestralmente sia l'attuazione degli impegni previsti nel P.A.I. medesimo, anche mediante l'esame della relativa documentazione, sia il mantenimento delle condizioni di erogazione del contributo economico, nonché procedere ad una eventuale ridefinizione del P.A.I. stesso.

A livello regionale si prevede l'avvio di un sistema, allo stato attuale sperimentale, di monitoraggio e coordinamento tecnico di applicazione della deliberazione, tale da consentire, attraverso la definizione di indicatori e standard condivisi, una verifica puntuale e sistematica della domanda espressa, delle risorse utilizzate e degli interventi erogati.

L'arco temporale del monitoraggio va dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 ed i dati utili per la costruzione degli indicatori di cui alla Tabella A, dovranno essere inoltrati entro il 15 gennaio 2010 alla Direzione regionale Sanità e alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, utilizzando la Tabella B.

Tabella A

<i>Fenomeno da monitorare</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Standard</i>	<i>Numeratore e Denominatore dell'indicatore</i>
Domanda e Accessibilità (<i>Oggetto di valutazione: Soggetti che usufruiscono, liste di attesa...</i>)			
	(D1) Percentuale di anziani non autosufficienti > 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza rispettivamente bassa/media/medio-alta intensità nell'anno (l'indicatore valuta l'incidenza della domanda soddisfatta con i finanziamenti disponibili; evidenziare i casi già in carico in modalità integrata alla data di attivazione della delibera)	In prospettiva Definire Standard fabbisogno	<i>Numeratore</i> Numero di anziani non autosufficienti > 65 anni (e altri) che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza rispettivamente bassa/media/medio-alta intensità nell'anno (1) <i>Denominatore</i> Totale anziani > 65 anni del distretto/A.S.L. (2)

	(D2) Numero di soggetti in lista di attesa per l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (<i>L'indicatore valuta l'incidenza della domanda insoddisfatta</i>)		<i>Numeratore</i> Numero di soggetti in lista di attesa per l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (3)
	(D3) Numero di rinunce (a seguito: della valutazione, della presa in carico e del P.A.I.) agli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza		<i>Numeratore</i> Numero di rinunce (a seguito: della valutazione, della presa in carico e del P.A.I.) agli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (4)
Risorse (finanziarie e di personale)			
	(R4) Valore complessivo e pro capite dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (rispettivamente bassa/media/medio-alta intensità) erogati nell'anno		<i>Numeratore</i> Valore complessivo dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (bassa/media/medio-alta intensità) erogati nell'anno (5)
	(R5) Percentuale di spesa destinata a contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a favore di soggetti infraseessantacinquenni		<i>Numeratore</i> Spesa destinata a contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a favore di soggetti infraseessantacinquenni (6) <i>Denominatore</i> Valore complessivo dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza (bassa/media/medio-alta intensità) erogati nell'anno (5)
	(R6) Presenza dell' Equipe Interdisciplinare (ai sensi dell'Allegato D della D.G.R. 42-8390/2008) per la predisposizione dei P.A.I. (<i>L'indicatore valuta la dotazione organizzativa dell'A.S.L. nel far fronte agli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza</i>)	SI	Presenza dell' Equipe Interdisciplinare (7)
Attività (aspetti qualitativi e quantitativi)			
	(A7) Percentuale di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni rispettivamente Adest/OSS, Assistenti Familiari, Familiari, Affidatari (<i>L'indicatore valuta l'incidenza delle singole tipologie di interventi</i>)		<i>Numeratore</i> Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni rispettivamente Adest/OSS, Assistenti Familiari, Familiari, Affidatari (8) <i>Denominatore</i> Totale interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati (1)
	(A8) Percentuale di Assistenti Familiari regolarmente assunti secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico (<i>L'indicatore valuta l'appropriata erogazione degli interventi</i>)	100 %	<i>Numeratore</i> Numero di Assistenti Familiari regolarmente assunti secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico (9) <i>Denominatore</i> Numero di assegni di cura erogati con prestazioni di Assistenti Familiari (è un di cui dell'8)

Tabella B

	<i>Descrizione</i>	<i>Numero di casi da 01/07/09 a 31/12/09</i>
1	Numero di anziani non autosufficienti > 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a bassa intensità	
	<i>di cui già in carico in modalità integrata alla data di attivazione della delibera</i>	
	Numero di anziani non autosufficienti > 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a media intensità	
	<i>di cui già in carico in modalità integrata alla data di attivazione della delibera</i>	
	Numero di anziani non autosufficienti > 65 anni che hanno usufruito di contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza medio-alta intensità	
	<i>di cui già in carico in modalità integrata alla data di attivazione della delibera</i>	
2	Totale anziani > 65 anni residenti (dato BDDE)	
3	Numero di soggetti in lista di attesa per l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza	
4	Numero di rinunce (a seguito: della valutazione, della presa in carico e del P.A.I.) agli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza	
5	Valore dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza bassa intensità erogati nell'anno	
	Valore dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza media intensità erogati nell'anno	
	Valore dei contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza medio-alta intensità erogati nell'anno	
6	Spesa destinata a contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a favore di soggetti infraseessantacinquenni	
7	Presenza dell'Equipe Interdisciplinare (ai sensi dell'Allegato D della D.G.R. 42-8390/2008) per la predisposizione dei P.A.I.	
8	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni Adest/OSS	
	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni di Assistenti Familiari	
	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni di Familiari	
	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni di Affidatari	
	Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza erogati con prestazioni integrate	
9	Numero di Assistenti Familiari regolarmente assunti secondo il CCN del Lavoro Domestico	

Allegato C)**CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE PERSONE CON HANDICAP PERMANENTE GRAVE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA DOMICILIARE.**

L'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recita: "limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale (...) rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali", si applicano le disposizioni nel medesimo decreto contenute "nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Tale ultimo decreto è adottato "(...) al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione".

Tenuto conto che le modifiche al titolo V della Costituzione rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia ad esclusione dei livelli essenziali, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato la deliberazione n. 37-6500 del 23 luglio 2007 diretta a disciplinare:

- i criteri di compartecipazione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali, criteri che prevedono la valutazione del solo reddito e patrimonio individuale;
- le modalità di attribuzione di un incentivo a favore degli Enti Gestori e Comuni singoli che provvedano ad adottare regolamenti conformi ai suddetti criteri di compartecipazione, o, ad adeguarli, se già esistenti, ai criteri medesimi.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 64-9390 del 1 agosto 2008, che disciplina i criteri di ripartizione dei finanziamenti a sostegno della disabilità e delle loro famiglie, è stata prevista l'attribuzione di una quota di tali finanziamenti agli Enti Gestori "che prevedono l'applicazione del d.lgs 109/1998, come modificato dal d.lgs 130/2000, relativamente alla compartecipazione degli utenti alla retta per la residenzialità, prendendo come riferimento il solo reddito e patrimonio dell'interessato".

Sia per i soggetti anziani non autosufficienti sia per le persone con handicap permanente grave si rende ora necessario disciplinare - in considerazione del disposto del citato art. 3, comma 2 ter, del d.lgs. 109/1998 - criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria.

La presente deliberazione dispone pertanto l'estensione sia a soggetti anziani non autosufficienti - la cui non autosufficienza sia stata accertata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica - sia alle persone con handicap permanente grave - certificato ai sensi della legge 104/92, secondo il percorso progettuale definito dalla U.V.H., competente per territorio - dei criteri di contribuzione per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, previsti dall'Allegato A) della suddetta D.G.R. 37-6500 del 2007.

Tale estensione si rende necessaria non solo per l'esigenza di uniformare sul territorio regionale le modalità di contribuzione, ma, soprattutto, per motivi di equità di trattamento tra utenti ricoverati ed utenti in assistenza domiciliare.

Franchigia sul reddito e ambito di applicazione

a) In relazione alla specificità degli interventi domiciliari ed al diverso contesto in cui tali interventi vengono erogati rispetto alla residenzialità, debbono essere apportate le seguenti modificazioni ai criteri previsti dalla citata D.G.R. 37-6500 del 2007:

Punto 4.1 FRANCHIGIA DEL REDDITO:

“Al beneficiario della prestazione spetta una quota di reddito non inferiore alla soglia di povertà indicata dall'ISTAT nel “Rapporto annuale sulla povertà relativa”.

La stima dell'incidenza della povertà relativa - che indica la percentuale di famiglie e persone povere sul totale delle famiglie e persone residenti - viene annualmente calcolata dal suddetto Istituto sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi.

L'ultimo rapporto assunto nel 2008 fissa la soglia di povertà, per l'anno 2007, in euro 591,81, in riferimento ad un soggetto singolo.

b) I criteri previsti nel presente allegato sono utilizzabili, oltre che per la determinazione della contribuzione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, per accedere alle assegnazioni economiche (contributi economici a sostegno della domiciliarità, assegni, voucher..) alternative all'erogazione diretta di interventi, o per escluderne l'erogazione.

Criteri per l'erogazione di incentivi

In analogia con la D.G.R. 37-6500 del 2007, si prevede, per quanto concerne le prestazioni di natura domiciliare, la corresponsione di un incentivo, sia in riferimento ai soggetti anziani non autosufficienti sia in riferimento alle persone con handicap permanente grave, a favore di quegli Enti Gestori che:

- assumano regolamenti conformi ai criteri di compartecipazione - disciplinati nel presente allegato - o li adeguino, se già esistenti, ai criteri medesimi;
- abbiano già assunto, prima della adozione della presente deliberazione, regolamenti conformi ai criteri previsti dal presente allegato;

- provvedano a far pervenire tali regolamenti alla Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2009.

Per la determinazione dell'incentivo si assume come base di calcolo la popolazione residente in ciascun ambito territoriale, non essendo possibile quantificare a priori il numero di Enti Gestori che adegueranno la propria normativa ai criteri previsti dal presente atto.

Poiché, dai dati forniti dagli Enti Gestori in relazione ai servizi domiciliari, emerge che tali servizi sono rivolti - nel 75% dei casi - alla popolazione anziana, l'ammontare dell'incentivo viene determinato dal prodotto di una quota base procapite di riferimento per il numero di anziani ultrasessantacinquenni residenti nell'ambito territoriale di ciascun Ente Gestore .

La quota base procapite di riferimento è fissata in € 2,00.

L'incentivo suddetto viene erogato **una tantum** ed è calcolato sulla base dei dati della popolazione ultrasessantacinquenne estratti dalla BDDE (Banca dati demografica evolutiva della Regione Piemonte) per l'anno 2007 e sulla base dell'assetto territoriale 2009.

Con Determina Dirigenziale, da adottarsi da parte della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia, previa acquisizione dei regolamenti così come sopra indicato, viene disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, secondo i criteri prestabiliti.

A tal fine, viene assegnato alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia apposito impegno delegato della somma di euro 1.996.474,00; somma complessiva necessaria per far fronte all'erogazione degli incentivi, se la totalità degli Enti Gestori assume provvedimenti conformi.

Resta inteso che, alla scadenza prevista, eventuali risorse residuali derivanti da Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, che non abbiano aderito a quanto previsto nel presente allegato, saranno rese disponibili per finalità concernenti i contributi economici a sostegno della domiciliarità.

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 210 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale

Codice DB0803

D.D. 6 aprile 2009, n. 129

D.G.R. n. 55-9151 del 7 luglio 2008. Sperimentazione di interventi di social housing tramite casi pilota. Definizione degli interventi ammessi a condizione e sospesi. Graduatoria generale degli interventi.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di prendere atto che per gli interventi di social housing ammessi a finanziamento sotto condizione con determinazione dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2009, individuati con i codici PILO 01, PILO 20, PILO 21, PILO 22, PILO 23 E PILO 24, la documentazione è stata regolarmente depositata nei termini prescritti da parte dei soggetti interessati e permette il superamento della condizione;

2. di ammettere a finanziamento gli interventi di social housing indicati con i codici PILO 11, PILO 12 e PILO 17, così come risulta dall'allegato A) alla presente determinazione;

3. di escludere le Manifestazioni d'interesse per interventi sperimentali di social housing individuate con i codici PILO 19 e PILO 27, come risulta dall'allegato A) alla presente determinazione;

4. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo concesso in favore degli interventi PILO 23 e PILO 24, come risulta dall'allegato A) alla presente determinazione;

5. di prendere atto della graduatoria generale degli interventi di social housing ammessi a finanziamento nonché dell'elenco generale delle Manifestazioni d'interesse escluse per irricevibilità o inammissibilità della domanda, come risulta dagli allegati B) e C) alla presente determinazione

6. di dare atto che nell'allegato B) per gli interventi ammessi è riportato il finanziamento richiesto, il finanziamento concesso e quello assegnato per l'acquisizione delle aree o degli immobili e per la progettazione nonché il finanziamento prenotato per la realizzazione dell'intervento;

7. di precisare che il finanziamento prenotato per la realizzazione degli interventi sarà assegnato con successivo provvedimento a seguito della conclusione dell'iter di acquisizione delle aree o dell'immobile e della progettazione dell'intervento, in base ai costi di realizzazione delle opere e nel rispetto dei massimali di costo, oltre al contributo aggiuntivo previsto per la bioedilizia; con il medesimo provvedimento saranno stabiliti i termini per l'inizio dei lavori.

Gli allegati A), B), C), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e del regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente

Giuseppina Franzo

Allegato

Allegato A

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AMMESSE A FINANZIAMENTO

N. interv	MISURA INTERV	TIP INT	COMUNE SEDE DI INTERVENTO	PROV	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO	PUNTEGGIO	TIPOLOGIE EDILIZIE		TOTALE	FINANZ RICHIESTO	FINANZ CONCESSO	FINANZ ASSEGNATO	FINANZ PRENOTATO
								Alloggi	Microcomunità resid collettive appartam x coabitaz					
PILO 24	RT2	rec	Torino	TO	c.so vercelli 440	COMUNE TORINO	80		8	2.097.180,65	721.125,00	721.125,00	108.188,75	612.956,25
PILO 23	RT2	rec	Torino	TO	strada del meisino 559	COMUNE TORINO	75	7	1	2.664.235,35	1.246.500,00	1.246.500,00	186.975,00	1.059.525,00
PILO 17	RT1	rec	Torino	TO	v Cottolengo 24 - 26	COOPERATIVA EDILIZIA DI VITTORIO	65		1		885.114,00	885.114,00	132.767,10	752.346,90
PILO 11	RT2	acq rec	Gozzano	NO	v Don Guarella 6	COMUNE GOZZANO	50		2		388.000,00	388.000,00	58.200,00	329.800,00
PILO 12	RT2	rec	Novara	NO	v Sforzesca 11	COMUNE NOVARA	20	6	1		480.557,00	480.557,00	72.083,55	408.473,45
TOTALE								21	5	4.761.416,00	3.721.296,00	3.721.296,00	558.194,40	3.163.101,60

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ESCLUSE

N. interv	MISURA INTERV	TIP INT	COMUNE SEDE DI INTERVENTO	PROV	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	PROPONENTE	TIPOLOGIE EDILIZIE		FINANZ RICHIESTO	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE (omissis)
							Alloggi	Microcomunità resid collettiv		
PILO 19	RT2	acq ristruth rec	Torino	TO	v monte rosa 6	ASSOCIAZIONE EVOLUZIONE SELF HELP ONLUS		1 (mq. 400)	500.000,00	
PILO 27	RT1	rec	Vercelli	VC	v Restano	C.I.V. CONSORZIO IMPR	6		125.000,00	

Allegato B

GRADUATORIA GENERALE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AMMESSE A FINANZIAMENTO															
N. Interv	MISURA INTERV	TIP INT	COMUNE SEDE DI INTERVENTO	PR.	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO	PUNT.	TIPOLOGIE EDILIZIE		TOTALE	FINANZ. RICHIESTO	FINANZ. CONCESSO	FINANZ. ASSEGNATO	FINANZ. PRENOTATO	
								Alloggi	Microcomunit�� resid collettive appaltam x coabitaz						
PILO 14	RT1 RP	nc	Grugliasco	TO	v napoli 63	COMUNE GRUGLIASCO	95	10	2	3.286.000,00	276.000,00	276.000,00	41.400,00	234.600,00	
	PILO 07	RT2	San Damiano d'Asti	AT	v marconi 5	ATC AT	90	2	1	1.774.392,00	1.074.392,00	1.074.392,00	161.158,80	913.233,20	
PILO 13	RT1 RT2 RP	nc	Druento	TO	v della Madonna v Donizetti	COOPERATIVA EDILIZIA DI VITTORIO	90	12	2	9.920.000,00	720.000,00	720.000,00	108.000,00	612.000,00	
	PILO 21	RT2	Torino	TO	prolungamento v sonalia	COMUNE TORINO	90		1	4.150.000,00	778.200,00	778.200,00	116.730,00	661.470,00	
PILO 24	RT2	rec	Torino	TO	c.so vercelli 440	COMUNE TORINO	80	8		2.097.180,95	721.125,00	721.125,00	108.188,75	612.996,25	
PILO 02	RT2	rec	Alessandria	AL	v San Giacomo della Vittoria - progetto donna	COMUNE ALESSANDRIA	75		1	568.438,83	346.000,00	346.000,00	51.900,00	294.100,00	
PILO 20	RT2	nc	Torino	TO	v zandonai	COMUNE TORINO	75		1	5.402.500,00	831.450,00	831.450,00	124.717,50	706.732,50	
PILO 22	RT2	rec	Torino	TO	v pagani 30	COMUNE TORINO	75		1	790.934,00	270.046,40	270.046,40	40.506,96	229.539,44	
PILO 23	RT2	rec	Torino	TO	strada del meisino 55/9	COMUNE TORINO	75	7	1	2.664.235,35	1.246.500,00	1.246.500,00	186.975,00	1.059.525,00	
PILO 03	RT2	rec	Alessandria	AL	Sobborgo San Michele - progetto VERSO L'AUTONOMIA	COMUNE ALESSANDRIA	70	6	1	942.910,83	675.000,00	675.000,00	101.250,00	573.750,00	
PILO 04	RT2	rec	Alessandria	AL	Sobborgo San Michele - progetto L'AUTONOMIA	COMUNE ALESSANDRIA	70	6	1	871.982,56	675.000,00	675.000,00	101.250,00	573.750,00	
PILO 05	RT1	rec	Alessandria	AL	Sobborgo San Michele - progetto UN TETTO PER TUTTI	COMUNE ALESSANDRIA	70	8		540.904,00	202.000,00	202.000,00	30.300,00	171.700,00	
	PILO 15	RT2	Moncalieri	TO	v saluzzo 18	COMUNE MONCALIERI	70	8		900.000,00	675.000,00	675.000,00	101.250,00	573.750,00	
PILO 16	RT2	rec	Pinerolo	TO	v vescovato	COMUNE PINEROLO	70	10		1.486.000,00	1.238.800,00	1.238.800,00	185.820,00	1.052.980,00	
PILO 01	RT2 RP	rec	Acqui Terme	AL	v Nizza v Cassino v Scati	CODELFA SPA	70	11	1	5.305.350,00	449.896,00	449.896,00	67.484,34	382.411,28	
PILO 17	RT1	rec	Torino	TO	v Cotleengo 24 - 26	COOPERATIVA EDILIZIA DI VITTORIO	65		1	2.880.380,00	885.114,00	885.114,00	132.767,10	752.346,90	
PILO 11	RT2	rec	Gozzano	NO	v Don Guarnella 6	COMUNE GOZZANO	50		2	485.100,00	388.000,00	388.000,00	58.200,00	329.800,00	
PILO 26	RT2	rec	Vercelli	VC	v.le Torricelli 3	ATC VC	35	12		779.953,00	623.962,00	623.962,00	93.594,30	530.367,70	
PILO 10	RT1 RT2	rec	Casalino	NO	v Matteotti 2	COMUNE CASALINO	30	6		700.000,00	350.000,00	350.000,00	52.500,00	297.500,00	
PILO 12	RT2	rec	Novara	NO	v Strozza 11	COMUNE NOVARA	20	6	1	600.696,00	480.557,00	480.557,00	72.083,58	408.473,42	
TOT.							112	17		46.146.957,22	12.907.042,40	12.907.042,40	1.936.056,30	10.970.985,70	

Legenda

RT1 Residenze Temporanee

RT2 Residenze Temporanee per

RP Inclusioni sociali

RP Residenze Permanent

Allegato C

ELENCO GENERALE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ESCLUSE

N. interv	MISURA INTERV	TIP INT	COMUNE SEDE DI INTERVENTO	PR.	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	PROPONENTE	TIPOLOGIE EDILIZIE		FINANZIAMENTO RICHIESTO	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE (omissis)
							Alloggi	Microcomunità residenze collettive appartam x coabitaz.		
PILO 06	RT1	acq rec	Serravalle Scrivia	AL	v. Berthoud e v. Roma	Comune	12		1.200.000,00	
PILO 08	RT1	ristr urb	Alba	CN	v. Ognissanti	Comune	6		manca quadro finanziario	
PILO 09	RT1	rec	Cuneo	CN	v. Chiusa Pesio v. Savigliano	Cooperativa indivisa Flavia	16	2	2.734.800,00	
PILO 18	RT2	rec	Torino	TO	v. Maria Vittoria 36	IPAB	6	1	4.000.000,00	
PILO 25	RT1 RT2	acq	Vercelli	VC	v. Bassano del Grappa 18	Cooperativa sociale Per Aspera	9	1	1.000.000,00	
PILO 19	RT2	acq ristr urb nc	Torino	TO	v. Monte Rosa 6	ASSOCIAZIONE EVOLUZIONE SELF HELP ONLUS		1	500.000,00	
PILO 27	RT1	rec	Vercelli	VC	v. Restano	C.I.V. CONSORZIO IMP	6		125.000,00	

Codice DB1004

D.D. 7 aprile 2009, n. 137

Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori, approvato con D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008. Approvazione delle graduatorie di merito.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 96-6627 del 30 luglio 2007, ha individuato i progetti prioritari a sostegno delle azioni del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria da proporre nel Programma di finanziamenti di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 ottobre 2006, fra i quali è stato inserito il progetto Trasporto Pubblico Locale – Incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale, in sostituzione dell'autoveicolo individuale, per studenti universitari e lavoratori che contempla, tra l'altro, l'intervento Titoli di viaggio che si propone di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale nei confronti del maggior numero di lavoratori possibile e degli studenti iscritti agli atenei piemontesi.

Per la realizzazione dell'iniziativa dedicata ai lavoratori, in attuazione dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 33-7403 del 12 novembre 2007, come integrati con D.G.R. n. 19-10276 del 16 dicembre 2008, è stato approvato, con D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008, il "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" che è stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 24 dicembre 2008.

Entro il 9 marzo 2009, termine stabilito nell'articolo 6 del bando, sono pervenute 103 domande:

- 30 da parte di enti e imprese pubbliche e private che hanno già beneficiato del contributo di cui al bando approvato con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007 (vecchi richiedenti);
- 73 da parte di enti e imprese pubbliche e private che non avevano beneficiato del contributo di cui al precedente bando (nuovi richiedenti).

La Commissione di valutazione delle istanze, istituita con D.D. n. 120/DA1000 del 21 febbraio 2008, nella seduta del 23 marzo 2009, ha provveduto all'esame delle domande pervenute e alla predisposizione delle due graduatorie previste nell'articolo 8 del bando, relative ai nuovi richiedenti e ai vecchi richiedenti, allegate al verbale della citata seduta.

La Commissione ha, inoltre, constatato che il totale dei contributi richiesti risulta essere inferiore alle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 9 del bando e che, pertanto, è assegnabile un cofinanziamento regionale del 33% a tutti gli ammessi nelle due graduatorie.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.";

vista la D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale

per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità.";

determina

- di prendere atto delle risultanze, verbalizzate in data 23 marzo 2009, dei lavori dell'apposita Commissione di valutazione delle domande pervenute entro il termine del 9 marzo 2009 stabilito nel "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" approvato con D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008, e di approvare pertanto:

- la graduatoria di merito delle domande ammissibili degli enti ed imprese che non sono stati beneficiari del precedente bando approvato con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007 (nuovi richiedenti), contenuta nell'allegato 1 al presente provvedimento;

- la graduatoria di merito delle domande ammissibili degli enti ed imprese che sono stati beneficiari del precedente bando approvato con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007 (vecchi richiedenti), contenuta nell'allegato 2 al presente provvedimento;

- di dare atto che, considerate le risorse finanziarie disponibili, è assegnabile un cofinanziamento regionale del 33% a tutti gli ammessi nelle due graduatorie approvate e che sono confermate le modalità per l'acquisto degli abbonamenti e per la rendicontazione ai fini della fruizione dell'incentivo regionale, stabilite nell'Allegato 2 alla D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008, come rettificata con D.D. n. 35/DB1004 del 9 febbraio 2009.

Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Carla Contardi

Allegato

ALLEGATO 1

GRADUATORIA "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008
NUOVI RICHIEDENTI

ENTE/IMPRESA	SEDE/ OPERATIVE	IMPORTO COMPLESSIVO	% ENTE/IMPRESA	PUNTEGGIO	COFINANZIAMENTO REGIONALE (33%)
UPGRADE SRL	TORINO	€ 1.640,00	33%	78,1	€ 541,20
TACCHELLA MACCHINE SPA	CASSINE	€ 16.635,00	67%	75,9	€ 5.489,55
ALENIA AERONAUTICA SPA	TORINO E CASELLE	€ 450.000,00	25%	69,5	€ 148.500,00
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.GIOVANNI BATTISTA	TORINO	€ 919.300,00	22%	63,8	€ 303.369,00
REALE MUTUA ASSICURAZIONI	TORINO	€ 191.956,00	20%	63,3	€ 63.345,48
EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT S.A.	TORINO	€ 2.047,00	50%	62,8	€ 675,51
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	TORINO	€ 181.900,00	20%	61,9	€ 60.027,00
AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O/MARIA ADELAIDE	TORINO	€ 123.728,00	22%	61,2	€ 40.830,24
SOCIETA ITALIANA PER IL GAS P.A.	TORINO E ALTRE SEDI IN REGIONE	€ 62.975,00	25%	59,6	€ 20.781,75
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	TORINO	€ 3.516,00	65,42%	59,5	€ 1.160,28
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1	TORINO	€ 270.000,00	20%	58,8	€ 89.100,00
ALENIA SIA SPA	TORINO	€ 41.000,00	25%	58,7	€ 13.530,00
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE	TORINO	€ 3.005,00	67%	57,3	€ 991,65
ARPEA-AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	TORINO	€ 25.000,00	20%	56,9	€ 8.250,00
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	TORINO E ALTRE SEDI IN PROVINCIA	€ 53.335,00	33%	56,5	€ 17.600,55
ENEL SPA	TORINO E ALTRE SEDI IN REGIONE	€ 130.000,00	20%	56,4	€ 42.900,00
REALE IMMOBILI SPA	TORINO	€ 7.721,00	20%	52,0	€ 2.547,93
ENGIM PIEMONTE	TORINO E NICHELINO	€ 13.300,00	21%	51,5	€ 4.389,00
LA PIEMONTESE VITA SPA	TORINO	€ 1.624,00	20%	50,2	€ 535,92

**GRADUATORIA "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008
NUOVI RICHIEDENTI**

ENTE/IMPRESA	SEDE/I OPERATIVE	IMPORTO COMPLESSIVO	% ENTE/IMPRESA	PUNTEGGIO	COFINANZIAMENTO REGIONALE (33%)
ENI SPA	TORINO E ALTRE SEDI IN REGIONE	€ 193.500,00	25%	49,9	€ 63.855,00
LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI SPA	TORINO	€ 13.382,00	20%	49,4	€ 4.416,06
AES TORINO	TORINO	€ 42.398,00	20%	49,1	€ 13.991,34
EXE.GESI SPA	TORINO	€ 2.688,00	33%	47,1	€ 887,04
FERRERO SPA	PINO TORINESE	€ 24.600,00	20%	46,5	€ 8.118,00
CSI PIEMONTE	TORINO E ALTRE SEDI IN REGIONE	€ 247.876,00	20%	43,1	€ 81.799,08
GEODATA SPA	TORINO	€ 4.992,00	20%	42,5	€ 1.647,36
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO	TORINO	€ 171.850,00	20%	39,4	€ 56.710,00
PARELLA COOPERATIVA	TORINO	€ 1.450,00	22%	38,8	€ 478,50
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA SPA	TORINO	€ 1.581,00	22%	38,7	€ 521,73
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE SRL	TORINO E VENARIA	€ 48.798,00	20%	37,3	€ 16.103,34
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' RINASCITA	ASTI	€ 625,00	20%	35,1	€ 206,25
COMUNE DI RIVOLI	RIVOLI	€ 8.848,00	27%	34,8	€ 2.919,84
GETICA SRL	TORINO	€ 5.254,00	25%	34,3	€ 1.733,82
SOCIETA' RISORSE IDRICHE SPA	TORINO	€ 2.320,00	25%	33,4	€ 765,60
SMAT TORINO SPA	TORINO	€ 16.240,00	25%	33,1	€ 5.359,20
CSP SCARL	TORINO	€ 3.218,00	25%	32,2	€ 1.061,94
ELIOGRAFIA CAMANDONA	TORINO	€ 1.406,00	20%	31,4	€ 463,98
AGENZIA PIEMONTE LAVORO TORINO	TORINO	€ 8.884,00	20%	30,6	€ 2.931,72

**GRADUATORIA "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008
NUOVI RICHIEDENTI**

ENTE/IMPRESA	SEDE/ OPERATIVE	IMPORTO COMPLESSIVO	% ENTE/IMPRESA	PUNTEGGIO	COFINANZIAMENTO REGIONALE (33%)
PROVINCIA DI ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	€ 35.000,00	22%	29,4	€ 11.550,00
ANFIA SERVICE	TORINO	€ 2.220,00	20%	28,5	€ 732,60
IRIDE MERCATO SPA	TORINO	€ 21.000,00	20%	27,7	€ 6.930,00
IRIDE ENERGIA SPA	TORINO e MONCALIERI	€ 32.000,00	20%	27,6	€ 10.560,00
COMUNE DI MONCALIERI	MONCALIERI	€ 31.818,00	20%	26,6	€ 10.500,00
ANFIA	TORINO	€ 1.999,00	20%	26,6	€ 659,67
INRIM - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	TORINO	€ 25.000,00	20%	26,4	€ 8.250,00
FONDAZIONE TERRA MADRE	BRA	€ 1.466,00	20%	26,1	€ 483,78
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI	BIELLA	€ 35.000,00	20%	26,0	€ 11.550,00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA	TORINO E ALTRE SEDI IN REGIONE	€ 19.846,00	20%	25,9	€ 6.549,18
AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE	CUNEO	€ 36.497,10	20%	25,7	€ 12.044,04
ATC PROJET.TO SRL	TORINO	€ 3.756,00	20%	25,7	€ 1.239,48
EDISU PIEMONTE	TORINO	€ 6.405,00	20%	25,5	€ 2.113,65
CNA SERVIZI srl	TORINO E ALTRE SEDI IN PROVINCIA	€ 11.226,00	20%	25,4	€ 3.704,58
MARTINI E ROSSI	TORINO E CHIERI	€ 22.109,00	20%	25,3	€ 7.295,97
IDEAUP	TORINO	€ 784,00	20%	25,1	€ 258,72
PEARSON PARAVIA BRUNO MONDADORI	TORINO	€ 5.634,00	20%	25,1	€ 1.859,22
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA	NOVARA	€ 40.465,00	20%	25,0	€ 13.353,45
MINISTERO DEL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE (*)	TORINO	€ 3.800,00	20%	24,5	€ 1.254,00

**GRADUATORIA "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008
NUOVI RICHIEDENTI**

ENTE/IMPRESA	SEDE/I OPERATIVE	IMPORTO COMPLESSIVO	% ENTE/IMPRESA	PUNTEGGIO	COFINANZIAMENTO REGIONALE (33%)
CNA PIEMONTE	TORINO	€ 686,00	20%	24,4	€ 226,38
MINISTERO DEL LAVORO - DIREZIONE PROVINCIALE	TORINO	€ 10.492,00	20%	24,0	€ 3.462,36
SLOW FOOD	BRA	€ 2.991,00	20%	23,9	€ 987,03
CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA	NOVARA	€ 4.300,00	20%	23,8	€ 1.419,00
CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	€ 5.534,00	20%	23,3	€ 1.826,22
IRIDE SPA	TORINO	€ 3.500,00	20%	23,0	€ 1.155,00
IRIDE SERVIZI SPA	TORINO	€ 13.000,00	20%	22,8	€ 4.290,00
PAOLO ANTONIOTTI NOTAIO	TORINO	€ 558,00	20%	22,6	€ 184,14
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2	ALBA-BRA	€ 14.031,20	20%	22,4	€ 4.630,30
GEAS SRL	TORINO	€ 1.759,00	20%	22,3	€ 580,47
AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA	TORINO	€ 11.000,00	20%	22,2	€ 3.630,00
COMUNE DI GRUGLIASCO	GRUGLIASCO	€ 6.588,00	20%	22,0	€ 2.174,04
COMUNE DI NICHELINO	NICHELINO	€ 6.401,00	20%	21,7	€ 2.112,33
MA.NET	TORINO E COLLEGNO	€ 870,00	20%	21,1	€ 287,10
COFACE SERVICE	BIELLA	€ 1.300,00	20%	21,0	€ 429,00
CNA APT	TORINO	€ 686,00	20%	21,0	€ 226,38

(*) ammesso condizionatamente

ALLEGATO 2

GRADUATORIA "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008
VECCHI RICHIEDENTI

ENTE/IMPRESA	SEDE/I OPERATIVE	IMPORTO COMPLESSIVO	% ENTE/IMPRESA	PUNTEGGIO	COFINANZIAMENTO REGIONALE (33%)
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	TORINO	€ 235.000,00	25%	67,0	€ 77.550,00
COMUNE DI PINEROLO	PINEROLO	€ 8.740,00	33%	65,3	€ 2.884,20
EXFALIA SRL	TORINO	€ 5.300,00	27%	64,7	€ 1.749,00
REGOLA SRL	TORINO	€ 6.100,00	27%	63,7	€ 2.013,00
PROVINCIA DI TORINO	TORINO E ALTRE SEDI IN PROVINCIA	€ 315.000,00	20%	61,4	€ 103.950,00
COMUNE DI TORINO	TORINO	€ 1.050.000,00	20%	58,7	€ 346.500,00
ATC	TORINO	€ 29.980,00	25%	58,2	€ 9.893,40
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE ARPA	TORINO E ALTRE SEDI IN REGIONE	€ 97.416,00	20%	55,9	€ 32.147,28
CENTRO STUDI SERENO REGIS	TORINO	€ 630,00	65%	55,1	€ 207,90
PROVINCIA DI VERCELLI	VERCELLI	€ 7.200,00	25%	50,3	€ 2.376,00
COMPAGNIA DI SAN PAOLO	TORINO	€ 12.000,00	21%	48,7	€ 3.960,00
PROVINCIA DI ASTI	ASTI	€ 16.000,00	21%	46,6	€ 5.280,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	CUNEO	€ 32.500,00	21%	45,6	€ 10.725,00
COMUNE DI CUNEO	CUNEO	€ 17.500,00	20%	43,8	€ 5.775,00
PROVINCIA DI BIELLA	BIELLA	€ 2.250,00	20%	40,7	€ 742,50
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"	VERCELLI E ALTRE SEDI IN REGIONE	€ 30.000,00	20%	40,2	€ 9.900,00
ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA	VERCELLI	€ 1.864,90	30%	39,6	€ 615,42
POLITECNICO DI TORINO	TORINO E ALTRE SEDI IN REGIONE	€ 200.000,00	20%	38,4	€ 66.000,00
G.IM SRL	TORINO	€ 5.430,00	25%	37,6	€ 1.791,90

**GRADUATORIA "Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori" D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008
VECCHI RICHIEDENTI**

ENTE/IMPRESA	SEDE/I OPERATIVE	IMPORTO COMPLESSIVO	% ENTE/IMPRESA	PUNTEGGIO	COFINANZIAMENTO REGIONALE (33%)
AZIENDA OSPEDALIERA OIRM S.ANNA TORINO	TORINO	€ 105.000,00	20%	36,8	€ 34.650,00
SOCIETE GENERALE SGSS	TORINO	€ 30.000,00	20%	33,9	€ 9.900,00
AUTORITA' D'AMBITO TORINESE ATO/3	TORINO	€ 3.998,00	20%	33,1	€ 1.319,34
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE	TORINO	€ 8.120,00	20%	30,4	€ 2.679,60
PROVINCIA DI NOVARA	NOVARA E ALTRE SEDI IN PROVINCIA	€ 19.288,30	20%	25,2	€ 6.365,14
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	CUNEO E ALTRE SEDI IN PROVINCIA	€ 8.000,00	20%	23,8	€ 2.640,00
SLOW FOOD EDITORE SRL	BRA	€ 1.902,00	20%	22,5	€ 627,66
SLOW FOOD ITALIA	BRA	€ 3.284,00	20%	22,3	€ 1.083,72
CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI	VERCELLI	€ 1.695,00	20%	21,6	€ 559,35
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	COLLEGNO E SEDI IN ALTRI COMUNI	€ 8.431,25	20%	21,4	€ 2.782,31
SLOW FOOD PROMOZIONE SRL	BRA	€ 1.466,00	20%	21,0	€ 483,78

Codice DB1508

D.D. 7 aprile 2009, n. 169

Approvazione e stipula Convenzione con il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, relativa ad attività in materia di sicurezza dell'edilizia scolastica. Impegno di spesa di Euro 200.000,00 (cap. 117150/2009)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, lo schema di convenzione con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISTR) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, relativo ad attività in materia di sicurezza dell'edilizia scolastica;

- di impegnare la somma complessiva di Euro 200.000,00 (o.f.c.), sul capitolo 117150/2009 –impegno delegato n. 75/2009 - quale copertura finanziaria dell'incarico;

- di dare atto che si provvederà alla liquidazione del compenso sopra indicato con le seguenti modalità: € 60.000,00 (o.f.c.) al termine di 30 giorni dalla firma della convenzione e € 140.000,00 (o.f.c.), quale saldo, al termine dell'attività. L'erogazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. del 29.7.2002 n. 8/R.

Il Direttore
Ludovico Albert

Codice DB1603

D.D. 7 aprile 2009, n. 73

DGR n. 37 - 10799 del 16/02/2009 inerenti Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi. Conferimento di fondi ad Artigiancassa spa e Finpiemonte spa. Spesa di euro 40.000.000,00 UPB DB16002 cap. 296960/09 (ass. 103147) e cap 296964/09 (ass. n. 103148).

Premesso che:

con deliberazione n. 16-10721 del 09/02/2009, la Giunta regionale ha prorogato la validità del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive (di seguito "Programma"), approvato con DGR n. 12-1874 del 28/12/2005 in attuazione della LR 34/2004.

Contestualmente, la stessa deliberazione ha integrato il Programma mediante l'implementazione dell'Asse 6 "Interventi anticiclici" con la misura ANT 2, che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia regionale per agevolare l'accesso al credito da parte delle PMI esposte al rischio di carenza o indisponibilità di credito bancario nell'attuale fase di crisi economica e finanziaria.

Analogamente al Programma per le attività produttive, sopra richiamato, anche il Programma operativo (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal FESR si propone quale obiettivo strategico il rafforzamento della competitività del sistema economico – produttivo regionale mediante l'incremento della capacità delle imprese (segnatamente

delle piccole e medie imprese) di innovare e di assorbire nuove tecnologie, di migliorare le performances ambientali e ridurre il consumo di risorse naturali; sul presupposto che l'accesso al credito è una condizione cruciale per le PMI che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione, in efficienza energetica ed eco-innovazione, il P.O.R. prevede esplicitamente che, in base alle necessità che si verificheranno in fase di attuazione, potranno essere attivati e finanziati a valere sul Programma idonei strumenti di ingegneria finanziaria, fra i quali rientrano a pieno titolo le misure in grado di rendere più agevole alle p.m.i. l'accesso al credito mediante adeguati strumenti di garanzia, di primo o di secondo livello.

Il Comitato di Sorveglianza, con procedura scritta avviata in data 19/02/2009 dall'Autorità di Gestione del POR, ha introdotto nell'ambito dell'Asse 1 del POR stesso una nuova attività 1.4 "Accesso al credito delle PMI" orientata a rimuovere gli ostacoli per l'accesso al credito, affinché sia agevolato il superamento della crisi di liquidità e non sia pregiudicata la ripresa degli investimenti delle PMI;

il nuovo testo del POR approvato dal Comitato di Sorveglianza è stato inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite sistema SFC2007 alla Commissione Europea in data 27/02/2009, termine da cui decorre il periodo di ammissibilità della spesa della nuova attività.

In attuazione dei citati Programmi, con DGR n. 37-10799 del 16/02/2009 sono stati istituiti:

- presso Artigiancassa spa, quale sezione separata del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64, il "Fondo regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese", dedicato agli interventi a favore delle imprese artigiane, alimentato con una quota del 25% delle risorse disponibili, stabilendo che i rapporti tra Regione ed Artigiancassa sono regolati dalle convenzioni in essere per la gestione del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64;

- presso Finpiemonte spa il "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi", dedicato agli interventi a favore delle PMI non artigiane, alimentato con una quota del 75% delle risorse disponibili, stabilendo che i rapporti tra Regione e Finpiemonte spa sono regolati da apposita Convenzione;

con la stessa DGR sono stati approvati i criteri e le modalità di gestione dei citati Fondi di riassicurazione e quantificate le risorse necessarie, pari a 40.000.000,00 di Euro, disponibili a valere sul P.O.R. 2007/2013 finanziato dal FESR; contestualmente la Direzione regionale Attività produttive è stata incaricata di tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della deliberazione medesima.

Ai fini della tempestiva attivazione dei Fondi è dato atto che le citate Società sono in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza, nonché di idonee strutture organizzative, si rende necessario impegnare a favore delle Società medesime le risorse necessarie alla costituzione dei Fondi predetti;

IL DIRETTORE

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011”;

vista la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 “Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.” ed in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a);

vista la convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata con DGR n. 30 – 8150 del 04.02.2008, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della L.R. 17/2007;

vista la convenzione rep. n. 1899 del 19/7/1999 approvata con D.D. n. 101 dell’11/5/1999 e successivi atti aggiuntivi, in particolare gli atti rep. n. 5834 del 09/5/2001, approvato con D.D. n. 96 del 12/4/2001 e rep. 6483 del 23/11/2001, approvato con D.D. n. 331 del 31/10/2001, con cui la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A. per la gestione, tra l’altro, degli interventi del Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 1068/1964;

visto l’atto rep. n. 12543 dell’11.7.2007, approvato con D.D. n. 197 dell’11.7.2007 di proroga della convenzione citata fino al 16.11.2010;

vista la Deliberazione n. 22-10601 del 19.01.2009 con cui la Giunta regionale ha assegnato una parte delle risorse stanziare sui singoli capitoli del bilancio 2009 facendo salva la possibilità di operare compensazioni;

determina

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano,

di conferire ad Artigiancassa SpA la somma di euro 10.000.000,00 per l’istituzione del “Fondo regionale di riassicurazione per l’artigianato piemontese” quale sezione separata del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64, impegnando a tal fine le risorse disponibili sull’UPB DB16002, per euro 4.000.000,00 sul cap. 296964/09 fondi FESR - assegnazione n. 103148 - (imp....) e per euro 6.000.000,00 sul cap. 296960/09 fondi statali assegnazione n. 103147 (imp.....);

i rapporti tra Regione ed Artigiancassa relativi alla gestione del Fondo di riassicurazione sono regolati dalle convenzioni in essere per la gestione del citato Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64, indicate in premessa;

di conferire a Finpiemonte spa la somma di euro 30.000.000,00 per l’istituzione del “Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi”, impegnando a tal fine le risorse disponibili sull’UPB DB16002 per euro 12.000.000,00 cap. 296964/09 - fondi FESR - assegnazione n. 103148 - (imp.) e per euro 18.000.000,00 sul cap. 296960/09 fondi statali - assegnazione n. 103147 - (imp.);

i rapporti tra Regione e Finpiemonte relativi alla gestione del Fondo di riassicurazione sono regolati da apposita convenzione il cui schema sarà approvato con successivo provvedimento.

La gestione dei Fondi avverrà conformemente ai criteri e alle modalità approvate con DGR n. 37- 10799 del 16/02/2009 e alle citate convenzioni; in particolare sarà assicurata dai Gestori la documentazione necessaria

ai fini della rendicontazione come disciplinata dal Programma operativo (P.O.R.) 2007/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Codice DB1903

D.D. 7 aprile 2009, n. 117

D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 - L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia - Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 - quarta assegnazione contributi derivanti da risorse anno 2008 e 2009 - Importo totale assegnazione Euro 823.564,30 - Impegno euro 106.679,30 (cap. 225066/2009).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate, l’importo di euro 823.564,30, del quale euro 326.885,00 già impegnato sul cap. 226190 (I. 1933) e euro 390.000,00 già impegnato sul cap. 225066 (I. 1931), a favore dei soggetti indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di impegnare la somma di euro 106.679,30, a favore dei soggetti indicati nell’allegato A, sul cap. 225066/2009 (ass. 101985);

- di dare atto che, ai sensi delle DD.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e n. 37-10141 del 24 novembre 2008, i contributi regionali saranno concessi in via definitiva a ciascun beneficiario, con apposita Determinazione Dirigenziale, previa:

- valutazione tecnica del progetto definitivo, redatto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “codice unico contratti” (art.16 L. 109/94 e s.m.i.) e del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e trasmesso alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione delle risorse corredato dalla documentazione elencata al punto 11) allegato A della D.G.R. 31/2007;

- presentazione del progetto esecutivo dell’intervento, redatto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “codice unico contratti” e del D.P.R. 554/99 e s.m.i., corredato dalla documentazione elencata al punto 5) allegato A) della D.G.R. 37/2008, per gli interventi inseriti nell’elenco dei progetti idonei al finanziamento di cui alla D.D. n. 75 del 28/03/2008, che hanno già avviato i lavori (a tal proposito fa fede il verbale di consegna dei lavori) prima dell’assegnazione contributiva regionale.

- di stabilire che con la formale concessione del contributo regionale per ciascuna proposta si potrà procedere all’inizio degli interventi nel rispetto dei termini d’inizio e di ultimazione dei lavori indicati nel provvedimento regionale di concessione del finanziamento, fatte salve le disposizioni integrative del procedimento, approvate con D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008;

- di dare atto che i contributi di cui trattasi, es-

sendo finalizzati a parziale copertura finanziaria in conto capitale di interventi strutturali eseguiti da soggetti senza fine di lucro, non sono assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.;

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la conoscenza dell'intervento finanziato, la partecipazione finanziaria della Regione alla realizzazione dell'intervento medesimo;

Sono confermate e qui richiamate, anche se non trascritte tutte le prescrizioni a cui è vincolata la concessione e l'erogazione dei contributi indicati, di cui alle DD.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e n. 37-10141 del 24 novembre 2008;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo

Allegato

APRILE 2009

D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007
L.R. 23 aprile 2007 N. 9 - Bando potenziamento servizi prima infanzia -
4a assegnazione risorse

ALLEGATO A

richiedente (ente)	tipologia servizio in progetto	denominazione intervento	Comune intervento	P r o v	capacità ricettiva prevista in progetto	Costo totale	Importo contributo	Capitolo e risorse
COMUNE di ARONA	AN	nuova realizzazione asilo nido comunale	ARONA	NO	45	811.100,70	520.000,00	Cap. 226190/2008/ €. 23.320,70/ Imp. 1933 Cap. 225066/2008 / €. 390.000,00/ Imp. 1931 Cap. 225066/2009 / €. 106.679,30
COMUNE di SANTHIA'	AN	ristrutturazione ed ampliamento asilo nido comunale esistente con aumento della capacità ricettiva (+ 10 unità)	SANTHIA'	VC	10	335.022,00	217.764,30	Cap. 226190/2008/ €. 217.764,30/ Imp. 1933
COMUNE di ARQUATA SCRIVIA	AN	rimodulazione spazi asilo nido comunale esistente con aumento della capacità ricettiva (+ 10 unità)	ARQUATA SCRIVIA	AL	10	132.000,00	85.800,00	Cap. 226190/2008/ €. 85.800,00/ Imp. 1933
					65	1.278.122,70	823.564,30	
tipologia servizio in progetto - legenda								
AN		asilo nido						
MN		micro-nido autonomo						
MI		micro-nido integrato						
MA		micro-nido aziendale						

COMUNICATI

Comunicato della Direzione Agricoltura

Richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 510/2006 del prodotto: Indicazione Geografica Protetta - Vitellone piemontese della coscia

Si comunica che é pervenuta all'ufficio competente della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte la richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 510/2006 del prodotto:

Indicazione Geografica Protetta:

Vitellone piemontese della coscia

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Di seguito il testo del disciplinare di produzione proposto.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62 o la Dr.ssa Scarzello, tel. 011/432.52.46 del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Direzione Agricoltura, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

Il Responsabile del Settore
Alessandro Caprifoglio

Indicazione Geografica Protetta
"Vitellone piemontese della coscia"

Disciplinare di Produzione

Art. 1

Nome del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Vitellone piemontese della coscia" è riservata alle carni fresche provenienti dalle carcasse di vitelloni nati, allevati, macellati,

sezionati e confezionati secondo le prescrizioni del presente disciplinare.

Art. 2

Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Vitellone piemontese della coscia" è riservata alle carni ottenute dalla macellazione di bovini maschi e femmine di razza Piemontese iscritti al relativo Libro Genealogico, di età superiore ai 12 mesi, nati, allevati e ingrassati nella zona di produzione come specificato nell'art. 3 del presente disciplinare.

Le carcasse da cui deriva la carne di "Vitellone piemontese della coscia" appartengono alle categorie A (maschi), C (castrati), E (femmine), alle classi di conformazione S, E, U e allo stato di ingrassamento 1, 2, 3 della classificazione secondo la normativa europea.

Per la categoria C inoltre possono essere utilizzate le seguenti definizioni commerciali:

- castrato, per bovini di età inferiore ai 24 mesi;
- manzo, per bovini di età compresa fra i 25 e 47 mesi;
- bue, per bovini con età superiore ai 48 mesi.

Il periodo di frollatura, cioè il tempo che intercorre dalla data di macellazione alla vendita al consumatore, dovrà essere minimo di 4 giorni.

Il pH a freddo delle carcasse deve essere inferiore a 5,8.

Il colore della carne varia dal rosato al rosso chiaro brillante.

Il colore del grasso intramuscolare varia da bianco a paglierino chiaro, non deve tendere al giallo cinerino né deve avere venature tendenti al giallo carico.

All'atto dell'immissione al consumo l'Indicazione Geografica Protetta "Vitellone piemontese della coscia" presenta i seguenti parametri qualitativi relativi al muscolo *Longissimus thoracis et lumborum* (5° costa).

PARAMETRI CARNE FRESCA	MASCHI-FEMMINE	CASTRATI
Resa fredda (%)	> 64	> 60
pH 24 h	< 5.8	< 5.8
Grasso (%)	< 4	< 6
Colesterolo – mg / 100g	< 60	< 60

Art. 3

Area geografica di produzione

La zona di produzione della IGP "Vitellone piemontese della coscia" comprende il territorio amministrativo di seguito specificato posto al di sotto dei 2.500 m slm.

Regione Piemonte

- Provincia di Alessandria: intero territorio.
- Provincia di Asti: intero territorio.
- Provincia di Cuneo: intero territorio.
- Provincia di Torino: intero territorio.

- Provincia di Vercelli: i comuni Carisio, Santhià, Tronzano Vercellese, Alice Castello, Borgo d'Ale, Bianzè, Moncrivello, Cigliano, Livorno Ferraris, Saluggia, Lamporo, Crescentino, Buronzo, Balocco, Formigliana, Casanova Elvo, S. Germano Vercellese, Crova, Ronsecco, Trino Vercellese, Fontanetto Po Palazzolo Vercellese

- Provincia di Biella: i comuni di Villanova Biellese, Salussola, Dorzano, Cavaglià, Roppolo, Viverone, Zimone, Magnano, Cerrione, Zubiena, Torrazzo, Sala Biellese, Mongrando, Borriana, Sandigliano, Candelo, Cossato, Camburzano, Donato, Pollone, Sordevolo, Zumaglia, Biella, Occhieppo Superiore, Occhieppo

Inferiore, Muzzano, Graglia, Netro, Gaglianico, Vigliano Biellese, Valdengo, Cerretto Castello, Quaregna, Strona, Crosa, Lessona, Mottalciata, Verrone, Benna, Massazza, Ponderano

Regione Liguria

- provincia di Savona: i comuni di Albenga, Altare, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cengio, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Vendone, Zuccarello.

- Provincia di Imperia: comuni di Apricale, Armo, Aquila Di Arroscia, Aurigo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Cesio, Chiusanico, Chiusa Vecchia, Cosio di Arroscia, Diano Arentino, Diano San Pietro, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Perinaldo, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Pigna, Ranzo, Rezzo, Triora, Vallebona, Vessalico, Villa Faraldi.

Art. 4

Prova d'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero dei capi destinati a IGP "Vitellone piemontese della coscia", nati, allevati, macellati, sezionati, porzionati e confezionati è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

Allevamento

La nascita, l'allevamento e l'ingrasso devono avvenire nella zona di produzione.

Dalla nascita allo svezzamento, è consentito l'uso di sistemi di allevamento nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sul benessere animale. I vitelli dalla nascita allo svezzamento sono alimentati con il latte materno o, in mancanza di questo, allattati da vacche nutrici o, con latte artificiale. Fino allo svezzamento, ad integrazione della dieta latte è consentito l'utilizzo di mangimi semplici o di miscele di mangimi eventualmente integrati da minerali e vitamine.

Dopo lo svezzamento e fino alla macellazione, i bovini sono alimentati con foraggi freschi e/o secchi e/o conservati provenienti, per almeno il 50%, da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee della zona indicata all'articolo 3; in aggiunta è consentito l'uso di mangimi semplici o di miscele di mangimi eventualmente addizionati con integratori minerali-vitaminici e additivi ammessi

dalla normativa vigente. I foraggi ed i mangimi possono essere forniti agli animali sia separatamente sia miscelati. È inoltre consentito l'uso di alimenti insilati purché prodotti nella zona indicata all'articolo 3. Essi possono essere prodotti mediante l'insilamento di mais, sorgo, orzo, frumento o altra coltura erbacea purché la materia prima sia prodotta esclusivamente nella zona indicata all'articolo 3.

La razione deve essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi medio-alti superiori a 0,8 ufc/kg s.s. ed una quota proteica compresa tra il 13% ed il 20% s.s. in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale (da svezzamento a finissaggio).

Sono vietati gli alimenti indicati di seguito:

1) Foraggi e sottoprodotti freschi e conservati

- ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico, coriandolo;

- foraggi ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati.

2) Mangimi semplici

- semi di: fieno greco, ravizzone;

- farine di estrazione, pannelli ed expeller di: arachide, ravizzone, babassu, malva, neuk, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;

- borlande di ogni tipo e provenienza.

Negli ultimi quattro mesi prima della macellazione i bovini devono essere allevati a stabulazione fissa o libera secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'animale deve avere un accrescimento ponderale medio giornaliero, misurato dividendo il peso morto per l'età espressa in giorni, superiore ai 650 g per i maschi e superiore a 450 g per le femmine; per i castrati non sono previsti accrescimenti ponderali medi giornalieri minimi.

Al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione evitando, nel rispetto della normativa in vigore, l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico dagli automezzi e la promiscuità, sia nel viaggio, sia nella sosta di animali provenienti da allevamenti diversi.

Macellazione

La macellazione avviene presso stabilimenti legalmente autorizzati ad effettuare la macellazione di capi bovini, siti all'interno della zona di produzione e nel rispetto delle normative vigenti.

I macelli devono essere iscritti in un apposito elenco dell'Organismo di Controllo.

Il macello deve garantire la rintracciabilità del capo nelle diverse fasi della macellazione.

Al termine della macellazione le carcasse devono essere classificate secondo la griglia CE.

Al termine della fase di macellazione e successivamente alla suddivisione in mezzene o quarti o sesti viene apposto un timbro indelebile riportante il logo della denominazione all'esterno dei quarti o sesti.

Nel rispetto delle normative vigenti, la refrigerazione delle carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare il fenomeno della contrattura da freddo.

Sezionamento

Il sezionamento avviene presso stabilimenti legalmente autorizzati ad effettuare la lavorazione di carne bovina, nel rispetto delle normative vigenti.

I centri di sezionamento devono essere iscritti in un apposito elenco dell'Organismo di Controllo.

Il centro di sezionamento deve garantire la rintracciabilità della carne nelle diverse fasi della lavorazione.

Punti di commercializzazione

La commercializzazione avviene in punti vendita legalmente autorizzati alla vendita di carne bovina.

I punti di commercializzazione devono essere iscritti in un apposito elenco dell'Organismo di Controllo.

I punti di commercializzazione devono garantire la rintracciabilità della carne in ogni momento della commercializzazione.

La carne bovina ad Indicazione Geografica Protetta "Vitellone piemontese della coscia" può essere venduta nei punti di commercializzazione sia fresca al taglio, sia preincartata, sia preconfezionata.

Art. 6

Legami con il territorio

Il "Vitellone piemontese della coscia" è da sempre allevato in Piemonte ed in Liguria.

Il carattere della coscia, ovvero la manifestazione dell'ipertrofia muscolare del treno posteriore, venne osservato per la prima volta in alcuni bovini di razza Piemontese nel 1886, nel comune di Guarene in provincia di Cuneo ed iniziò un lento cammino di diffusione nel secolo successivo. Accettata all'inizio con sospetto, questa peculiarità morfologica divenne in seguito una delle principali finalità selettive, determinando l'affermazione del tipo della coscia come il più importante ed apprezzato nell'ambito della razza Piemontese.

A suscitare l'interesse degli allevatori fu prima di tutto la particolarità e la peculiarità di questi soggetti, così diversi dai bovini che erano abituati ad allevare. Venne notato inoltre che dal Vitellone piemontese della coscia era possibile ottenere carni più tenere con caratteristiche organolettiche e qualitative superiori grazie al ridotto contenuto in grasso intramuscolare ed in tessuto connettivo. La determinazione con la quale gli allevatori hanno continuato a selezionare, allevare ed ingrassare quello che dagli anni '50 del secolo scorso viene comunemente denominato "Vitellone piemontese della coscia", ha fatto sì che questo prodotto oggi sia motivo di orgoglio per i produttori ed un importante tassello nell'economia agro-zootecnica del Piemonte e della Liguria. Le capacità tecniche e la passione degli allevatori tramandate negli anni hanno consentito a questo particolare tipo morfologico autoctono di continuare ad esistere contenendo la naturale contrazione che ha interessato le altre razze italiane negli ultimi cinquant'anni.

Ha contribuito inoltre alla diffusione di questo "prodotto", la particolare condizione pedoclimatica tipica della pianura piemontese e delle aree pedemontane che costituiscono la zona di produzione. In questo territorio infatti è possibile produrre ottimi foraggi sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista quantitativo, quali erba e fieno, ed ottimi cereali, quali il mais e l'orzo;

questi alimenti costituiscono da sempre la razione base che permette di ottenere, a costi contenuti, il giusto ingrassamento responsabile della ottima qualità delle carni di Vitellone piemontese della coscia.

Questi bovini presentano caratteristiche uniche nel panorama delle razze italiane da carne in quanto hanno una resa alla macellazione superiore al 65% e una resa allo spollo che oscilla tra il 75-82%.

Art. 7

Controlli

I controlli sono effettuati da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.

Art. 8

Etichettatura

La carne di "Vitellone piemontese della coscia" IGP è immessa al consumo fresca al taglio, preincartata o preconfezionata in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.

Sulle confezioni deve essere riportata l'etichetta contenente oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario, le seguenti informazioni:

- data e azienda di nascita del bovino;
- azienda di ingrasso;
- data di macellazione;
- categoria della carcassa;
- razza;
- sesso dell'animale;
- numero del documento di controllo.

La carne di "Vitellone piemontese della coscia" deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.

Il logo consiste in un cerchio all'interno del quale si trovano: la corona della sommità di una torre merlata di colore giallo con sfumature di grigio; sotto la corona è riportata la scritta "Vitellone piemontese della coscia" in stampatello. Lo sfondo del logo è colorato con più sfumature di grigio per evocare il mantello del Vitellone piemontese della coscia. Al contrassegno fa seguito la menzione Indicazione Geografica Protetta e/o IGP.



E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate con caratteri di altezza e di larghezza

inferiori a quelli utilizzati per indicare la Indicazione Geografica Protetta “Vitellone piemontese della coscia”.

Art. 9

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata la denominazione “Vitellone piemontese della coscia” IGP anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla suddetta denominazione protetta, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- il prodotto ad Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale, costituisca almeno il 60% della categoria merceologica d'appartenenza utilizzata nel processo di trasformazione;

- gli utilizzatori della IGP “Vitellone piemontese della coscia” siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della IGP riuniti in un Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006.

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali
--

CONSIGLIO REGIONALE

DB0100	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0101	Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia
DB0102	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali interni
DB0103	Settore Organismi consultivi e Osservatori
DB0104	Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale
DB0200	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
DB0201	Settore Commissioni consiliari
DB0202	Settore Assemblea regionale
DB0203	Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e banca dati Arianna
DB0300	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
DB0301	Settore Bilancio, Ragioneria e Controllo di Gestione
DB0302	Settore Patrimonio e Provveditorato
DB0303	Settore Tecnico e Sicurezza
DB0304	Settore Organizzazione e Personale
DB0400	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0401	Settore Comunicazione e partecipazione
DB0402	Settore Informazione
DB0403	Settore Relazioni esterne
DB0404	Settore Co.re.com
SB0000	Struttura speciale - Gabinetto della presidenza del Consiglio regionale
SB0005	Struttura speciale – Ufficio del Difensore Civico

GIUNTA REGIONALE (dal 1 gennaio 2009)

DB0500	AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
DB0501	Rapporti con le Autonomie Locali
DB0502	Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione
DB0503	Segreteria della Giunta Regionale
DB0504	Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale
DB0505	Avvocatura
DB0600	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DB0601	Ufficio Stampa della Giunta Regionale
DB0602	Immagine e Comunicazione
DB0603	Ufficio Relazioni con il Pubblico
DB0604	Nuovi Media
DB0700	RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DB0701	Organizzazione
DB0702	Formazione del personale
DB0703	Reclutamento, Mobilità e Gestione dell'Organico
DB0704	Stato Giuridico ed Ordinamento del Personale
DB0705	Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale
DB0706	Economato, Cassa economale e Beni Mobili
DB0707	Patrimonio Immobiliare
DB0708	Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro
DB0709	Autocentro e Servizi Generali Operativi
DB0710	Attività Negoziiale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici
DB0800	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DB0801	Programmazione Strategica e Valutazioni Politiche Regionali
DB0802	Programmazione Negoziata

DB0803	Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale
DB0804	Pianificazione Territoriale e Paesaggistica
DB0805	Valutazione di Piani e Programmi
DB0806	Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana
DB0807	Copianificazione Urbanistica Provincia di Alessandria
DB0808	Copianificazione Urbanistica Provincia di Asti
DB0809	Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino
DB0810	Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara
DB0811	Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola
DB0812	Copianificazione Urbanistica Provincia di Cuneo
DB0813	Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli
DB0814	Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
DB0815	Statistica e Studi
DB0816	Cartografia e Sistema Informativo Territoriale
DB0817	Attività di Supporto al Processo di Delega per il Governo del Territorio
DB0818	Attività Giuridico Legislativa
DB0819	Attività Amministrative e Finanziarie per il Governo del Territorio
DB0820	Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale
DB0821	Programmazione Operativa
DB0900	RISORSE FINANZIARIE
DB0901	Bilancio
DB0902	Ragioneria
DB0903	Politiche Fiscali
DB0904	Acquisizione Risorse Finanziarie
DB1000	AMBIENTE
DB1001	Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale
DB1002	Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate
DB1003	Grandi Rischi ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche
DB1004	Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico
DB1005	Programmazione e Gestione Rifiuti
DB1006	Politiche Energetiche
DB1007	Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque
DB1008	Tutela Ambientale delle Acque
DB1009	Servizio Idrico Integrato
DB1010	Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette
DB1011	Attività Legislativa e Amministrativa
DB1100	AGRICOLTURA
DB1101	Programmazione in Materia di Agricoltura e di Sviluppo Rurale
DB1102	Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici
DB1103	Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale
DB1104	Sviluppo delle Produzioni Zootecniche
DB1105	Sviluppo delle Produzioni Vegetali
DB1106	Fitosanitario Regionale
DB1107	Servizi di Sviluppo Agricolo
DB1108	Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali
DB1109	Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale
DB1110	Agricoltura Sostenibile
DB1111	Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica
DB1112	Vigilanza e Controlli in Agricoltura
DB1200	TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
DB1201	Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità
DB1202	Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
DB1203	Viabilità e Sicurezza Stradale
DB1204	Servizi di Trasporto Pubblico
DB1205	Navigazione, Trasporto Merci e Logistica
DB1206	Infrastrutture Strategiche

DB1300	INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
DB1301	Università e Istituti di Ricerca
DB1302	Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione
DB1303	Ricerca Innovazione e Competitività
DB1400	OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DB1401	Attività di Supporto Tecnico Giuridico e Amministrativo
DB1402	Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe
DB1403	Difesa Assetto Idrogeologico
DB1404	Infrastrutture e Pronto Intervento
DB1405	Tecnico Opere Pubbliche
DB1406	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - TO
DB1407	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - AL
DB1408	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - AT
DB1409	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - BI
DB1410	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - CN
DB1411	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - NO
DB1412	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - VC
DB1413	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - VB
DB1414	Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
DB1415	Politiche Comunitarie
DB1416	Politiche Forestali
DB1417	Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche (Sede di VC)
DB1418	Idraulica Forestale e Tutela del Territorio
DB1419	Economia Montana e Collinare e Servizi (Sede di CN)
DB1500	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DB1501	Attività Formativa
DB1502	Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività Finanziarie dalla Direzione
DB1503	Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale
DB1504	Politiche per l'Occupazione e per la Promozione dello Sviluppo Locale
DB1505	Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione
DB1506	Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali
DB1507	Programmazione del Sistema Educativo Regionale
DB1508	Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica
DB1600	ATTIVITA' PRODUTTIVE
DB1601	Attività di Raccordo e Controllo di Gestione
DB1602	Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo
DB1603	Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
DB1604	Riqualificazione e Sviluppo del Territorio
DB1605	Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
DB1606	Sistema Informativo Attività Produttive
DB1700	COMMERCIO, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
DB1701	Programmazione del Settore Terziario Commerciale
DB1702	Sviluppo e Incentivazione del Commercio
DB1703	Programmazione della Rete Distributiva dei Carburanti – Tutela e Difesa dei Consumatori e degli Utenti
DB1704	Promozione Commerciale del Sistema Produttivo – Fiere e Centri Fieristici
DB1705	Sicurezza e Polizia Locale
DB1800	CULTURA, TURISMO E SPORT
DB1801	Biblioteche – Archivi ed Istituti Culturali
DB1802	Soprintendenza Beni Librari
DB1803	Musei e Patrimonio Culturale
DB1804	Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico
DB1805	Spettacolo
DB1806	Museo Regionale di Scienze naturali ed Ecomusei
DB1807	Politiche Giovanili
DB1808	Promozione Turistica - Analisi della Domanda e del Mercato Turistico
DB1809	Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica
DB1810	Programmazione ed Organizzazione Turistica – Turismo sociale- Tempo libero
DB1811	Sport

DB1900	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DB1901	Sviluppo di Politiche per la Famiglia e la Persona e Formazione del Personale Socio-Assistenziale
DB1902	Programmazione Socio-Assistenziale, Integrazione Socio-Sanitaria e Rapporti con gli Enti Gestori Istituzionali
DB1903	Promozione e Sviluppo della Rete delle Strutture, della Qualità dei Servizi, Vigilanza e Controllo
DB1904	Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di Diritto Pubblico e Privato
DB2000	SANITA'
DB2001	Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva
DB2002	Prevenzione Veterinaria
DB2003	Assetto Istituzionale ed Organizzativo delle ASR e Sistemi Informativi Sanitari
DB2004	Attività Ispettiva e di Controllo Amministrativo
DB2005	Assistenza Specialistica e Ospedaliera
DB2006	Assistenza Sanitaria Territoriale
DB2007	Assistenza Farmaceutica e Assistenza Integrativa
DB2008	Politiche delle Risorse Umane Dipendenti e Convenzionate con il SSR
DB2009	Allocazione e Controllo delle Risorse Finanziarie
DB2010	Politiche degli Investimenti
DB2011	Rapporti con i Soggetti Erogatori
SB0100	GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SB0101	Rapporti Stato Regioni - Ufficio di Roma
SB0102	Coordinamento delle Politiche Comunitarie – Ufficio di Bruxelles
SB0103	Affari Internazionali
SB0104	Rapporti con Società a Partecipazione Regionale
SB0105	Relazioni Esterne e Cerimoniale
SB0106	Affari Generali e Pari Opportunità per Tutti
SB0200	CONTROLLO DI GESTIONE

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Parco Nazionale della Val Grande

Istituito nel 1992 su una superficie di 14.600 ettari, interessa una delle zone più selvagge delle Alpi Occidentali, non per nulla definita "area wilderness". A pochi passi dal Lago Maggiore, montagne coperte da fitti boschi, di non facile accesso. Montagne tuttavia abitate e vissute fino al primo dopoguerra, fin dalle epoche più remote, come testimonia appunto il masso cappelato presso l'Alpe Prà, in posizione dominante sulla valle e sul Lago Maggiore, perfettamente orientato verso il sorgere del sole.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino

Direttore responsabile Roberto Moisio

Abbonamenti Daniela Romano

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Roberto Falco

Redazione Carmen Cimicchi

Rosario Copia, Sauro Paglini

Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs.196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.